

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II**



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

DOTTORATO DI RICERCA IN “DIRITTO DELL’ECONOMIA”

XXXIV ciclo

Settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale

**IL DIRITTO ALLO SVILUPPO: TRA DIRITTO
INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA E TUTELA
DEI DIRITTI UMANI**

COORDINATORE:

Prof. Massimo Iovane

CANDIDATO:

Dott. Enrico Massa

TUTOR:

Prof. Giovanni Zarra

INDICE

| | |
|---------------------|----------|
| | pagina |
| INTRODUZIONE | 8 |

PARTE PRIMA

EMERSIONE STORICA DEL DIRITTO ALLO SVILUPPO E SUO STATUS NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE

| | |
|--|-----------|
| CAPITOLO I – L'EMERSIONE DEL DIRITTO ALLO SVILUPPO NEL DIBATTITO INTERNAZIONALE | 13 |
| I.1. Il contesto storico, politico ed economico. | 13 |
| <i>I.1.1. La tradizione critica del diritto internazionale in Africa e il diritto allo sviluppo teorizzato da Doudou Thiam.</i> | 13 |
| <i>II.1.2. Un tentativo di riforma fallito: l'United Nations Conference on Trade and Development.</i> | 16 |
| I.2. Le origini del diritto allo sviluppo: il Nuovo Ordine Economico Internazionale. | 17 |
| <i>I.2.1. Le prime rivendicazioni in seno alle Nazioni Unite.</i> | 18 |
| <i>I.2.2. Il Nuovo Ordine Economico Internazionale.</i> | 22 |
| <i>I.2.3. La Carta dei diritti e doveri economici degli Stati: un tentativo di riforma generalizzato del diritto internazionale dell'economia.</i> | 24 |
| I.3. L'impianto teorico di Kéba M'Baye. | 27 |

| | |
|---|-----------|
| CAPITOLO II – L’AFFERMAZIONE DEL DIRITTO ALLO SVILUPPO | 33 |
| NELLA PRASSI DELLE NAZIONI UNITE DALLA DICHIARAZIONE DEL 1986 AD OGGI | |
| II.1. La Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986. | 33 |
| <i>II.1.1. Dai primi riferimenti ai lavori propedeutici alla Dichiarazione del 1986.</i> | 33 |
| <i>II.1.2. Il testo della Dichiarazione e i suoi effetti.</i> | 36 |
| II.2. La fase del <i>consensus</i>: lo sviluppo come diritto dell’uomo. | 40 |
| <i>II.2.1. Dalla dichiarazione del 1986 alla fine della Guerra Fredda. Lo sviluppo attraverso l’ “human rights based approach”.</i> | 40 |
| <i>II.2.2. Dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 al nuovo millennio.</i> | 42 |
| II.3. La politica degli obiettivi: i <i>Millennium Development Goals</i>. | 46 |
| II.4. Diritto allo sviluppo e tutela dell’ambiente: lo sviluppo sostenibile dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 ai <i>Sustainable Development Goals</i>. | 53 |
| <i>II.4.1. Le origini del conflitto tra sviluppo economico e ambiente nel diritto internazionale: la Conferenza di Stoccolma.</i> | 54 |
| <i>II.4.2. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.</i> | 55 |
| <i>II.4.3. I <i>Sustainable Development Goals</i>.</i> | 57 |
| | |
| CAPITOLO III – IL DIRITTO ALLO SVILUPPO COME NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE | 65 |
| III.1. La posizione del diritto allo sviluppo nella gerarchia delle fonti. | 65 |
| III.2. Il diritto allo sviluppo come possibile oggetto di una consuetudine internazionale. | 67 |
| <i>III.2.1. Il valore delle dichiarazioni di principi e l’<i>opinio iuris</i> di una possibile consuetudine internazionale sul diritto allo sviluppo.</i> | 67 |
| <i>III.2.2. L’elemento oggettivo di una supposta consuetudine sul diritto allo sviluppo nella prassi.</i> | 73 |
| <i>III.2.3. L’ipotesi del diritto allo sviluppo quale norma di <i>ius cogens</i>.</i> | 75 |
| III.3. I riferimenti al diritto allo sviluppo nella giurisprudenza internazionale. Il rapporto controverso tra diritto allo sviluppo e principio dello sviluppo sostenibile. | 76 |

| | |
|--|-----------|
| <i>III.3.1. La disputa sul confine marittimo tra Guinea e Guinea-Bissau del 1985.</i> | 77 |
| <i>III.3.2. La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Gabčíkovo-Nagymaros.</i> | 78 |
| <i>III.3.3. Il lodo arbitrale sul caso del Reno di Ferro.</i> | 82 |
| <i>III.3.4. Il ruolo della giurisprudenza nel chiarire la natura giuridica del diritto allo sviluppo nel diritto internazionale contemporaneo. Il caso delle cartiere sul fiume Uruguay.</i> | 84 |
| III.4. Il diritto allo sviluppo quale principio generale del diritto internazionale. | 88 |
| <i>III.4.1. Il contenuto materiale del diritto allo sviluppo.</i> | 88 |
| <i>III.4.2. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili e principi generali del diritto internazionale: origine, forma e obiettivi.</i> | 90 |
| <i>III.3.3. Il diritto allo sviluppo come principio generale del diritto internazionale.</i> | 92 |
| III.5. Il diritto allo sviluppo e i suoi effetti nelle norme sostanziali del diritto internazionale. | 93 |

PARTE SECONDA

IL DIRITTO ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA E NELLA TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

| | |
|---|-----------|
| CAPITOLO IV – IL DIRITTO ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE | 97 |
| IV.1. Premessa. La sostenibilità economica dello sviluppo: finanziamenti, commercio, investimenti. | 97 |
| IV.2. Sviluppo e diritto del commercio internazionale: dalla Carta de l'Avana al GATT e al sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. | 99 |

| | |
|--|------------|
| <i>IV.2.1. La rilevanza delle politiche commerciali nella realizzazione del diritto allo sviluppo.</i> | 99 |
| <i>IV.2.2. Il problema dello sviluppo e la nascita del multilateralismo in materia commerciale: la Carta de l'Avana.</i> | 101 |
| <i>IV.2.3. Dalla parità alle preferenze: lo sviluppo nella disciplina del GATT '47.</i> | 103 |
| <i>IV.2.4. La nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.</i> | 106 |
| <i>IV.2.5. Il tentativo di riforma del Doha Development Round.</i> | 108 |
| <i>IV.2.6. Il Trattato per la facilitazione del commercio e il dibattito recente sullo sviluppo in seno all'OMC.</i> | 111 |
| IV.3. La prospettiva dell'Occidente: l'Unione Europea e il diritto allo sviluppo attraverso gli accordi commerciali con il Sud del mondo. | 113 |
| <i>IV.3.1. Introduzione. L'origine dei rapporti tra Comunità Economica Europea e Stati di recente indipendenza.</i> | 113 |
| <i>IV.3.2. La Convenzione di Yaoundé.</i> | 115 |
| <i>IV.3.3. Dalle accuse di neocolonialismo al rapporto strutturato con i Paesi ACP: le quattro Convenzioni di Lomé.</i> | 117 |
| <i>IV.3.4. La Convenzione di Cotonou.</i> | 121 |
| <i>IV.3.5. Il "post-Cotonou" e il futuro dei rapporti tra Unione Europea e Stati ACP.</i> | 123 |
| | |
| CAPITOLO V – IL DIRITTO ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI | 126 |
| V.1. Gli investimenti stranieri e lo sviluppo dell'economia locale: sinergie e contrasti. | 126 |
| V.2. La Convenzione di Washington e il tema dello sviluppo quale elemento costitutivo dell'investimento. | 128 |
| V.3. I primi riferimenti allo sviluppo nei trattati internazionali di investimento. | 130 |
| V.4. Il diritto allo sviluppo come prisma per l'evoluzione dell'approccio africano al diritto internazionale degli investimenti. | 132 |

| | |
|--|------------|
| <i>V.4.1. La prassi dei Paesi aderenti alla Southern African Development Community.</i> | 133 |
| <i>V.4.2. Il tentativo di ricondurre ad unitarietà il regime continentale in materia di investimenti: il Codice Panafricano degli Investimenti.</i> | 136 |
| <i>V.4.3. Gli ultimi anni e la definitiva affermazione del diritto allo sviluppo come elemento determinante per il diritto degli investimenti nel continente africano.</i> | 139 |
| V.5. Il diritto allo sviluppo negli accordi in materia di investimenti dell’America Latina. Gli accordi sulla cooperazione e la facilitazione degli investimenti. | 142 |
| | |
| CAPITOLO VI – IL DIRITTO ALLO SVILUPPO COME DIRITTO DELL’UOMO NELLA PRASSI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. | 146 |
| | |
| VI.1. Una problematica collocazione: il diritto allo sviluppo tra i diritti umani internazionalmente riconosciuti. | 146 |
| <i>VI.1.1. I diritti umani di terza generazione.</i> | 147 |
| <i>VI.1.2. I diritti dei popoli.</i> | 149 |
| VI.2. Il diritto allo sviluppo nei due Patti delle Nazioni Unite del 1966. | 151 |
| <i>VI.2.1. L’articolo 1 comune ai due patti e il diritto all’autodeterminazione economica.</i> | 151 |
| <i>VI.2.2. Il Patto per i Diritti Economici, Sociali e Culturali.</i> | 152 |
| VI.3. Lo sviluppo nella prassi dell’Organizzazione degli Stati americani. | 154 |
| <i>VI.3.1. Lo “sviluppo integrale” nella Carta dell’Organizzazione degli Stati americani.</i> | 154 |
| <i>VI.3.2. Lo “sviluppo progressivo” nella Convenzione americana dei diritti umani.</i> | 155 |
| VI.4. La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli e la giurisprudenza africana in materia di sviluppo. | 156 |
| VI.5. Il diritto allo sviluppo nel mondo islamico. | 158 |
| <i>VI.5.1. La Carta araba dei diritti umani.</i> | 158 |
| <i>VI.5.2. La Dichiarazione di Abu Dhabi sul diritto allo sviluppo.</i> | 160 |

| | |
|--|------------|
| VI.6. Il diritto allo sviluppo nella prassi dell'ASEAN. | 161 |
| <i>VI.6.1. La Carta dell'ASEAN.</i> | 161 |
| <i>VI.6.2. La Dichiarazione sui diritti umani dell'ASEAN del 2012.</i> | 162 |
| VI.7. La bozza di “Convenzione sul diritto allo sviluppo” del 2020. | 164 |
| | |
| CONCLUSIONI | 169 |
| | |
| BIBLIOGRAFIA | 172 |

INTRODUZIONE

Il diritto allo sviluppo costituisce, allo stesso tempo, uno degli argomenti più invocati e più contrastati del diritto internazionale contemporaneo: rivendicato dai Paesi in via di sviluppo, oggetto di numerosissimi programmi, attività e impegni delle Organizzazioni internazionali, monade retorica che riunisce in sé le aspirazioni e le idee di cambiamento di gran parte dei Paesi del Sud del mondo, è contestualmente un istituto dibattuto quando lo si affronta dal punto di vista strettamente giuridico, laddove la sua cogenza e le sue caratteristiche fondamentali sono spesso sfuggite ad una interpretazione uniforme. A 35 anni dalla *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986*, e in vista dell'avvio dei negoziati in ambito ONU su una Convenzione sul tema, ci sembrava dunque maturo il tempo per svolgere un'analisi complessiva sul suo attuale *status* all'interno dell'ordinamento giuridico internazionale e le diverse forme questo ha assunto sia sul piano temporale (attraverso le sue teorizzazioni e applicazioni dagli anni '50 ad oggi), che su quello tematico. Con riguardo al primo aspetto, occorre in primo luogo rilevare come, nonostante il tema del diritto allo sviluppo sia al centro delle riflessioni dei giuristi, dei giudici e della diplomazia internazionale da diversi decenni, ad oggi ancora sussistano dei dubbi circa la sua effettiva cogenza, rispetto e applicazione nell'ordinamento internazionale. A nostro avviso – e a difesa dello scopo della presente ricerca – le incertezze e il travagliato percorso che ha caratterizzato il dibattito sul tema non sono dovute alla mancanza di volontà degli Stati di tramutare in principio giuridico il diritto allo sviluppo, quanto alla sua stessa natura, che si pone l'ambizioso obiettivo di sovvertire (attraverso valori ideali di solidarietà e uguaglianza) le caratteristiche fondamentali dell'economia e delle dinamiche internazionali del mondo moderno e contemporaneo, afflitto dai problemi strutturali delle disuguaglianze economiche e sociali tra il “Nord” e il “Sud” del mondo, causate da diversi elementi, tra i quali non si possono evitare di menzionare: ragioni storiche, culturali e sociali come quelle del colonialismo,

che ancora fa sentire i suoi effetti; catene del valore che sfruttano materie prime e manodopera a basso costo nei Paesi in via di sviluppo a vantaggio dei mercati maturi; una gestione degli aiuti di cooperazione allo sviluppo insufficiente, inefficiente e basata (sempre più oggi come durante la Guerra Fredda) sull'affiliazione geopolitica.

In questo contesto, il diritto allo sviluppo punta non solo a riformare il diritto internazionale di matrice europea, permeato sul modello della libertà dell'economia sul piano internazionale come su quello interno, ma anche a sovvertire i rapporti di forza tra ordinamento interstatale e economia mondiale. Che, nei fatti, nelle relazioni internazionali l'economia e i soggetti del mercato avessero acquisito una propria autonomia dalla sfera interstatale – e quindi anche dal diritto internazionale quale estrinsecazione di obblighi giuridici frutto delle convinzioni dei governi – lo aveva riconosciuto, in anticipo sui tempi, anche il teorico tedesco del diritto internazionale Carl Schmitt nella sua *opera magna* del 1950, “*Il nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus publicum europaeum*”. Nella riflessione di Schmitt, il libero commercio, il mercato globalizzato e la libera circolazione dell'oro, del capitale e del lavoro avrebbero portato dapprima all'emancipazione dello spazio economico globale dalle regole stabilite dalla comunità degli Stati e, in prospettiva, all'annichilimento dell'ordinamento internazionale di stampo pubblicistico e al tramonto della pretesa stessa di un predominio del diritto – e della politica – sull'economia.¹ La seconda parte di questa analisi, di tipo previsionale, non rientra nello scopo del nostro discorso, pur offrendo interessanti spunti di riflessione per i nostri tempi. Ci sembra però che la constatazione sull'incapacità dell'ordinamento giuridico internazionale di imporsi chiaramente sulle regole di mercato dell'economia mondiale sia un elemento che il giurista contemporaneo debba tenere in conto oggi più che mai, in una società che, rispetto a ottant'anni fa, è sempre più interconnessa dal punto di vista economico grazie agli effetti della globalizzazione. Di conseguenza, l'obiettivo del diritto allo sviluppo, inteso come ambizione a porre fine alle differenze tra i popoli in termini di crescita economica e di benessere individuale imbrigliando le inique dinamiche macroeconomiche, non può che essere reso più arduo. Al tempo stesso, però, il diritto allo sviluppo stesso finisce per essere, oggi più che mai,

¹ C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus publicum europaeum»*, Adelphi, Milano, 1991, p.387.

emblema stesso dell'impegno (politico e giuridico) degli Stati a correggere le ingiustizie economiche e sociali del mondo, in contrapposizione ad una società privata parimenti internazionalizzata che prova ad interessarsi in modo inedito al tema attraverso la cosiddetta *corporate social responsibility*. Questo contrasto sistemico tra ordinamento interstatale e mercato globalizzato sarebbe ancor più evidente al giorno d'oggi, quando lo sviluppo è al centro dell'agenda delle Nazioni Unite non più come tematica di frattura tra Nord e Sud del mondo, ma come priorità condivisa, adottata per consensus e pubblicizzata agli occhi della società civile sotto la veste dei *Sustainable Development Goals*.

Se quella appena descritta resta la dialettica di fondo che caratterizza l'esistenza stessa del tema dello sviluppo nel diritto internazionale (e, più in generale, nelle relazioni internazionali), il suo effettivo valore normativo è spesso trascurato, pur componendosi di diversi precetti derivati che permeano la quasi totalità del vivere comune della comunità internazionale. Come osserveremo nel corso della trattazione che segue, i riferimenti al diritto allo sviluppo nella prassi sono numerosi e disparati, spaziando dal diritto internazionale dell'economia nelle sue diverse branche specialistiche alla tutela dei diritti umani, per poi arrivare anche al diritto internazionale generale e, in tempi più recenti, alla tutela dell'ambiente, secondo un rapporto che da alcuni è stato interpretato in senso convergente e da altri in modo conflittuale. Questa complessa moltitudine di elementi, tuttavia, non sempre è stata sistematizzata in modo organico con l'obiettivo di ricondurre ad unità il suo fondamento normativo nell'ambito dell'ordinamento internazionale. Coloro che infatti hanno trattato la materia con riguardo alle prime rivendicazioni del diritto allo sviluppo, ritenendo il suo percorso concluso con la *Dichiarazione* del 1986, hanno spesso corso il rischio di ritenere il percorso del diritto allo sviluppo conclusosi insieme al fallimento dei progetti del *Nuovo Ordine Economico Internazionale*, di cui invece raccoglie l'eredità per confezionarla in una veste maggiormente condivisa dai Paesi industrializzati. Al contempo, le analisi che partono dal presupposto che il diritto allo sviluppo si sia originato nella materia dei diritti dell'uomo tendono alle volte a dimenticarne la natura di rivendicazione soprattutto economica, che prima ancora degli individui concerne le relazioni interstatali. Infine, il vasto e generalizzato ricorso al lemma "sviluppo sostenibile" rischia di porre l'accento unicamente al secondo dei due termini, evidenziandone la natura di principio volto alla tutela ambientale in contrasto alla crescita economica, finendo per sbilanciare un criterio

che per sua natura dovrebbe agire da bilanciamento tra uguali interessi entrambi tutelati dall'ordinamento internazionale. Queste affermazioni non intendono rivolgere un'accusa agli – spesso illustri – predecessori che hanno affrontato il tema, ma una precisazione metodologica sull'obiettivo da noi perseguito, ovvero quello di ricondurre ad unità queste tendenze centrifughe, per verificare se nell'attuale conformazione del diritto allo sviluppo nell'ordinamento internazionale possa ancora individuarsi una traccia del suo spirito originario e un univoco principio giuridico che colleghi le sue diverse diramazioni settoriali.

Nel corso della nostra analisi, seguendo un approccio olistico, cercheremo di tenere in considerazione tutti questi diversi aspetti del diritto allo sviluppo: i primi due capitoli sono dedicati alla sua presenza nel dibattito politico-diplomatico internazionale, a partire dalla sua progressiva emersione del dibattito internazionale nel contesto delle rivendicazioni terzomondiste fino alla progressiva affermazione nel contesto onusiano, che ha portato alle dichiarazioni solenni che caratterizzano l'istituto. Il terzo capitolo sarà dedicato allo *status* normativo del diritto allo sviluppo nel diritto internazionale generale, tenendo conto del dato giurisprudenziale e dei diversi filoni dottrinali che hanno affrontato l'argomento. Gli ultimi tre capitoli si occuperanno invece di definire l'impatto normativo del diritto allo sviluppo nel diritto internazionale dell'economia (in modo specifico nel diritto del commercio internazionale e nel diritto degli investimenti) e nella prassi delle organizzazioni internazionali che lo hanno elencato tra i diritti fondamentali dell'individuo.

PARTE PRIMA

**EMERSIONE STORICA DEL DIRITTO ALLO
SVILUPPO E SUO STATUS NELL'ORDINAMENTO
GIURIDICO INTERNAZIONALE**

CAPITOLO I

L'EMERSIONE DEL DIRITTO ALLO SVILUPPO NEL DIBATTITO INTERNAZIONALE

I.1. Il contesto storico, politico ed economico.

Tradizionalmente, si fa risalire la prima teorizzazione in campo giuridico del concetto di “diritto allo sviluppo” ad un intervento tenuto nel 1972 dal giurista senegalese Kéba M’Baye,² che avrebbe dato vita ad un concetto progressivamente impostosi nel dibattito giuridico e politico della comunità internazionale di quegli anni, per poi trovare una sua enunciazione ufficiale nella *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo* del 1986.³ Prima di ripercorrere i passi compiuti dal concetto di diritto allo sviluppo in quegli anni, è necessario però andare ad analizzare in quale contesto politico e giuridico tale ipotesi normativa andava a innestarsi, nonché su quali precedenti tentativi e norme internazionali preesistenti si basava l’elaborazione di M’Baye e dei suoi contemporanei.

I.1.1. La tradizione critica del diritto internazionale in Africa e il diritto allo sviluppo teorizzato da Doudou Thiam.

In realtà, prima del 1972, il termine “diritto allo sviluppo” era già emerso in alcune occasioni, pur senza essere accompagnato da una concettualizzazione che ne fondasse

² M’Baye, a quel tempo Primo Presidente della Corte Suprema del Senegal, sarebbe poi divenuto, nel 1977, Presidente dell’organizzazione non governativa *International Commission of Jurists* e, nel 1982, giudice della *Corte Internazionale di Giustizia*, nonché suo vice-presidente dal 1987 al 1992. Per circa trent’anni (dal 1973 al 2002) ha inoltre fatto parte del *Comitato Olimpico Internazionale*, ricoprendo diversi ruoli. Ha presieduto la commissione che ha stilato la *Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli* del 1981.

³ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Declaration on the Right to Development*, risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986.

giuridicamente i presupposti. Già nel 1967, ad Algeri, durante una riunione del “Gruppo dei 77 Stati in via di sviluppo” (G77),⁴ il Ministro degli Esteri senegalese Doudou Thiam⁵ rivendicò l’esistenza di un vero e proprio “diritto allo sviluppo”, da contrapporre ai diritti all’educazione, alla salute e al lavoro enunciati dai paesi sviluppati:

*Il s'agit de dénoncer le vieux pacte colonial, dont la situation actuelle n'est encore que le prolongement. De lui substituer un droit nouveau. De même que l'on a proclamé dans les nations développées pour les individus le droit à l'instruction, à la santé, au travail, nous devons proclamer ici, hautement, pour les nations du Tiers-Monde le droit au développement.*⁶

In questa prima declinazione, il diritto allo sviluppo emergeva nel dibattito internazionale con una matrice radicale ed “eversiva” dell’ordinamento internazionale dell’epoca, con l’obiettivo di fare recuperare ai Paesi del Terzo Mondo le perdite subite a causa del dominio coloniale in termini sostanziali e di prospettive.⁷ Possiamo, a partire da questa ricostruzione, già cogliere la sostanziale differenza che andava a distinguere, nel pensiero dei suoi ideatori, il diritto allo sviluppo dai diritti sociali di matrice occidentale: mentre questi erano infatti diritti dell’individuo, il cui rispetto andava garantito dai singoli Stati ai propri cittadini, il diritto allo sviluppo si poneva invece sul piano interstatale, come giustificazione sul piano giuridico delle pretese e delle aspirazioni dei paesi sottosviluppati nei confronti degli Stati ex coloniali. Non comprendendo a pieno – per ragioni di opportunità, ma anche culturali, sociali ed economiche – la primaria rilevanza che veniva in quegli anni tributata ai diritti sociali degli individui, gli Stati post-coloniali concentrarono le proprie rivendicazioni adottando

⁴ Il G77 nacque nel 1962 durante la Conferenza del Cairo, sull’onda lunga dell’approvazione del “Primo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo” (*infra*, paragrafo 2.1, p.19). Riunendo in sé la grande maggioranza dei paesi in via di sviluppo di Africa, Asia e America Latina, è stato uno dei più influenti gruppi di dialogo e influenza in seno all’Assemblea Generale, dove ha avuto un ruolo determinante nella dialettica tra nord e sud del mondo, pur non essendo dotato di una struttura istituzionale stabile. Dopo qualche tempo dalla sua fondazione, le crescenti divisioni politiche ed economiche tra i suoi membri ne hanno progressivamente ridotto l’impatto (Vd. M. BENNOUNA, *Droit international du développement. Tiers monde et interpellation du droit international*, Berger-Levrault, Parigi, 1983, pp. 309-312; R. KHAN, *Group of 77 (G77)*, voce della *Max Planck Encyclopaedia of Public International Law*).

⁵ Thiam, diplomatico e giurista, fu Ministro degli Esteri del Senegal tra il 1960 e il 1968, divenendo in seguito componente della *Commissione di Diritto Internazionale* delle Nazioni Unite dal 1970 al 1999.

⁶ D. THIAM, *L’Afrique demande un droit international d’un nouveau*, in *Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, numero 1/1968, pp. 52-54.

⁷ J. T. GHATII, *Africa and the radical origins of the right to development*, in *Third World Approaches to International Law Review*, numero 1/2020, pp.28-50, p.31.

lo schema che già conoscevano di contrapposizione tra loro e gli Stati che li avevano colonizzati, passando dalle rivendicazioni di autodeterminazione politica a quella economica:⁸ il diritto allo sviluppo nasceva dunque come corollario del diritto all'autodeterminazione dei popoli.⁹ L'inserimento del tema dello sviluppo nel paradigma interstatale escludeva da principio il contributo dei privati alla crescita economica nazionale, valorizzando il ruolo dello Stato verso il bene comune, ritenuto interesse nazionale e pubblico.¹⁰ In sostanza, dopo aver combattuto per la propria indipendenza sul piano politico, gli Stati del Terzo Mondo ambivano adesso a raggiungere l'autonomia sul piano economico, cercando di sciogliere i vincoli produttivi che li legavano ancora alle catene del valore occidentali, trasformando il vecchio vincolo politico nel vincolo economico che indicato con il termine "neocolonialismo".¹¹

Non a caso un'idea del genere sorgeva nell'Africa appena liberata dal giogo coloniale¹² e tra gli intellettuali del Senegal, paese che in quegli anni viveva un fermento culturale volto alla valorizzazione della "négritude" come dovuta espressione del contributo africano alla cultura universale e che, grazie al suo presidente Léopold Sédar Senghor, si poneva come un esempio di democrazia per l'intero continente.¹³ In quel contesto che aveva seguito immediatamente alla recente indipendenza, si era sviluppata

⁸ M. BULAJIC, *Principles of International Development Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986, p. 46; L. AMEDE OBIORA, *Beyond the Rhetoric of a Right to Development*, Law & Policy, numero 3-4/1996, pp. 355-418, pp.382-383.

⁹ Questa tesi originaria continuerà ad essere sostenuta dal Bedjaoui (già negli anni '70 tra i principali sostenitori del diritto allo sviluppo) anche successivamente all'approvazione della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986 (cfr. M. BEDJAOU, *The Right to Development*, in M. BEDJAOU, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO e Martin Nijhoff, Parigi e Dordrecht, 1991, pp.1177-1204, p.1190).

¹⁰ Cfr. M. C. MALAGUTI, *Un (fertile) dis-ordine economico mondiale*, in *Nuova Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti*, numero 615/2015, p.149, p.149.

¹¹ Anche il termine "neocolonialismo" affonda le sue radici nella politica africana di quegli anni: coniato dal presidente ghanese Nkrumah, questo viene poi espressamente menzionato come una minaccia alla recente indipendenza e sovranità degli Stati africani nel preambolo della *Carta dell'Organizzazione per l'Unità Africana* (VII capoverso)(Addis Abeba, 25 maggio 1963). Vd. anche R. M. D'SA, *The Right to Development and the New International Economic Order with Special Reference to Africa*, in *Third World Legal Studies*, numero 1/1984, pp.140-159, p.141.

¹² Cfr. C. R. MAHALU, *Human rights and development: an African perspective*, in *Leiden Journal of International Law*, numero 1/1988, p.15; O.C. OKAFOR, *A Regional Perspective: Article 22 of the African Charter on Human and Peoples' Rights*, in *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2012, p.373, p.374.

¹³ E. DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali III. Dalla fine della guerra fredda a oggi*, Laterza, Bari, 2016, pp.226-227. Lo stesso Senghor, ebbe a dire, rivolgendosi al Comitato di Esperti dell'Organizzazione per l'Unità Africana, che "la nostra concezione generale dei diritti umani è incentrata sul diritto allo sviluppo, dal momento che integra tutti i diritti economici, sociali e culturali, e anche quelli civili e politici." (documento OAU CAB/LEG/67/5 p.4, riportato in BULAJIC, *op.cit.*, p.152).

una tradizione dottrinale critica del diritto internazionale, visto come uno strumento che perpetrava il dominio europeo sul mondo: quello che gli storici del diritto ad oggi definiscono *ius publicum europaeum*, per loro non era che un “patto di conquista” (*pacte du conquete*).¹⁴ Viene da sé che dunque, secondo questo filone, il diritto internazionale dell’epoca che non poteva né doveva essere migliorato con il contributo dei neonati Stati africani, ma da questi sostituito con un ordinamento del tutto nuovo.¹⁵

II.1.2. Un tentativo di riforma fallito: l’United Nations Conference on Trade and Development.

Oltre all’origine africana del diritto allo sviluppo, occorre sottolineare come non casuale era la nascita di tale concetto nel contesto del G77, espressione sul piano economico del Movimento dei Paesi non Allineati, che ambiva a trasformare l’ordine economico globale attraverso le Nazioni Unite, viste come l’unico strumento all’interno del quale vigeva una parità formale tra gli Stati, che possibilmente avrebbe avvantaggiato il gruppo più numeroso – benché più povero e arretrato – a scapito del blocco occidentale e di quello socialista.¹⁶

Le spinte di questo gruppo di Stati avevano già portato alla nascita, in seno alle Nazioni Unite, dell’UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), che, in linea con questa visione, doveva rappresentare il foro dove discutere dei problemi economici del mondo in modo paritario (secondo il principio “uno Stato, un voto”).¹⁷ Tutto ciò, almeno nelle intenzioni, per costruire un contesto istituzionale diverso da quello delle istituzioni di Bretton Woods o del GATT, ritenuti non solo degli strumenti esplicitamente o implicitamente legati all’adozione di politiche liberiste,¹⁸ ma anche un vero e proprio veicolo di penetrazione economica delle potenze occidentali.¹⁹ Fu proprio

¹⁴ GHATII, *op.cit.*, p.38.

¹⁵ *Ivi*, pp.36-38.

¹⁶ Cfr. C. GELDART e P. LYON, *The Group of 77: A Perspective View*, in *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944 -)*, numero 1/1981, pp. 79-101; S. MARCHISIO, *La cooperazione per lo sviluppo nel diritto delle Nazioni Unite*, Jovene, Napoli, 1977, pp.14-15.

¹⁷ E. SCISO, *Appunti di diritto internazionale dell’economia*, Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp.29 e 278.

¹⁸ K. R. KHAN, *The International Right to Development and the Law of G.A.T.T.*, in *Third World Legal Studies*, numero1/1984, pp.160-174, p.162.

¹⁹ Cfr. U. DRAETTA e M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, *Il diritto delle organizzazioni internazionali – Parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2011, pp.134-135.

nel contesto dell'UNCTAD che, per la prima volta, si parlò della necessità che il diritto internazionale, distaccandosi dalle sue radici eurocentriche, considerasse le ragioni e le necessità dei paesi di recente indipendenza, con la disciplina di quello che, per la prima volta, venne chiamato “diritto internazionale dello sviluppo”.²⁰ La rottura che la creazione dell'UNCTAD voleva aprire con l'ordine economico (e giuridico) internazionale può essere ben espressa dalla figura del suo primo Segretario Generale, l'economista argentino Raúl Prebisch.²¹ Questi, nella sua “teoria dello scambio diseguale” sosteneva la necessità di creare un nuovo ordine economico attraverso la rottura delle catene del valore tra il nord ed il sud del mondo, tra ex-colonie ed ex-colonizzatori, con la creazione di canali commerciali tra i paesi dell'emisfero meridionale o di accordi regionali che sovvertissero la dinamica centro-periferia che si era instaurata tra paesi sviluppati e paesi sottosviluppati.²² L'ambizione era dunque quella di costituire, attraverso le Nazioni Unite e l'UNCTAD, un diritto del commercio internazionale parallelo e non tangente a quello delle istituzioni di Bretton Woods e del GATT, ma l'evidente fallimento di questo tentativo portò nel 1969 lo stesso Prebisch alle dimissioni e ad un ridimensionamento delle ambizioni iniziali della Conferenza. Una volta resisi conto che l'UNCTAD non avrebbe costituito lo strumento di radicale riforma dell'ordinamento internazionale nei rapporti commerciali ed economici tra gli Stati, il Gruppo dei 77 cercò diverse e nuove strategie per riaffermare le proprie ambizioni revisioniste nel dibattito diplomatico dell'epoca.

I.2. Le origini del diritto allo sviluppo: il Nuovo Ordine Economico Internazionale.

²⁰ Si ritiene comunemente che il termine “diritto internazionale dello sviluppo”, inteso come una branca autonoma del diritto internazionale, sia da attribuirsi ad un europeo, e cioè ad André Philip, delegato francese alla prima conferenza dell'UNCTAD nel 1964. Tale concetto venne poi precisato in un suo intervento nell'anno successivo, durante il Colloquio internazionali di Nizza, laddove sottolineò l'esigenza che anche i paesi industrializzati contribuissero ad un ripensamento dell'intero sistema internazionale in un'ottica maggiormente redistributiva (A. PHILIP, *Les Nations unies et le pays en voie de développement*, in *L'adaptation de l'ONU au monde d'aujourd'hui – Colloque international de Nice (27-29 mai 1965)*, Pedone, Parigi, 1965, pp.131-132; cfr. M. BENNOUNA, *op. cit.*, p. 9).

²¹ F. KIRCHMEIER, *The Right to Development – Where Do We Stand? State of the Debate on the Right to Development*, in *Occasional Papers No. 23*, Friedrich Ebert Stiftung, Ginevra, 2006, p.8; GELDART e LYON, *op.cit.*, p.86.

²² Cfr. J. L. LOVE, *Raul Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange*, in *Latin American Research Review*, numero 3/1980, pp. 45-72.

1.2.1. Le prime rivendicazioni in seno alle Nazioni Unite.

Come abbiamo già rilevato, dunque, negli anni sessanta del novecento il primo nucleo del diritto allo sviluppo nasceva come un diretto postulato del diritto all'autodeterminazione dei popoli, configurandosi come un diritto all'autodeterminazione economica, andando, prima ancora della sua formulazione più compiuta, a costituire un forte legame tra i due istituti che viene considerato valido ancora oggi.²³ Dal punto di vista giuridico, questa visione comportava due diverse conseguenze: da un lato, si andava ad innestare sulle più ampie ambizioni di rinnovamento dell'ordine economico mondiale, che, insieme ad altre rivendicazioni politiche, avrebbe dovuto portare alla nascita di un "Nuovo Ordine Economico Internazionale" (NOEI);²⁴ dall'altro, il diritto allo sviluppo si inseriva nella schiera dei controversi "diritti dei popoli" o di terza generazione, classificazione che comporta dei problemi di ammissibilità all'interno della struttura generalmente riconosciuta del diritto internazionale.²⁵

Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè l'inserirsi del diritto allo sviluppo in un contesto più ampio composto da diverse rivendicazioni, si potrebbero utilizzare le parole di Ian Brownlie che, qualche anno dopo, avrebbe detto che quello allo sviluppo era "un'affermazione generale del bisogno di un programma di giustizia economica internazionale".²⁶ Questa definizione così evocativa avrebbe fatto seguito, però, alla Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986, che sarebbe stata adottata diversi anni dopo. Nel frattempo, tra gli anni '60 e '70, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite tradusse il bisogno di giustizia sul piano economico in diversi strumenti, che miravano a

²³ Tra le dirette conseguenze del diritto all'autodeterminazione dei popoli in ambito coloniale, infatti, si ritiene ormai consolidata l'esistenza di un "diritto allo sviluppo economico e sociale" (cfr. ad es. C. DREW, *The East Timor Story: International Law on Trial*, in *European Journal of International Law*, numero 12/2001, pp.651-684, p.663).

²⁴ Milan Bulajic, ad esempio, ritiene che il diritto dello sviluppo costituisca un *corpus* di norme transitorio, il cui obiettivo definitivo è quello di dar vita al Nuovo Ordine Economico Internazionale (BULAJIC, *op.cit.*, p.50). Secondo altri, il diritto allo sviluppo vero e proprio, così come espresso nella Dichiarazione del 1986, risulterebbe invece come un tardo prodotto di questo tentativo (così in L. GRADONI e L. PASQUET, *Failing to Protect Basic Human Rights: the Fight Against Poverty and the Right to Development in Italy's Legal Practice*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, special edition "International Academy of Comparative Law, XXth International Congress (Fukouka, 2018) – Italian National Reports"*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p.295, p.297). Sul rapporto tra diritto allo sviluppo e NOEI, vd. anche D'SA, *op.cit.* nota 6.

²⁵ *Infra*, Capitolo VI, §§1.1 e 1.2., pp.147-151.

²⁶ I. BROWNLIE, *The Human Right to Development*, Commonwealth Secretariat (1989), p. 1, p.8. L'obiettivo del raggiungimento della "giustizia sociale internazionale" era stato incluso, segnatamente, nella Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati (Capitolo I, lettera m; *infra*, Capitolo I, §2.3, pp.24-27).

riequilibrare i rapporti di forza tra Stati attraverso singoli aspetti dell'economia. La strategia adottata in quegli anni dagli Stati del terzo mondo fu chiara, e coerente con gli obiettivi politici ed economici che abbiamo appena delineato: utilizzare gli organismi onusiani per sviluppare una mobilitazione globale della comunità degli Stati, nel cui contesto i Paesi più arretrati possano far valere le proprie posizioni negoziali a partire dal loro numero, dal loro essere organizzati in un blocco coeso e dalla propria sovranità sulle risorse naturali.²⁷ D'altronde, una volta coronato nel 1960 il processo che sancì il diritto di numerosi Stati di affrancarsi dal dominio coloniale,²⁸ la stessa Assemblea aveva dichiarato che gli anni '60 sarebbero stati il "primo decennio delle Nazioni Unite per lo sviluppo",²⁹ in un tentativo che sarebbe stato reiterato nei decenni successivi, ma nel quale non figuravano riferimenti al diritto internazionale e che si inseriva ancora in un approccio puramente economico allo sviluppo – inteso come sinonimo di "crescita economica".³⁰

Successivamente, la risoluzione più rilevante che si innesta in questo filone, rappresentando il primo obiettivo del *Nuovo Ordine Economico Internazionale*³¹ e proponendo dei veri e propri riferimenti giuridici, è la *Dichiarazione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali*.³² Il documento mirava a scardinare, anche attraverso un maggiore riconoscimento di pratiche di nazionalizzazione meno garantiste dei diritti dell'espropriato, uno dei maggiori problemi del sistema economico dell'epoca, che vedeva i Paesi in via di sviluppo deprivati delle proprie risorse naturali da società private straniere senza che il loro sfruttamento si traducesse in vantaggi per la popolazione locale.³³ La risoluzione in oggetto dichiarava che il diritto "dei Popoli e degli Stati alla sovranità sulle proprie risorse nazionali deve essere esercitato nell'interesse dello sviluppo nazionale e del benessere della popolazione" (§1), nonché impostava dei generici principi regolanti gli investimenti stranieri e i profitti da questi derivati, da

²⁷ Cfr. B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, CEDAM, Milano, 2017, p. 392; BULAJIC, *op.cit.*, p.47.

²⁸ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, risoluzione 1514 (XV) del 14 dicembre 1960.

²⁹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *United Nations Development Decade: a programme for international economic co-operation (I)*, risoluzione 1710(XVI) del 19 dicembre 1961.

³⁰ *The emergence of the Right to Development. Report of the Secretary-General, in Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2012, p.7.

³¹ D'SA, *op.cit.*, p.140.

³² Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Permanent Sovereignty over Natural Resources*, risoluzione 1803(XVII) del 14 dicembre 1962.

³³ E. SCISO, *op.cit.*, p.31.

attuarsi di concerto con lo Stato ospite e nel rispetto del diritto nazionale e straniero (§2-3). Tra questi principi, appare rilevante per il giurista la sancita primazia della giurisdizione nazionale, ispirata alle linee della cosiddetta *dottrina Calvo*.³⁴ Infine, ribadiva l'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati (§7) e parificava la violazione dei principi della dichiarazione ad una violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite (§8).³⁵ Tale ultimo espediente, già utilizzato nella *Dichiarazione sulla concessione di indipendenza ai paesi coloniali*, è di particolare interesse per il diritto internazionale perché, a detta di una parte della dottrina, potrebbe conferire alla risoluzione la cogenza tipica degli strumenti convenzionali, trasferendo l'impegno degli Stati votanti dal piano politico a quello giuridico.³⁶

Nel 1966, lo sviluppo entra nei due Patti "gemelli" delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, nel comune articolo 1, laddove, come diretta conseguenza del diritto all'autodeterminazione, si riconosce che ogni popolo possa "liberamente [...] perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale".³⁷ Al dibattito internazionale del tempo contribuisce anche la Chiesa Cattolica, tra i cui insegnamenti morali era sempre figurata una certa visione solidale dello sviluppo.³⁸ Nel 1967, infatti, con l'enciclica "Populorum Progressio", Papa Paolo VI richiama l'attenzione del mondo sul tema dello "Sviluppo integrale dell'uomo", invocando anche un impegno degli Stati del mondo a stipulare convenzioni internazionali che riequilibrino il commercio internazionale.³⁹ E' in questo contesto che nel 1969 la Dichiarazione sul progresso sociale e lo sviluppo rinnova l'impegno delle Nazioni Unite e della comunità internazionale in generale per il raggiungimento del progresso sociale e lo sviluppo (§9),

³⁴ Cfr. B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018, p.254-255.

³⁵ Più nel dettaglio, lo stesso filone dottrinale qualificerebbe il voto favorevole a tali Dichiarazioni di principi come un accordo in forma semplificata (cfr. CONFORTI e FOCARELLI, *op. cit.*, pp.479-482).

³⁶ *Ivi*, p.68. E' da rilevare, inoltre, come la risoluzione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali sia stata ritenuta conforme al diritto internazionale consuetudinario dal Tribunale arbitrale internazionale nel caso *Texaco c. Libia* del 1977 (cfr. *International Arbitral Tribunal: Award On The Merits In Dispute Between Texaco Overseas Petroleum Company/California Asiatic Oil Company And The Government Of The Libyan Arab Republic (Compensation for Nationalized Property)*, in *International Legal Materials* 17, numero 1/1978, pp.1-37, §87).

³⁷ Organizzazione delle Nazioni Unite, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 dicembre 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, art.1 e *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 16 dicembre 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3, art.1. Più nel dettaglio *infra*, Capitolo VI, §2, pp.151-154.

³⁸ Cfr. I. D. BUNN, *The Right to Development and International Economic Law. Legal and Moral Dimensions*, Hart Publishing, Oxford, 2012, pp.6-7.

³⁹ PAOLO VI – G.B. MONTINI, *Populorum Progressio*, Castelvecechi, Roma, 2017, §61.

delineando per la prima volta sia la necessità di coordinare le politiche di sviluppo con i diritti umani (§6)⁴⁰ che quella di prevedere trattamenti commerciali differenziati per gli Stati in via di sviluppo (§7).⁴¹

Nel 1971, la dichiarazione con la quale le Nazioni Unite inaugurano il “Secondo decennio per lo sviluppo” è molto più strutturata di quella adottata dieci anni prima,⁴² ed enuclea l’obiettivo principale di creare “un ordine economico e sociale globale più giusto e razionale, dove l’uguaglianza delle opportunità deve essere una prerogativa degli Stati, così come degli individui all’interno degli Stati” (§12). La risoluzione, peccando di una certa ingenuità, pone anche degli obiettivi di crescita ben specifici e matematicamente individuati, fissando la crescita del prodotto interno lordo dei paesi in via di sviluppo almeno al 6% annuo e al 3.5% pro capite. Oltre al riferimento numerico, che abbraccia anche la produzione agricola, sono i paragrafi successivi, consistenti nelle misure politiche da adottare, a segnare il passo rispetto al passato: nella parte dedicata al commercio internazionale, per esempio, basandosi sui riscontri dell’UNCTAD, viene negata la possibilità ai paesi sviluppati di imporre delle barriere doganali di qualunque sorta ai prodotti provenienti dai paesi in via di sviluppo; si prevede, inoltre, la creazione di accordi preferenziali in base ai quali facilitare l’accesso ai mercati dei prodotti provenienti dagli Stati del “terzo mondo” (§21-38). La parte dedicata alla cooperazione allo sviluppo (§41-52) è, se si vuole, ancora più rilevante, perché, tra le altre cose, sembrerebbe imporre agli Stati sviluppati di dedicare l’1% del proprio PIL a trasferimenti a prezzi di mercato e lo 0,7% dello stesso in aiuti allo sviluppo. Un ulteriore elemento interessante è quello dell’istituzione di un’ulteriore categoria di Stati, da individuarsi tra quelli in via di sviluppo: gli Stati “meno sviluppati” (*least developed States*, §56-58). In ultimo, la dichiarazione si fa portatrice anche di una prima visione individualistica dello sviluppo, lo “sviluppo umano”, nella quale, però emergono soprattutto i bisogni socio-economici, a scapito di quelli civili e politici. Tra questi: il lavoro (da garantire attraverso l’intervento dello Stato qualora il mercato non avesse le forze per assorbire la disoccupazione) (§66); l’educazione (§67); la sanità pubblica (§68); un’alimentazione

⁴⁰ *The emergence of the Right to Development*, p.8.

⁴¹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Declaration on Social Progress and Development*, risoluzione 2542 (XXIV) dell’11 dicembre 1969.

⁴² Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade*, risoluzione 2626(XXV) del 24 ottobre 1970.

adeguata e ricca di proteine (§69); l'abitazione (§70). Come si può notare, abbiamo ommesso di parlare di "diritti", perché non se ne fa menzione nel testo originario: tutti questi bisogni dell'individuo erano già stati tradotti sul piano giuridico con il *Patto sui diritti economici, sociali e culturali* del 1966, ma nel caso di specie, coerentemente con il preambolo della dichiarazione, rilevavano sul piano interstatuale come effetto di un ordine economico internazionale più equo, all'interno del quale anche gli Stati meno sviluppati avessero le possibilità economiche di fornire i servizi di *welfare* ai propri cittadini. La proiezione sul piano giuridico delle necessità che emergono da questa dichiarazione abbraccia tutti gli elementi di quella nuova branca del diritto internazionale già emersa negli ambienti della dottrina francese: il diritto *dello* sviluppo, che si estrinsecava attraverso trattamenti preferenziali, cooperazione allo sviluppo, diritti economici sociali.⁴³

1.2.2. Il Nuovo Ordine Economico Internazionale.

Nel 1974 la comunità internazionale attraversa il pieno di una crisi economica che aveva colpito le economie globali in seguito alla guerra dello Yom Kippur, logorando gli equilibri di *governance* decisi trent'anni prima a Bretton Woods.⁴⁴ In questo periodo turbolento, gli Stati in via di sviluppo, durante una sessione speciale appositamente convocata dell'Assemblea Generale, riescono a fare approvare la *Dichiarazione*

⁴³ Il concetto di un regime speciale per i paesi in via di sviluppo, che veniva riassunto nel concetto di "diritto internazionale dello sviluppo" era stati infatti, come abbiamo visto, sviluppato per primo dal francese Philip nel 1965, per poi trovare diversi sostenitori tra i suoi connazionali. Ciononostante, l'idea di creare dei trattamenti differenziati e preferenziali dovette scontrarsi in un primo momento, oltre che con l'ovvia ostilità degli stati sviluppati, anche con quella dei paesi in via di sviluppo, che temevano la creazione di un *corpus* parallelo di norme potesse portare ad un diritto internazionale di "seconda categoria" senza modificare i fondamenti del diritto internazionale generale di origine europea, ma anzi, prolungando la segregazione dei paesi del Terzo mondo (cfr. BENNOUNA, *op. cit.*, p.18; E. TOURME JOUANNET, *What is a Fair International Society?: International Law Between Development and Recognition*, Bloomsbury, Londra, 2013, p.18). Ancora nel 1977, la dottrina italiana tendeva a negare l'esistenza di uno *ius speciale* in materia di sviluppo, riconducendo il dibattito in materia a delle ipotesi *de lege ferenda* (cfr. MARCHISIO, *op.cit.*, pp.102-103). Occorre comunque ricordare come Kéba M'Baye distingueva il "diritto dello sviluppo" dal "diritto allo sviluppo" sulla base del fatto che il primo riguardava gli strumenti a disposizione degli Stati per raggiungere lo sviluppo economico e sociale, mentre il secondo è sarebbe un "diritto di promozione", che dovrebbe indicare agli Stati l'obiettivo da raggiungere (cfr. K. M'BAYE, *Le droit au développement*, in *Ethiopiennes. Revue socialiste de culture négro-africaine*, numero 21/1980, §1).

⁴⁴ Cfr. E. DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali II. Gli anni della guerra fredda*, Laterza, Bari, 2015, pp.604-612.

concernente la creazione di un nuovo ordine economico internazionale,⁴⁵ accompagnata dal relativo *Piano d'azione*.⁴⁶ Per quel che più interessa ai nostri fini, è utile rilevare come la *Dichiarazione* include anche un elenco di principi giuridici che, da quel momento in poi, avrebbero dovuto regolare i rapporti economici degli Stati sviluppati con quelli in via di sviluppo e di questi ultimi tra di loro (§4): ai principi cardine del diritto internazionale generale (uguaglianza sovrana di tutti gli Stati, autodeterminazione dei popoli, divieto di annessioni attraverso l'uso della forza, integrità territoriale e non ingerenza negli affari interni), si accompagnano alcuni principi già oggetto di rivendicazione nelle sedi delle Nazioni Unite (la sovranità permanente sulle risorse naturali, il diritto di ogni Stato a scegliere il proprio sistema economico e sociale, l'istituzione di regimi preferenziali) e altri principi di nuova fattura, alcuni dei quali piuttosto generici (il miglioramento della competitività delle materie prime sui mercati, l'accesso per i Paesi in via di sviluppo ai risultati della ricerca scientifica, la riduzione dei rifiuti), altri invece più pragmatici (l'obbligo di risarcire gli Stati colonizzati, occupati o sottoposti a regimi di *apartheid* per lo sfruttamento delle loro risorse naturali, l'estensione degli aiuti allo sviluppo ai territori coloniali, senza condizionalità politiche o militari).

Il *Piano d'Azione*, invece, si concentra sugli aspetti più pratici del programma immaginato dagli Stati del G77, predisponendo dei programmi d'intervento sul piano alimentare, commerciale, monetario, industriale, tecnologico e dell'integrazione tra i paesi in via di sviluppo. Gli aspetti più rilevanti dal punto di vista giuridico sono due: da una parte, il Piano attribuisce responsabilità e compiti alle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico e Sociale, l'UNCTAD e la stessa Assemblea Generale, cercando di valorizzarne il ruolo sul piano economico; dall'altro, però, prende atto della necessità di coinvolgere le istituzioni di Bretton Woods all'interno del processo di cambiamento. La dichiarazione si riferisce dunque al Fondo Monetario Internazionale ed alla Banca Mondiale, richiedendo la creazione di canali di finanziamento svincolati, nonché un maggiore coinvolgimento degli Stati in via di sviluppo nei processi decisionali, fino ad allora dominati dallo strapotere degli Stati sviluppati. In ultimo, è lo stesso piano

⁴⁵ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Declaration on the Establishment of a New International Economic Order*, risoluzione 3201(S-VI) del 1 maggio 1974.

⁴⁶ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order*, risoluzione 3202(S-VI) del 1 maggio 1974.

d'Azione a fare riferimento alla nascita *Carta dei diritti e doveri economici degli Stati*,⁴⁷ che sarà poi approvata nell'autunno seguente, durante la sessione ordinaria dell'Assemblea Generale.

1.2.3. La Carta dei diritti e doveri economici degli Stati: un tentativo di riforma generalizzato del diritto internazionale dell'economia.

La Carta in questione rappresenta probabilmente la più organica sistematizzazione giuridica delle rivendicazioni degli Stati in via di sviluppo in seno alle Nazioni Unite. Posta al termine di un percorso che aveva progressivamente interessato l'Assemblea Generale, l'ECOSOC e l'UNCTAD dei persistenti problemi dei paesi in via di sviluppo, la dichiarazione in oggetto può essere ritenuta l'inevitabile esito delle decisioni già approvate nel corso degli anni precedenti da questi organi, necessaria a consolidare i risultati conseguiti fino a quel punto.⁴⁸ Proposta nel 1972 dal Messico durante la terza sessione dell'UNCTAD e sostenuta formalmente dall'Etiopia in rappresentanza del Gruppo dei 77, la *Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati* fu redatta da un apposito gruppo di lavoro nei due anni successivi. La dichiarazione in oggetto doveva essere, nella mente dei suoi ideatori, lo strumento per “rimuovere la cooperazione economica dal campo della buona fede alla sfera giuridica”; un modo per “trasferire i principi di solidarietà tra gli uomini alla solidarietà tra Stati”.⁴⁹ Al gruppo di lavoro, infatti, non fu richiesto di provvedere ad un “Piano d'azione” che indicasse gli obiettivi politici della cooperazione internazionale allo sviluppo, quanto, secondo le parole del suo Presidente, di redigere un elenco di “autentici diritti e doveri degli Stati di natura giuridica, che sarebbero diventati vincolanti una volta che il testo sarebbe divenuto parte del diritto internazionale”. Tali prospettive iniziali, che avrebbero potuto portare all'adozione di un vero e proprio trattato internazionale, furono ben presto abbandonato a causa dei contrasti nella Commissione.⁵⁰ Il suo compito sarebbe stato poi complicato da

⁴⁷ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Charter of Economic Rights and Duties of States*, risoluzione 3281 (XXIX) del 12 dicembre 1974.

⁴⁸ S. K. CHATTERJEE, *The Charter of Economic Rights and Duties of States: An Evaluation after 15 Years*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, numero 3/1991, pp.669-684, p. 671.

⁴⁹ Discorso del presidente del Messico, Luis Echeverria, durante la terza conferenza dell'UNCTAD, TD/SR.92, 1972.

⁵⁰ C. N. BROWER e J. B. TEPE JR, *The Charter of Economic Rights and Duties of States: A Reflection or Rejection of International Law?*, in *The International Lawyer*, numero 2/1975, p. 295, p.300.

due ulteriori fattori: da una parte, la necessità che la Carta innovasse la materia, non limitandosi a codificare i diritti già riconosciuti dal diritto internazionale generale, che fino ad allora avevano agito a detrimento “di due terzi dell’umanità”, dall’altro la volontà di raggiungere un *consensus* quanto più ampio possibile all’interno dell’Assemblea Generale, nonostante le tendenze contrarie all’approvazione da parte degli Stati sviluppati (primi su tutti, gli Stati Uniti d’America).⁵¹ Il risultato fu un difficile equilibrio tra gli interessi in gioco, che pagò anche le diversità di vedute all’interno degli Stati in via di sviluppo: nel preambolo alla Carta sono evidenti due opposte tendenze e due diversi approcci economici al tema dello sviluppo, in quanto, se si propone un “cambiamento strutturale nell’economia globale” (§6), appare difficile conciliare le due diverse esigenze che questo avvenga promuovendo al tempo stesso gli interscambi (§6b) e l’indipendenza economica dei singoli Paesi (§6c).

L’esito dell’operazione si tradusse in un testo ben lontano dai propositi iniziali e, nonostante la solennità posta nell’adozione dello stesso, il suo contenuto non ebbe effetti evidenti sullo stato dell’arte del diritto internazionale. Tutto ciò si può rilevare non solo dalla scontata mancanza di cogenza della risoluzione (che non prevedeva neanche un rimando alla *Carta delle Nazioni Unite*, come avvenuto in casi analoghi),⁵² ma anche per l’ampissimo spettro del suo contenuto, non sempre coerente con se stesso.⁵³ Il primo capitolo della *Carta*, infatti, alterna enunciazioni di principi generali del diritto internazionale, universalmente accolti e contenuti anche nella *Carta delle Nazioni Unite* (sovranità, integrità territoriale, non aggressione, non intervento, autodeterminazione, risoluzione pacifica delle controversie, rispetto dei diritti umani), a dei generici principi innovativi, tra i quali si possono annoverare la promozione di una “giustizia sociale internazionale”, la cooperazione internazionale allo sviluppo e l’accesso al mare per i paesi sprovvisti di linee di costa. Il secondo capitolo della Carta contiene invece alcune norme più specifiche, ma il cui contenuto materiale non sempre traspare direttamente dal testo, e richiede un’opera interpretativa ingombrante per poter essere tradotto in vere e proprie norme internazionali.⁵⁴ Fra queste, possiamo ricordare il diritto

⁵¹ Dichiarazione del Presidente del gruppo di lavoro, Amb. Castaneda del Messico, U.N. Doc. TD/B/AC.12/R.4, riportato *ivi*, p.297-298.

⁵² *Infra*, Capitolo III, §2.1, p.71.

⁵³ Cfr. D’SA, *op.cit.*, p.143.

⁵⁴ Persino Bulajic, che tratta l’argomento con un malcelato ottimismo, descrive i contenuti della carta come “un compendio di principi stabiliti del diritto internazionale in diverse sfere delle relazioni economiche

all'autodeterminazione economica (artt.1 e 7) e all'equo utilizzo delle risorse transfrontaliere (art.3), oppure l'articolo dedicato alla cooperazione scientifica (art.13). Altri principi sembrerebbero di più diretta applicazione, come il controllo sulle attività delle società multinazionali (art.2 2(b)), l'accesso ai mercati internazionali senza subire discriminazioni (art.4), la denuncia del colonialismo, dell'*apartheid* e di altre pratiche di discriminazione razziale e la conseguente riparazione per le violazioni avvenute in passato (art.16), oppure l'istituzione di trattamenti preferenziali non reciproci per gli Stati in via di sviluppo (artt.18 e 19). Possiamo inoltre notare nel testo alcuni aspetti interessanti e controversi, come il fatto, lamentato in sede di dibattito dagli Stati Uniti d'America, che il diritto alla sovranità permanente sulle risorse naturali (art.2), invece di richiamare il testo approvato nel 1964, sembrerebbe in questa sede non limitato dal rispetto del diritto internazionale, e di conseguenza non risulterebbe sottoposto ai vincoli dei contratti eventualmente stipulati con investitori stranieri.⁵⁵ Parimenti, il diritto degli Stati produttori di materie prime di associarsi per difendere i propri interessi, accompagnato dal divieto da parte di tutti gli altri Stati di porre in essere misure politiche ed economiche che possano limitarlo (art.5), sembrava una rivendicazione fuori luogo – tanto da far parlare di “diritto al cartello” –⁵⁶ considerato il modo in cui, proprio in quegli anni, il gruppo degli Stati dell'OPEC aveva messo in ginocchio l'economia internazionale. A causa di questi e degli altri difetti che abbiamo sopra esposto, la *Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati*, che avrebbe dovuto consegnare alla sfera giuridica le rivendicazioni degli Stati in via di sviluppo, non riuscì, se non in minima parte, nel suo intento: l'opposizione degli Stati sviluppati,⁵⁷ la mancanza di coerenza⁵⁸ e

internazionali, così come di principi generali che hanno una stretta somiglianza alle disposizioni presenti in documenti come le “Directive Principles of Policy” (BULAJIC, *op.cit.*, p.141).

⁵⁵ Per una visione critica sulla faccenda, di impronta statunitense: BROWER e TEPE JR, *op. cit.*, pp.304-309.

⁵⁶ *Ivi*, pp.314-315. Per una ricostruzione dell'opposizione degli Stati sviluppati, incentrata soprattutto sui due elementi qui delineati, si veda CHATTERJEE, *op. cit.*, pp.672-674.

⁵⁷ La risoluzione venne adottata con il voto contrario di Belgio, Danimarca, Repubblica Federale Tedesca, Lussemburgo, Regno Unito e Stati Uniti d'America, e con l'astensione di Austria, Canada, Francia, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia e Spagna.

⁵⁸ L'unica disposizione che prefigurava una qualche sorta di controllo sull'effettiva applicazione della Carta è quella contenuta all'articolo 34, che stabilisce che l'applicazione e il rispetto della stessa debbano essere trattati dall'Assemblea Generale ogni cinque sessioni. È da segnalare anche un unico tentativo di utilizzare la Carta in sede giudiziale come fonte del diritto, essendo stata invocata dalla Libia in *Texaco c. Libia* per giustificare una nazionalizzazione contraria ai principi vigenti del diritto internazionale. Tali rivendicazioni sono state poi rigettate dal Tribunale arbitrale internazionale, che ha attribuito alla Carta un valore perlopiù politico e d'impulso, non riconoscendole valore di *lex lata* (*Texaco c. Libia*, §88; cfr. K. BOON, *Charter of Economic Rights and Duties of States*, voce della *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*,

il suo stesso contenuto (suddiviso tra alcuni principi generalissimi o già unanimemente accolti, e altri profondamente criticati e divisivi) decretarono un ruolo del tutto secondario a questo strumento che era nato in modo così ambizioso.

In conclusione, come sostengono alcuni, più che a riformare l'economia globale, la Carta e le dichiarazioni che la hanno preceduta sono serviti a indirizzare la disciplina del trattamento degli interessi economici degli stranieri verso una maggiore tutela degli interessi degli Stati territoriali.⁵⁹ Se una "codificazione" del supposto Nuovo Ordine Economico Internazionale aveva portato a risultati inferiori alle aspettative, possiamo notare a questo punto due distinti fenomeni che avrebbero agito su due livelli, per cercare di tradurre i contenuti in forma più propriamente giuridica: da una parte, alcuni principi (come ad esempio quello dei trattamenti preferenziali) avrebbero ispirato delle norme contenute in alcuni trattati in materia economica e commerciale;⁶⁰ dall'altra, si denota la tendenza a cercare di far confluire diversi principi ispiratori del NOEI sotto il cappello di un unico istituto, il "diritto allo sviluppo", che sarebbe diventato in quegli anni lo strumento cardine per veicolare le pretese degli Stati in via di sviluppo nel diritto internazionale generale.

I.3. L'impianto teorico di Kéba M'Baye.

Successivamente ai primi riferimenti ad un supposto "diritto allo sviluppo", e mentre nelle sedi delle Nazioni Unite si discuteva del *Nuovo Ordine Economico Internazionale*, nel 1972, durante una lezione presso l'Istituto internazionale dei diritti umani,⁶¹ il senegalese Kéba M'Baye inaugurava una nuova fase del pensiero giuridico sullo sviluppo. Questi, infatti, adottò una strategia differente rispetto ai tentativi che abbiamo visto svolgersi in quegli anni, in primo luogo perché ricondusse tutte le esigenze degli Stati meno sviluppati ad un unico diritto di facile enunciazione e immediato

§11). Sullo stesso tema, un parere negativo rispetto all'esistenza di un diritto alla nazionalizzazione di beni stranieri era stato già fornito dalla dottrina (cfr. MARCHISIO, *op.cit.*, p.24).

⁵⁹ Cfr. CONFORTI, *op. cit.*, p.206.

⁶⁰ Cfr. DRAETTA e FUMAGALLI MERAVIGLIA, *op. cit.*, pp.137-138.

⁶¹ L'Istituto, fondato nel 1969 a Strasburgo, si occupa prevalentemente di ricerca, formazione e sensibilizzazione in materia di diritti fondamentali. È ad oggi ancora attivo come "Fondazione René Cassin", avendo assunto dal 2015 il nome del proprio fondatore.

riconoscimento, quello allo sviluppo, evitando la dispersione che aveva tolto di efficacia ad altre formulazioni.

In secondo luogo, la più importante svolta condotta da M'Baye fu quella di qualificare tale diritto come diritto dell'uomo, innestandosi in un dibattito che aveva caratterizzato in quegli anni il dibattito internazionale. A partire dal presupposto enunciato in occasione della Conferenza dei diritti dell'uomo di Teheran nel 1968, secondo cui esiste una correlazione inevitabile tra il godimento dei diritti umani e lo sviluppo economico, egli utilizzò il principio per cui “non è possibile godere dei diritti umani senza sviluppo economico”⁶² per definire lo sviluppo economico stesso quale un diritto dell'uomo (e tra i più importanti di tutti).⁶³ In questo modo, le rivendicazioni dei Paesi meno sviluppati, catalizzate in un unico nome comune, furono presentate in una veste più aderente alla visione giuridica e politica degli Stati del blocco occidentale nonché della Chiesa cattolica, che già aveva dimostrato la propria vicinanza ad un approccio “umanistico” al problema dello sviluppo. Su questo, in realtà M'Baye prova a sintetizzare una posizione mediana tra le origini radicali del diritto allo sviluppo come teorizzato da Thiam e una visione maggiormente attenta ai diritti dei singoli: se egli ritiene che questi possano essere temporaneamente limitati a beneficio dell'interesse collettivo, il benessere di una popolazione deve sempre e comunque essere poi parametrato sulle esigenze e sulla qualità di vita dell'individuo, che da ora in poi diverrà sempre più il principale beneficiario del diritto allo sviluppo almeno dal punto di vista sostanziale.⁶⁴

In ultimo, occorre rilevare come M'Baye non impostò il suo discorso immaginando un nuovo diritto *de iure condendo*, ma, basandosi sulla *lex lata*, ne ricostruì l'esistenza come consuetudine a partire da alcuni elementi costitutivi già parte integrante del diritto internazionale generale. Abbiamo già visto come la formulazione di numerosissimi diritti, più adatta allo strumento pattizio che all'enunciazione di principi generali, aveva condotto a ben pochi risultati nelle sedi delle Nazioni Unite, una volta che era stata progressivamente esclusa la possibilità di stipulare una convenzione che regolasse gli aspetti fondamentali dell'economia internazionale; con la teorizzazione del

⁶² K. M'BAYE, *Le droit au développement comme un droit de l'homme. Leçon inaugurale de la Troisième Session d'enseignement de l'Institut International des Droits de l'Homme (Fondation René Cassin) – Strasbourg 3-21 juillet 1972*, in *Revue des droits de l'homme*, numero 2/1972, pp.503-534, p.529.

⁶³ *Ibidem*.

⁶⁴ *Ivi*, pp.506-508.

diritto allo sviluppo, M'Baye quindi volgeva la sua attenzione non tanto ai diversi istituti che formavano il *diritto dello sviluppo*, ponendosi in un'ottica strumentale, ma mirava ad affrontare il cuore del problema, e cioè l'esistenza di un "diritto di tipo promozionale", che, invece di soffermarsi sulle modalità di raggiungere lo sviluppo economico, mirasse a intendere questo come obiettivo.⁶⁵ In tal modo, pensava, una volta accertata l'esistenza di un diritto di tal fatta, questo avrebbe potuto influenzare (letteralmente "tirare e spingere") l'ordinamento internazionale verso gli strumenti più idonei alla sua realizzazione, con un impatto eversivo sull'ordine giuridico tradizionale.⁶⁶ Per quanto concerne gli ulteriori aspetti dell'impianto teorico del giurista senegalese, tratteremo in seguito delle ripercussioni dell'ascrizione dello sviluppo al campo dei diritti umani,⁶⁷ passiamo ora invece ad analizzare in che modo M'Baye inserisse il suo diritto allo sviluppo nel *corpus* già consolidato del diritto internazionale.⁶⁸

Quest'ultima operazione si basò su due elementi principali: da un lato, i principi fondamentali dell'ordinamento internazionale, dall'altro, la *Carta delle Nazioni Unite*. Per il primo aspetto, lo stesso rinnovato concetto di "comunità internazionale", nel quale gli Stati hanno rinunciato allo strumento bellico per fare spazio alla cooperazione internazionale, darebbe luogo ad un'obbligazione naturale ad assistere gli Stati più svantaggiati della stessa comunità, così come avviene tra regioni più e meno sviluppate all'interno di numerose nazioni.⁶⁹ Non si trattava di un principio ignoto ai teorici del diritto internazionale, che, ancor prima che questo assumesse i suoi connotati contemporanei in seguito ai due conflitti mondiali, avevano ipotizzato l'esistenza di un "dovere di mutua assistenza" in capo agli Stati⁷⁰ che, nei rapporti tra loro, avrebbero

⁶⁵ *Ivi*, p.507.

⁶⁶ M'BAYE, *Le droit au développement*, §1.

⁶⁷ *Infra*, Capitolo VI.

⁶⁸ M'BAYE, *Le droit au développement*, §8.

⁶⁹ M'Baye in questo caso cita Lester Bowles Pearson, ex primo ministro canadese e Premio Nobel per la Pace del 1957 per il suo ruolo nella soluzione della crisi di Suez dell'anno precedente. Nel 1968 infatti, Pearson era stato nominato dalla Banca Mondiale a capo di una commissione sullo sviluppo, che avrebbe preso il suo nome. In un articolo che illustrava i risultati della ricerca della commissione, Pearson introduceva proprio il concetto della cooperazione allo sviluppo come obbligo naturale insito nella natura dell'ordinamento internazionale contemporaneo (L. B. PEARSON, *A New Strategy for Global Development*, in *The UNESCO Courier*, febbraio 1970, p.4, p.7).

⁷⁰ Di questo parere fu, per esempio, Pasquale Fiore che, nel suo trattato, dedicò un intero capitolo alla materia. Si trattava di un'elaborazione ancorata ad una visione moralistica del diritto internazionale, riassumibile nel principio dell'*honeste vivere* nei rapporti tra Stati, ripresa anche da Paolo VI nella già menzionata enciclica *Populorum Progressio*. Ciononostante, ci sembra di poter cogliere alcuni aspetti anticipatori della teorizzazione del Fiore: il principio dell'*honeste vivere*, seppur con caratteristiche

dovuto “sostenersi reciprocamente, accrescere i beni del vivere sociale e [...] seguire una politica non egoista”.⁷¹ Successivamente alla nascita delle Nazioni Unite, tale posizione dottrinale aveva trovato nuova linfa: con l’ “universalizzazione” del diritto internazionale e l’ampliamento della platea degli Stati consociati, nuove regole avrebbero dovuto imporsi, per ovviare a quei problemi che derivavano dal precedente contesto coloniale e ridurre le differenze economiche con gli Stati di nuova formazione, eredità di un ordinamento differente.⁷²

I presupposti derivanti dalla Carta sono invece ancora più specifici: già nel preambolo della stessa, tra i motivi della fondazione delle Nazioni Unite, figura la volontà di “promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà”⁷³ e di “impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli”(§8). Tra gli articoli della stessa, l’autore richiama soprattutto il 55 ed il 56, che a riguardo sono abbastanza eloquenti:⁷⁴ con il primo articolo, infatti, le Nazioni Unite si impegnano a “creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodeterminazione dei popoli”, attraverso “(a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale; (b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa; (c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per

parzialmente modificate, presenta dei caratteri in comune con i più recenti criteri di *due diligence* nei rapporti tra Stati; allo stesso modo, su un piano più pratico, alcuni ambiti di operatività pratica del dovere di mutua assistenza richiamano gli stessi settori in cui opera la cooperazione allo sviluppo (assistenza sanitaria (§589-590) e scientifica (§592), stabilimento di missioni caritatevoli private)(P. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1904, §583-617).

⁷¹ *Ivi*, §613. Anche in tempi più recenti, alcune ricostruzioni hanno basato i moderni impegni degli Stati in materia di sviluppo ad un principio di solidarietà tra gli Stati (ad es. A. SZPAK, *International Solidarity as the Basis for Millennium/Sustainable Development Goals*, in *Polish Quarterly of International Affairs* numero 1/2017, pp.106-126, p.108 e 113). Riflessioni simili sono state portate avanti anche in seno al Consiglio dei Diritti Umani, nel cui contesto è stato nominato anche un esperto indipendente (ad es. *Human Rights and International Solidarity*, risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite numero 2/2018).

⁷² Sul tema, si veda MARCHISIO, *op.cit.*, pp.3-7.

⁷³ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Carta delle Nazioni Unite*, preambolo, §4.

⁷⁴ Tale impostazione, che vede il diritto allo sviluppo come un postulato indiretto degli articoli 55 e 56 – ma anche dell’articolo 1 – è ad oggi parte integrante dell’impostazione ufficiale delle Nazioni Unite sul tema, condivisa dal neo-istituto – dal 2016 – *Special rapporteur* per il diritto allo sviluppo (cfr. S. ALFARARGI, *Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit au développement – Une introduction au mandat*, Nazioni Unite, Ginevra, 2017, p.5). La stessa posizione sul valore dell’articolo 55 è presente in K. R. KHAN, *op.cit.*, p.160-161.

tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione”. L’articolo 56 rafforza il significato del precedente, perché impegna gli Stati membri a collaborare con l’Organizzazione nel raggiungimento di tali fini. L’evidente impegno in campo economico e sociale contenuto in questi articoli è corroborato anche dalla loro posizione all’interno della Carta, e cioè il Capitolo IX, dedicato alla “Cooperazione internazionale economica e sociale”. Il contenuto dell’articolo 55 è senza dubbio conforme all’aspirazione di raggiungere una “giustizia sociale sul piano economico internazionale”, condivisa dal concetto di diritto allo sviluppo, e i suoi diversi periodi sono primi indizi del suo contenuto sul piano pratico: il principio di uguaglianza di diritti e di autodeterminazione dei popoli, intesi in questa sede nella loro componente economica, che preludono dunque all’uguaglianza sulla sovranità delle proprie risorse e alle uguali condizioni di accesso ai mercati e al diritto dei popoli di poter scegliere il proprio sistema economico; il raggiungimento del “più elevato tenore di vita”, pieno impiego di manodopera e progresso rende lo sviluppo un obiettivo cardine della comunità internazionale; la “soluzione dei problemi internazionali economici e sociali” chiarifica proprio la ricerca di una giustizia internazionale sul piano economico che risolva anche le disparità e le disuguaglianze tra gli Stati.⁷⁵

Anche se, come abbiamo visto, le origini teoriche del diritto allo sviluppo risalgono a ben prima di quella lezione al Centro René Cassin, è indubbio che gran parte dei commentatori odierni attribuiscono la paternità di questo concetto a M’Baye. Uno dei motivi alla base di questa scelta è probabilmente dovuto alla fortuna che, negli anni successivi, il diritto allo sviluppo troverà nel dibattito diplomatico internazionale, fuoriuscendo dalle dichiarazioni e dai fori di dialoghi dei Paesi del Terzo Mondo per coinvolgere, progressivamente l’intera comunità internazionale. Al tempo stesso, gli anni successivi hanno visto il diritto allo sviluppo ibridarsi e dialogare con altre materie, estranee alle rivendicazioni delle origini, tra cui, soprattutto, la tutela internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale dell’ambiente – dando origine, nel secondo caso, alla regola di bilanciamento nota come “principio dello sviluppo sostenibile”. A questo

⁷⁵ Sul punto è comunque da evidenziare una posizione meno entusiastica di parte della dottrina, che ritiene che agli articoli 55 e 56 della *Carta delle Nazioni Unite*, a causa della loro eccessiva genericità, difficilmente possano essere attribuito un carattere obbligatorio preciso, limitandosi questi a stabilire degli impegni “promozionali” di cooperazione, in specie in capo alla stessa Organizzazione (MARCHISIO, *op.cit.*, pp.49-53).

processo, che è ancora in corso ai giorni nostri, con il definitivo sdoganamento del diritto allo sviluppo attraverso gli *Obiettivi di Sviluppo Sostenibile*, è dedicato il prossimo capitolo.

CAPITOLO II

L'AFFERMAZIONE DEL DIRITTO ALLO SVILUPPO NELLA PRASSI DELLE NAZIONI UNITE DALLA DICHIARAZIONE DEL 1986 AD OGGI

II.1. La Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986.

II.1.1. Dai primi riferimenti ai lavori propedeutici alla Dichiarazione del 1986.

È difficile dire se il “diritto allo sviluppo” emerso nel dibattito internazionale nel corso degli anni '60 e '70 e teorizzato in forma più compiuta da M'Baye fosse da considerarsi un diritto già esistente nell'ordinamento internazionale, oppure se, partendo da elementi consolidati, la sua ricostruzione giuridica immaginasse un istituto non presente nel *corpus iuris* dell'epoca. Bisogna comunque riconoscere come questo “diritto” fosse del tutto coerente con l'apparato istituzionale del tempo dato che, soprattutto negli anni immediatamente successivi alla Seconda guerra mondiale, il diritto internazionale non era stato avido di enunciazioni idealistiche, rimaste lettera morta nella prassi susseguente. Ciononostante, negli anni successivi, e a valere della sua maggiore versatilità rispetto alle rivendicazioni precedenti, il concetto di diritto allo sviluppo catalizzò il dibattito internazionale, dapprima nella dottrina,⁷⁶ poi nella prassi delle organizzazioni internazionali. Questo successo, per quanto concerne il gruppo dei paesi in via di sviluppo, si può riscontrare nell'inclusione del diritto allo sviluppo “economico, sociale e culturale” all'interno della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del

⁷⁶ Si vedano, su tutti, gli articoli di Stephen Marks (S.P. MARKS, *Development and Human Rights. Some reflections on the study of development, human rights, and peace*, in *Bulletin of Peace Proposals*, numero 3/1977, pp.236-246), all'epoca funzionario dell'UNESCO e di Héctor Gros Espiell (H. GROS ESPIELL, *El derecho al desarrollo como un derecho de la persona humana*, relazione al *Seminario sobre Protección y Promoción Internacional de los Derechos Humanos, Universalismo y Regionalismo*, Caracas, Venezuela, 31 luglio - 4 agosto 1978, pp.41-60), giurista uruguayo che già si era occupato per le Nazioni Unite del diritto all'autodeterminazione dei popoli. Ciò che è più rilevante, da questi esempi, è come il concetto di “diritto allo sviluppo”, sebbene nato negli ambienti giuridici africani, iniziava a riscuotere interesse anche presso le scuole giuridiche di diversi continenti e tradizioni.

1981.⁷⁷ Ma, ancor di più, questa nuova teorizzazione sembrava poter riuscire nell'obiettivo di essere accolta anche dagli Stati sviluppati, che, fino ad allora, erano stati recalcitranti (se non proprio fermi oppositori) rispetto ai processi di innovazione del diritto dell'economia in senso redistributivo. Il rinnovato concetto di "diritto allo sviluppo" apparve dunque come un elemento spendibile, nella distensione dei secondi anni '80, per riavvicinare le concezioni giuridiche degli Stati occidentali, del blocco sovietico e del Terzo Mondo, grazie alla sua capacità di ricondurre ad un unico istituto le esigenze alla base dei diritti civili e politici e i bisogni correlati ai diritti sociali, economici e culturali, partendo dal presupposto della loro indivisibilità.⁷⁸

Il risultato ultimo di questo riavvicinamento fu l'approvazione, da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo, nel 1986. Ma, nel decennio precedente, nell'intero sistema ONU si susseguirono numerosi riconoscimenti tentativi di sintetizzare e elaborare il contenuto del diritto immaginato da M'Baye. Risale al 1977, infatti, il primo esplicito riferimento al "diritto allo sviluppo" in ambito onusiano: in quell'anno, infatti, con una risoluzione della Commissione sui diritti umani,⁷⁹ si invitano il Segretariato e l'UNESCO di avviare degli studi per analizzare la portata internazionalistica del diritto allo sviluppo.⁸⁰ Il risultato di questa richiesta consistette in un lungo studio, presentato nel 1979 con il prolisso titolo di:

Question of the Realization in all Countries of the Economic, Social and Cultural Rights Contained in the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights and Study of Special Problems which the Developing Countries face in their Efforts to Achieve these Human Rights.

⁷⁷ Organizzazione per l'Unità Africana, *African Charter on Human and Peoples' Rights*, Nairobi, 27 giugno 1981, International Legal Materials 21 p. 58, art. 22. Per un'analisi del tema dello sviluppo all'interno della Carta africana, *infra*, Capitolo VI, §4, pp.156-158.

⁷⁸ Cfr. A. MARONG, *Right to Development*, voce della *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, §7.

⁷⁹ Sembrerebbe che lo stesso M'Baye abbia svolto un ruolo non secondario nell'assicurarsi l'adozione della risoluzione (così in R. HALLGREN, *The UN and the Right to Development*, in *Peace Research*, numero 22-23/1990/1991, pp.31-41, p.33.

⁸⁰ Commissione sui diritti umani, XXXIII sessione, risoluzione numero 4 del 1977 (UN Doc E/CN.4/1334), §4.

*The International Dimensions of the Right to Development as a Human Right in Relation with other Human Rights based on International Co-operation, including the Right to Peace, taking into account the Requirements of the New International Economic Order and the Fundamental Human Needs*⁸¹

Il rapporto non analizza l'effettiva esistenza di una norma di diritto internazionale generale in materia, dando per scontata la sua esistenza.⁸² Al contrario, viene in primo luogo ricostruito il percorso semantico che ha caratterizzato il concetto stesso di "sviluppo", a partire dalla teoria economica fino all'ambito politico e giuridico. Quest'ultimo, infatti, ha subito nel corso della seconda metà del novecento un cambiamento di significato che lo ha portato, dall'essere un sinonimo di "crescita economica" a divenire qualcosa di diverso, che includesse tra i suoi parametri non solo la distribuzione della ricchezza tra i diversi strati della popolazione, ma anche e soprattutto il rispetto delle libertà civili e dei diritti sociali dei singoli individui.⁸³ Tale fenomeno di transizione semantica viene dagli autori del rapporto riscontrato anche all'interno delle dichiarazioni che abbiamo prima analizzato, ma in questa sede il discorso viene ulteriormente approfondito e rinnovato, in tensione costante tra la visione "economicista" e quella più "umanista" dell'istituto: se infatti si riconosce nel testo che "non esiste un modello universale per i processi di sviluppo", è anche vero che poi viene precisato che tali processi "debbono essere fondati sul rispetto dei diritti umani e includere misure per promuovere la realizzazione di tali diritti".⁸⁴ Il rapporto effettua quindi un parallelismo tra il diritto del singolo ad auto-realizzarsi all'interno della società e quello dello Stato a potersi sviluppare nonostante gli squilibri di potere su scala globale.⁸⁵ Dal punto di vista giuridico, dunque, se il beneficiario ultimo del diritto allo sviluppo resta l'individuo – in coerenza con la sua qualifica di "diritto dell'uomo" – la sua piena realizzazione esige che in capo allo Stato di cui egli è cittadino sussista una posizione giuridica soggettiva pretensiva di obblighi di solidarietà da parte degli altri Stati. Durante questa fase della sua concezione, dunque, il diritto allo sviluppo vede dal punto di vista soggettivo un rapporto tripartito, in cui l'individuo ne è il beneficiario, lo Stato in via di sviluppo riveste sia una

⁸¹ Commissione sui diritti umani, XXXV sessione, report del Segretariato, 1979 (E/CN.4/1334).

⁸² Cfr. HALLGREEN, *op.cit.*, p.33.

⁸³ *Ivi*, pp. 7-10.

⁸⁴ *Ivi*, p. 11.

⁸⁵ *Ivi*, p. 12.

posizione di beneficiario che di obbligato, e il resto della comunità internazionale ha degli obblighi nei suoi confronti scaturenti dal diritto internazionale generale e dai trattati in materia di diritti umani.⁸⁶ La strada è segnata, e questa nuova accezione, che contempera i diritti dell'individuo con le necessità economiche che avevano in primo luogo portato ad immaginare il diritto stesso allo sviluppo, sarà la base sulla quale costruire un consenso più ampio in seno all'Assemblea Generale.

Successivamente, venne istituito un gruppo di lavoro incaricato di analizzare la dimensione regionale e nazionale del diritto allo sviluppo, che nel suo report prese atto delle profonde disparità locali nella possibilità di godere di tale diritto.⁸⁷ A partire dal 1981, l'idea che un "diritto allo sviluppo" avesse una sua posizione ben definita all'interno del diritto internazionale aveva definitivamente preso piede, ma si rendeva necessario stabilirne con precisione il contenuto e i limiti.⁸⁸ A tal proposito, fu costituito un ultimo gruppo, che, redigendone una versione preparatoria, gettò le basi di quella che sarebbe diventata la *Dichiarazione delle Nazioni Unite sul Diritto allo Sviluppo*.⁸⁹

II.1.2. Il testo della Dichiarazione e i suoi effetti.

La Dichiarazione,⁹⁰ approvata dall'Assemblea Generale il 4 dicembre del 1986 con un solo voto contrario (quello degli Stati Uniti) e otto astensioni,⁹¹ rappresentò l'occasione per una convergenza pressoché unanime degli Stati sul concetto di diritto allo

⁸⁶ A tal proposito, in particolare, il rapporto (p.32) cita, oltre agli articoli della *Carta delle Nazioni Unite* già menzionati da M'Baye, anche la *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* e l'articolo 2 del *Patto per i diritti sociali, economici e culturali*, che recita: "Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.(corsivo aggiunto)".

⁸⁷ *Report of the Secretary-General on the Regional and National Dimensions of the Right to Development*, U.N. SCOR, 38th Sess., U.N. Doc. E/CN.4/1421 and U.N. Doc. E/CN.4/1488 (1981).

⁸⁸ In quello stesso anno, Philip Alston definì l'emergere del diritto allo sviluppo come un "*fait accompli*" del diritto internazionale, pur riconoscendo la necessità che gli sforzi degli studiosi si concentrassero adesso sul riempire tale istituto di contenuti pratici effettivi ed univoci (cfr. P. ALSTON, *Development and the Rule of Law: Prevention Versus Cure as a Human Rights Strategy*, in *Development, Human Rights and the Rule of Law*, numero 31/1981, p.106).

⁸⁹ Per una valutazione sul testo della bozza, cfr. K. R. KHAN, *op.cit.*, pp.160-162.

⁹⁰ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Declaration on the Right to Development*, risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986.

⁹¹ Si tratta di Danimarca, Finlandia, Germania occidentale, Islanda, Israele, Giappone, Svezia e Regno Unito.

sviluppo, superando in parte anche le divisioni che avevano caratterizzato le risoluzioni del Nuovo ordine economico internazionale. Analizzando il suo contenuto, notiamo come, sia nel suo preambolo che nel testo, questa identifica i beneficiari del diritto allo sviluppo nell'individuo, di cui rappresenta un "diritto umano inalienabile", e nei popoli (art. 1, comma 1). Tuttavia, va notato come, andando avanti nel testo della dichiarazione, l'approccio individualistico che era progressivamente emerso nel dibattito sullo sviluppo negli anni precedenti trovi uno spazio sempre maggiore. Il riferimento ai popoli, già di per sé debole dal punto di vista giuridico, viene richiamato dal secondo comma dell'articolo 1, laddove si fa riferimento però, al diritto all'autodeterminazione, includendo anche la piena sovranità sulle risorse naturali: non si tratta, come evidente, di principi innovativi, ma di precetti che avevano già potuto consolidarsi nel diritto internazionale, all'interno e all'esterno del sistema onusiano. L'articolo 2, invece, indica la persona umana come "soggetto centrale dello sviluppo", confermando il cambiamento di prospettiva da quella "stato-centrica", ad una maggiormente "individuo-centrica", che colloca dunque l'istituto all'interno della branca del diritto dedicata alla tutela internazionale dei diritti umani.⁹² gli Stati del Primo Mondo avevano concesso ai non allineati la sanzione ufficiale del diritto allo sviluppo, ma, non senza ambiguità,⁹³ questo non avrebbe mai potuto rappresentare una priorità rispetto ai diritti civili e politici, venendo, anzi, a questi subordinato.⁹⁴

Ciononostante, ai due commi successivi, torna ad essere ben espressa la duplice valenza di questo principio, che viene declinato, in senso attivo e passivo, sia nel contesto dei diritti individuali (comma 2), sia in quello dei rapporti interstatali (comma 3), qualificandosi come diritto, ad un tempo, individuale e collettivo.⁹⁵ Bisogna però rilevare come, quando si tratti di obblighi scaturenti dal diritto allo sviluppo, questi insistono quasi esclusivamente sugli Stati. Il comma 2 dell'articolo 2 indica semplicemente che gli individui "devono pertanto promuovere e proteggere un adeguato ordine politico, sociale

⁹² ⁹² Cfr. A. MARONG, *Right to Development*, voce della *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, §1.

⁹³ K. R. KHAN, *op.cit.*, pp.161-162

⁹⁴ P. UVIN, *From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How 'Human Rights' Entered Development*, in *Development in Practice*, numero 4/2007, pp. 597-606, p.598, vd. anche E. FILMER-WILSON, *The Human Rights-Based Approach to Development: The Right to Water*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, numero 2/2005, pp.213-242, p.215.

⁹⁵ K. ARTS e A. TAMO, *The Right to Development in International Law: New Momentum Thirty Years Down the Line?*, in *Netherlands International Law Review*, numero 63/2016, pp.221-249, p.224.

ed economico per lo sviluppo” e, così facendo, sembrerebbe comunque lasciare la responsabilità ultima della realizzazione del diritto suddetto in capo agli Stati, cioè i responsabili della realizzazione dell’ordine politico, sociale ed economico della comunità, più che in capo ai singoli. Gli articoli successivi estrinsecano questo principio in modo ancora più esplicito, indicando che “gli Stati hanno la principale responsabilità in ordine alla creazione di condizioni nazionali e internazionali favorevoli alla realizzazione del diritto allo sviluppo” (art. 3 comma 1), e imputando agli stessi l’obbligo di rispettare le norme di diritto internazionale a tal fine sottese (art. 3 comma 2), di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo (art. 3 comma 3) e di adottare le misure politiche necessarie (art.4). La novità maggiore, però, rispetto ai documenti che abbiamo fin qui analizzati, è che, in virtù del principio per cui lo sviluppo derivi anche da una buona *governance* a livello globale,⁹⁶ nella dichiarazione entrano norme che esulano dal quadro strettamente economico, relative alla prevenzione di crimini internazionali (art.5), alla tutela dei diritti civili e politici, oltre che economici, sociali e culturali (art.6), alla pace e alla sicurezza internazionale (art.7); solo con l’articolo 8, il diritto allo sviluppo torna ad occuparsi di diritti sociali nello specifico, menzionando eguali opportunità per tutti nell’accedere alle risorse di base, all’educazione, ai servizi sanitari, al cibo, all’alloggio, al lavoro e all’equa distribuzione del reddito, parità di genere e diritti di partecipazione.

Dal punto di vista del fondamento su cui il “nuovo” diritto debba basarsi, la Dichiarazione richiama nel suo preambolo la *Carta delle Nazioni Unite*, i due Patti del 1966 e il diritto all’autodeterminazione dei popoli, ma anche e soprattutto la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo*, e in specie – pur senza nominarlo – il suo articolo 28, che statuisce come “ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati nella Dichiarazione possano essere pienamente realizzati”, già noto riferimento per le rivendicazioni del Nuovo Ordine Economico Internazionale e da alcuni considerato la prima formulazione del diritto allo sviluppo di matrice individuale nell’ordinamento internazionale.⁹⁷ Un’analisi critica del

⁹⁶ UFFICIO DELL’ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI, *Frequently Asked Questions on the Right to Development – Fact Sheet no. 37*, Nazioni Unite, New York – Ginevra, 2016, p.12.

⁹⁷ Da rilevare come questa affermazione si concili bene con quelle visioni che ritengano il fine ultimo del diritto allo sviluppo la realizzazione della somma dei diritti dell’individuo (civili, politici, sociali, economici e culturali), cfr. K. IQBAL, *The Right to Development in International Law. The Case of Pakistan*, Routledge, Londra, 2010, pp.48-49.

testo non può in primo luogo non soffermarsi con perplessità dinanzi alla sua ridondanza con i principi generali del diritto internazionale: pur di giungere ad un compromesso, sembrerebbe quasi che, tautologicamente, per rispettare il diritto allo sviluppo gli Stati debbano rispettare tutte le norme del diritto internazionale, da quelle penali a quelle generali, con particolare attenzione a tutte le tipologie di diritti dell'individuo.⁹⁸ I giuristi che si sono ritrovati, da allora, a dover riempire di contenuto questo assortimento di principi, infatti, hanno dovuto impegnarsi per riempire di contenuto un concetto che sembrava esserne stato svuotato, come spesso accade in seno alle Nazioni Unite, per poter giungere ad un *consensus* quanto più ampio possibile. Una seconda considerazione che può essere svolta è quella della coincidenza del contenuto precettivo della Dichiarazione con le teorie tradizionali in materia di diritti umani: dato che, come abbiamo visto, gli obblighi per gli individui appaiono generici e in sostanza dipendenti dagli Stati, sono proprio questi ultimi – e, in pratica solo questi – a doversi impegnare per la realizzazione del diritto allo sviluppo, mentre poco spazio viene lasciato ad un effetto diretto della norma sul piano orizzontale, nei rapporti tra privati (cd. *Drittwirkung*).⁹⁹ Si tratta, in entrambi i casi, di elementi che caratterizzeranno nei decenni successivi la vita dell'istituto ma che non possono comprometterne il valore fondamentale nel contesto del diritto internazionale: infatti, sia rispetto ai testi precedenti (come quelle relative alle *Development Decades*), che a quelli successivi (che vedremo di qui a poco), la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo si caratterizza per essere l'unica che cerca di impostare il tema dal punto di vista giuridico come vero e proprio diritto.¹⁰⁰

La Dichiarazione del 1986 rappresenta uno spartiacque nella storia del diritto allo sviluppo: nato con lo scopo di sancire, nell'idea dei Paesi del Terzo Mondo, un vero e proprio obbligo a misure di giustizia economica sostanziale su scala globale, inclusi

⁹⁸ La caratteristica della Dichiarazione in parola di essere una “somma” di diritti preesistenti viene suggerita anche dagli stessi documenti delle Nazioni Unite, che indicano come “the Declaration itself does not create a cause of legal action. However, many of the elements of the right to development are reaffirmed in binding international law, including international treaties, customary law and regional instruments” (*Frequently Asked Questions on the Right to Development*, p.9).

⁹⁹ La dottrina della *Drittwirkung*, che letteralmente è tradotta con “effetti su terze parti”, è stata sviluppata dalla giurisprudenza costituzionale tedesca per indicare l'effetto di norme costituzionali, di per sé non direttamente precettive, nei rapporti tra privati, prevedendo dunque dei doveri in capo agli stessi nei confronti di altri individui, pur non essendo i diretti destinatari della norma. Il suo utilizzo nel diritto internazionale è particolarmente sviluppato nel contesto applicativo della *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*.

¹⁰⁰ ARTS e TAMO, *op.cit.*, p.222.

obblighi di trasferimenti finanziari, esso finisce per mettere d'accordo (quasi) tutti gli Stati grazie ad una abile azione politica di annacquamento delle rivendicazioni iniziali nei più generali – e pacificamente accolti – principi del diritto internazionale.¹⁰¹ Dal punto di vista dei suoi obiettivi, costituisce invece una fase di piena transizione: lo sviluppo non è più soltanto un sinonimo di “crescita economica”, ma il mutamento strutturale dei sistemi economici viene ancora concepito (con ogni probabilità, per l'ultima volta), come lo strumento principale per il miglioramento della vita dei singoli, e quindi come cardine del diritto allo sviluppo.¹⁰² Da quella data in poi, invece, il cambiamento di prospettiva si farà completo, con lo sviluppo che cessa di essere una questione potenzialmente eversiva per l'ordinamento internazionale, propugnata dagli Stati in via di sviluppo e osteggiato da quelli sviluppati, e inizia quella fase storica in cui verrà principalmente ascritto al novero dei diritti umani.

II.2. La fase del *consensus*: lo sviluppo come diritto dell'uomo.

II.2.1. Dalla dichiarazione del 1986 alla fine della Guerra Fredda. Lo sviluppo attraverso l' "human rights based approach".

Dopo il clamore suscitato dall'approvazione della dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986, restava il problema di tradurre le enunciazioni di principio in essa contenute in un concreto piano d'azione,¹⁰³ che prevedesse al contempo dei precisi diritti e doveri in capo agli Stati: in poche parole – parafrasando Lenin – “che fare?”. Fu questo il quesito con il quale si confrontarono i diversi gruppi di lavoro attivi nell'ambito delle Nazioni Unite in quegli anni: nel 1990, a Ginevra, si tennero le *Global Consultation on the Realization of the Right to Development as a Human Right*, con il compito di individuare delle “procedure specifiche di applicazione” volte alla messa in opera dei principi del diritto allo sviluppo.¹⁰⁴ Se è vero che, nel convocare la riunione, la stessa

¹⁰¹ S. MARKS e R. MALHOTRA, *The future of the right to development*, 2017, p.3; vd. anche UVIN, *op.cit.* p.598.

¹⁰² Così in G. TUSSET, *Il diritto allo sviluppo come diritto umano*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, numero 1/1992, p.77, pp.80-81.

¹⁰³ Può in questa sede essere d'aiuto il giudizio di Ian Brownlie, che ebbe a dire che la dichiarazione ha il risultato di “sfocare il profilo concettuale” del diritto allo sviluppo, rendendo ancora più difficile la sua diffusione e applicazione (Brownlie, *op.cit.*, p. 11).

¹⁰⁴ *Opening statement by Mr. Jan Martenson, Director-General of the United Nations Office at Geneva and Under-Secretary-General for Human Rights*, HR/RD/1990/MISC.1 GE. 90-15039, p.3.

Commissione dei Diritti Umani gli aveva affidato il compito di “concentrarsi sui problemi fondamentali posti dall’applicazione della dichiarazione”,¹⁰⁵ appare evidente come il lavoro fosse ancora tutto da svolgersi: la dichiarazione indicava come vie maestre da seguire il rispetto dei diritti fondamentali e la cooperazione bilaterale e multilaterale (in modo piuttosto generico, diremmo noi), ma non conteneva alcuno strumento di attuazione pratica.¹⁰⁶ Nonostante l’importante contributo alla discussione da parte di organizzazioni non governative, agenzie e enti delle Nazioni Unite e di alcuni tra i più affermati studiosi di diritto internazionale, i relatori pagarono il pegno della loro impotenza, potendosi limitare a suggerire agli Stati di adottare degli impegni solidi in materia di sviluppo, sul piano internazionale ed interno.¹⁰⁷

La soluzione, ovviamente, non derivò da quei lavori consultivi, ma dal mutamento del clima politico di quegli anni. Con la caduta dell’Unione Sovietica e la fine del blocco socialista, prende avvio l’idea che il mondo possa, tutto insieme, incardinarsi indefinitamente in un cammino di prosperità pacifico e condiviso (quello che Francis Fukuyama descrisse come “fine della Storia”, salvo poi ritornare in seguito sui suoi passi),¹⁰⁸ sotto le prospettive del capitalismo e del libero mercato. Anche la stragrande maggioranza Paesi in via di sviluppo cambiò la propria posizione di politica economica, portando a compimento quel processo di progressivo riavvicinamento agli Stati Uniti che assumerà col tempo il nome di “Washington consensus”,¹⁰⁹ richiamandosi non solo alla città capitale degli Stati Uniti, ma anche alla sede delle principali organizzazioni finanziarie internazionali, come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale. Nel dibattito pubblico mondiale inizio a farsi sempre più spazio il tema della globalizzazione dei mercati e dei suoi effetti, che in un primo momento apparvero quasi esclusivamente nei loro aspetti positivi (mentre, in seguito, gli svantaggi ad essa

¹⁰⁵ Commissione dei Diritti Umani, risoluzione numero 45 del 1989.

¹⁰⁶ *Opening statement*, p.4.

¹⁰⁷ MARKS e MALHOTRA, *op.cit.*, p.4.

¹⁰⁸ F. FUKUYAMA, *The End of History?*, in *The National Interest* numero 16/1989, pp. 3-18. La tesi – particolarmente forte – contenuta nel primo articolo, venne poi, in verità parzialmente rivista e alleggerita nel volume poi pubblicato dallo stesso Fukuyama sullo stesso tema (F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Rizzoli, Milano, 1992).

¹⁰⁹ Il termine fu coniato nel 1989 dall’economista John Williamson come contenitore al cui interno includere dieci “suggerimenti” o direttive di politica economica per i paesi in via di sviluppo, ispirate alla libertà d’impresa, ad una riduzione del ruolo dello Stato nell’economia e all’apertura verso gli scambi.

conseguiti hanno condotto anche ad una minore fortuna del termine).¹¹⁰ In questo contesto, il diritto allo sviluppo di matrice “eversiva” dell’ordine giuridico internazionale trovava ben poco spazio, in quanto gli stessi Stati che ne avevano supportato l’affermazione si ritrovavano sostanzialmente a non averne più bisogno per sostenere dal punto di vista giuridico le proprie rivendicazioni economiche del passato, ormai superate.¹¹¹ Questo non vuol dire che l’argomento non venne ulteriormente sviluppato nei fori delle Nazioni Unite, ma anzi, una volta “riportato nei ranghi” e assimilato alla materia dei diritti umani, una rinnovata – e condivisa – visione dello sviluppo raggiunse negli anni ‘90 un consenso senza precedenti.¹¹² Un segnale di questo cambiamento avvenne proprio nel 1990, quando, non senza porre grossa enfasi sui cambiamenti di stampo democratico in atto in numerosi Paesi, l’*United Nations Development Program* rilasciò il suo primo *Human Development Report*,¹¹³ al cui interno veniva adoperato un nuovo indicatore, l’ “Indice di Sviluppo Umano” (ISU), che, sulla base del principio secondo cui “le persone devono costituire il centro di ogni tipo sviluppo”¹¹⁴ avrebbe dovuto sostituire i vecchi parametrici meramente econometrici utilizzati fino ad allora per misurare il grado di sviluppo dei diversi Stati del mondo.¹¹⁵

II.2.2. Dalla Dichiarazione di Vienna del 1993 al nuovo millennio.

Tutti gli elementi di contesto testé menzionati portarono ad una cesura definitiva con le concezioni del diritto allo sviluppo delle origini, che giunse a compimento, in modo evidente e definitivo, con la *Dichiarazione di Vienna* e il relativo “Programma d’azione”, adottati dalla Conferenza Mondiale dell’ONU sui Diritti Umani a Vienna il 25 giugno

¹¹⁰ Sul rapporto tra gli effetti della globalizzazione e il diritto allo sviluppo, vd. S. R. OSMANI, *The Human Rights-Based Approach to Development in the Era of Globalization*, in *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2012, p.117.

¹¹¹ Cfr. FILMER-WILSON, *op.cit.*, p.215.

¹¹² UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME – OSLO GOVERNANCE CENTRE, *Human Rights and the Millennium Development Goals – Making the Link*, UNDP, Oslo, 2007, p.9.

¹¹³ UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM, *Human Development Report 1990*, Oxford University Press, Oxford, 1990.

¹¹⁴ *Ivi*, p.iii.

¹¹⁵ V. P. NANDA, *The Journey from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, numero 3/2016, pp.389-412, p.389.

1993.¹¹⁶ L'obiettivo della stessa Conferenza era quello di operare una sintesi sul tema della protezione internazionale dei diritti umani: a partire dal secondo dopoguerra, infatti, la divisione del mondo nei blocchi che caratterizzavano la Guerra Fredda aveva influenzato l'approccio della comunità degli Stati sul tema.¹¹⁷ Una volta conclusasi la contrapposizione tra gli occidentali e il blocco comunista (e tra questi e i "non allineati"), tutti i Paesi del mondo potevano finalmente riunirsi e riaffermare i diritti già sanciti dalla *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, dai due *Patti* del 1967 e dagli altri accordi in materia di diritti umani.¹¹⁸ La Dichiarazione di Vienna venne approvata per *consensus*, un livello di condivisione che non avevano raggiunto né la Dichiarazione del 1948¹¹⁹ (per quanto universale), né tantomeno i due trattati del 1967, che esprimevano proprio nei loro diversi contenuti – e relativi firmatari – le differenze nelle agende politiche tra i Paesi capitalisti e quelli socialisti, una divisione che a Vienna venne messa da parte per cedere il posto all'affermazione solenne dell'indivisibilità dei diritti umani (civili, culturali, economici, politici e sociali).¹²⁰ Per rendere più concreto l'impegno degli Stati, inoltre, veniva accluso anche un *Programma d'Azione*.

Anche per il diritto allo sviluppo, di conseguenza, il 1993 segna l'anno del raggiungimento del consenso generalizzato, a cui è dedicato il paragrafo 10 della Dichiarazione.¹²¹ Questo è apparentemente coerente con le enunciazioni precedenti, richiamandosi in primo luogo alla Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986, che lo stabilisce come "un diritto universale ed inalienabile nonché una parte integrale dei diritti umani fondamentali" il cui soggetto principale è la persona umana, ma nei fatti contiene alcuni caratteri che contribuiscono a distanziarlo ancora di più dalle sue aspirazioni originarie. È proprio sulle differenze rispetto alle definizioni precedenti che occorre

¹¹⁶ *Vienna Declaration and Programme of Action*, adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993.

¹¹⁷ KIRCHMEIER, *op.cit.*, p.8.

¹¹⁸ Cfr. W. ALLMAND, *The Vienna Declaration and Plan of Action: After Five Years*, in *Revue québécoise de droit international*, numero 11/1998, p.119, p.120.

¹¹⁹ In quell'occasione, si astennero 8 Stati sui 58 che allora componevano le Nazioni Unite, tra cui l'Unione Sovietica, il Sudafrica e l'Arabia Saudita.

¹²⁰ M. G. SCHMIDT, *What Happened to the Spirit of Vienna - The follow-up to the Vienna Declaration and Programme of Action and the Mandate of the U.N. High Commissioner for Human Rights*, in *Nordic Journal of International Law*, numero 4/1995, pp.591-618, p.592.

¹²¹ Incluso quello degli Stati Uniti, che fino ad allora, ed in specie durante l'amministrazione Reagan, avevano interpretato il diritto allo sviluppo come un mal camuffato strumento per trasferire risorse dal Nord al Sud del mondo (il che era, almeno in parte, vero)(*Ivi*, p.592; vd. anche KIRCHMEIER, *op.cit.*, p.14; MARKS e MALHOTRA, *op.cit.*, p.7).

soffermarsi: per la prima volta, ad esempio, si precisa espressamente che, “sebbene lo sviluppo faciliti il godimento di tutti i diritti umani, la mancanza dello sviluppo non può essere invocata per giustificare la restrizione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti”. Con riguardo ai soggetti che dovrebbero essere obbligati al diritto (il cui titolare resta l’individuo), si precisa che, mentre gli Stati “dovrebbero (*should*) cooperare tra loro nell’assicurare lo sviluppo ed eliminare gli ostacoli allo sviluppo” e la comunità internazionale dovrebbe “promuovere un’effettiva cooperazione internazionale” allo stesso scopo, ogni progresso durevole nella realizzazione del diritto allo sviluppo “richiede politiche di sviluppo efficaci a livello nazionale, come relazioni economiche eque ed un ambiente economico favorevole a livello internazionale”. Il diritto allo sviluppo, così come configurato a Vienna, sarebbe dunque da scindersi in due diverse componenti: l’obbligo degli Stati a dotarsi di politiche di sviluppo adeguate e l’obbligo (*erga omnes?*) della comunità internazionale a costituire un ambiente economico favorevole.¹²² Non sfuggirà come, nonostante la natura non obbligatoria della dichiarazione, gli aspetti interstatali dello sviluppo vengano smussati rispetto all’adozione di politiche nazionali, inquadrando dunque la materia nella classica cornice del rapporto tra gli Stati e la garanzia dei diritti individuali dei propri cittadini, in cui rilevanza prioritaria va riservata ai più “tradizionali” diritti civili e politici.¹²³

Un ulteriore elemento da evidenziare in questa sede è presente nel successivo paragrafo 10: per la prima volta, allo sviluppo vengono accostati dei rilievi ecologici: le istanze economiche devono infatti essere bilanciate con le “necessità ambientali delle future generazioni”. Non è ancora un riferimento diretto allo “sviluppo sostenibile” – che comunque figura tra le competenze dell’istituendo Alto Commissario per i Diritti Umani¹²⁴ – e il periodo successivo si riferisce in particolare allo sversamento illecito di “rifiuti e altre sostanze tossiche o pericolose” piuttosto che al cambiamento climatico, ma rappresenta un primo, importante segnale dei connotati che il diritto allo sviluppo inizierà

¹²² KIRCHMEIER, *op.cit.*, p.10; lo stesso approccio viene seguito anche in alcune analisi più recenti (ad. es. N. G. VILLAROMAN, *Rescuing a Troubled Concept: an Alternative View of the Right to Development*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, numero 1/2011, pp.13–53, p.24). Secondo altri, la nozione di diritto allo sviluppo contenuta nella dichiarazione del 1993 sarebbe basata sul presupposto principio di solidarietà nel diritto internazionale (cfr. A. SZPAK, *op.cit.*, p.108).

¹²³ Cfr. O. W. THUIS, *Norwegian Development Assistance and the Right to Development*, in *Human Rights in Developing Countries Yearbook*, numero 1/1996, p.3-36, p.7.

¹²⁴ *Programme of Action*, §17.

ad assumere negli anni successivi. In definitiva, a Vienna si compiva un passo fondamentale nel mutamento ideologico, sostanziale e giuridico del diritto allo sviluppo, avvicinandolo al concetto più attuale che conosciamo oggi, ma altrettanto non si può dire sulla sua realizzazione e traduzione in pratica:¹²⁵ la Dichiarazione, infatti, non prevedeva quel sostanziale incremento di risorse che avrebbe consentito un salto di qualità nei programmi delle Nazioni Unite in materia,¹²⁶ né includeva modalità concrete di attuazione, neanche attraverso il *Programma*, che si limitava a delegare il problema ad un gruppo tematico in seno alla Commissione dei Diritti Umani e, in modo vagamente tautologico, riaffermare i principi della Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986 (§72).

Il momento di consenso generalizzato viennese, almeno per quanto concerne le tematiche di nostro interesse, non durò a lungo, tanto il primo Gruppo di lavoro di esperti indipendenti (riunitosi dal 1993 al 1995) non andò oltre la stesura di linee guida preliminari,¹²⁷ mentre i lavori del successivo Gruppo intergovernativo (attivo dal 1996 al 1998) si arenarono nelle divergenze politiche tra i suoi componenti.¹²⁸ Il risultato principale di questo periodo fu rappresentato dall'approvazione di una risoluzione della Commissione dei Diritti Umani che, nel 1998, deliberò per *consensus* la creazione di un Gruppo di lavoro permanente e di un esperto indipendente in seno al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite.¹²⁹ Una consolazione ben magra per i sostenitori di un'applicazione pratica del diritto allo sviluppo, ma che concludeva definitivamente il passaggio della materia dall'ambito economico a quello dei diritti dell'individuo, secondo il "right based approach":¹³⁰ anche questo approccio, però, subirà alcuni mutamenti con

¹²⁵ Cfr. FILMER-WILSON, *op.cit.*, p.215. Per altri, invece, la Dichiarazione di Vienna costituisce invece un passaggio dall'approccio retorico della Dichiarazione del 1986 verso una reale messa in pratica dell'istituto (E. S. NWAUCHE e J. C. NWOBIKE, *Implementing the Right to Development*, in *Sur - International Journal on Human Rights*, numero 2/2005, pp.93-112, p.93).

¹²⁶ SCHMIDT, *op.cit.*, p.616.

¹²⁷ MARKS e MALHOTRA, *op.cit.*, p.5.

¹²⁸ KIRCKMEIER, *op.cit.* p.18.

¹²⁹ *Commissione dei Diritti Umani*, risoluzione 72 del 22 aprile 1998, §10. Il Consiglio Economico e Sociale approvò poi la decisione con risoluzione numero 269 del 1998. Cfr. MARKS e MALHOTRA, *op.cit.*, p.6. Per una valutazione positiva dell'operato del Gruppo di Lavoro e della "high level task-force" da questo originate, vd. R. A. ATUGUBA, *Equality, Non-discrimination and Fair Distribution of the Benefits of Development*, in *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2012, p.109, p.115.

¹³⁰ FILMER-WILSON, *op.cit.*, pp.216 e ss; THUIS, *op.cit.*, p.7 e ss.

gli anni 2000, quando la definizione *mainstream* di sviluppo assunse i connotati di una delle principali direttrici dell'azione delle Nazioni Unite.

II.3. La politica degli obiettivi: i *Millennium Development Goals*.

Il passaggio al terzo millennio rappresenta per la tematica dello sviluppo allo stesso tempo un momento di grande notorietà nei confronti di grande pubblico e un possibile arretramento sul fronte giuridico. Nel settembre del 2000, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite si riunirono nel “Vertice del Millennio” (*Millennium Summit*),¹³¹ un evento il cui principale risultato fu rappresentato dalla *Millennium Declaration*,¹³² una risoluzione che, in modo solenne e piuttosto mediatico, includeva una riaffermazione dei valori, dei principi e degli obiettivi dell'agenda della comunità internazionale per il ventunesimo secolo.¹³³ Al suo interno, oltre a impegni sul fronte del mantenimento della pace e del disarmo, ampio spazio viene destinato al tema dello sviluppo, con l'obiettivo di “assicurare che la globalizzazione diventi una forza positiva per tutti i popoli del mondo” (§5) (non era ancora del tutto terminata l'ottimistica fase da “fine della Storia” che aveva caratterizzato l'ultimo decennio del novecento). Tra i valori fondanti delle relazioni internazionali del ventunesimo secolo (§6), oltre a libertà e tolleranza, figurano anche l'uguaglianza, per la quale “a nessun individuo o nazione deve essere negata l'opportunità di beneficiare dallo sviluppo”, la solidarietà, intesa anche come giustizia sociale e aiuti da chi beneficia maggiormente a chi soffre, la responsabilità condivisa nella gestione dell'economia mondiale e dello sviluppo sociale, dove le Nazioni Unite devono giocare un ruolo centrale. Si tratta, come evidente, di alcuni temi che avevano

¹³¹ Il processo che portò alla convocazione del vertice ebbe inizio con la risoluzione 53/202 dell'Assemblea Generale (17 dicembre 1998), la quale stabilì che la cinquantacinquesima sessione dell'organismo sarebbe stata denominata la “Millennium Assembly of the United Nations”, a margine della quale sarebbe stato per l'appunto convocato il “Millennium Summit”. Tra gli obiettivi degli ideatori della conferenza, tra cui spiccavano il Segretario Generale Kofi Annan e il suo consigliere strategico, l'internazionalista John Ruggie, sussisteva anche la volontà di affrancarsi dagli insuccessi che avevano caratterizzato l'azione dell'ONU negli anni '90, un decennio in cui, terminata la Guerra Fredda, le aspettative sull'Organizzazione erano state molto elevate, ma si erano tradotte in risultati scarsi e in mancati interventi, come nel caso dei genocidi perpetrati in Ruanda e in Bosnia (cfr. D. RIEFF, *The Millennium Assembly*, in *Global Governance*, numero 2/2001, pp.127-130).

¹³² Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *United Nations Millennium Declaration*, risoluzione 55/2 dell'8 settembre 2000.

¹³³ *World Leaders Adopt "United Nations Millennium Declaration" at Conclusion of Extraordinary Three-Day Summit*, dichiarazione stampa dell'Assemblea Generale GA/9758 dell'8 settembre 2000.

caratterizzato l'azione dei Paesi non allineati nelle loro battaglie degli anni '60 e '70, la cui pacifica accettazione per *consensus* ha determinato non solo un ammorbidimento delle rivendicazioni di partenza, ma anche il passaggio da tentativi – in genere, poco riusciti – di giuridicizzazione degli obblighi a generici impegni politici.¹³⁴ In aggiunta, si rintraccia nello stesso paragrafo anche un nuovo riferimento allo “sviluppo sostenibile”, i cui precetti dovrebbero ispirare il valore del “rispetto della natura”, in ottica prevalentemente intergenerazionale, precludendo al valore sempre più importante che questo concetto avrebbe assunto negli anni a venire. Dei riferimenti veri e propri al diritto allo sviluppo si trovano più avanti nel testo, al paragrafo 11, laddove gli Stati si impegnano a rendere “il diritto allo sviluppo una realtà per tutti”, e al paragrafo 25, dove, tra tutti i diritti umani e le libertà fondamentali internazionalmente riconosciuti, quello allo sviluppo è l'unico ad essere citato espressamente. Questi riferimenti hanno portato alcuni commentatori a considerarlo il fulcro della dichiarazione stessa,¹³⁵ scopo a cui la rinnovata comunità internazionale deve aspirare in stretto coordinamento con quella *good governance* necessaria a concretizzare gli impegni assunti nella dichiarazione,¹³⁶ definita come l'amministrazione della cosa pubblica che segua, secondo la definizione del Consiglio dei Diritti Umani, i cinque criteri della trasparenza, responsabilità, *accountability*, partecipazione e rispondenza ai bisogni dei cittadini.¹³⁷

La caratteristica che differenzia l'approccio allo sviluppo della *Millennium Declaration* rispetto ai tentativi precedenti in ambito ONU – primi tra tutti gli “UN Development Decades” degli anni '60 e '70¹³⁸ – è costituita dai “Millennium

¹³⁵ S. SHETTY, *Millennium Declaration and Development Goals: Opportunities for Human Rights*, in *Sur - International Journal on Human Rights*, numero 2/2005, p.7-22, p.10; ARTS e TAMO, *op.cit.*, p.228.

¹³⁶ *Frequently Asked Questions on the Right to Development...* p.12.

¹³⁷ Sito dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, pagina *About Good Governance*. Secondo altre definizioni, invece, la *good governance* deve seguire gli otto criteri della partecipazione, consenso della popolazione, responsabilizzazione dei governanti, trasparenza, rispondenza, efficacia ed efficienza, equa, inclusione e rispetto dello Stato di diritto. La *good governance* deve inoltre assicurarsi, più nel dettaglio, di minimizzare la corruzione, tenere conto dell'opinione delle minoranze e delle voci delle parti più vulnerabili della società, nonché considerare le necessità presenti e future della società stessa (definizione in United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, *What is Good Governance?*, p.1).

¹³⁸ Cfr. S. FUKUDA-PARR, *Millennium Development Goals: Why They Matter*, in *Global Governance*, numero 10/2004, pp.395–402, p.395. Come abbiamo visto, le “decadi dello sviluppo” delle Nazioni Unite ponevano anch'esse degli obiettivi di sviluppo, che però pagavano il prezzo della propria genericità e mancanza di consenso tra le diverse componenti della comunità internazionale (*supra*, Capitolo I, §2.1, pp.19 e 21).

Development Goals” (Obiettivi di Sviluppo del Millennio), una serie di otto “traguardi” che tutti gli Stati membri si impegnavano solennemente a raggiungere entro il 2015, più precisamente:¹³⁹

1) *Eliminare la povertà estrema e la fame* (dimezzare la percentuale di persone che vivono con meno di un dollaro e 25 centesimi al giorno (1A) e di persone che soffrono la fame(1C), assicurando un lavoro dignitoso a tutti, inclusi donne e giovani (1B));

2) *Assicurare l’istruzione primaria universale* (assicurare, entro il 2015, che tutti i minori del mondo siano in grado di completare il primo ciclo di istruzione);

3) *Promuovere l’uguaglianza di genere e l’autonomia delle donne* (eliminare le disuguaglianze di genere nell’istruzione primaria e secondaria preferibilmente entro il 2005 e in tutti i livelli di istruzione entro il 2015);

4) *Ridurre la mortalità infantile* (ridurre di due terzi il tasso di mortalità infantile per i minori di età compresa tra 0 e 5 anni rispetto al 1990);

5) *Migliorare la salute materna* (ridurre di tre quarti il tasso di mortalità materna rispetto al 1990 (1A) e garantire per tutti l’accesso alle cure prenatali (1B));

6) *Combattere l’AIDS, la malaria e altre malattie* (arrestare ed invertire la tendenza alla diffusione dell’AIDS (6A), della malaria e di altre malattie (6C), nonché garantire l’accesso universale alle cure per l’AIDS entro il 2010 (6B));

7) *Assicurare la sostenibilità ambientale* (integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi dei Paesi (7A), ridurre la perdita di biodiversità(7B), dimezzare il numero di persone che non hanno accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici (7C), migliorare le condizioni di vita di almeno 100 milioni di abitanti delle baraccopoli (7D));

8) *Sviluppare la cooperazione globale per lo sviluppo* (sviluppare un sistema commerciale e finanziario aperto, basato su regole attendibili e non discriminatorie (8A),

¹³⁹ La prima proposta di stabilire degli obiettivi di sviluppo internazionali fu avanzata già nel 1996 nel contesto dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), all’interno di un documento che indicava le principali linee guida che avrebbero dovuto seguire gli Stati sviluppati nel fornire aiuti internazionali e le policies consigliate agli Stati destinatari degli aiuti per migliorare la propria condizione e favorire l’afflusso di denaro (OCSE, DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE, *Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation*, 1996, p.8-9). Non sarebbero mancate in seguito anche critiche riguardo a questa possibile ispirazione, proveniente dal gruppo degli Stati industrializzati e non da quelli in via di sviluppo.

dedicarsi ai bisogni specifici dei Paesi meno sviluppati (8B), con particolare attenzione alle necessità specifiche di quelli senza sbocco sul mare e dei piccoli Stati insulari (8C), e, negli stessi Stati, affrontare in modo organico il problema del debito (8D), fornire accesso a costi contenuti alle medicine essenziali(8E) e alle nuove tecnologie (8F)).

Rispetto ai testi che abbiamo analizzato in precedenza, appare evidente come, questa volta, l'approccio delle Nazioni Unite allo sviluppo non possa più essere criticato per essere eccessivamente vago e fumoso, ma anzi, viene catalogato in una serie di impegni ben precisi e numericamente quantificabili attraverso degli indici numerici predefiniti per ogni obiettivo e per ognuno dei "traguardi" che li compongono.¹⁴⁰ Si trattava di un deciso cambio di passo: alcuni degli obiettivi includevano al loro interno elementi che si sarebbe potuto facilmente includere tra le ormai invecchiate rivendicazioni dei Paesi non allineati – come ad esempio, la riduzione del debito, oppure l'inserimento tra gli indicatori del quantitativo di trasferimenti dal Nord al Sud del mondo. Sempre con riguardo ai contenuti, questi riferimenti al precedente dibattito intorno allo sviluppo si ritrovano soprattutto all'obiettivo numero 8, che costituisce anche quello più divisivo e basato su indicatori meno precisi,¹⁴¹ mentre può solo in parte essere ritrovata ai punti 1 e 2, questa volta però in termini più stringenti, i cui indicatori si riferiscono a dei dati essenziali come il numero di persone che soffre la fame o la possibilità di completare il primo ciclo di istruzione. Altri elementi, quali quelli sulla parità di genere, la sanità prenatale e la lotta all'AIDS rappresentano invece delle novità, almeno nel contesto dello sviluppo, mentre il tema dell'ambiente continua il suo percorso di progressiva affermazione tra le priorità dell'agenda internazionale anche in questo settore, anche se affianca, a iniziative più strettamente legate all'ambiente e alla biodiversità, obiettivi più vicini a sensibilità marcatamente sociali come l'accesso all'acqua potabile e il miglioramento delle condizioni di vita nelle baraccopoli (*slums*). Tale pragmatismo, comunque, non è stato unanimemente apprezzato, avendo rappresentato la rinuncia ad un programma più ampio e conforme alle precedenti ambizioni espresse già in ambito ONU – sia dal punto di vista politico, ma anche

¹⁴⁰ L'indice completo degli indicatori, che si riferiscono in massima parte a dati economici, demografici e statistici, è disponibile sul sito internet millenniumindicators.un.org, dove sono anche presenti i dati dei progressi registrati dai diversi Stati, raccolti da un apposito gruppo di lavoro in seno al Segretariato (*Inter-agency and Expert Group on MDG Indicators*).

¹⁴¹ FUKUDA-PARR, *Millennium Development Goals...*, p.397; NANDA, *op.cit.*, p.401.

attraverso formulazioni più propriamente giuridiche – facendo parlare in modo ironico di “*minimum development goals*”¹⁴² e portando alcuni a temere che la loro approvazione potesse segnare un ridimensionamento sia degli impegni politici sullo sviluppo già solennemente affermati in passato,¹⁴³ che degli stessi obblighi giuridici in materia di diritti umani – in specie economici e sociali, dal momento in cui alcuni di questi vengono esclusi dal novero dell’impegno della comunità internazionale, altri vengono riaffermati senza evidenziarne la natura obbligatoria, mentre altri ancora vengono ridotti a “mezze misure” che non puntino a garantire a ciascun individuo quanto gli spetta di diritto.¹⁴⁴

Nel passare ad un’analisi del documento sul piano del diritto internazionale, occorre rilevare come l’intenzione dei suoi estensori fosse probabilmente proprio quella di estromettere quasi completamente ogni riferimento giuridico, puntando sull’impegno politico degli Stati e, probabilmente, sul clamore e sull’impatto mediatico degli impegni “del millennio”. La scienza internazionalistica ha affrontato il tema del valore giuridico dei *Millennium Development Goals* con diverse conclusioni, con alcune che mettono in risalto il (pur vero) tentativo di eludere ogni ancoraggio al diritto internazionale e altre che, al contrario, cercano di valorizzarne i legami con altre fonti e istituti giuridici in modo teleologico.

Tra i primi, più scettici, vanno in primo luogo ricordate le considerazioni di carattere più generale che mettono in luce il tentativo degli obiettivi come strumento per allontanarsi da ogni pretesa di giuridicità,¹⁴⁵ in cui, data per scontata l’assenza di obblighi scaturenti da obblighi di diritto, cessa anche il *commitment* di natura politica presente nelle classiche risoluzioni dell’ONU, per fare posto ad una logica di dati e *benchmark*, che costituiscono il parametro fondamentale per valutare l’adempimento dell’impegno, contribuendo a “stimolare gli sforzi di sviluppo, realizzare interventi mirati con successo, monitorare le prestazioni e migliorare la responsabilizzazione”.¹⁴⁶ Ciononostante,

¹⁴² W. HARCOURT, *The Millennium Development Goals: A missed opportunity?*, in *Development*, numero 1/2005, pp.1-4, p.1; SHETTY, *op.cit.*, p.13.

¹⁴³ Cfr. P. ALSTON, *Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen through the Lens of the Millennium Development Goals*, in *Human Rights Quarterly*, numero 3/2005, pp. 755-829, p.762

¹⁴⁴ *Ivi*, p.765.

¹⁴⁵ GRADONI e PASQUET, *op.cit.*, p.298.

¹⁴⁶ ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, *The Millennium Development Goals Report – 2015*, United Nations Press, New York, 2015, p.10.L’assoluta primazia della statistica tra gli strumenti per raggiungere

l'approccio statistico, pur avendo il vantaggio della concretezza, avrebbe ben poca capacità di verificare l'esistenza di disuguaglianze e discriminazioni tra gli individui e gruppi sociali, proprio perché si limita ad una visione "aggregata", a differenza di quanto avviene nel contesto di impegni giuridici.¹⁴⁷ Inoltre, non si possono tralasciare altre valutazioni più sostanziali, basate su alcuni aspetti critici della forma che gli impegni stessi assumono: *in primis*, questi sono assunti dalla comunità internazionale nel suo insieme, e gli obiettivi si riferiscono a dati di conseguenza parametrati su scala globale. Questa considerazione potrebbe apparire sensata, dal momento in cui sussiste un'apparente congruità tra i soggetti contraenti e la scala degli obblighi assunti; purtroppo, però, pone dei problemi sugli obblighi effettivamente sussistenti in capo ciascuno e sull'effettiva validità dei dati su scala globale per valutare il complesso dei componenti della comunità internazionale, con risvolti non solo sul piano giuridico (non sono chiari i profili dei soggetti obbligati e, tra questi, i limiti dell'obbligo individuale), ma anche su quello pratico. Prendendo ad esempio il primo sotto-obiettivo (dimezzare il numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta), questo è stato ampiamente raggiunto su scala globale ma,¹⁴⁸ come ampiamente preveduto già negli anni immediatamente successivi al *Millennium Summit*,¹⁴⁹ il dato positivo deve essere in massima parte ricondotto al miglioramento delle condizioni di vita nella Repubblica Popolare Cinese (Stato più popoloso della Terra, laddove però gli obiettivi non hanno mai attirato particolare attenzione nel dibattito pubblico),¹⁵⁰ e parzialmente dai dati positivi di altri Paesi asiatici, mentre il continente africano nel suo insieme non ha fatto registrare progressi particolarmente brillanti.¹⁵¹

gli obiettivi è riscontrabile con evidenza nell'intero documento, redatto nel 2015 dalle Nazioni Unite per illustrare i risultati conseguiti nel contesto dei Millennium Development Goals.

¹⁴⁷ NANDA, *op.cit.*, p.399. Vd. anche S. FUKUDA-PARR, *A Right to Development critique of Millennium Development Goal 8*, in *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2012, p.201.

¹⁴⁸ *Ivi*, p.4.

¹⁴⁹ FUKUDA-PARR, *Millennium Development Goals...*, p.400; C. TISDELL, *An Assessment of the UN's Millennium Development Goals and its Millennium Declaration – Social Economics, Policy and Development Working Paper No. 43*, University of Queensland, Brisbane, 2006, p.11.

¹⁵⁰ M. MILLER-DAWKINS, *Global Goals and International Agreements. Lessons for the design of the Sustainable Development Goals – ODI Working Paper 402*, Overseas Development Institute, Londra, 2014, p.6.

¹⁵¹ Cfr. la pagina dedicata al primo Millennium Development Goal sul sito *MDG Monitor*, curato dall'United Nations Development Program in collaborazione con l'Ufficio per il coordinamento dell'azione

Tra coloro che invece valutano in modo positivo – anche sotto il profilo giuridico – i *Millennium Development Goals*, si evince una generale tendenza ad inscrivere a pieno titolo nel contesto della tutela internazionale dei diritti umani,¹⁵² fenomeno che, come abbiamo visto, già aveva finito per caratterizzare progressivamente il diritto allo sviluppo negli anni precedenti: senza questa legittimazione giuridica, gli obiettivi non sarebbero che un “vuoto elenco di traguardi”.¹⁵³ Inoltre, gli obiettivi, grazie al principio dei *benchmark*, servirebbero a definire dei parametri misurabili per la progressiva realizzazione dei diritti sociali¹⁵⁴ e, in un’ottica prevalentemente ottimista, alcuni concludono che questi potrebbero raggiungere una valenza consuetudinaria, costituendo un nucleo irrinunciabile di parametri di vita, con valore rafforzato rispetto al più generale novero dei diritti socio-economici.¹⁵⁵ Questa affermazione, che includerebbe per la prima volta alcuni aspetti dei diritti sociali nel diritto internazionale generale, sarebbe confortata dal forte consenso della comunità internazionale alla loro approvazione (ancor più unanime di quello occorso in occasione dell’adozione della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo*) e dal reiterato riferimento agli stessi anche in occasioni successive alla loro adozione,¹⁵⁶ rappresentando una prassi mai vista prima con riferimento ad altri diritti umani di tipo socio-economico. Gli stessi obiettivi, inoltre, avrebbero condotto, secondo alcuni, ad un’espansione della responsabilità del settore privato (*corporate social responsibility*), maggiormente coinvolto attraverso diversi fori di dialogo nelle politiche onusiane per lo sviluppo umano.¹⁵⁷

Infine, occorre rilevare alcune analisi che contribuiscono più specificamente alla nostra disamina, come quelle di chi riconosce agli obiettivi il merito di concorrere a

umanitaria, il Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali e l’UNICEF (<https://www.mdgmonitor.org/mdg-1-eradicate-poverty-hunger/>). Vd anche NANDA, *op.cit.*, p.399.

¹⁵² P. ALSTON, *Ships Passing in the Night*, pp.778-784. Un’altra possibile collocazione potrebbe essere nel contesto di un più generale principio di solidarietà internazionale (A. SZPAK, *op.cit.*, p.123).

¹⁵³ SHETTY, *op.cit.*, p.7.

¹⁵⁴ FUKUDA-PARR, *Millennium Development Goals...*, p.396; SHETTY, *op.cit.*, p.17.

¹⁵⁵ Ad esempio, è questo uno degli sviluppi che non sono esclusi da Philip Alston in P. ALSTON, *Ships Passing in the Night*, pp.774-777.

¹⁵⁶ Ad esempio, l’impegno della comunità internazionale verso il raggiungimento degli obiettivi è stato reiterato in occasione del vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (vd. *Report of the Commission on Sustainable Development acting as the preparatory committee for the World Summit on Sustainable Development*, U.N. GAOR, 56th Sess., Supp. No. 19, U.N. Doc. A/56/19 (2001)) e della conferenza di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo (vd. *Report of the International Conference on Financing for Development*, Monterrey, Messico, 18-22 marzo 2002).

¹⁵⁷ BUNN, *The Right to Development and International Economic Law.*, p.203.

circoscrivere gli elementi sostanziali del diritto allo sviluppo,¹⁵⁸ contribuendo a quel “passo in avanti” nella sua applicazione pratica che abbiamo visto essere mancato nei tentativi precedenti. Questo collegamento sarebbe corroborato anche dai numerosi riferimenti presenti nel testo della *Millennium Declaration* (tra cui va evidenziato il paragrafo 11) ed è stato riaffermato anche nella sede della Commissione dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.¹⁵⁹ Un simile inquadramento appare particolarmente utile per risolvere il problema della definizione del diritto allo sviluppo stesso e, se unita ad un presunto valore consuetudinario degli obiettivi, potrebbe rilevare anche ai fini della sua collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto internazionale.

Dopo aver vagliato, nel 2010, un aggiornamento degli stessi *Millennium Development Goals*,¹⁶⁰ e ancora prima di avere annunciato, nel 2015 (in modalità anche vagamente retoriche), il raggiungimento di alcuni dei *target* che ci si era solennemente prefissati quindici anni prima e significativi miglioramenti in altri obiettivi,¹⁶¹ le Nazioni Unite avviarono un processo per replicare lo stesso modello in una veste nuova, con l’adozione dei *Sustainable Development Goals*, che conclusero quel progressivo processo di avvicinamento della materia dello sviluppo alle nuove sensibilità della comunità internazionale sulla tutela dell’ambiente, modificando nuovamente i confini del dibattito internazionale sul tema.

II.4. Diritto allo sviluppo e tutela dell’ambiente: lo sviluppo sostenibile dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 ai *Sustainable Development Goals*.

¹⁵⁸ Ad esempio, Salil Shetty, dal 2003 al 2010 direttore della *United Nations Millennium Campaign*, ritiene che, senza ombra di dubbio, “gli obiettivi del Millennio servono a realizzare il diritto allo sviluppo nel più ampio contesto dei diritti umani” (SHETTY, *op.cit.*, p.10). Al contrario, invece, Marong ritiene che, pur costituendo gli obiettivi un passo avanti dal punto di vista “programmatico” questi non contribuiscano – se non di passaggio – alla definizione del contenuto del diritto allo sviluppo (Cfr. A. MARONG, *Right to Development*, voce della *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, §11).

¹⁵⁹ *The Right to Development*, risoluzione della Commissione dei Diritti Umani numero 69 del 25 aprile 2002, IV par. del preambolo, §5 e §12.

¹⁶⁰ I lavori vennero svolti nel contesto del *2010 MDG Review Summit*, convocato a margine della 65esima riunione dell’Assemblea Generale. Nel contesto della dichiarazione conclusiva (§3) viene inoltre riaffermato l’impegno per la realizzazione del diritto allo sviluppo (Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium Development Goals*, risoluzione numero 65/1 del 19 ottobre 2010).

¹⁶¹ Vd. ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, *The Millennium Development Goals Report – 2015*, United Nations Press, New York, 2015.

Al fine di inquadrare al meglio le più recenti tendenze che hanno caratterizzato la prassi internazionale sullo sviluppo dopo i *Millennium Development Goals*, occorre svolgere una breve digressione sul concetto di “sviluppo sostenibile”, emerso nello stesso periodo in cui il diritto allo sviluppo si era affacciato alla materia dei diritti umani. A differenza degli elementi che abbiamo finora analizzato – ma in modo speculare – lo sviluppo sostenibile si caratterizza per affiancare alle rivendicazioni “eversive” di carattere economico del diritto allo sviluppo delle origini le sensibilità della Comunità internazionale in materia di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema che proprio in quegli anni stavano emergendo con forza nel dibattito politico-diplomatico sulla base delle rilevazioni scientifiche sul riscaldamento climatico, sulla perdita di biodiversità e sull’inquinamento geologico, marittimo e atmosferico.

II.4.1. Le origini del conflitto tra sviluppo economico e ambiente nel diritto internazionale: la Conferenza di Stoccolma.

Il legame “genetico” tra sviluppo economico e tutela dell’ambiente emerge già dal primo tentativo di ambito onusiano che affronta questo secondo aspetto in modo organico e con la dovuta risonanza, ovvero la conferenza di Stoccolma del 1972. Il documento conclusivo dei lavori, la “Dichiarazione sull’ambiente umano” (*Declaration on the Human Environment*)¹⁶² contiene *in nuce* i più importanti elementi della tensione sottesa tra le necessità dello sviluppo economico e la protezione dell’ecosistema: già dal preambolo, infatti, si afferma che “the protection and improvement of the human environment is a major issue which affects the well-being of peoples and economic development throughout the world” (§1). La protezione dell’ambiente rappresenterebbe quindi soprattutto un “problema” (*issue*) che concerne non solo il benessere individuale, ma anche lo sviluppo economico. Per questa ragione, soprattutto i Paesi sottosviluppati dovrebbero considerare la necessità di salvaguardare l’ecosistema nei loro sforzi per lo sviluppo (§4). Le conseguenze di questa affermazione possono essere individuate all’interno dei *principi* che compongono il testo vero e proprio della Dichiarazione, tra i

¹⁶² United Nations Conference on the Human Environment, *Declaration on the Human Environment*, Stoccolma, 16 giugno 1972; risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite numero 2994/XXVII, 2995/XXVII e 2996/XXII del 15 dicembre 1972.

quali emerge la necessità di tutelare l'ambiente a beneficio delle generazioni presenti e future (§1), così come di utilizzare con lo stesso fine le risorse naturali (§2). Con specifico riguardo alla particolare condizione dei Paesi in via di sviluppo, il testo indica come le deficienze in materia ambientale derivanti dal sottosviluppo debbano essere affrontate anche grazie all'aiuto tecnico e finanziario dei Paesi industrializzati (§9), così come la necessità di tenere in considerazione anche i fattori economici legati al depauperamento ambientale, grazie ad una gestione virtuosa dei prezzi delle materie prime (§10). Il punto d'incontro tra le opposte esigenze legate alla crescita economica e alla protezione dell'ecosistema è costituito, secondo la Dichiarazione del 1972, dalla pianificazione razionale (*rational planning*, §14), "strumento essenziale" di bilanciamento che prelude, in un certo modo, al concetto di sviluppo sostenibile, che però inizierà ad essere impiegato in modo corrente solo in un momento successivo.

II.4.2. La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992.

Se la Dichiarazione di Stoccolma aveva introdotto alcuni aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile, per l'emersione definitiva di questo concetto occorre spostarsi in avanti di quindici anni, con il cosiddetto *Rapporto Brundtland* del 1987,¹⁶³ dal nome del Presidente della "Commissione mondiale su Ambiente e Sviluppo" che lo aveva prodotto. Fu infatti questo testo ad introdurre lo "sviluppo sostenibile" nel contesto internazionale, definendolo come la capacità di rispondere alle necessità del presente senza compromettere le esigenze delle future generazioni, promuovendo la crescita tecnica, economica e sociale in una maniera che consentisse alla biosfera di rigenerarsi e assorbire l'effetto delle attività umane.¹⁶⁴

Di lì a pochi anni, il tema acquisì un ruolo sempre maggiore nel dibattito politico-diplomatico, tanto che nel 1992 venne convocato a Rio de Janeiro il cosiddetto "Earth Summit" una Conferenza che avrebbe dovuto per la prima volta concretizzare l'impegno della comunità internazionale a tradurre sul piano giuridico le sempre più pressanti esigenze di porre dei limiti all'inquinamento e al cambiamento climatico. Il risultato

¹⁶³ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future – Report of the World Commission on Environment and Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York, 1987.

¹⁶⁴ *Ivi*, §27.

rispecchiò lo spirito iniziale, consolidandosi nella *Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo*¹⁶⁵ e dando l'avvio al processo di formazione delle tre convenzioni che costituiscono il nucleo centrale della disciplina pattizia in materia ambientale, firmate in momenti diversi ma accomunate dall'essere tutte ricollegate all'*Earth Summit* e dedicati, rispettivamente, alla biodiversità,¹⁶⁶ al cambiamento climatico¹⁶⁷ e alla lotta alla desertificazione.¹⁶⁸ Il diritto internazionale dell'ambiente assumeva dunque in quell'anno, per la prima volta, forma compiuta, ricollegandosi in modo diretto al diritto allo sviluppo: i legami tra questi due principi, sintetizzati nel termine "sviluppo sostenibile", venivano esplicitati e disciplinati all'interno della *Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo*, che tutt'oggi si rivela un fondamentale strumento per dirimere le soventi antinomie tra questi due distinti obiettivi dell'ordinamento internazionale.

Il primo principio della Dichiarazione riconosce alla persona un ruolo centrale per lo sviluppo sostenibile, analogamente a quanto la *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo* aveva affermato nel 1986. I legami più stretti con il diritto allo sviluppo emergono già dal principio §3, che sancisce come

The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.

Secondo la Dichiarazione di Rio, in sostanza, il diritto allo sviluppo dovrebbe non solo considerare le esigenze di crescita economica e benessere della popolazione, ma anche le condizioni ambientali delle presenti e future generazioni, ponendo questi due elementi sullo stesso piano secondo equità (*equitably*). Il principio §4 si spinge oltre, precisando come lo sviluppo sostenibile richieda, sul piano pratico, l'integrazione dei principi di tutela ambientale nei processi di sviluppo. I due principi successivi chiariscono però che, ad ogni modo, le disuguaglianze tra gli Stati e le popolazioni del mondo costituiscano degli elementi da tenere presente nell'applicare le politiche ambientali, in

¹⁶⁵ *Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio De Janeiro, 3-14 June 1992), Annex I – Rio Declaration on Environment and Development, A/Conf.151/26 (Vol. I).*

¹⁶⁶ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Convention on Biological Diversity*, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992, UNTS vol. 1760, p. 79

¹⁶⁷ Organizzazione delle Nazioni Unite, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, New York, 9 maggio 1992, UNTS vol.1771, p.107

¹⁶⁸ Organizzazione delle Nazioni Unite, *United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa*, Parigi, 14 ottobre 1994, UNTS vol.1954 p.3.

primo luogo attraverso l'impegno di tutta la comunità internazionale all'eradicazione della povertà (§5), poi dando priorità alle esigenze dei Paesi meno sviluppati e più vulnerabili (§6). Questi elementi contribuiscono, ad oggi, a ritenere indubbia la necessità di differenziare le responsabilità comuni della comunità degli Stati verso l'ecosistema globale.¹⁶⁹ Nonostante le successive affermazioni concernano quasi esclusivamente gli impegni degli Stati verso la tutela dell'ecosistema (tra cui, al 15, il principio di precauzione),¹⁷⁰ dal testo nel suo insieme si può ricavare una duplice tensione: se da un lato – come già rilevato – i principi di diritto internazionale dell'ambiente concorrono a delimitare, restringendolo, il perimetro del diritto allo sviluppo economico, dall'altro questi vengono adattati sulla base delle peculiarità dei singoli Stati, in particolare quelli in via di sviluppo, in un rapporto biunivoco di bilanciamento che corrisponde al principio dello “sviluppo sostenibile”.

II.4.3. I Sustainable Development Goals.

Lo sviluppo sostenibile e la politica degli obiettivi che aveva caratterizzato i *Millennium Development Goals* troveranno un primo punto di contatto nel 2012 in occasione della *Conferenza sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite* a Rio De Janeiro, abbreviata nella formula “Rio+20” per segnare il ventesimo anniversario dall’ “Earth Summit”. In tale contesto si può infatti rinvenire un primo accenno alla volontà di individuare dei nuovi obiettivi, che questa volta avrebbero interessato i quindici anni che vanno dal 2015 al 2030, e che avrebbero puntato non più allo sviluppo *tout court*, ma direttamente allo sviluppo sostenibile vero e proprio. Nel documento conclusivo della Conferenza, dal titolo “The Future We Want”,¹⁷¹ vennero infatti annunciati i *Sustainable Development Goals* (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile), gli obiettivi che, con lo scopo di coniugare politiche di sviluppo e tutela ambientale, avrebbero guidato la comunità internazionale – e ispirato l’operato delle Nazioni Unite – fino al 2030 (§246). Nella stessa

¹⁶⁹ Cfr. F. FRANCONI, *Sviluppo sostenibile e principi di diritto internazionale dell'ambiente*, in P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente – XI Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Alghero, 16-17 giugno 2006)*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp.41-61, p.57.

¹⁷⁰ *Infra*, Capitolo III, §3.3, pp.80-81.

¹⁷¹ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *The Future We Want*, risoluzione numero 66/288 dell'11 settembre 2012.

risoluzione, con l'obiettivo di dare vita ad un processo più trasparente e partecipato rispetto a quello che aveva portato all'adozione dei *Millennium Development Goals*,¹⁷² venne annunciata la creazione di un gruppo di lavoro aperto, partecipato dalla società civile e dalla comunità scientifica, che avrebbe presentato la propria proposta entro il termine della sessione dell'Assemblea Generale del 2015 (§248).¹⁷³ Il contesto e le parole utilizzate tradivano uno spirito parzialmente diverso da quello della *Millennium Declaration*: il tema restava quello dello sviluppo inserito nel più generale ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, ma questo andava a sua volta a coniugarsi con la sostenibilità ecologica. La sintesi migliore di questa nuova concezione è quella secondo cui lo sviluppo sostenibile consta di “tre dimensioni” (§20): quella dello sviluppo economico, quella dello sviluppo sociale e, infine, quella della protezione dell'ambiente.¹⁷⁴ Un passaggio degno di nota avvenne quando, nel 2014, 27 organizzazioni della società civile – tra cui le universalmente note *Amnesty International* e *Human Rights Watch* – inviarono un documento denominato “The Post-2015 Agenda Won't Deliver Without Human Rights at the Core”,¹⁷⁵ in cui l'approccio seguito fino ad allora dalle Nazioni Unite veniva criticato per aver basato i suoi obiettivi su meri impegni politici, eludendo ogni riferimento a preesistenti obblighi pattizi dando l'illusione ai popoli del mondo che i loro diritti umani – in specie quelli sociali – fossero delle mere elargizioni e non delle posizioni giuridiche soggettive già presenti nel diritto internazionale.¹⁷⁶

Il risultato del dibattito avviato nel 2012 confluì nel 2015 in un documento denominato “Transforming Our World: 2030 Agenda for Sustainable Development”,¹⁷⁷ esito dell'*United Nations Sustainable Development Summit 2015*, tenuto a New York a

¹⁷² NANDA, *op.cit.*, p.406.

¹⁷³ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals*, risoluzione numero 68/970 del 12 agosto 2014.

¹⁷⁴ R. E. KIM, *The Nexus between International Law and the Sustainable Development Goals*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, numero 1/2016, pp.15-26, p.19; NANDA, *op.cit.*, p.402.

¹⁷⁵ *The Post-2015 Agenda Won't Deliver Without Human Rights at the Core*, 4 – *Reflections from co-conveners of the Post-2015 Human Rights Caucus*, Center for Economic and Social Rights, New York, 2014.

¹⁷⁶ *Ivi*, p.4. Cfr. J. H. KNOX, *Human Rights, Environmental Protection, and the Sustainable Development Goals*, in *Washington International Law Journal*, numero 3/2015, pp.517-536, p.525; NANDA, *op.cit.*, p.404.

¹⁷⁷ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, risoluzione numero 70/1 del 25 settembre 2015.

marginale della 70esima Assemblea Generale. La prima differenza sostanziale che occorre rilevare risiede già nel nome degli obiettivi, non più dedicati al solo “sviluppo”, ma bensì allo “sviluppo sostenibile”, arricchito dunque degli elementi che erano emersi dal dibattito onusiano sul tema nel precedente trentennio. All’interno del testo, oltre alle consuete dichiarazioni di principio, è di nostro interesse in particolare il paragrafo 10, che ricostruisce il “percorso” che ha portato fin là: accanto alla Carta delle Nazioni Unite – e ad un generico riferimento al diritto internazionale – figurano infatti la *Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo*, i “trattati sui diritti umani” e la *Millennium Declaration*, ma anche la dichiarazione del 1986 sul diritto allo sviluppo. A differenza del documento del 2000, inoltre, in calce al testo sono esplicitati chiaramente gli obiettivi della comunità internazionale – *Sustainable Development Goals*, 17 obiettivi con ben 169 traguardi al loro interno. Per ragioni di economia del testo, questa volta ci limiteremo ad indicare soltanto i primi, ovvero:

- 1) *Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;*
- 2) *Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile;*
- 3) *Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;*
- 4) *Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;*
- 5) *Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze;*
- 6) *Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie;*
- 7) *Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;*
- 8) *Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti;*
- 9) *Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile;*

- 10) *Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni;*
- 11) *Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;*
- 12) *Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;*
- 13) *Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;*
- 14) *Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile;*
- 15) *Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre;*
- 16) *Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile;*
- 17) *Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.*

Come si può cogliere già a prima vista, alcuni obiettivi richiamano quelli già presenti nei *Millennium Development Goals*, come ad esempio il primo, incentrato sulla povertà: in questo caso, l'obiettivo di dimezzare la popolazione che vive in condizioni di povertà assoluta viene reso ancora più ambizioso, prevedendo la completa eradicazione del problema a livello mondiale. Il maggiore grado di precisione dei nuovi obiettivi, inoltre, rende possibile prevedere un dettagliato elenco di ulteriori *target*, come il dimezzamento della popolazione che vive in qualsiasi forma di povertà, l'adozione di sistemi di protezione sociale pubblici, l'accesso universale ai servizi pubblici essenziali, la protezione dai cataclismi e dai mutamenti climatici, la fornitura di risorse ai Paesi in via di sviluppo per politiche di lotta alla povertà, la predisposizione di politiche di sviluppo per i poveri e i diversi generi sessuali.¹⁷⁸ Elementi già presenti negli obiettivi del 2000 possono essere ritrovati anche nel numero 2, promosso da *target* a *goal* vero e proprio, con dei suoi specifici indicatori, nel 3, che espande la prospettiva sul campo sanitario (precedentemente incentrata soprattutto sul contrasto all'AIDS e la sanità prenatale), nel 4 che passa dall'accesso all'istruzione elementare a un concetto più ampio, che includa anche valutazioni sulla qualità e sulla parità di accesso agli studi, nel 5 che rilancia in modo più strutturato la sfida dell'uguaglianza di genere, nel 17, che richiama in qualche modo il precedente obiettivo sulla cooperazione globale per lo sviluppo.

¹⁷⁸ *Ivi*, da 1.1 a 1.b.

Sebbene gli obiettivi di per sé possano questa volta apparire più “generici” rispetto ai loro predecessori, questo possibile difetto viene colmato dai target presenti al loro interno, che ne specificano gli indicatori in termini numerici e misurabili, reiterando quell’approccio “statistico” già individuato e incoraggiato nel contesto dei *Millennium Development Goals*.

In coerenza con il nuovo spirito ecologista dei SDG, il tema dell’ambiente (obiettivo del millennio numero 7) è quello che viene maggiormente sviscerato e suddiviso in più elementi autonomi, che a partire dai *target* del 2000 arricchisce le azioni e diventa più ambizioso: è il caso dell’obiettivo numero 6 garantire l’accesso all’acqua e ai servizi igienici per tutti, oppure dell’obiettivo numero 11, che immagina città sostenibili – e non più soltanto la riduzione degli *slums*, il tema della biodiversità viene declinato in due diverse componenti negli obiettivi 14 e 15, rispettivamente dedicati all’ecosistema marino e a quello terrestre. La lotta al cambiamento climatico è invece contenuta nell’obiettivo numero 13, laddove deve essere rilevata, in calce al testo della dichiarazione, la precisazione per la quale “il principale foro intergovernativo per la negoziazione della risposta globale al cambiamento climatico è la *United Nations Framework Convention on Climate Change*”. Questa precisione può essere vista in due diverse ottiche: nel primo caso, potrebbe indicare – in positivo – l’esistenza di obblighi giuridici e di una precisa cornice istituzionale in cui affrontare i temi trattati, collegando il *goal* a strumenti cogenti di diritto internazionale. In questo modo, però, il fatto che la stessa precisazione manchi in altri casi, può far sorgere dei dubbi al giurista, portandolo a chiedersi perché lo stesso grado di accuratezza non sia stato prestato anche in altre occasioni, quando gli obiettivi si concentravano su materie già oggetto di trattati e dell’azione di organismi delle Nazioni Unite (l’educazione, i diritti umani, la sicurezza alimentare...), e poco conta il fatto che la stessa dichiarazione sancisca che “l’Agenda deve essere realizzata in una modalità che sia coerente con i diritti e i doveri degli Stati derivanti dal diritto internazionale” (§18). Un’altra possibilità, invece, è che tale annotazione sia stata apposta con spirito opposto, ossia per non impegnare in modo troppo stringente gli Stati ad una riduzione delle emissioni inquinanti al di fuori delle delicate

dinamiche in seno ai meccanismi della Convenzione quadro sul cambiamento climatico.¹⁷⁹

Dal punto di vista giuridico, l'approccio dei *Sustainable Development Goals* è stato comunque generalmente apprezzato rispetto a quello seguito dai *Millennium Development Goals*,¹⁸⁰ probabilmente, anche grazie al processo di redazione maggiormente partecipativo e alla volontà – non nascosta dal Segretario Generale dell'ONU – di rispondere ad alcune delle critiche sollevate verso gli obiettivi precedenti, “rompendo” gli argini del diritto dello sviluppo¹⁸¹ e integrando maggiormente gli obiettivi con la materia dei diritti umani.¹⁸² Il linguaggio adoperato nel testo, infatti, utilizza alcuni accorgimenti precauzionali per evitare le accuse di superficialità mosse all'approccio statistico fino al 2015, cercando di evitare la possibilità di diseguaglianze e discriminazioni e rifacendosi alla materia dei diritti umani, tanto che alcuni studi sono arrivati a riscontrare nel contesto degli obiettivi dei riferimenti – spesso impliciti – a specifici diritti presenti in testi convenzionali e dichiarazioni.¹⁸³ Il riferimento a strumenti di tipo giuridico è inoltre reiterato, oltre che al §18 (che menzionava “diritti e obblighi degli Stati”), anche al §38: questa volta, viene declinato in senso interno, prevedendo che le società in cui si realizza lo sviluppo sostenibile debbano, tra le altre cose (apertura, non discriminazione, rispetto dello stato di diritto), basarsi sui diritti umani, “incluso il diritto allo sviluppo”. Nonostante il riconoscimento di un parziale riallineamento tra gli obiettivi e l'impianto normativo del diritto internazionale, resta inteso che la loro qualifica come obblighi di diritto internazionale resta problematica, e il dibattito tra gli studiosi ancora aperto:¹⁸⁴ se la soluzione più immediata potrebbe essere quella di considerare gli SDG come semplice *soft law*,¹⁸⁵ una tesi che miri a valorizzare maggiormente il documento e

¹⁷⁹ R. E. KIM, *op.cit.*, p.18.

¹⁸⁰ NANDA, *op.cit.*, p.412; KNOX, *op.cit.*, p.525.

¹⁸¹ M. C. MALAGUTI, *Un fertile (dis)ordine economico mondiale*, p.150.

¹⁸² Cfr. *A Life of Dignity for All: Accelerating Progress Towards the Millennium Development Goals and Advancing the United Nations Development Agenda beyond 2015*, Report del Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, elemento numero 68/202 del 26 luglio 2013, §75.

¹⁸³ Ad esempio, uno dei lavori più organici è quello effettuato dal *Danish Institute for Human Rights*, che analizza caso per caso i possibili riferimenti normativi dei diversi target, individuando sia collegamenti espliciti che impliciti (DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, *A Human Rights Review of the Proposed SDG Priority Indicators*, Danish Institute for Human Rights, Copenhagen, 2015). Non tutti, comunque, ritengono i riferimenti “impliciti” sufficienti a garantire un sufficiente rispetto delle norme in materia di diritti umani (cfr. KNOX, *op.cit.*, p.525).

¹⁸⁴ Cfr. FOCARELLI, *op.cit.*, p.449

¹⁸⁵ Essendo, nei fatti, gli obiettivi privi di qualsiasi preciso riferimento giuridico (GRADONI e PASQUET, *op.cit.*, p.299).

il suo impatto sulle politiche globali potrebbe essere quella di ritenerli delle specificazioni di obblighi internazionali già esistenti.¹⁸⁶ Questa seconda valutazione, potrebbe, ad esempio (come abbiamo visto anche nel contesto dei *Millennium Development Goals*), portarci a collocare i *Sustainable Development Goals* come elementi sostanziali e oggettivi del diritto allo sviluppo, dal momento in cui il raggiungimento di questi porterebbe altresì ad una sostanziale realizzazione del secondo.¹⁸⁷ Non dovrebbe meravigliare, per converso, la loro (parziale) alterità rispetto alle precedenti statuizioni, dal momento in cui il modello a cui aspirare è nel frattempo cambiato in base alla mutata sensibilità della comunità internazionale, che ha portato ad una maggiore attenzione non solo ai profili individuali dello sviluppo, ma anche a quelli ecologico ambientali (mutamento dell'*opinio iuris ac necessitatis*).

Il principio a cui questi dovrebbero ancorarsi sarebbe dunque un rinnovato “diritto allo sviluppo sostenibile” parte integrante del diritto internazionale contemporaneo¹⁸⁸ che, a differenza della precedente concezione, dovrebbe includere al suo interno l’esigenza di ponderare lo sviluppo e il benessere con la tutela dell’ecosistema terrestre, anche come forma di rispetto dei diritti delle future generazioni.¹⁸⁹ Al contempo, l’utilizzo – ancora una volta – dello strumento degli “obiettivi” rispetto a quello delle fonti tipiche dell’ordinamento internazionale, non deve essere particolarmente drammatizzato, essendo tra l’altro proprio della nozione di sviluppo sostenibile sin dal suo inserimento nel *Rapporto Brundtland*. Proprio con riguardo allo sviluppo sostenibile, può essere d’aiuto a tal proposito la tesi di Paolo Fois, che già nel 2006 riconobbe come i due elementi – l’obiettivo non giuridico e il principio di diritto – finiscano per integrarsi e, anzi, per essere necessari l’uno all’altro dal momento in cui “una politica ambientale ispirata al principio dello sviluppo sostenibile finisce inevitabilmente per raggiungere l’obiettivo di un simile sviluppo”.¹⁹⁰

¹⁸⁶ R. E. KIM, *op.cit.*, p.16 e 25.

¹⁸⁷ M. KHOR, *The Right to Development at 30: Looking Back and Forward*, in *South Centre News*, numero 107/2016, p. 6.

¹⁸⁸ Cfr. R. E. KIM, *op.cit.*, p. 26.

¹⁸⁹ M. C. MALAGUTI, “Sviluppo” e diritto internazionale dell’economia, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN e R. VIRZO, *Dialoghi con Ugo Villani II*, Cacucci Editore, Bari, 2017, p.873, p.876; cfr. CONFORTI, *op.cit.*, p.239.

¹⁹⁰ P. FOIS, *Introduzione al convegno*, in P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente – XI Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Alghero, 16-17 giugno 2006)*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp.19-27, p.24.

Il percorso del diritto allo sviluppo (e della sua declinazione in sviluppo sostenibile) in seno alle Nazioni Unite – foro di riferimento in cui il dibattito sul tema si è incentrato dal tempo della sua ideazione – non si è fermato con i *Sustainable Development Goals*. Esso continua infatti ad essere uno dei più importanti temi al centro del dibattito negoziale e diplomatico, non solo in vista della scadenza del 2030, ma anche attraverso progetti inediti, come la bozza di “Convenzione sul diritto allo sviluppo” presentata dal dedicato Gruppo di lavoro ONU nel maggio del 2020. Il testo, di cui ci occuperemo più approfonditamente nel capitolo dedicato agli accordi in tema di diritti umani,¹⁹¹ potrebbe rappresentare – qualora finalizzato – l’inizio di una nuova fase per la materia, perché tradurrebbe per la prima volta il diritto allo sviluppo in un accordo vincolante nel contesto onusiano.

Iniziato in sordina, come rivendicazione di tipo prettamente economico-redistributivo dei Paesi più poveri e del movimento dei non allineati, si conclude con il diventare una delle principali direttrici su cui si incentra la strategia politica e comunicativa dell’Organizzazione (come testimoniato anche dal “cerchio colorato” a rappresentare i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, logo onnipresente in fotografie e documenti onusiani a partire dal 2015). Lo ha fatto attraverso diverse fasi, in cui ha potuto assorbire valori e contenuti non presenti nella sua accezione iniziale: dapprima, anche a causa del mutato clima politico in cui era cessata la contrapposizione in blocchi della Guerra Fredda, integrandosi con la materia dei diritti dell’individuo, successivamente, adeguandosi alle nuove sensibilità della comunità internazionale nel suo insieme, bilanciando le esigenze dello sviluppo con quelle della salvaguardia dell’ambiente. Dopo questa disamina, appare dunque fuor di dubbio l’esistenza impegni di vario genere volti al raggiungimento del diritto allo sviluppo, ma non pochi sono i dubbi che restano da sciogliere circa il suo ruolo di norma giuridica di diritto internazionale, oggetto dei prossimi capitoli.

¹⁹¹ *Infra*, Capitolo VI, §7, pp.165-169.

CAPITOLO III

IL DIRITTO ALLO SVILUPPO COME NORMA DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

III.1. La posizione del diritto allo sviluppo nella gerarchia delle fonti.

Nei capitoli precedenti abbiamo constatato come dalla prassi internazionale (in particolare, in seno al sistema ONU) emerga inequivocabilmente, in diverse vesti tra il periodo della colonizzazione e il ventunesimo secolo, una rivendicazione di natura politica e dichiarativa volta all'affermazione dell'esistenza del diritto allo sviluppo. A questo punto, però, occorre interrogarsi su quali siano le sue caratteristiche quando questo si comporti come norma di diritto internazionale, cioè quando è inteso come elemento catalizzatore di pretese e di obblighi in capo agli Stati, il cui contenuto può essere rivendicato dinanzi ad un giudice o ad un arbitro.¹⁹²

Come noto al conoscitore della materia internazionalistica, la gerarchia delle fonti generalmente adottata nell'ordinamento internazionale si rifà alla lettera dell'articolo 38 (1) dello *Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*,¹⁹³ che elenca gli accordi, le consuetudini e i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. La giurisprudenza e la dottrina maggiormente qualificata, poste di seguito, possono invece servire come strumenti sussidiari per accertare l'esistenza di una norma giuridica

¹⁹² La tesi a cui si fa riferimento in questa sede è quella del Conforti, che, nel suo testo istituzionale, indica l'applicabilità delle norme da parte del giudice come elemento determinante e caratteristico del diritto internazionale rispetto alle altre scienze afferenti alle relazioni internazionali, di natura più squisitamente politica o economica (CONFORTI, *op.cit.*, p.3).

¹⁹³ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, 18 aprile 1946, art. 38 comma 1. Tale posizione è confermata nei più importanti testi istituzionali (cfr. CONFORTI, *op.cit.*, p.49, F. M. PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, Laterza, Bari, 2019, p.12).

affidente alle tre categorie precedenti.¹⁹⁴ Al quadro delineato dall'articolo 38 possono essere affiancate altre elaborazioni della dottrina, che ha cercato di ricostruire a partire dalla prassi alcune categorie estranee alla formulazione in parola, come le cd. "norme interstiziali"¹⁹⁵ e le fonti di secondo livello previste da accordi internazionali. Ciononostante, ai fini della presente trattazione non rispetteremo l'ordine presente nell'articolo 38, ma piuttosto la gerarchia delle fonti comunemente accettata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che vede il diritto internazionale generale (consuetudini e principi) come norma primaria e i trattati come norma di secondo livello.

In un primo momento, dunque, proveremo a ricostruire la possibilità che il diritto allo sviluppo possa essere parte del diritto internazionale generale, configurandosi come consuetudine o principio generale, anche grazie alle evidenze della giurisprudenza e della pubblicistica internazionalistica, non tralasciando la possibilità che questo possa rispecchiare le caratteristiche delle altre fonti di origine dottrinale che abbiamo menzionato. Successivamente, osserveremo il modo in cui la fonte generale si articola nelle branche specialistiche del diritto internazionale (con particolare riguardo al diritto del commercio internazionale, al diritto degli investimenti e alla tutela dei diritti umani),, passando in rassegna i riferimenti al diritto allo sviluppo all'interno dei relativi testi convenzionali, constatandone le caratteristiche che emergono dalle lettere degli articoli che lo citano e eventualmente il modo in cui questo è stato considerato all'interno della prassi degli organismi chiamati a vigilare il rispetto degli accordi stessi.

¹⁹⁴ L'inserimento della dottrina e della giurisprudenza nell'elenco di cui all'articolo 38 dovrebbe infatti essere inteso, a parere della maggioranza degli interpreti, in senso probatorio rispetto all'esistenza di consuetudini o principi generali, e non come fonte del diritto autonoma (cfr. A.PELLET, *Article 38* in A. ZIMMERMANN, C. TOMUCHAT, K. OELLERS-FRAHM, *The Statute of the International Court of Justice. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2012, pp.783-784; interpretazione mantenuta dalla Commissione di diritto internazionale nelle sue *Conclusioni sull'identificazione del diritto internazionale consuetudinario*, 2018). Ciò non toglie che, tuttavia, la prassi internazionalistica degli ultimi decenni e in particolar modo degli ultimi anni si sia interrogata in special modo sul crescente ruolo propulsivo – e non meramente ricognitivo – della giurisprudenza nella formazione di nuove consuetudini e principi generali (vd. M. IOVANE, *L'influence de la multiplication des juridictions internationales sur l'application du droit international*, in *Recueil des cours*, The Hague Academy of International Law, volume 383, 2017, pp. 233 ss, p. 434; M. SHAHABUDEEN, *Precedent in the World Court*, Cambridge University Press, Cambridge 2007; F. M. PALOMBINO, *Fair and Equitable Treatment and the Fabric of General Principles*, Springer, Heidelberg, 2018; vd. anche E. MASSA, *L'evoluzione del diritto internazionale dei rifugiati attraverso la partecipazione dell'ACNUR alla funzione giurisdizionale*, in *La Comunità Internazionale*, 3/2019, pp.419-455).

¹⁹⁵ PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, pp.57-62.

III.2. Il diritto allo sviluppo come possibile oggetto di una consuetudine internazionale.

La tesi che considera il diritto allo sviluppo parte del diritto internazionale generale, oggetto del presente capitolo, ci sembra quella degna di trattazione prioritaria, essendo a tutti gli effetti coerente con l'obiettivo esplicitato dai suoi teorici e dalle enunciazioni solenni come la *Dichiarazione* dell'Assemblea Generale del 1986. Ciò non toglie che tale valore normativo resti ancora tutto da dimostrare: il fatto che il diritto allo sviluppo possa essere stato oggetto di solenni dichiarazioni di principi e di impegni sul piano politico non implica di per sé che questo possa essere considerato come una norma applicabile nei confronti della generalità della comunità internazionale.

In questo contesto, la prima e più immediata possibilità che dovremo analizzare è quella che il diritto allo sviluppo possa essere considerato una consuetudine, la fonte di rango primario dell'ordinamento internazionale.¹⁹⁶ Come sappiamo, gli elementi necessari per individuare l'esistenza di una consuetudine sono la *diuturnitas* (o prassi), ovvero la sussistenza di un determinato comportamento sufficientemente omogeneo e reiterato nel tempo, e l'*opinio iuris*, intesa come il convincimento da parte dei consociati di rispettare un determinato principio in quanto norma socialmente e giuridicamente vincolante.¹⁹⁷ Per quanto concerne l'istituto in parola, se, ancora negli anni '70, i teorici del diritto allo sviluppo erano consapevoli di affrontare una materia nascente con ricostruzioni *de lege ferenda*, o tutt'al più rilevando il progressivo emergere di una norma *in fieri*,¹⁹⁸ ad oggi, a cinquant'anni di distanza, diventa necessario chiedersi se sia possibile rinvenire nella prassi gli elementi necessari a ritenere compiuto tale auspicio.

III.2.1. Il valore delle dichiarazioni di principi e l'opinio iuris di una possibile consuetudine internazionale sul diritto allo sviluppo.

¹⁹⁶ Nonostante l'articolo 38(1) dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia menzioni per primi gli accordi, infatti, dal punto di vista gerarchico l'ordinamento internazionale si basa in primo luogo sulle consuetudini, tra le quali è presente la norma *pacta sunt servanda*, che conferisce cogenza agli accordi in quanto fonte di secondo grado.

¹⁹⁷ CONFORTI, *op.cit.*, pp.186 ss; PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, pp.14-19.

¹⁹⁸ MARCHISIO, *op.cit.*, pp.21-26.

Come è emerso nel corso della precedente trattazione, appare evidente che il diritto allo sviluppo sia stato in primo luogo oggetto di rivendicazioni nella prassi delle Nazioni Unite: tra le diverse sedi in cui è citato, che variano dai documenti di lavoro della Commissione per i diritti umani alle risoluzioni dell'Assemblea Generale, spicca sicuramente la *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo* del 1986. Il testo della Dichiarazione fa parte, infatti, di quelle risoluzioni a carattere enunciativo-normativo, o “di principio”, sulla cui natura giuridica la dottrina internazionalistica si è lungamente concentrata in passato. Al netto di alcuni casi eccezionali (tra i quali spicca la *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*),¹⁹⁹ però, la stragrande maggioranza della dottrina è del parere che questi documenti non possano essere considerati fonti del diritto in quanto tali, perché esprimenti soltanto un impegno politico (*commitment*) e non un vero e proprio obbligo giuridico (*obligation*). Vale la pena ricordare, tra l'altro, come furono proprio alcuni Paesi in via di sviluppo a tentare senza successo di attribuire all'Assemblea Generale il potere di costituire norme cogenti di diritto internazionale durante la Conferenza di San Francisco del 1945.²⁰⁰ Successivamente, una delle riflessioni che spesso si accompagnano alla trattazione della materia concerne proprio le tematiche che abbiamo affrontato sinora, ovvero che conferire poteri normativi all'Assemblea Generale vorrebbe dire attribuire il potere di legiferare sulla comunità internazionale ai Paesi del Terzo Mondo riuniti nel G77, riconoscendo, ad esempio, alla prolifica stagione del “Nuovo Ordine Economico Internazionale” un valore quasi costitutivo che, nei fatti (e come abbiamo già discusso), non ha avuto.²⁰¹

A tal proposito, va per completezza riportato come una parte della dottrina più risalente, particolarmente sensibile alle istanze terzomondiste, ha in modo un po' avventato – e politicamente orientato – attribuito all'Assemblea Generale un ruolo “quasi-legislativo”,²⁰² partendo però dal presupposto che la comunità internazionale avesse

¹⁹⁹ In merito, alcuni giudici nazionali hanno ad uso di menzionare la *Dichiarazione* come fonte del diritto (ancor più che il *Patto per i diritti civili e politici*, il cui valore giuridico è invece indubbio), ma si tratta di una prassi collegata all'eccezionalità di questa Dichiarazione nel novero di quelle adottate dall'Assemblea Generale, che non può certo essere applicata a tutte le altre (cfr. CONFORTI, *op.cit.*, pp.66-67). Altre dichiarazioni possono ritenersi vincolanti se parificano un mancato rispetto delle proprie disposizioni ad una violazione della *Carta delle Nazioni Unite*, o del “suo spirito” (*infra*, p.70).

²⁰⁰ La proposta fu presentata dalle Filippine e respinta con ampia maggioranza (cfr. G. J. KERWIN, *The Role of United Nations General Assembly Resolutions in Determining Principles of International Law in United States Courts*, in *Duke Law Journal*, numero 876/1983, pp.876-899, p.879).

²⁰¹ Così in CONFORTI, *op.cit.*, p.66, KERWIN, *op.cit.*, p.898.

²⁰² BULAJIC, *op.cit.*, pp.68 e 69.

abbandonato il suo carattere storicamente “anorganico” per divenire una “comunità internazionale organizzata”,²⁰³ dotata di proprie istituzioni modellate su quelle degli Stati, tra cui un organismo legislativo in cui i consociati fossero equamente rappresentati. Si sarebbe trattato, in sostanza, di un nuovo ordinamento giuridico – basato sulla volontà della maggioranza nell’adozione di nuove norme scritte (*consensus*) – del tutto diverso dal precedente sistema di matrice eurocentrica – basato invece sulla necessità del consenso del singolo Stato ad essere obbligato per far sorgere obblighi diversi da quelli di natura consuetudinaria. Tale auspicio si è, però, in seguito dimostratosi infondato, in quanto, sebbene nel secondo dopoguerra molte norme sostanziali del diritto internazionale sono variate con il passaggio dalla comunità internazionale classica a quella contemporanea, questi cambiamenti non hanno in massima parte interessato il tema della gerarchia delle fonti. Allo stesso tempo, il dato di fatto per cui la stessa Assemblea Generale abbia a più riprese fatto utilizzo dello strumento della risoluzione con fine di dichiarazione di principi, per quanto rilevante, non può da solo costituire la base per attribuirle un potere normativo o ricognitivo rispetto al diritto internazionale generale.²⁰⁴

Il fatto che le dichiarazioni di principi non costituiscano, *tout court* e in modo istantaneo, una norma internazionale vincolante, non vuol dire però che queste non rivestano un ruolo nei processi di formazione delle norme di diritto internazionale generale. Al contrario, alle dichiarazioni viene attribuito il valore di “soft law”,²⁰⁵ oppure di elementi sintomatici dell’esistenza di una consuetudine,²⁰⁶ dal momento in cui creano delle aspettative sul loro rispetto e sulla direzione, perlomeno tendenziale, in cui si sta dirigendo l’evoluzione del diritto internazionale con riguardo ad una determinata materia.²⁰⁷ Tali aspettative sono a maggior ragione ancora più giustificate per quanto concerne l’*opinio iuris* degli Stati che hanno votato a favore della loro approvazione,²⁰⁸

²⁰³ Cfr. G. ARANGIO RUIZ, *The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations*, in *Collected Courses*, volume 137, The Hague Academy of International Law, 1972, pp.419-742, p. 461.

²⁰⁴ *Ivi*, p.452.

²⁰⁵ CONFORTI, *op.cit.*, p.185.

²⁰⁶ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza numero 18 dell’11 gennaio 1989, §11, per cui alle “risoluzioni dell’ONU in materia di dichiarazioni di principio [...], secondo la prassi internazionale, è negato carattere cogente. Esse, infatti, non costituiscono fonti di diritto, pur potendo avere influenza nella formazione di consuetudini e di accordi conformi al loro contenuto”.

²⁰⁷ Cfr. OBIORA, *op.cit.*, p.379

²⁰⁸ Corte Internazionale di Giustizia, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo dell’8 luglio 1996, §70. Vd. anche PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, p.59

per i quali si presume infatti (almeno dal punto di vista teorico) che debba sussistere un certo grado di coerenza tra la posizione espressa in Assemblea Generale e il contegno seguito successivamente, tanto da portare alcune parti della dottrina in passato a considerarla un *tertium genus* di obbligo giuridico oltre a quelli generali e convenzionali,²⁰⁹ e alcuni giudici nazionali a considerare il proprio ordinamento interno vincolato al loro rispetto.²¹⁰ Quel che a noi maggiormente interessa, però, è l'impatto evolutivo che tali dichiarazioni di principi possono avere nel processo di formazione di una consuetudine internazionale. Spesso, infatti, il ruolo da loro svolto può intervenire, come accennato, quale evidenza dell'esistenza dell'*opinio* degli Stati su un determinato tema, ma non solo.²¹¹ Ancor di più, come riconosciuto a suo tempo da Gaetano Arangio Ruiz,²¹² la formulazione di un concetto in una dichiarazione può divenire rilevante per l'individuazione di una consuetudine qualora contribuisca, da un lato, ad orientare con successo gli Stati al rispetto del suo contenuto, dall'altro a "catalizzare" contegni ancora non sistematizzati, riconducendoli ad unità e chiarezza,²¹³ costituendo un fondamentale strumento a cui il giudice internazionale può fare maggiormente affidamento.

Un utile esempio in questo senso, ancora una volta, è costituito dal principio di autodeterminazione dei popoli: sebbene la sua esistenza venga esplicitata già all'articolo 1§2 della Carta delle Nazioni Unite, non è da trascurare il fondamentale ruolo giocato dalla *Dichiarazione sulla concessione d'indipendenza ai Paesi e popoli coloniali*. Va infatti rimarcato come in realtà l'unico ambito in cui, nell'opinione comune, si sia formata una consuetudine internazionale sul tema è proprio quello coloniale – cosa che attribuisce un maggiore valore alla dichiarazione rispetto alla stessa Carta ONU, che invece non fa riferimento ad uno specifico contesto per l'applicazione del principio di autodeterminazione. Lo stesso testo, inoltre, è stato posto più volte alla base di decisioni e pareri della Corte Internazionale di Giustizia sull'autodeterminazione, sia come evidenza dell'esistenza di una consuetudine in materia che come strumento per definirne

²⁰⁹A titolo di esempio, si riporta l'opinione di alcune parti della dottrina statunitense (KERWIN, *op.cit.*, p.896) e sovietica (C. OSAKWE, *Contemporary Soviet Doctrine on the Sources of General International Law*, in *Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International Law*, numero 73/1979, pp.310-324, p.324).

²¹⁰ Si veda ad es. Corte suprema del Belize, *Aurelio Cal e altri c. Belize e altri*, 18 ottobre 2007, §131.

²¹¹ Cfr. ARANGIO RUIZ, *op.cit.*, p.478

²¹² *Ivi*, pp. 476-478.

²¹³ *Ivi*, p.479.

i confini e il contenuto. Se i primi riferimenti alla Dichiarazione nella sua giurisprudenza ne riconoscevano l'indubbio valore senza però soffermarsi eccessivamente sul suo ruolo nell'evoluzione del principio giuridico in questione,²¹⁴ è con la recente sentenza dedicata alle *Conseguenze legali della separazione dell'arcipelago delle Chagos da Mauritius nel 1965*, nella quale riconosce come l'adozione della risoluzione del 1960 rappresenti un "defining moment in the consolidation of State practice on decolonization"²¹⁵ e come sussista "a clear relationship between resolution 1514 (XV) and the process of decolonization following its adoption".²¹⁶ Proseguendo nella sua analisi, inoltre, la Corte riconosce come le raccomandazioni dell'Assemblea Generale possano avere – a determinate condizioni – un valore declaratorio rispetto alla qualifica di un determinato principio quale consuetudine,²¹⁷ conferendo quindi un valore normativo al testo ai sensi del diritto internazionale consuetudinario.²¹⁸ Occorre ad ogni modo considerare alcuni elementi che differenziano la Dichiarazione in parola da quella sul diritto allo sviluppo del 1986, tra cui il fatto che nel corpo del testo si parifichi la violazione dei principi ivi enunciati ad una violazione della *Carta delle Nazioni Unite*, attribuendo alla stessa un più marcato valore obbligatorio. Ulteriore elemento da non trascurare, inoltre, è la prassi che ha seguito la Dichiarazione del 1960, quando in pochissimi anni la grande maggioranza dei Paesi coloniali ha potuto raggiungere la propria indipendenza, attribuendo, *a posteriori*, un vero e proprio significato di spartiacque a quel testo e al solenne impegno degli Stati presenti all'Assemblea Generale.

È difficile riscontrare con altrettanta chiarezza questi fondamentali elementi di contesto per la *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo*, e bisogna dunque escludere un impatto normativo diretto al testo del 1986. Ciononostante, occorre rimarcare come il diritto allo sviluppo fosse già in precedenza stato enunciato in diverse sedi – non solo in ambito ONU –²¹⁹ e come, a partire proprio da quella *Dichiarazione*, più volte il diritto

²¹⁴ Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, parere consultivo del 21 giugno 1971, §52; Corte Internazionale di Giustizia, *Western Sahara*, parere consultivo del 16 ottobre 1975, §56.

²¹⁵ Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, parere consultivo del 25 febbraio 2019, §150.

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ *Ivi*, §152.

²¹⁸ *Ivi*, §155.

²¹⁹ Prima ancora dell'adozione della risoluzione 41/128, ad esempio, Roland Rich ritenne di poter ricostruire, almeno parzialmente, l'*opinio* degli Stati a partire da alcuni elementi già presenti nella prassi

allo sviluppo è stato riaffermato dalla comunità degli Stati nel suo insieme, non solo nel contesto dell'Assemblea Generale. Dopo il 1986, infatti, il numero di occasioni in cui quindi gli Stati hanno ribadito il proprio impegno verso la realizzazione del diritto allo sviluppo è infatti – come abbiamo visto in precedenza – molto elevato e sarebbe fuorviante non attribuire un peso alla continua riaffermazione di un principio da parte della comunità internazionale. Pur riconoscendo che la continua reiterazione di un principio non serve ad attribuirgli una maggiore cogenza se questo non viene poi rispettato e tenuto in conto dagli Stati nel loro contegno,²²⁰ va comunque osservato come la riproposizione di risoluzioni in ambito onusiano è stata anche studiata quale tecnica negoziale volta al progressivo affinamento del loro contenuto e ad una condivisione sempre maggiore tra gli Stati.²²¹ I ripetuti riferimenti al diritto allo sviluppo nella prassi delle Nazioni Unite ci sembra corrispondere a questo secondo schema, in quanto, piuttosto che essere stato continuamente ripetuto senza subire modifiche o specificazioni, il diritto allo sviluppo è stato arricchito, dettagliato e ampliato nel suo contenuto sostanziale. Proprio per questo, la materia del diritto allo sviluppo è diventata una costante delle attività dell'Assemblea, vera e propria “branca” delle sue attività e discussioni, più che soltanto singolo principio, a partire dalla prima *UN development decade* del 1961 fino alla sua solenne enunciazione con la *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo* del 1986 e a tutti i documenti successivi, per concludersi (allo stato) con i *Sustainable Development Goals* e ai loro continui richiami nella prassi contemporanea delle Nazioni Unite. Pur non essendo questi elementi sufficienti a stabilire l'esistenza di una norma internazionale, sono senz'altro importanti evidenze di *opinio iuris*,²²² rispetto alla quale occorrerà adesso verificare la sussistenza della relativa prassi nel contegno della comunità degli Stati (*diuturnitas*).

dell'Assemblea Generale e della Commissione dei diritti umani, ma anche dai lavori della Conferenza dei Capi di Stato dei Paesi non allineati e dell'Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione per l'Unità Africana (cfr. RICH, *op.cit.*, p.129).

²²⁰ In questo senso, vd. ARANGIO RUIZ, *op.cit.*, pp.476-477.

²²¹ Cfr. D. PANKE, *The UNGA – A Talking Shop? Exploring Rationales for the Repetition of Resolutions in Subsequent Negotiations*, in *Cambridge Review of International Affairs*, numero 3/2014, pp.442-458.

²²² Così anche in B. RUDOLF, *The Relation of the Right to Development to Existing Substantive Treaty Regimes*, in S.P. MARKS, *Implementing the Right to Development. The Role of International Law*, Friedrich Ebert Stiftung, Ginevra, 2008, pp.105-116, p.105.

III.2.2. L'elemento oggettivo di una supposta consuetudine sul diritto allo sviluppo nella prassi.

La *diuturnitas* costituisce, come accennato, l'elemento oggettivo della consuetudine internazionale. Per verificare la sua sussistenza, occorre che un determinato comportamento venga reiterato nel tempo. Evitando in questa sede di discutere la tesi estrema di chi sostiene che possa esistere una "consuetudine istantanea",²²³ escludiamo parimenti la visione di chi ritiene che per la sua formazione occorra un processo plurisecolare, che escluderebbe da principio l'esistenza di una norma nata a partire dagli anni '60 del Novecento. Occorrerà dunque verificare quanto sia diffuso il rispetto di una presunta consuetudine inerente il diritto allo sviluppo, e, sulla base di questo elemento, si potrà valutare la durata necessaria per definire l'eventuale norma come ormai parte consolidata del diritto internazionale generale.

In primo luogo, occorre rilevare come una parte consistente della prassi in materia derivi proprio dai numerosi testi convenzionali che saranno analizzati nei diversi ambiti del diritto internazionale dell'economia e della tutela internazionale dei diritti umani. Il testo della *Convenzione sul diritto allo sviluppo* pubblicato dal Comitato ONU sul diritto allo sviluppo nel maggio 2020,²²⁴ qualora finalizzato, potrebbe costituire un'ulteriore e più forte conferma del valore giuridico del diritto allo sviluppo con portata universale e nella sua accezione più completa, per quanto perlopiù orientata ai suoi aspetti più vicini alla materia della tutela internazionale dei diritti dell'uomo. L'utilizzo della prassi pattizia per dimostrare l'esistenza di una regola generale non costituisce certo una novità, dal momento che la trasformazione di norme scritte in consuetudini è fenomeno ben noto all'ordinamento internazionale²²⁵ e la condotta degli Stati relativa alla negoziazione, stipula e attuazione di trattati è tra le tradizionali risorse al cui interno si possa delineare l'elemento oggettivo di una norma consuetudinaria.²²⁶ Bisogna però rilevare come la presenza di un determinato principio all'interno di un numero rilevante di accordi

²²³ CONFORTI, *op.cit.*, p.43.

²²⁴ Più nel dettaglio, *infra*, Capitolo VI, §7, pp.165-169.

²²⁵ I casi più comuni in questo senso attengono alla materia dei diritti umani, come ad esempio il principio di non-refoulement di cui all'articolo 33 della *Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati* oppure quello della norma che prevede il divieto di genocidio, che nel giro di pochi anni è stata dapprima oggetto della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio* del 9 dicembre 1948 per poi divenire parte integrante del diritto internazionale consuetudinario cogente.

²²⁶ Commissione di Diritto Internazionale, *Draft conclusions on identification of customary international law*, 2018, conclusione numero 6.2.

internazionali possa essere indizio di due opposte considerazioni. Da un lato, infatti, come detto, costituisce sicuramente parte della *diuturnitas* necessaria al consolidamento di una consuetudine; dall'altra, però, bisogna notare come, se tale consuetudine esistesse già, la norma pattizia potrebbe risultare superflua. In realtà, come vedremo in seguito, tale problema non ci sembra particolarmente rilevante nel caso di specie, in quanto, se anche considerassimo il diritto allo sviluppo come una consuetudine fatta e compiuta, questa consisterebbe ancora in un principio generalissimo, incapace di esprimere effetti direttamente precettivi. Tutt'al contrario, le norme scritte che tratteremo nei capitoli successivi assumeranno il ruolo di specificazioni in concreto del principio stesso, verso il quale gli Stati si sentono obbligati, ma che necessita di essere poi trascritto negli strumenti convenzionali per godere di piena applicazione. Il primo esempio che sovviene può essere quello delle eccezioni al principio di non discriminazione in ambito commerciale: come vedremo, per dare attuazione al principio del diritto allo sviluppo – che, così com'è, non è direttamente precettivo – gli Stati membri dell'OMC si sono forniti di norme di dettaglio che prevedono un trattamento di favore per gli Stati in via di sviluppo.²²⁷ Sulla base di queste considerazioni, ci sembra di potere affermare che la prassi relativa al diritto allo sviluppo nei testi convenzionali sia più un indizio della sua esistenza sul piano generale che una sua negazione. Quello che può lasciare perplessi è il dato di fatto per cui le emanazioni del diritto allo sviluppo in precetti di dettaglio vada necessariamente rintracciato in norme sostanziali contenutisticamente molto eterogenee (sebbene orientate in senso teleologico verso un unico obiettivo), in modo ben diverso da quanto solitamente avviene in questi casi, laddove una formulazione testualmente e contenutisticamente omologa viene ripetuta all'interno di più testi.²²⁸

Un ulteriore elemento da considerare potrebbe essere quello degli aiuti che gli Stati industrializzati destinano allo sviluppo dei Paesi del Terzo Mondo, tema che viene sfiorato in alcune parti della presente trattazione senza però essere approfondito nel dettaglio. In realtà, tale scelta è legata al fatto che ci sembra un fenomeno diverso da quelli direttamente derivanti dal diritto allo sviluppo (non essendo menzionato neanche

²²⁷ *Infra*, Capitolo IV, §2, pp.99-113.

²²⁸ È questo, per esempio, il caso del principio del “*fair and equitable treatment*” nel diritto internazionale degli investimenti, ricostruito dalla dottrina quale principio generale a partire dal suo utilizzo generalizzato all'interno dei trattati bilaterali d'investimento (cfr. PALOMBINO, *Fair and Equitable Treatment*, pp.161-164).

nell'ampia formulazione della Dichiarazione del 1986), che ha sicuramente una portata più vasta²²⁹ e include fattori che si rifanno al più generico campo delle relazioni internazionali, come l'affinità ideologica e le politiche di influenza regionale. In ragione di ciò, il fatto che tali aiuti siano solitamente devoluti come forma di concessione graziosa e non in ragione di un senso di obbligatorietà giuridica²³⁰ non ci sembra essere di particolare rilevanza ai fini del possibile *status* consuetudinario del diritto allo sviluppo.

III.2.3. L'ipotesi del diritto allo sviluppo quale norma di *ius cogens*.

Nel ricostruire il valore consuetudinario del diritto allo sviluppo, occorre rilevare come alcuni autori si siano spinti sino ad attribuirgli la valenza di norma cogente,²³¹ ovvero parte del cosiddetto *ius cogens*, quel “nocciolo duro” di consuetudini internazionali che non possono essere derogate da trattati o da altre norme generali non dotate del medesimo carattere in virtù del massimo valore che a queste viene attribuito dalla comunità degli Stati.²³² A prima vista, può sembrare un'affermazione piuttosto azzardata, perché andrebbe ad accomunare il diritto allo sviluppo ad un novero ristrettissimo di principi di civiltà, la cui violazione appare particolarmente odiosa, quali il divieto di aggressione, la proibizione del genocidio, la repressione dei crimini contro l'umanità, le norme elementari del diritto internazionale umanitario, il divieto di discriminazioni razziali e *apartheid*, la proibizione della schiavitù, il divieto di tortura e

²²⁹ Cfr. BUNN, *op.cit.*, p.132.

²³⁰ Basti pensare come, al 2020, il traguardo di cui al diciassettesimo obiettivo di sviluppo sostenibile, per cui i Paesi industrializzati avrebbero indirizzato almeno lo 0.7% del proprio PIL agli aiuti pubblici allo sviluppo, resta ancora in gran parte lettera morta con solo sette Stati ad aver raggiunto la soglia (Norvegia, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Regno Unito Germania e Turchia).

²³¹ Tra questi, possiamo citare ad. es. il Conforti che, pur non senza qualche perplessità, include il diritto allo sviluppo tra le possibili norme di *ius cogens* nella sua trattazione istituzionale (CONFORTI, *op.cit.*, p.189).

²³² La definizione è riportata all'articolo 53 della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*: “a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of States as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character” (Organizzazione delle Nazioni Unite, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Vienna, 23 maggio 1969, UNTS volume 1155, p.331, articolo 53). Sul tema si è recentemente espressa anche la Commissione di Diritto Internazionale, fornendo una definizione sostanzialmente coincidente (Commissione di Diritto Internazionale, *Draft conclusions on peremptory norms of general international law (ius cogens), adopted by the Commission on first reading, A/74/10*). Vd. anche CONFORTI, *op.cit.*, p.189; PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, pp.34-35. *Contra*, vd. l'opinione del Focarelli, che considera lo *ius cogens* principalmente quale uno strumento dinamico di trasformazione delle norme internazionali (FOCARELLI, *op.cit.*, pp.213-218).

il diritto all'autodeterminazione.²³³ E' proprio con riguardo a quest'ultimo che poggia le basi una delle argomentazioni a favore del carattere perentorio del diritto allo sviluppo, sulla base del ben noto presupposto per cui questo non sia che un corollario del diritto all'autodeterminazione stesso. Altri autori (come il Bedjaoui), invece, hanno sostenuto in passato che la cogenza del diritto allo sviluppo derivi direttamente dal suo stretto legame con la sovranità sovrana degli Stati e con quella permanente sulle risorse naturali.²³⁴

Quale che sia la costruzione a supporto di questa tesi, a noi sembra che sia opportuno adottare a tal proposito un approccio pragmatico, riconducendo lo *ius cogens* alla sua *ratio* originaria, così come delineata nella *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*²³⁵ che, all'articolo 53 dichiara che un trattato è nullo se confligge con una norma perentoria. Ebbene, non risulta che sinora sia mai stata invocata da uno Stato la nullità di un trattato in base alla violazione del diritto allo sviluppo: difficile ricondurre questo vuoto nella prassi al fatto che non ci sia mai stata l'esigenza di ricorrere ad una simile contestazione oppure al fatto che il diritto in questione sia privo del carattere cogente. Probabilmente, per quanto in astratto siano esistiti dei trattati che limitavano le possibilità di crescita economica di un determinato Stato fino a comprometterne, potenzialmente, il diritto allo sviluppo, tali limitazioni erano dovute ad un bilanciamento con altri interessi ritenuti meritevoli di tutela, come la tutela dei diritti umani, la salvaguardia del territorio o quella del patrimonio culturale fisico e immateriale. Dal momento in cui, come vedremo anche più avanti, il diritto allo sviluppo si trova, nella sua applicazione pratica, a dover spesso essere bilanciato dal rapporto con altri diritti – non tutti facenti parte dello *ius cogens* – tenderemmo quindi a scartare questa ipotesi, pur restando liberi di ricrederci nel caso in cui differenti evidenze emergessero nella prassi futura.

III.3. I riferimenti al diritto allo sviluppo nella giurisprudenza internazionale. Il rapporto controverso tra diritto allo sviluppo e principio dello sviluppo sostenibile.

Come abbiamo già accennato, le decisioni di giudici e arbitri internazionali non costituiscono *per se* una fonte normativa del diritto internazionale, ma possono

²³³ *Ivi*, allegato alle conclusioni.

²³⁴ BEDJAOUI, *op.cit.*, p.1189.

²³⁵ Organizzazione delle Nazioni Unite, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Vienna, 23 maggio 1969, UNTS volume 1155, p.331.

contribuire all'individuazione di norme di diritto internazionale generale, coerentemente con la più diffusa interpretazione del dettato dell'articolo 38§1 lettera d) dello *Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*. La sfida della traducibilità in giudizio (*justiciability*) di una supposta posizione giuridica soggettiva, inoltre, costituisce un'imprescindibile prova dell'effettiva capacità della norma analizzata di produrre effetti giuridici sul piano pratico. Per entrambe le ragioni, occorrerà dunque adesso passare in rassegna alcuni dei casi in cui il diritto allo sviluppo sia stato trattato da una decisione internazionale quale norma di diritto internazionale generale (al di fuori quindi di contesti specialistici nei quali questo è tradotto in forma scritta all'interno di trattati).

III.3.1. La disputa sul confine marittimo tra Guinea e Guinea-Bissau del 1985.

La prima decisione che analizzeremo è costituita dal lodo che, nel 1985, dirimette la controversia sul confine marittimo tra Guinea e Guinea Bissau.²³⁶ In primo luogo, per completezza d'informazione, occorre rilevare come tra i tre giudici componenti il *panel* arbitrale, due di questi (scelti dai due Stati) erano lo stesso Keba M'Baye – padre “putativo” del diritto allo sviluppo – e l'algerino Mohammed Bedjaoui, che nei suoi studi aveva anch'egli prefigurato l'avvento di un possibile nuovo ordine giuridico internazionale basato su principi innovativi e più consoni alle sensibilità terzomondiste, tra cui il diritto allo sviluppo stesso.²³⁷ Non stupisce quindi che questo contesto venga utilizzato anche in un contesto apparentemente estraneo alla materia, quale la delimitazione dei confini marittimi tra due Stati. In verità, i riferimenti al diritto allo sviluppo presenti nel testo del lodo, per quanto incidentali, ci appaiono esprimere con chiarezza il loro apporto concettuale. Se i risvolti economici della delimitazione – pur sollevati dalle due Parti (§121) – non sono stati utilizzati come parametro principale di attribuzione (§122) in linea con la giurisprudenza precedente, il tribunale ha comunque ritenuto di agire in un'ottica di equità, aggiungendo quindi delle considerazioni

²³⁶ *Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary* (Guinea c. Guinea-Bissau), 14 febbraio 1985, in *Reports of International Arbitral Awards*, volume XIX, pp.149-196.

²³⁷ Oltre al già citato contributo contenuto in *International Law: Achievements and Prospects*, si prenda ad es. l'organica trattazione contenuta nel volume *Towards a new international economic order*, in cui il diritto allo sviluppo viene menzionato tra i principi “costitutivi” di un nuovo ordine internazionale insieme alla solidarietà, all'interdipendenza economica e alla “sicurezza economica collettiva” (M. BEDJAOUI, *Towards a new international economic order*, UNESCO e Holmes & Meier, Parigi e New York, 1979, p.204).

innovative rispetto ai principi consolidati del diritto del mare.²³⁸ Tutto ciò con l'obiettivo esplicito di garantire, *inter alia*, che il nuovo confine marittimo non pregiudicasse il diritto allo sviluppo di ciascuno Stato (§124).²³⁹ Gli arbitri hanno inoltre suggerito con un *obiter dictum* un approccio cooperativo al tema, proponendo alle Parti di collaborare nello sfruttamento delle risorse di quell'area di mare per soddisfare congiuntamente i propri obiettivi di sviluppo economico (§123), così come queste si sono effettivamente impegnate per il tramite di una dichiarazione congiunta del 1987. Quello che sicuramente a noi maggiormente interessa in questo caso è il modo in cui il diritto allo sviluppo, ben lontano dall'astrattezza attribuitagli da alcuni dei suoi critici, sia stato declinato nel caso concreto, spingendo gli arbitri verso una decisione maggiormente orientata verso l'equità e la solidarietà tra le due Parti in causa, consentendo loro di inserire delle valutazioni di carattere economico-sociale all'interno di una decisione afferente ad una branca del diritto lontana da questi temi. Tale lontananza deve essere ritenuta soltanto apparente, in quanto le controversie sui confini marittimi possono avere un impatto deleterio sullo sviluppo degli Stati e delle popolazioni costiere,²⁴⁰ per cui la decisione *de qua* ci consente di assistere ad un plastico esempio della permeabilità del diritto allo sviluppo in branche lontane dal diritto internazionale dell'economia e dei diritti dell'uomo, prima ancora della sua sanzione ufficiale attraverso la *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo* del 1986.

III.3.2. La sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso *Gabčíkovo-Nagymaros*.

La seconda sentenza oggetto della nostra disamina è quella sulla risoluzione della controversia tra Ungheria e Slovacchia per il progetto della diga di *Gabčíkovo-Nagymaros*,²⁴¹ pronunciata dalla Corte Internazionale di Giustizia nel 1997. La decisione, concernente la costruzione di un sistema di dighe per lo sfruttamento energetico del fiume

²³⁸ Così nel testo istituzionale di Hugo Caminos (H. CAMINOS, *Law of the Sea*, Routledge, Londra, 2017, p.257.

²³⁹ Cfr. K. A. MCLARKY, *Guinea/Guinea-Bissau: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary, February 14, 1985*, in *Maryland Journal of International Law & Trade*, numero 1/1987, pp.93-108, p.107.

²⁴⁰ Sull'esigenza di risolvere tali controversie (in specie, nel Golfo di Guinea) adottando soprattutto accordi di sviluppo marittimo condiviso vd. I. OKAFOR-YARWOOD, *The Guinea-Bissau-Senegal maritime boundary dispute*, in *Marine Policy*, numero 61/2015, pp.284-290.

²⁴¹ Corte Internazionale di Giustizia, *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project* (Ungheria c. Slovacchia), sentenza del 25 settembre 1997, ICJ Reports 1997, p. 7.

Danubio, evitò in realtà di affrontare nel dettaglio gli aspetti maggiormente legati allo sviluppo sostenibile, con i quali i giudici dell'epoca avevano ancora poca esperienza, per concentrarsi – per una precisa scelta della Corte – sull'interpretazione di un trattato bilaterale sottoscritto sul tema nel 1977.²⁴² Ciò non ha impedito alla stessa di svolgere un fugace ma determinante *excursus* sullo sviluppo sostenibile al paragrafo 140 del testo:

Throughout the ages, mankind has, for economic and other reasons, constantly interfered with nature. In the past, this was often done without consideration of the effects upon the environment. Owing to new scientific insights and to a growing awareness of the risks for mankind - for present and future generations - of pursuit of such interventions at an unconsidered and unabated pace, new norms and standards have been developed, set forth in a great number of instruments during the last two decades. Such new norms have to be taken into consideration, and such new standards given proper weight, not only when States contemplate new activities but also when continuing with activities begun in the past. This need to reconcile economic development with protection of the environment is aptly expressed in the concept of sustainable development.

A differenza di quanto affermato da alcuni, che ritengono che questa menzione contenga un riconoscimento del valore consuetudinario dello sviluppo sostenibile, non si tratta, a nostro avviso, di un diretto accertamento della dignità giuridica del diritto allo sviluppo.²⁴³ Questo non vuol dire disconoscere l'importanza del riferimento in parola, ma attribuire allo stesso una valenza ricognitiva, che prende atto della inevitabilità di un'opera di ponderazione, nel contesto del diritto internazionale contemporaneo, tra le esigenze e le aspirazioni di sviluppo economico di una popolazione con la salvaguardia ambientale a beneficio anche degli Stati limitrofi e, in astratto, dell'intera comunità internazionale. Ciononostante, è possibile rilevare come il paragrafo in parola contenga, *in nuce*, alcuni elementi che sembrerebbero suggerire un ruolo del “concetto” di sviluppo sostenibile nell'ordinamento internazionale: in primo luogo, viene riconosciuta

²⁴² Cfr. M. M. MBENGUE, *On Sustainable Development: a Conversation with Judge Weeramantry*, in S. FORLATI, M. M. MBENGUE e B. MCGARRY, *The Gabčíkovo-Nagymaros Judgment and Its Contribution to the Development of International Law*, Brill Nijhoff, Leida e Boston, 2020, pp.166-192, pp.171-172.

²⁴³ Così in M. SZABÒ, *Sustainable development in the judgments of the International Court of Justice*, in M.-C. CORDONIER SEGGER e C.G. WEERAMANTRY, *Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals (1992-2012)*, Routledge, Londra, 2017, pp.266-280, p.270.

l'esistenza della nozione in parola; in secondo luogo, viene adoperato nel descriverla il termine "necessità" (*need*) che, per quanto non coincida con un vero e proprio obbligo (*duty*), nel contesto di una sentenza non può che attribuire un significato giuridico al concetto stesso.²⁴⁴

Questi rilievi non possono che apparire maggiormente fondati alla luce dell'opinione separata dell'allora Vicepresidente della Corte, il giudice singalese Christopher Weeramantry che, sebbene concordasse in linea di massima con la decisione della maggioranza, ritenne però necessario approfondire ulteriormente il tema del valore normativo – e non meramente "concettuale" – dello sviluppo sostenibile,²⁴⁵ attraverso una dimostrazione che è particolarmente utile ai fini della nostra disamina. La sua *separate opinion*, infatti, ricostruisce il principio dello sviluppo sostenibile a partire dai due distinti principi dello sviluppo – così come delineato nella *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986* – e della tutela dell'ambiente.²⁴⁶ Dal momento che il giudice ritiene entrambi questi principi quale parte integrante del diritto internazionale consolidato, la conseguenza logica ed inevitabile della loro intersecazione sul piano pratico non può che essere un nuovo principio di tipo derivativo, costituito sulla base al principio di bilanciamento (*principle of reconciliation*),²⁴⁷ inteso come principio giuridico volto a risolvere eventuali antinomie tra norme entrambi facenti parte del diritto internazionale generale. Di conseguenza, nella visione di Weeramantry, il principio dello sviluppo sostenibile non sarebbe altro che il diritto allo sviluppo, evolutosi nella sensibilità più recente della comunità internazionale fino ad includere in sé valutazioni correlate alla tutela dell'ambiente e alla responsabilità nei confronti delle future generazioni: il diritto allo sviluppo non sarebbe più quindi da intendersi in senso "assoluto", ma bensì "raffinato" nella sua nuova veste di diritto allo sviluppo sostenibile.²⁴⁸ Tale assunto comporta quindi l'esistenza di alcune limitazioni che porrebbero un argine alle necessità di crescita industriale ed economica, estrinsecandosi sia in obblighi procedurali che, *tout court*, in divieti sostanziali. Uno dei casi più celebri in questo senso è quello del cosiddetto "principio di precauzione" (*precautionary principle*), che nel caso *Gabčíkovo* è stato

²⁴⁴ MBENGUE, *op.cit.*, p.187.

²⁴⁵ *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project* (Ungheria c. Slovacchia), opinione separata del giudice Weeramantry, p.85.

²⁴⁶ *Ivi*, pp.91-92.

²⁴⁷ *Ivi*, p.90.

²⁴⁸ *Ivi*, p.92.

rivendicato dall'Ungheria nella sua memoria difensiva come stato di necessità che avrebbe impedito allo Stato di adempiere ai suoi obblighi in merito alla costruzione del sistema di dighe. Nonostante l'argomento sia stato poi rigettato senza che i giudici si esprimessero sulla cogenza del principio, ci sembra che questo possa essere considerato – anche in virtù dei suoi successivi richiami nella prassi – come un utile esempio di limitazione del diritto allo sviluppo a causa di preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale delle attività economiche, qualora sussista la certezza scientifica del carattere nocivo delle stesse (non sempre facilmente dimostrabile).²⁴⁹

Si tratta di una riflessione apprezzabile, in quanto consente di ricostruire con correttezza il processo storico che ha portato alla progressiva emersione delle diverse componenti del principio dello sviluppo sostenibile contemporaneo (dapprima il diritto dei popoli a perseguire liberamente il proprio sviluppo socioeconomico, e, in un momento successivo, la necessità di equilibrare tale sviluppo in senso ecologicamente sostenibile). Al contempo però, vorremmo precisare ulteriormente l'operazione compiuta dalla Corte e da Weeramentry nello specifico, e rimarcare come l'aggettivo “sostenibile” serva a caratterizzare il diritto allo sviluppo qualora questo affronti tematiche ambientali e sia in tutto e per tutto evidenza dell'applicazione di un'opera di bilanciamento tra i due diritti in questione,²⁵⁰ che sono e restano i veri e propri principi del diritto internazionale. Riteniamo dunque che il principio di “riconciliazione” a cui fa riferimento la *separate opinion* non possa avere valore normativo autonomo, ma agisca come criterio di bilanciamento tra due diritti aventi autonoma dignità giuridica.

La ricostruzione qui effettuata coincide con la riflessione di Vaughan Lowe, secondo il quale il principio dello sviluppo sostenibile costituirebbe una “norma interstiziale”, ovvero uno di quei criteri di risoluzione di antinomie interne al diritto internazionale, necessaria a preservarne la coerenza interna (*consistency*) e che, sotto il profilo pratico, consente al giudice internazionale una mancata pronuncia (*non liquet*) in presenza di due interessi giuridici egualmente meritevoli di tutela – oppure in assenza di

²⁴⁹ Più nel dettaglio, vd. S. DI BENEDETTO, *La funzione interpretativa del principio di precauzione in diritto internazionale*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, numero 2/2006, p.321.

²⁵⁰ In senso contrario, Makane Mbengue ritiene che considerare lo sviluppo stesso come principio di bilanciamento sia un errore, perché non terrebbe in conto di altri ambiti di applicazione oltre quelli economico e ambientale (quali l'equità intergenerazionale, il diritto ad un ambiente salubre e l'equità intragenerazionale; MBENGUE, *op.cit.*, pp.187-188).

principi apprezzabili da applicare nella materia del contendere.²⁵¹ La conseguenza di quest'impostazione, da noi pienamente condivisa, è che il valore normativo vada quindi non riconosciuto allo "sviluppo sostenibile" *per se* – che è da considerarsi quale norma interstiziale e quindi mero criterio decisionale e di completezza dell'ordinamento –²⁵² ma alla tutela dell'ambiente e soprattutto al diritto allo sviluppo vero e proprio,²⁵³ che mantiene una sua dignità autonoma *vis-à-vis* altri istituti giuridici, anche non direttamente collegati alla materia ambientale. Come vedremo, non sempre questa è stata la posizione adottata nei giudizi successivi che hanno trattato il tema.

III.3.3. Il lodo arbitrale sul caso del Reno di Ferro.

Poco meno di un decennio dopo, il principio dello sviluppo sostenibile torna ad essere trattato in un lodo internazionale dalla Corte Permanente di Arbitrato nel caso del *Reno di Ferro* tra Belgio e Paesi Bassi.²⁵⁴ La disputa verteva sui diritti di passaggio e di utilizzo, da parte del Belgio, di un tracciato ferroviario che lo collega alla Germania per il tramite del territorio olandese – per l'appunto, il "Reno di Ferro" – previsti da un trattato del 1839. Il caso dimostra sin da subito – e in modo più diretto – forti legami con la nostra trattazione, dal momento che entrambe le parti, nelle loro memorie, hanno sostenuto di tenere in dovuto conto il principio dello sviluppo sostenibile, l'una (il Belgio) per promuovere il trasporto ferroviario, meno inquinante, rispetto a quello su strada o aereo,²⁵⁵ l'altra, (i Paesi Bassi) per aver adottato delle rigide norme di protezione ambientale nell'area interessata dai binari, creando un potenziale stallo tra due posizioni entrambe attente ai valori della sostenibilità ambientale.²⁵⁶ Nel dirimere la controversia, il tribunale arbitrale ha quindi dovuto interessarsi del tema con una maggiore attenzione

²⁵¹ Cfr. V. LOWE, *The Politics of Law-Making: Are the Method and Character of Norm Creation Changing?*, in M. BYERS, *The Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp.207-226, p.216. Un altro esempio di norma interstiziale potrebbe essere rappresentato dal diritto all'acqua (vd. F.M. PALOMBINO, *Il diritto all'acqua. Una prospettiva internazionalistica*, Le Monnier, Firenze, 2017, pp.82-84.

²⁵² Cfr. PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, p.57.

²⁵³ Secondo Lowe, lo sviluppo economico e la tutela dell'ambiente sarebbero infatti le vere norme primarie considerate dalla Corte e aventi ("primary legal rules and principles") (*ibidem*).

²⁵⁴ Corte Permanente di Arbitrato, *Iron Rhine Arbitration* (Belgio c. Paesi Bassi), lodo del 24 maggio 2005.

²⁵⁵ *Ivi*, §114.

²⁵⁶ Cfr. F. BAETENS, *The Iron Rhine case. On the right track to sustainable development?*, in M-C. CORDONIER SEGGER e C.G. WEERAMANTRY, *Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals (1992-2012)*, Routledge, Londra, 2017, pp.297-315, p.312.

rispetto a quanto fatto dalla Corte Internazionale di Giustizia in *Gabčíkovo*: interrogandosi su quali norme di diritto internazionale generale siano emerse dalla data della sottoscrizione dell'accordo del 1839, individua nel diritto internazionale dell'ambiente un nuovo valore della comunità internazionale, alla luce del quale interpretare il testo in base all'articolo 31§3(c) della *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*.²⁵⁷ Nel corso di questa analisi, emerge con chiarezza, nel giudizio della Corte Permanente di Arbitrato, il valore normativo del principio dello sviluppo sostenibile, in quanto, ad oggi, il diritto internazionale richiederebbe l'integrazione di misure ambientali adeguate nella progettazione e nella realizzazione delle attività di sviluppo economico.²⁵⁸

Sebbene tale riconoscimento non possa che apparire un utile elemento ai fini della ricostruzione del diritto allo sviluppo come norma di diritto internazionale generale,²⁵⁹ ci sembra necessario, per onestà intellettuale, mettere in guardia da affrettati entusiasmi: il linguaggio adoperato nel lodo, così come i reiterati riferimenti alla sola materia del diritto dell'ambiente, potrebbero alludere ad un principio di sviluppo sostenibile che agisca solo come limite e argine alla crescita economica a vantaggio della protezione dell'ecosistema, senza alcuna pretesa propulsiva nel senso opposto. Ad essere stato definito chiaramente quale "principle of general international law", nelle parole della Corte Permanente, sarebbe l'obbligo di prevenire o mitigare l'effetto negativo dell'attività economica,²⁶⁰ mentre non trova spazio nella sua argomentazione un vero e proprio diritto a svolgere quella stessa attività (per quanto con le limitazioni di tutela ambientale necessarie).²⁶¹

Le motivazioni di un siffatto utilizzo dello sviluppo sostenibile potrebbe, ad ogni modo, essere giustificato da un fondamentale dato di fatto, e cioè quello che sia il Belgio quanto l'Olanda sono entrambi Paesi ad alto livello di sviluppo, tra i primi al mondo nelle

²⁵⁷ *Iron Rhine Arbitration*, §58.

²⁵⁸ "Today, both international and EC law require the integration of appropriate environmental measures in the design and implementation of economic development activities" (*Iron Rhine Arbitration*, §59).

²⁵⁹ Così, ad es. in MALAGUTI, "*Sviluppo*" e diritto internazionale dell'economia, pp. 877-878; MBENGUE, *op.cit.*, p.189. *Contra*, BAETENS, *op.cit.*, p.308, che ritiene che l'unico principio effettivamente considerato come vincolante dal tribunale sia quello del divieto del danno ambientale transfrontaliero (*no harm duty*).

²⁶⁰ "Environmental law and the law on development stand not as alternatives but as mutually reinforcing, integral concepts, which require that where development may cause significant harm to the environment there is a duty to prevent, or at least mitigate, such harm. This duty, in the opinion of the Tribunal, has now become a principle of general international law" (*Iron Rhine Arbitration*, §59).

²⁶¹ *Contra* MALAGUTI, "*Sviluppo*" e diritto internazionale dell'economia, pp. 877-878.

statistiche sul benessere della popolazione.²⁶² Apparirebbe dunque sensato che nessuno dei due abbia invocato il diritto allo sviluppo della propria economia, essendo questa già sviluppata. Tale riflessione, ben lungi dal privare di significato il riferimento allo sviluppo sostenibile nel lodo del *Reno di ferro*, ci deve però portare a cercare altrove ulteriori prove a sostegno della sua esistenza nel diritto internazionale generale.

III.3.4. Il ruolo della giurisprudenza nel chiarire la natura giuridica del diritto allo sviluppo nel diritto internazionale contemporaneo. Il caso delle cartiere sul fiume Uruguay.

La più recente decisione che analizzeremo è quella resa dalla Corte Internazionale di Giustizia nella *Controversia relativa alle cartiere sul fiume Uruguay* tra Argentina e Uruguay.²⁶³ La sentenza del 2010 ha ad oggetto le attività inquinanti di alcune cartiere situate sul versante uruguayano del fiume Uruguay, il cui utilizzo condiviso era stato disciplinato da un trattato bilaterale del 1975. Anche in questo caso, la Corte ha potuto avvalersi dell'interpretazione evolutiva delle norme previste da un accordo internazionale, evitando così un pronunciamento netto sul riconoscimento di principi derivanti esclusivamente dal diritto internazionale generale, ma ha comunque svolto alcuni importanti riferimenti al principio dello sviluppo sostenibile, precisando ulteriormente quanto già affermato in *Gabčíkovo*. In particolare, la sentenza ricostruisce ancora una volta lo sviluppo sostenibile a partire dal bilanciamento tra il diritto allo sviluppo (e la conseguente necessità di sfruttamento economico delle risorse naturali) e la protezione dell'ambiente:

The Court considers that the attainment of optimum and rational utilization requires a balance between the Parties' rights and needs to use the river for economic and commercial activities on the one hand, and the obligation to protect

²⁶² Nel rapporto sull'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite del 2005 (anno del lodo), il Belgio e i Paesi Bassi risultavano rispettivamente al nono e al dodicesimo posto su scala globale (*Human Development Report 2005. International Cooperation at Crossroads – Aid, trade and security in an unequal world*, United Nations Development Programme, New York, 2005, p.219).

²⁶³ Corte Internazionale di Giustizia, *Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, sentenza del 20 aprile 2010, ICJ Reports 2010, p.14.

*it from any damage to the environment that may be caused by such activities, on the other.*²⁶⁴

Una volta riconosciuta la valenza giuridica di questi due preliminari diritti degli Stati, il risultato della loro interconnessione non può che sfociare, ancora una volta, nello sviluppo sostenibile (menzionato al §177). A testimonianza del suo contenuto sostanziale e non solamente idealistico, questo viene nella trattazione arricchito di un'ulteriore componente direttamente precettiva, ovvero l'obbligo in capo agli Stati di svolgere delle valutazioni di impatto ambientale (*environmental impact assessment*). Nell'opinione della Corte, infatti, la comunità degli Stati accetterebbe come consuetudine – nel più ampio contesto della conservazione dell'ecosistema terrestre e acquatico – la necessità di prevedere degli studi volti a valutare la sostenibilità ambientale e il costo ecologico dei progetti di sviluppo pianificati dagli Stati (§204). Una volta affermato quest'obbligo, però, la sentenza esprime una certa reticenza sull'ampiezza e le caratteristiche (*scope and content*) della valutazione, lasciata alla legislazione interna degli Stati, tenendo conto della natura e degli effetti dell'opera progettata (§205).²⁶⁵ In base al principio di bilanciamento dello sviluppo sostenibile, l'effetto del diritto allo sviluppo sull'obbligo in oggetto dovrebbe comportare che, nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, debbano essere presi in considerazione anche i possibili benefici sulle attività economiche e produttive derivanti dal progetto, nonché sul benessere complessivo della popolazione, sulle possibilità occupazionali e sul suo stile di vita.

Dal punto di vista della ricognizione effettuata dalla CIG sulla forma normativa del principio dello sviluppo sostenibile, occorre constatare ancora una volta la reticenza desumibile dal fatto che, piuttosto che adottare il linguaggio consolidato delle fonti del diritto internazionale, lo definisce quale un "obiettivo" (*the objective of sustainable development*). A nostro avviso, non si tratta di una scelta che va eccessivamente drammatizzata, quasi a voler indicare una volontà della Corte di caratterizzare il principio in senso non giuridico: per quanto possa indicare infatti una certa riluttanza,²⁶⁶ abbiamo

²⁶⁴ *Ivi*, §175.

²⁶⁵ Cfr. D. TLADI, *The principles of sustainable development in the case concerning Pulp Mills on the River Uruguay*, in M-C. CORDONIER SEGGER e C.G. WEERAMANTRY, *Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals (1992-2012)*, Routledge, Londra, 2017, pp.242-265, pp.248-249.

²⁶⁶ *Ivi*, p.252.

visto come la retorica degli obiettivi abbia caratterizzato (quasi monopolizzandolo) il dibattito internazionale sullo sviluppo dal 2000 ad oggi, a partire dai *Millennium Development Goals*. In secondo luogo, anche la costruzione teorica delle origini, a partire proprio da Keba M'Baye, non aveva mai nascosto la sua intenzione di intendere il diritto allo sviluppo quale un istituto di tipo “promozionale”, che, invece di concentrarsi sui singoli mezzi per raggiungere il benessere socioeconomico, lo considerasse un obiettivo verso il cui raggiungimento l'intera comunità internazionale avrebbe dovuto impegnarsi.²⁶⁷ Il definire lo sviluppo sostenibile come un obiettivo vorrebbe dunque dire attribuire allo stesso un effetto normativo ancora maggiore rispetto a quello di una qualsiasi norma di diritto internazionale generale, secondo il principio generale per cui attribuire uno scopo ad un dato ordinamento giuridico permea tutto il *corpus* normativo da questo composto per orientarlo in senso teleologico verso la sua realizzazione.²⁶⁸

Alla luce di queste considerazioni, non possiamo che minimizzare le differenze di vedute tra la maggioranza della Corte e il giudice brasiliano Antônio Augusto Cançado Trindade che, pur favorevole alla sentenza finale, ha criticato l'eccessiva attenzione dedicata all'analisi tecnico-scientifica della qualità delle acque del fiume Uruguay, non egualmente riservata all'approfondimento dei principi generali del diritto internazionale interessati dalla disputa.²⁶⁹ Con riguardo allo sviluppo sostenibile, Cançado Trindade accoglie la costruzione del giudice Weeramantry fatta propria dalla maggioranza dei giudici, ma aggiunge a questa la più moderna considerazione – sostenuta da alcune parti della dottrina – ²⁷⁰ per cui il principio debba rifuggire dalla descrizione “binaria” di bilanciamento tra sviluppo economico e tutela dell'ambiente, per assurgere a dignità autonoma, che integri le sensibilità della comunità internazionale nei campi della crescita economica, l'eradicazione della povertà e il soddisfacimento dei bisogni umani essenziali.²⁷¹ Si tratta di un approccio senz'altro condivisibile, perché consente di valorizzare entrambi gli aspetti del principio dello sviluppo sostenibile declinato come

²⁶⁷ *Supra*, Capitolo I, §3, p.29.

²⁶⁸ Cfr. FOIS, *op.cit.*, p.24.

²⁶⁹ *Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, opinione separata del giudice Cançado Trindade, §4.

²⁷⁰ Abbiamo già visto l'opinione di Mbengue a margine del caso Gabčíkovo (MBENGUE, *op.cit.*, pp.187-188), dello stesso parere è anche Tladi, che condivide la ricostruzione di Cançado Trindade (TLADI, *op.cit.*, p.253).

²⁷¹ *Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, opinione separata del giudice Cançado Trindade, §132.

evoluzione del diritto allo sviluppo e, al contempo, strumento di bilanciamento tra diversi valori del diritto internazionale contemporaneo.

A *latere* di questo breve *excursus*, che include due delle più importanti e innovative sentenze della Corte Internazionale di Giustizia degli ultimi decenni, alcuni potrebbero sostenere che, ad oggi, a differenza da quanto sostenuto dal giudice Weeramentry e da Lowe, lo sviluppo sostenibile abbia assunto ad autonomo principio giuridico di valore normativo (come sostenuto da Cançado Trindade). In realtà, pur riconoscendo come una norma di questo tipo possa essere considerata come un principio in fase di formazione,²⁷² seguendo per altro la funzione tipica della norma interstiziale quale strumento normativo che, sul lungo periodo, consente di introdurre nell'ordinamento giuridico il sentire comune di una comunità,²⁷³ non possiamo andare oltre. Ci sembra infatti di condividere la visione per cui l'approccio "dualistico" allo sviluppo sostenibile sia quello che con maggiore sicurezza sia stato riconosciuto quale principio di diritto internazionale generale, riconosciuto definitivamente quale parte dell'ordine giuridico internazionale da parte della Corte.²⁷⁴ In questa formula, lo sviluppo sostenibile si qualificerebbe quale "saldatura" tra protezione ambientale e sviluppo economico e sociale, il cui raggiungimento sarebbe valutabile sulla base di specifici indicatori di carattere economico sociale, ecologico, geografico e culturale.²⁷⁵

L'approccio maggiormente omnicomprensivo, viceversa, per quanto trovi solidi appoggi nella dottrina, nell'opinione di alcuni giudici e nella prassi di *soft law* degli Stati e delle Organizzazioni internazionali, stenta ancora a trovare un simile riconoscimento. La conclusione a cui ci conduce questa riflessione sembrerebbe essere quella per cui lo sviluppo sostenibile di cui parlano le sentenze sia quello che include, mettendoli a confronto tra loro, i due diversi istituti del diritto allo sviluppo economico e quello alla

²⁷² Cfr. KIM, *op.cit.*, p.20. In realtà, più che di funzione creative di nuovo diritto, sarebbe più opportuno parlare di "aggiustamento" del diritto internazionale per risolvere conflitti tra norme primarie preesistenti (PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, p.57).

²⁷³ LOWE, *op.cit.*, pp.220-221.

²⁷⁴ A questa stessa conclusione perviene Laurence Boisson de Chazournes (L. BOISSON DE CHAZOURNES, *Introduction to Part 4 – The Law of Sustainable Development*, in S. FORLATI, M. M. MBENGUE e B. MCGARRY, *The Gabčíkovo-Nagymaros Judgment and Its Contribution to the Development of International Law*, Brill Nijhoff, Leida e Boston, 2020, pp.163-165, p.163.)

²⁷⁵ Così in U. LEANZA, *Il principio dello sviluppo sostenibile e il "sistema di Barcellona"* in P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente – XI Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Alghero, 16-17 giugno 2006)*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp.259-297, p.260.

protezione dell'ambiente, mentre ancora limitato rilievo trova il diritto allo sviluppo sostenibile quale diritto dell'uomo. Il corollario logico di questa conclusione è che quindi la giurisprudenza riconosca un valore al diritto allo sviluppo in quanto tale e come norma primaria-presupposto alla quale si affianca il principio dello sviluppo sostenibile; resta da capire quale forma questo assume tra le diverse tipologie di fonti conosciute dall'ordinamento internazionale.

III.4. Il diritto allo sviluppo quale principio generale del diritto internazionale.

III.4.1. Il contenuto materiale del diritto allo sviluppo.

Come abbiamo già affermato, pur essendo in astratto non impossibile immaginare di costruire il diritto allo sviluppo quale vera e propria consuetudine internazionale, non ci sembra che l'inquadramento possa poi effettivamente coincidere con il suo contenuto e il modo in cui questo si estrinseca nella prassi: come il lettore avrà avuto modo di notare nel corso dell'intera trattazione, infatti, abbiamo provato a rinvenire tracce dello stesso in ampia varietà di branche del diritto (da quelle più prettamente economiche, ai diritti umani, dalla tutela dell'ambiente al diritto internazionale generale), e con effetti sul piano sostanziale variegati tra loro ed esplicitati in norme che non sempre menzionano il diritto allo sviluppo stesso. Eppure, se si può trarre un filo conduttore alle diverse esperienze che abbiamo ripercorso, ci sembra di poter individuare un primigenio concetto legale che riunisce in sé tutti i casi in cui il diritto allo sviluppo abbia trovato applicazione pratica, ovvero *la necessità – sociale e giuridica – di trattare gli Stati del mondo in modo differenziato a seconda del loro grado di sviluppo e di prevedere delle specifiche misure volte a favorire la loro fuoriuscita da tale situazione di svantaggio*. In sostanza, secondo la nostra tesi, nel diritto internazionale esisterebbe una categoria tutelata di Stati, che, pur rientrando nella categoria soggettiva comune agli Stati sviluppati, beneficia di alcune condizioni di vantaggio, in modo simile a quanto sul piano del diritto interno avviene per alcune categorie protette di persone fisiche, a causa della loro condizione economica, fisica o psichica.

Come vedremo, questi principi riaffermati più volte in sede onusiana hanno prodotto effetti nel diritto del commercio, nel diritto degli investimenti e nella materia dei

diritti dell'uomo. Le ricostruzioni che provengono da alcune parti della dottrina, che individuano diversi elementi e norme che insieme costituiscono il diritto allo sviluppo, ci appaiono in linea con questo approccio. Per alcuni, questo infatti sarebbe composto di un diritto dei popoli a un processo indipendente di sviluppo economico (a sua volta comprensivo della piena sovranità sulle risorse naturali e dell'autodeterminazione economica) e di un obbligo della comunità internazionale che include al suo interno l'obbligo di prevedere un trattamento preferenziale differenziato sul piano commerciale, un obbligo di non causare danni e un obbligo di cooperazione internazionale.²⁷⁶ Altri ancora, ritengono che dal diritto allo sviluppo discendano altri obblighi, tra cui quello di rispettare il diritto dei popoli posti sotto la propria giurisdizione a scegliere il proprio regime politico e a raggiungere la libertà economica, sociale e culturale senza discriminazioni di sorta, l'obbligo di cooperazione internazionale, l'obbligo di porre in essere misure di *welfare* atte a promuovere lo sviluppo e la coerenza sociale e altro.²⁷⁷ Senza affannarci nel trovare una sintesi tra questi e numerosi altri tentativi di catalogazione, basterà, ai fini della presente analisi, constatare come si tratta con tutta evidenza di elementi che per la maggior parte abbiamo trattato e che potrebbero tutti essere considerati corollari del principio di differenziazione soggettiva del diritto allo sviluppo da noi teorizzato quando si rapporta con altri principi del diritto internazionale. Il fatto che il catalogo di regole derivanti dallo sviluppo sia di difficile demarcazione e che ogni elenco fallisca nel suo tentativo di esaustività non deve infatti scoraggiare: se partiamo dal presupposto per cui il diritto allo sviluppo sia un principio, infatti per sua stessa natura, dovrebbe limitarsi "a prescrivere un orientamento da seguire, una tendenza da rispettare, un valore che richiede di essere preso in considerazione",²⁷⁸ senza limitare la sua efficacia in un novero ristretto di norme. Al tempo stesso, non deve stupire il fatto che il diritto allo sviluppo possa al contempo trasformarsi in obbligo di trattamento preferenziale in materia commerciale, nella facoltà di garantire trattamenti di favore all'industria crescente nazionale nel diritto degli investimenti o addirittura mutarsi in rispetto dei modelli di sviluppo indigeni nella materia dei diritti dell'uomo: questo infatti

²⁷⁶ Così in VILLAROMAN, *op.cit.*, p.25.

²⁷⁷ Cfr. *The emergence of the Right to Development*, pp.12-13.

²⁷⁸ M. IOVANE, *Metodo costituzionalistico e ruolo dei giudici nella formulazione dei principi generali del diritto internazionale*, in *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, numero 1/2008, pp.103-129, p.124.

muta di forma e contenuto e assume “sembianze diverse a seconda del settore normativo” in cui si ritrova ad operare.²⁷⁹

Questi corollari descrivono con efficacia una delle caratteristiche peculiari del diritto allo sviluppo, e cioè quello di produrre, quando in conflitto con altri interessi giuridicamente tutelati, una serie di norme derivative di bilanciamento. Nel caso del diritto internazionale dell'economia, la serie di diritti e obblighi di cui sopra sono stati da alcuni efficacemente sintetizzati nella formula anglo-latina “*in dubio pro development*”,²⁸⁰ che a noi pare funzionare in modo simile al principio di riconciliazione che fa capo allo sviluppo sostenibile, costituendo anch'esso una norma interstiziale. Similmente a quanto avviene in campo economico e ambientale, si potrebbe quindi ricostruire allo stesso modo una norma di riconciliazione tra le esigenze dello sviluppo economico e la garanzia dei diritti umani. Senza cadere nella trappola di condividere la posizione per cui alcuni Stati hanno nella prassi invocato la crescita come alternativa alle libertà individuali,²⁸¹ ci sembra però di poter affermare come, auspicabilmente, l'ingresso del diritto allo sviluppo in questo ambito disciplinare possa offrire l'occasione per rilanciare il rispetto sul piano internazionale dei diritti economici, sociali e culturali.

III.4.2. Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili e principi generali del diritto internazionale: origine, forma e obiettivi.

Quanto all'inquadramento di questo principio chiamato “diritto allo sviluppo” nella gerarchia delle fonti internazionali, ci sembra che, proprio per questa sua caratteristica di

²⁷⁹ PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, p.55.

²⁸⁰ Su tutti, si veda J. M. ALVAREZ ZARATE, *The In Dubio Pro Development Principle: a Right to Development in Trade and Investment Regimes*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, numero 4/2015, pp.333-356.

²⁸¹ Su questo, si veda ad esempio la posizione di Yash Ghai, che rinviene, nella tendenza di alcuni governi asiatici a porre in essere rivendicazioni di tipo economico come quella sul diritto allo sviluppo, una parte di una strategia più vasta volta a negare alle proprie popolazioni i diritti civili e politici, trasferendo la responsabilità per la loro realizzazione dal piano interno a quello internazionale (Y. GHAI, *Human Rights and Governance: The Asia Debate*, in *Australian Year Book of International Law*, numero 1/1994, pp.1-34, p.10). Pur condividendo le preoccupazioni espresse in quel contributo, soprattutto con specifico riguardo alla regione geografica asiatica (vd. anche *infra*, Capitolo VI, §6.2, pp.157-159), non ci sembra che tale intenzione fraudolenta debba essere ricondotta a tutte le rivendicazioni che portano le sensibilità tipiche del diritto allo sviluppo nell'alveo dei diritti umani, le quali ci consentono di chiederci se effettivamente, in una condizione di estrema povertà e sottosviluppo, il pieno godimento dei diritti civili e politici sia effettivamente godibile e sufficiente come *standard* di umanità sul piano globale.

rapportarsi con diversi ambiti specialisti producendo norme di volta in volta innovative anche se accomunate dallo stesso obiettivo, possa essere ricondotto alla categoria dei “principi generali del diritto internazionale”. Ci sembra a tal proposito opportuno precisare le caratteristiche di questa fonte del diritto internazionale, differenziandola dai più noti “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” di cui all’articolo 38(1)(c) dello Statuto della CIG. Per quanto concerne questi ultimi, sono stati esemplarmente definiti da Hersch Lauterpacht come

*those principles of law, private and public, which contemplation of the legal experience of civilized nations leads one to regard as obvious maxims of jurisprudence of a general and fundamental character... a comparison, generalization and synthesis of rules of law in its various branches – private and public, constitutional, administrative, and procedural – common to various systems of national law.*²⁸²

Si tratterebbe, in sostanza, di principi “elementari”, naturali ed indefettibili, intrinseci all’idea stessa di diritto e di giustizia, quindi “così universali da doversi presumere applicabili a prescindere dalla volontà degli Stati e dai procedimenti formali inter-statali di creazione del diritto internazionale”.²⁸³ Nei fatti, non si tratterebbe altro che di una forma “speciale” (*sui generis*) di consuetudine internazionale, il cui elemento oggettivo (prassi) consiste nella sua reiterazione all’interno degli ordinamenti interni e la cui *opinio iuris* è da rinvenire dalla loro natura che prescinde il singolo ordinamento per acquisire natura universale.²⁸⁴ Sul piano pratico, si traducono in massime di diritto frequentemente sintetizzabili in allocuzioni latine di antica risalenza.²⁸⁵

I principi generali propri del diritto internazionale sfuggono a questo schema e, per quanto alcuni provino a ricondurli al dettato dell’articolo 38, sono frutto in realtà di una più tarda riflessione della dottrina basata sul dato della giurisprudenza internazionale. In particolare, questi sfuggirebbero del tutto dall’analogia con gli ordinamenti interni degli Stati, per essere dei principi *propri* del diritto internazionale e in esso originatisi. Il loro

²⁸² H. LAUTERPACHT, *International Law. Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970, p.74

²⁸³ FOCARELLI, *op.cit.*, p.119.

²⁸⁴ Così in CONFORTI, *op.cit.*, p.51.

²⁸⁵ *Ivi*, p.50; FOCARELLI, *op.cit.*, p.122.

rinvenimento – non creazione – da parte del giudice consisterebbe in un processo di induzione e generalizzazione che, partendo dalla norma settoriale specifica, finisce per informare l'ordinamento nel suo complesso.²⁸⁶ Lo schema tipico di principio generale del diritto internazionale sarebbe dunque quello di una norma che, da principio presente in una specifica branca specialistica, si sia nel tempo espansa, interessando il diritto internazionale generale e ambiti estranei a quello di origine grazie all'applicazione di un metodo interpretativo simile a quello adottato dai giudici costituzionali sul piano interno.²⁸⁷

I principi generali del diritto internazionale sarebbero, in sostanza, la traduzione sul piano giuridico del sentire comune della comunità internazionale e delle concezioni, pratiche, ideologie e principi già condivisi da larghi strati delle comunità umane che vivono all'interno dei diversi Stati nazionali, rendendoli valori fondamentali protetti dall'ordinamento internazionale.²⁸⁸

III.4.3. Il diritto allo sviluppo come principio generale del diritto internazionale.

Una volta introdotto tale concetto, ci sembra che il diritto allo sviluppo posseda tutti i requisiti necessari ad essere considerato un principio generale proprio del diritto internazionale quale obiettivo e aspirazione condivisa dalla comunità dei consociati. In primo luogo, infatti questo può contare sull'appoggio fondamentale della gran parte degli Stati del mondo, che vedono nella crescita economica e nel benessere di fasce sempre più ampie della popolazione un obiettivo di sicura preminenza. L'istituzione di numerosissime organizzazioni intergovernative dedicate al tema – sia in ambito ONU che al di fuori – è ulteriore testimonianza di come colmare il divario nei diversi livelli di sviluppo su scala globale sia uno degli obiettivi comuni alla comunità internazionale,

²⁸⁶ PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, pp.53-54.

²⁸⁷ Uno degli esempi spesso utilizzato per esemplificare tale processo è quello compiuto dalla Corte Internazionale di Giustizia nel caso del Canale di Corfù, laddove, a partire dall'obbligo previsto dalla Convenzione dell'Aia del 1907 di notificare in tempo di guerra l'esistenza di un campo minato nelle proprie acque territoriali, ha ricavato, sulla base dei principi generali della dignità umana (*elementary considerations of humanity*) e di libertà nella comunicazione marittima (*freedom of maritime communication*), un analogo obbligo anche in tempo di pace (cfr. *ibidem*; Corte Internazionale di Giustizia, *The Corfu Channel Case* (Regno Unito c. Albania), sentenza del 9 aprile 1949, in ICJ Reports 1949, p.4, p.22).

²⁸⁸ IOVANE, *Metodo costituzionalistico e ruolo dei giudici*, pp.108-109.

ribadito anche nei continui riferimenti alla cooperazione internazionale e alla solidarietà universale presenti nei testi fondativi di alcune tra le più importanti organizzazioni internazionali, tra cui l'ONU, l'UNESCO, la FAO e l'OMS.²⁸⁹ Al tempo stesso, ci sembra che anche gli esponenti della cosiddetta “global civil society”²⁹⁰ ritengano che il diritto allo sviluppo sia un tema degno della massima attenzione, come dimostrato dalle numerose iniziative di cooperazione allo sviluppo poste in essere da associazioni, organizzazioni non governative, movimenti politici e religiosi.

La diretta conseguenza di questa aspirazione condivisa è che, per dirla con le parole di Kéba M'Baye, il diritto allo sviluppo sia passato “dalla morale al diritto”.²⁹¹ In modo più corretto, possiamo quindi affermare come questo si qualificherebbe come uno dei valori universali verso i quali l'intera comunità globale dovrebbe rivolgersi, e il suo raggiungimento costituirebbe un obiettivo condiviso, che produce effetti giuridici sotto forma di principio generale del diritto internazionale. In questo modo, ci sembra che il cerchio possa chiudersi, e il diritto allo sviluppo nella sua teorizzazione quale principio generale del diritto internazionale non si allontani molto dalla definizione di M'Baye, che a suo tempo parlava di “diritto promozionale” che orienta le norme dell'ordinamento verso un determinato fine ideale.²⁹²

III.5. Il diritto allo sviluppo e i suoi effetti nelle norme sostanziali del diritto internazionale.

La disamina presentata in questo capitolo ha cercato di fare stato delle diverse ipotesi ricostruttive presenti nella dottrina, che hanno tentato di ricondurre il diritto allo sviluppo alle diverse fonti che costituiscono il diritto internazionale generale. Fra queste, abbiamo potuto riscontrare le tesi più energiche e ottimistiche che caratterizzano la pubblicistica degli studiosi provenienti dai Paesi del Terzo Mondo, a partire dalle teorizzazioni originarie di Thiam e M'Baye e da quelli che, come Bedjaoui, hanno

²⁸⁹ M'BAYE, *Le droit au développement comme un droit de l'homme*, p.527.

²⁹⁰ “La global civil society sarebbe un fenomeno distinto sia dal «settore commerciale» che dagli Stati e sarebbe costituita da un insieme di entità non statali come le organizzazioni non governative (ong), movimenti ecologisti e pacifisti, gruppi politici o singoli individui che agiscono attraverso o al di sopra delle frontiere nazionali” (IOVANE, *Metodo costituzionalistico e ruolo dei giudici*, p.111).

²⁹¹ M'BAYE, *Le droit au développement comme un droit de l'homme*, p.529.

²⁹² *Ivi*, p.507.

addirittura parlato di un principio di *ius cogens*. Per converso, non sarà sfuggito al lettore come il processo che ha portato – anche attraverso il fondamentale contributo della giurisprudenza – ad una progressiva affermazione del valore normativo del diritto allo sviluppo al di fuori dell’ambito culturale, sociale e politico originario sia stato lungo e abbia trovato maggiore slancio proprio negli ultimi venti anni, anche grazie ad una progressiva “normalizzazione” del tema e alla sua fusione con altri valori dell’ordinamento internazionale come la tutela dell’ambiente (che ha dato origine al principio dello sviluppo sostenibile). A tal proposito, basti pensare come la dottrina maggioritaria, fino a pochi anni fa, per quanto sicuramente avvertita del risalente dibattito sul tema, considerasse il diritto allo sviluppo poco più che un argomento oggetto di impegni politici o relegati all’ambito del *soft law*. Esempio, in questo senso, la posizione di Giorgio Gaja – attualmente giudice della Corte Internazionale di Giustizia – che nel 2006, effettuando una ricognizione sullo *status* del principio dello sviluppo sostenibile nell’ordinamento internazionale, ne ridimensionò il valore normativo, sulla base del presupposto per cui l’utilizzo del termine “principi” si riferisse a regole di condotta che non si sono ancora affermate quali norme giuridiche vincolanti.²⁹³ Egli ricondusse il dibattito sul principio dello sviluppo sostenibile al confronto politico più che a quello giuridico, dal momento in cui non sempre l’affermazione – per quanto solenne – di principi poi comportasse a questi l’attribuzione di un significato vincolante.

A quindici anni di distanza, grazie agli ultimi sviluppi che hanno interessato la prassi, la giurisprudenza e la ricostruzione dottrinale, ci sembra di poter affermare che non sussistano più dubbi circa il valore giuridico del diritto allo sviluppo nell’ordinamento internazionale. Questo assunto è infatti condiviso, sul piano scientifico, da tutti coloro che hanno provato a inquadrare l’istituto ricorrendo alle fonti tipizzate della consuetudine e del principio generale, così come allo stesso modo da chi attribuisce valore normativo intrinseco al principio di sviluppo sostenibile e da chi ritiene al contrario che questo sia una norma interstiziale che agisce tra il diritto allo sviluppo e la necessità di tutelare l’ecosistema. Di conseguenza, che si concordi o meno la tesi da noi suggerita – che considera il diritto allo sviluppo un principio generale del diritto internazionale – il

²⁹³ Vd. intervento di G. GAJA in in P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell’ambiente – XI Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Alghero, 16-17 giugno 2006)*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, pp.37-40, p.38.

problema del *nomen iuris* non va eccessivamente drammatizzato, dal momento che si concorda sull'esistenza del principio e sul fatto che questo è atto a produrre effetti sul piano sostanziale nelle relazioni tra gli Stati.

Di maggiore interesse è senza dubbio questo ultimo aspetto, a cui dedicheremo la trattazione che segue, volta ad individuare di caso in caso le modalità in cui il diritto allo sviluppo, passando dal piano generale e ideale a quello più strettamente precettivo, ha prodotto effetti nelle diverse branche specialistiche che compongono il diritto internazionale. La nostra analisi procederà dunque passando in rassegna dapprima il diritto internazionale dell'economia, estrinsecazione sul piano giuridico della *governance* economica globale che, anche attraverso le sue diverse componenti del diritto del commercio internazionale e del diritto degli investimenti, ha progressivamente integrato dei riferimenti normativi che originano dal diritto allo sviluppo e, più di recente, si ispirano al derivato criterio di bilanciamento dello sviluppo sostenibile.²⁹⁴ Infine, proseguiremo nell'ambito della tutela internazionale dei diritti umani e della prassi delle Organizzazioni universali e regionali che hanno trattato il diritto allo sviluppo come tale.

²⁹⁴ Sull'effetto del principio dello sviluppo sostenibile nella *governance* economica globale – e in particolare nei due fori del G7 e del G20, vd. S. DI BENEDETTO, *Sustainable Development or Strong Growth? Perspectives in G8 and G20 Declarations on Global Economic Governance in Time of Crisis*, in M. C. MALAGUTI, B. BOSSONE, S. CAFARO e S. DI BENEDETTO, *Legitimacy and Effectiveness in Global Economic Governance*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013, pp.343-368.

PARTE SECONDA

**IL DIRITTO ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO
INTERNAZIONALE DELL'ECONOMIA E NELLA
TUTELA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI**

CAPITOLO IV

IL DIRITTO ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

IV.1. Premessa. La sostenibilità economica dello sviluppo: finanza, commercio, investimenti.

Il documento conclusivo della “Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo” di Monterrey del 2002 (*Monterrey consensus for financing development*,²⁹⁵ individua alcuni elementi chiave per risolvere con un impegno su scala globale il perdurante problema del finanziamento dello sviluppo nei Paesi economicamente più arretrati. Il tema, per quanto sfugga alla trattazione più strettamente giuridica, è centrale nell’intera branca del diritto dello sviluppo e nella realizzazione dal punto di vista sostanziale del diritto allo sviluppo stesso. Tra i principali “motori” dello sviluppo, il testo individua in primo luogo gli strumenti previsti dal libero mercato, come gli investimenti esteri (§§20-25) e il commercio internazionale (§§26-38), al cui rapporto con le conseguenze giuridiche del diritto allo sviluppo sono dedicati questo capitolo e il prossimo. Purtroppo, altri fattori di crescita economica individuati a Monterrey si rifanno più direttamente all’operato dei governi, sia al loro interno (*Mobilizing domestic financial resources for development*, §§10-19), che attraverso il loro operato internazionale, in forma di aiuti allo sviluppo (§§39-46) o di partecipazione alle organizzazioni internazionali a carattere finanziario, alle quali viene richiesto di rivedere le proprie politiche per venire incontro alle situazioni di sovraindebitamento pubblico o alle

²⁹⁵ *Report of the International Conference on Financing for Development*, Monterrey, Messico, 18-22 marzo 2002.

congiunture economiche negative derivanti da sottosviluppo, crisi sociali o catastrofi naturali e climatiche (§§47-51).

Come conseguenza diretta di questi e altri stimoli, le organizzazioni multilaterali in parola, prime su tutte il Fondo Monetario Internazionale e la *World Bank* (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo), hanno nel tempo adottato alcune concrete misure, come l’attuazione del programma per la riduzione del debito dei Paesi sovraindebitati (*Heavily Indebted Poor Countries Initiative*), o ancora un una revisione delle proprie *policies* interne, che, nel caso della World Bank, ha portato nel 2018 all’introduzione dell’*Environmental and Social Framework*.²⁹⁶ La riforma in parola è una delle più radicali mai realizzate, approvata dopo un lungo e complesso processo negoziale²⁹⁷ e sancisce il passaggio dall’approccio principalmente economico-finanziario che aveva caratterizzato le attività della Banca fino a quel momento ad una *vision* che tiene in considerazione il principio dello sviluppo sostenibile per restituire centralità alla persona umana e armonizzarsi con l’agenda dei *Sustainable Development Goals*.²⁹⁸ Dal punto di vista operativo, nel 2020, la *Environmental and Social Directive for Investment Project Financing*,²⁹⁹ rivolta al personale della Banca, ha reso obbligatorio il rispetto dei dieci diversi “Environmental and Social Standards (ESS)” già parte del *framework*, per guidare l’operato della Banca e supportare i debitori nelle loro politiche di sviluppo sociale e di protezione ambientale: (1) valutazione dell’impatto del finanziamento sulla popolazione e sull’ecosistema, attraverso verifiche periodiche; (2) rispetto dei diritti dei lavoratori e delle loro condizioni di vita; (3) efficienza energetica e riduzione dell’inquinamento e dei rifiuti; (4) sicurezza e salute collettiva; (5) utilizzo del terreno e relative restrizioni, spostamenti forzati; (6) tutela della biodiversità e uso sostenibile delle risorse; (7) inclusione dei popoli indigeni e delle comunità subsahariane meno servite in passato; (8) patrimonio culturale; (9) intermediari finanziari; (10) trasparenza e coinvolgimento degli attori interessati. Come evidente, si tratta di elementi in gran parte

²⁹⁶ Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (The World Bank), *Environmental and Social Framework*, World Bank Publications, Washington DC, 2017.

²⁹⁷ Cfr. G. JOKUBAUSKAITE, *The World Bank Environmental and Social Framework in a wider realm of public international law*, in *Leiden Journal of International Law*, numero 32/2019, pp.457–463, p.457.

²⁹⁸ Cfr. D. PAUCIULO, *Brevi osservazioni sul nuovo Environmental and Social Framework della Banca mondiale*, in *Annali dell’Università del Molise*, numero 20/2019, pp. 719-731, pp.721-724.

²⁹⁹ Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, *Environmental and Social Directive for Investment Project Financing*, direttiva del 28 gennaio 2020.

comuni all'accezione di sviluppo sostenibile che abbiamo visto emergere in ambito ONU, ma anche coerenti con una visione partecipata e condivisa del principio, avendo adottato un approccio che sfugge alle classiche dinamiche interstatali per coinvolgere nei processi decisionali non solo le comunità locali e indigene, ma anche il mondo accademico e scientifico, nonché la società civile e le organizzazioni non governative.³⁰⁰ Sebbene il sistema presenti alcune possibilità di elusione dei nuovi standard grazie ad alcune clausole di apertura che ne rendono, almeno in parte, flessibile il pieno rispetto,³⁰¹ la riforma ci sembra essere un buon indizio dell'inedito impatto che il diritto allo sviluppo ha ad oggi anche sugli strumenti della finanza multilaterale, potendo potenzialmente influenzare in modo indiretto il diritto internazionale e le prassi normative interne degli Stati nella loro opera di adattamento alle nuove *policies* della *World Bank*.³⁰²

Per quanto tali rilevanti processi evolutivi dei meccanismi multilaterali di finanziamento possano avere un impatto sulla realizzazione del diritto allo sviluppo, è pur vero che questi originano nell'ambito della *policy* più che in quello più strettamente giuridico. Allo stesso modo, per quanto i finanziamenti e gli aiuti internazionali possano contribuire all'alleviamento di determinate condizioni di povertà estrema in cui versano alcuni Stati del sud del mondo, il commercio e gli investimenti stranieri mantengono una loro centralità per superare alla radice le cause economiche del sottosviluppo, purché le regole che disciplinano gli scambi e i rapporti economici siano improntate all'equità e all'uguaglianza sostanziale tra soggetti che partono da situazioni di fatto molto diverse tra di loro. È proprio a tali branche del diritto internazionale, e ai tentativi di riforma che le hanno caratterizzate, che saranno dedicati i prossimi passaggi della nostra analisi.

IV.2. Sviluppo e diritto del commercio internazionale: dalla Carta de l'Avana al GATT e al sistema dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

IV.2.1. La rilevanza delle politiche commerciali nella realizzazione del diritto allo sviluppo.

³⁰⁰ Cfr. JOKUBAUSKAITE, *op.cit.*, p.459.

³⁰¹ PAUCIULO, *op.cit.*, pp.730-731.

³⁰² Così in JOKUBAUSKAITE, *op.cit.*, p.458.

Il commercio è da sempre considerato uno dei principali motori propulsivi dell'economia globale e, con essa, portatore di innovazione nonché veicolo privilegiato per la circolazione delle idee, delle culture e delle tecnologie. Non stupisca quindi che, nell'ambito della nostra disamina dedicata al ruolo rivestito dal diritto allo sviluppo nelle singole branche specialistiche del diritto internazionale, il diritto del commercio internazionale occupa un ruolo di primaria rilevanza, per la quale sarà il primo tema che tratteremo. Se la maggior parte dei Paesi che ad oggi costituiscono il Sud del mondo sono stati per secoli ai più estremi margini dei flussi commerciali internazionali, la loro progressiva integrazione nel mercato globale si deve in gran parte all'opera delle potenze coloniali europee che, proprio sulla base della loro ricchezza in materie prime, hanno progressivamente introdotto al sistema degli scambi già florido sul continente europeo dapprima le Americhe, poi l'Africa, l'Asia e l'Oceania. Purtroppo, tale integrazione era caratterizzata da un rapporto diseguale, che accentrava sulle colonie la vendita di materie prime o prodotti dal bassissimo valore aggiunto per poi rendere queste di fatto dipendenti dalla madrepatria per tutte le altre categorie commerciali. Una volta acquisita l'indipendenza nel processo di decolonizzazione, per i nuovi Stati si imponeva dunque l'esigenza di ribaltare lo schema commerciale attuato fino a quel momento, riposizionandosi in modo più deciso sui mercati internazionali per rendere le proprie esportazioni un volano fondamentale dello sviluppo. Tale obiettivo, che ha dimostrato la sua fondatezza soprattutto con i processi di sviluppo di alcuni Paesi asiatici (Corea, Taiwan, Singapore e Hong Kong prima, la Cina popolare in seguito), non è mai riuscito a realizzarsi pienamente in altri contesti, su tutti nel continente africano. Eppure, il dibattito nei principali fori internazionali deputati alla regolamentazione del commercio internazionale, a partire proprio dal periodo della decolonizzazione, si è da sempre interessato (con alterne fasi) al tema del ruolo dei Paesi sottosviluppati nelle catene del valore globali e a predisporre delle regole specifiche a loro dedicate, sul presupposto che l'obiettivo – pur nobile – di liberalizzare il regime internazionale del commercio non comporti automaticamente anche la promozione dello sviluppo e del benessere umano.³⁰³ Le rivendicazioni dei Paesi del terzo mondo su questo tema, ciononostante, non sempre sono state coerenti, alternando periodi in cui queste insistevano soprattutto sulla possibilità di porre in essere politiche protezioniste volte a tutelare la produzione

³⁰³ BUNN, *The Right to Development and International Economic Law*, p.158.

nazionale dalla merce proveniente dall'estero a fasi – soprattutto più recenti – in cui la loro dialettica si è fatta più liberoscambista, incentrata sull'apertura alle merci a basso costo provenienti dal Sud del mondo dei mercati dei Paesi più sviluppati, spesso disciplinati da rigide regolamentazioni tecniche, sanitarie e di proprietà intellettuale.

Ad ogni modo, una piena realizzazione del diritto allo sviluppo non può prescindere da un equilibrato flusso di scambi commerciali, che promuovano l'industria e la manifattura locale producendo al contempo introiti finanziari per la crescita economica. Con riguardo a quest'ultimo punto, non è un caso che, come abbiamo visto, il *Monterrey consensus* ha individuato il commercio internazionale come uno dei principali motori finanziari dello sviluppo, sensibilizzando gli Stati e le Organizzazioni internazionali a supportare un commercio più equo e maggiormente partecipato dai Paesi meno sviluppati e richiedendo agli Stati industrializzati di garantire l'accesso libero da dazi e restrizioni quantitative dei prodotti da questi provenienti.³⁰⁴ Nei paragrafi che seguono, partiremo dal dibattito instauratosi in seno al GATT prima e all'Organizzazione Mondiale del Commercio poi, principale foro di discussione internazionale sul commercio globale e apparato regolatorio per la promozione degli scambi. Successivamente, passeremo in rassegna la prassi degli accordi intercorsi tra la Comunità Economica Europea – e l'attuale Unione – con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per verificare l'esistenza di norme di favore che tengano in considerazione lo *status* di questi ultimi nell'ottica di rispettarne le aspettative di sviluppo. Infine, stabiliremo la rilevanza di questi ed altri elementi emergenti dalla prassi al fine di constatare l'impatto del diritto allo sviluppo nell'ambito del diritto del commercio internazionale.

IV.2.2. Il problema dello sviluppo e la nascita del multilateralismo in materia commerciale: la Carta de l'Avana.

Nel ripercorrere l'emergere delle rivendicazioni dei Paesi non allineati sul diritto allo sviluppo, non sarà sfuggito come queste, soprattutto negli anni '60 e '70, si concentrassero in via prioritaria sui presupposti economici dello sviluppo, e, di conseguenza, tra le altre cose, sull'esigenza di provare a riequilibrare i flussi commerciali

³⁰⁴ *Report of the International Conference on Financing for Development*, §26-38. Cfr. BUNN, *The Right to Development and International Economic Law*, p.234.

globali da un contesto ancora permeato dall'esperienza coloniale ad una maggiore parità, qualitativa e quantitativa, nell'interscambio: con questo spirito, dunque, una delle priorità per la realizzazione del diritto allo sviluppo insisteva proprio su una radicale riforma delle norme che regolavano il commercio internazionale, in primis nel contesto del GATT e, più di recente, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. In questo ambito, se sono scarsi – se non del tutto assenti – i riferimenti ad un “diritto allo sviluppo” in quanto tale, possiamo dire che il dibattito sugli strumenti per arrivare alla realizzazione di tale diritto sia stato piuttosto fiorente, e abbia in alcuni frangenti temporali portato a dei risultati rilevanti. Se, infatti, in linea con l'approccio multilaterale che caratterizzava l'azione del G77, come abbiamo visto, si cercò di riportare il potere decisionale in materia commerciale nel contesto delle Nazioni Unite attraverso l'istituzione dell'UNCTAD,³⁰⁵ ciò non toglieva che il principale foro di discussione – e normativo – di riferimento fosse già dal 1947 incardinato attorno al *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Questo, fino al 1995, rimase “orfano” del progetto di istituzione dell'*International Trade Organization* (ITO),³⁰⁶ non solo non era inserito in nessun meccanismo istituzionale permanente formale, ma veniva applicato dagli Stati che lo avevano soltanto firmato – senza formale ratifica – in via provvisoria.³⁰⁷ Proprio la mancata costituzione dell'ITO, il cui statuto formale era contenuto nella *Carta de l'Avana*,³⁰⁸ costituisce in qualche modo il “peccato originale” del GATT: secondo l'impostazione originaria, infatti, l'ITO avrebbe dovuto costituire un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite (riproducendone il classico schema tripartito costituito da un'assemblea, un organo esecutivo e un segretariato permanente), occupandosi in qualche modo dell'attuazione di quanto disposto dall'articolo 55 della Carta ONU (articolo 1). Inoltre, a differenza delle altre organizzazioni ideate a Bretton Woods, al suo interno avrebbe dovuto valere il principio “uno Stato, un voto” (articolo 75). All'interno della Carta de l'Avana, inoltre, erano presenti diversi capitoli che esulavano dall'ambito strettamente commerciale, con uno di questi specificamente dedicato al tema dello sviluppo (il terzo). In questo capitolo, troviamo alcuni elementi che, se non sanciscono esplicitamente il diritto allo sviluppo,

³⁰⁵ *Supra*, Capitolo I, §1.2, pp.16-17.

³⁰⁶ SCISO, *op.cit.*, p.261.

³⁰⁷ *Ivi*, p.262.

³⁰⁸ *United Nations Conference on Trade and Employment – Final Act And Related Documents: Havana Charter for an International Trade Organization*, L'Avana, Cuba, 21 novembre 1947 – 24 marzo 1948.

possono comunque indicare l'attenzione che la comunità internazionale riservava a questo tema già nell'immediato secondo dopoguerra (dove veniva parificato, come già nel caso della *Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo*, alla ricostruzione dalla distruzione bellica).³⁰⁹ Questo valore prioritario veniva sancito proprio nell'articolo 8, rubricato "Importanza dello sviluppo economico e della ricostruzione in relazione allo scopo della presente Carta", mentre gli articoli successivi anticipano uno schema che avrebbe trovato più di recente molta fortuna, ribadendo la responsabilità in materia sia sul piano interno (articolo 9), che su quello della cooperazione internazionale (in specie attraverso gli appositi organismi dell'ONU e fornendo assistenza tecnica, articolo 10). L'ITO, addirittura, avrebbe dovuto svolgere attività d'impulso nel settore dello sviluppo, con raccomandazioni proprie e stimolando la stipula di accordi internazionali (articolo 11, comma 2). Dopo alcuni passaggi in materia di investimenti (articolo 12) e dei meccanismi di notifica in materia di eccezioni e politiche transitorie (articoli 13 e 14), l'aspetto più interessante della Carta de l'Avana consiste nell'aver previsto, al suo articolo 15, la possibilità di stipulare "Accordi preferenziali per lo sviluppo e la ricostruzione", prevedendo un'eccezione generale ai principi di non discriminazione in materia commerciale previsti al successivo Capitolo IV. Si trattava di accordi sottoposti ad approvazione da parte dei due terzi dell'Assemblea (salvi alcuni casi particolari, determinati da diversi fattori concorrenti, come la contiguità geografica o la limitata vigenza temporale – 10 anni – dell'accordo), ma comunque costituisce un elemento di indubbio interesse per la nostra analisi, dato che le rivendicazioni dei Paesi in via di sviluppo cercavano proprio dei regimi simili.

IV.2.3. Dalla parità alle preferenze: lo sviluppo nella disciplina del GATT '47.

Purtroppo, anche in virtù dell'inasprirsi della Guerra Fredda, l'*International Trade Organization* non vide mai la luce: al suo posto, gli Stati Uniti promossero la conclusione del *General Agreement on Tariffs and Trade*,³¹⁰ che riproduceva nella sostanza il contenuto del Capitolo IV della Carta de l'Avana. Le norme fondamentali del GATT, in linea con la sua ispirazione liberoscambista (e trascurando le diverse esigenze dei Paesi a

³⁰⁹ Sul tema, vd. anche BULAJIC, *op.cit.*, pp.82-85.

³¹⁰ *General Agreement on Tariffs and Trade*, Ginevra, 30 ottobre 1947, UNTS volume 64, p. 187.

differente grado di sviluppo), erano coerenti con l'obiettivo dell'accordo, e cioè la progressiva abolizione dei dazi doganali, considerando il commercio come un sinonimo di crescita economica.³¹¹ Per far ciò, il testo si basava largamente su due principi: quello di reciprocità e quello di non discriminazione.³¹² Quest'ultimo, a sua volta, veniva suddiviso nel principio del trattamento nazionale (componente "interna"), che impedisce di imporre alle merci di origine straniera, una volta importate dietro pagamento del dazio alla frontiera, tasse interne superiori a quelle gravanti sulle merci nazionali appartenenti alla stessa categoria merceologica, e della nazione più favorita (*most-favoured nation*, componente "esterna"), ovvero l'obbligo di applicare le condizioni concesse al Paese più favorito (vale a dire quello in cui vigono minori restrizioni) a tutti gli Stati partecipanti all'accordo.³¹³ Se la ragionevolezza di questi principi nel contesto della progressiva liberalizzazione degli scambi tra Parti eguali non può essere messa in dubbio, il loro effetto positivo nei confronti degli Stati in via di sviluppo offre largo spazio a delle problematiche evidenti, portando gli autori più vicini alle sensibilità di questi ultimi a ritenerli addirittura un ostacolo allo sviluppo.³¹⁴ Il principio di reciprocità, infatti, se poteva confarsi a Stati che potessero scambiarsi concessioni equivalenti e con economie omogenee, mal si applicava al contesto di scambi diseguali tra Paesi sviluppati ed ex-colonie, che disponevano di industrie ancora in fase di gestazione e basavano il proprio sostentamento su poche materie prime, per le quali restavano in piedi severi regimi tariffari.³¹⁵ In sostanza, l'assunto per cui la riduzione delle tariffe avrebbe portato ad un aumento degli scambi – e della crescita – non corrispondeva, almeno in quegli anni, alla verità che affrontavano le economie dei Paesi in via di sviluppo.³¹⁶

Un primo avvicinamento alle tesi dei non allineati avvenne nel 1954, quando l'allora articolo XXVIII del GATT, rubricato "Assistenza governativa allo sviluppo economico" venne arricchito di due clausole che andavano a favore delle loro argomentazioni, consentendo la possibilità di imporre restrizioni quantitative alle

³¹¹ D. TUSSIE e C. QUILICONI, *The World Trade Organization and Development*, in B. CURRIE-ALDER, R. KANBUR, D. R. MALONE e R. MEDHORA, *International Development. Ideas, Experiences and Prospects*, Oxford University Press, Oxford, 2014, p.815, p.816.

³¹² Vd. SCISO, *op.cit.*, p.266.

³¹³ *Ibidem*.

³¹⁴ K. R. KHAN, *op.cit.*, p.162; TUSSIE e QUILICONI, *op.cit.*, p.817.

³¹⁵ *Ivi*, p.816; K. R. KHAN, *op.cit.*, p.163; DRAETTA e FUMAGALLI MERAVIGLIA, *op.cit.*, p.287; BENNOUNA, *op.cit.*, pp.212-213.

³¹⁶ *Ibidem*.

importazioni in due casi (coerenti con le indicazioni della scienza macroeconomica),³¹⁷ ovvero per evitare l'esaurimento delle scorte monetarie a causa di una bilancia dei pagamenti troppo sbilanciata in negativo (articolo XVIII B), oppure per favorire comparti industriali nella prima fase del loro sviluppo nel mercato interno.³¹⁸ Il successo principale delle posizioni degli Stati in via di sviluppo nel contesto del GATT avvenne però nei primi anni '60, anche, probabilmente, a causa dell'intensificarsi del processo di decolonizzazione. A partire dalla *Declaration on the Promotion of Trade of Less-Developed Countries* del 1961,³¹⁹ che riconosceva come gli aiuti internazionali da soli non potessero essere uno stimolo sufficiente allo sviluppo senza il fondamentale contributo del commercio, la Conferenza degli Stati parte si impegnò ad adottare delle misure per adeguare i principi del GATT alle esigenze delle ex-colonie, attraverso un sistema di eccezioni rispetto alle norme liberoscambiste, basate su regimi "diseguali" a loro vantaggio. Su questo impulso, nel 1965, grazie al contributo del neoistituito UNCTAD, fu approvato un Protocollo che aggiungeva un'intera nuova parte all'accordo (la quarta), denominata "Trade and Development" e avrebbe dovuto dimostrare come la promozione del commercio dei Paesi meno sviluppati e le misure per favorire l'accesso dei loro prodotti al mercato mondiale fossero tra le principali finalità perseguite dagli Stati parte. Questa era composta da tre articoli, di cui il primo dedicato agli obiettivi e ai principi che avrebbero dovuto ispirare il rapporto tra il commercio e lo sviluppo, che escludevano esplicitamente il concetto di reciprocità (articolo XXXVI), Il successivo articolo XXXVII, invece, indicava gli impegni di politica commerciale che gli Stati avrebbero adottato per il raggiungimento di questi obiettivi, come l'astenersi dall'imporre nuovi dazi su prodotti di particolare importanza per le esportazioni degli Stati meno sviluppati, mentre l'articolo XXXVIII prevedeva i meccanismi per sviluppare ulteriormente l'azione internazionale sia nel contesto del GATT che al di fuori di questo. Le reazioni a questo intervento sono state generalmente positive, in quanto riconosceva per la prima volta la disparità tra gli Stati sviluppati e quelli che non lo erano, attribuendo a questi ultimi delle condizioni speciali e delle diverse esigenze dal punto di vista della

³¹⁷ Discorso del Presidente alla seconda sessione speciale della Conferenza delle Parti, 8 febbraio 1965, riportata in *Analytical Index of the GATT*, p.1040.

³¹⁸ TUSSIE e QUILICONI, *op.cit.*, p.817.

³¹⁹ *Meeting of Ministers of the Contracting Parties to General Agreement on Tariffs and Trade*, diciannovesima sessione, (Conclusions Adopted On 30 November 1961), Annex, *Declaration on Promotion of the Trade of Less-Developed Countries* (L/1657).

regolamentazione del commercio internazionale.³²⁰ A posteriori, però, le considerazioni sull'impatto effettivo della Parte IV sono fatte meno entusiastiche, rilevando nello specifico il carattere volontario e unilaterale del Sistema Generalizzato di Preferenze (*Generalised System of Preferences*) che questa istituiva come cardine dei rapporti "differenziati" nei confronti del Sud del mondo.³²¹ Su un piano più generale, inoltre, molti hanno evidenziato come gli articoli sul *Trade and Development* si fossero nei fatti limitati ad accogliere alcune delle istanze protezionistiche degli Stati non allineati, non preoccupandosi effettivamente di integrare i Paesi in via di sviluppo nel sistema del GATT favorendo l'accesso ai mercati esteri delle loro merci,³²² obiettivo che, di fatto, avrebbe iniziato a realizzarsi soltanto negli anni '80.³²³

IV.2.4. La nascita dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Fu su questa base che, nel 1994, alla vigilia dell'istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (e della finalizzazione della nuova versione del GATT), il Presidente della Commissione sul Commercio e lo Sviluppo non mancherà di rivendicare il ruolo dell'Accordo nella crescita, nel frattempo intervenuta, della quota di commercio dai Paesi in via di sviluppo sul totale degli scambi globali, pur sottolineando come questo dato fosse quasi esclusivamente dovuto ai mercati del sud-est asiatico. Non sappiamo quanta parte di questo progresso fosse dovuta al GATT, ma la relazione sul tema si concludeva con l'indicazione di voler eliminare il Sistema Generalizzato di Preferenze, per far confluire gli Stati in via di sviluppo nel regime ordinario multilaterale.³²⁴ Coerentemente con questa conclusione, il rinnovato accordo stipulato nel 1994 al termine del cosiddetto *Uruguay Round (GATT '94)*,³²⁵ infatti, perse le disposizioni della precedente quarta parte, facendo venire meno dal punto di vista formale le differenze di trattamento tra Stati sviluppati e in via di sviluppo, assoggettando tutti allo stesso regime

³²⁰ K. R. KHAN, *op.cit.*, p.164.

³²¹ *Ivi*, p.165. Così anche in SCISO, *op.cit.*, p.278, BENNOUNA, *op.cit.*, pp.214-215.

³²² TUSSIE e QUILICONI, *op.cit.*, p.817.

³²³ Cfr. I. D. BUNN, *The Right to Development: Implications for International Economic Law*, in *American University International Law Review*, numero 6/2000, p.1425, p.1462.

³²⁴ Discorso del Presidente della Commissione sul Commercio e lo Sviluppo alla cinquantesima sessione della Conferenza delle Parti, dicembre 1994, riportata in *Analytical Index of the GATT*, p.1041.

³²⁵ *Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization and Annexes*, Marrakesh, 1 gennaio 1995, UNTS volumi 1867, 1868 e 1869.

internazionale e privando i secondi di alcuni dei margini di manovra macroeconomici di cui avevano potuto godere sino ad allora.³²⁶ Si salvano pochi riferimenti meramente ideali, come quello al primo paragrafo del Preambolo all'Accordo istitutivo dell'OMC, laddove viene sottolineata la necessità di coniugare le finalità economico-commerciali dell'organizzazione con l'innalzamento degli standard di vita, l'occupazione e "gli obiettivi dello sviluppo sostenibile".³²⁷ Per quanto possano apparire riferimenti vaghi e non immediatamente precettivi, occorre però notare come questi siano stati utilizzati dall'organismo di appello per la risoluzione per le controversie per interpretare in senso finalistico le norme in materia commerciale dell'organizzazione, per esempio nella decisione *Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*.³²⁸

Al secondo paragrafo del trattato, in modo ancora più pregnante, si riconosce l'esigenza di un necessario maggiore coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo nei benefici derivanti dal commercio internazionale, in linea con le loro esigenze di sviluppo. Sul piano più strettamente normativo, gli accordi di Marrakech includono alcune, limitate eccezioni di natura non generale: la possibilità che lo *status* di Paese in via di sviluppo venga tenuta in considerazione nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie interno all'OMC (ovvero di adottare una procedura differente);³²⁹ la fornitura di assistenza tecnica da parte dell'organizzazione stessa;³³⁰ la facoltà di avvalersi, su base individuale e temporalmente limitata, di eccezioni al regime ordinario nell'ambito di singole disposizioni materiali.³³¹ Per il resto, il dibattito sul posto riservato al diritto allo sviluppo nel contesto del GATT è rimesso perlopiù a una possibile sua

³²⁶ Vd. ad es. Gallagher, il quale comunque sostiene che tali limitazioni non vadano eccessivamente drammatizzate (K. P. GALLAGHER, *Understanding Developing Country Resistance to the Doha Round*, in *Review of International Political Economy*, numero 1/2008, pp. 62-85, pp.67-73).

³²⁷ Sul possibile collegamento che questi elementi determinano con il diritto allo sviluppo, vd. R. HOWSE, *Mainstreaming the Right to Development into the World Trade Organization*, in *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2012, p.249, p.250.

³²⁸ Organismo di appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*, report del 12 ottobre 1998, §§12, 129 e 153.

³²⁹ *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes – Annex 2 of the WTO Agreement*, articoli 3.12, 4.10, 8.10, 12.10, 12.11, 21.2, 21.7, 21.8, 27.2.

³³⁰ Anche se, nei fatti, tale norma avrebbe una funzione servente ad incentivare il rispetto, da parte degli Stati in via di sviluppo, delle norme sulla proprietà intellettuale introdotte con il TRIPS, e rivolte in massima parte a tutelare gli interessi degli Stati più sviluppati (così S. P. SUBEDI, *The Road from Doha: The Issues for the Development round of the WTO and the Future of International Trade*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, numero 2/2003, pp. 425-446, p.427).

³³¹ Si tratta, nei fatti, delle limitate concessioni già a suo tempo contenute all'articolo XVIII del GATT '47 e modificate nel 1954.

considerazione nell'ambito della risoluzione delle controversie, grazie alla clausola di apertura presente all'articolo 3 §2 del *Dispute Settlement Agreement*, che riconosce la necessità di interpretare gli obblighi del sistema OMC alla luce del diritto internazionale generale: se, come abbiamo provato a dimostrare, il diritto allo sviluppo rientrasse in questa categoria, allora potrebbe essere preso in considerazione dall'organo giudicante per orientare di conseguenza le norme del sistema stesso.³³² Tra i diversi aspetti problematici del sistema di risoluzione delle controversie, inoltre, ci si è anche chiesti se gli Stati in via di sviluppo avessero diritto ad un trattamento di favore con riguardo all'adempimento delle decisioni del panel o dell'organo di appello, pur non essendo ciò espressamente previsto dal trattato. In questo senso, la giurisprudenza del meccanismo arbitrale ha in alcuni casi apprezzato il grado di sviluppo di alcuni Stati (come l'Indonesia,³³³ il Cile³³⁴ o l'Argentina³³⁵) per concedere dei tempi di adeguamento proporzionati alla loro condizione economica. Questi elementi metterebbero in evidenza una linea di tendenziale favore che però deve essere ancora cristallizzata a pieno nella prassi dell'organismo.³³⁶

IV.2.5. Il tentativo di riforma del Doha Development Round.

Più incentrate sul rapporto tra commercio e sviluppo sono invece le riflessioni che, *de iure condendo*, hanno immaginato una rinnovata integrazione di principi equitativi all'interno del GATT. In particolare, queste tematiche sono state affrontate nel contesto del cd. "Doha Development Round", chiamato così a partire da un incontro tenuto nel 2001 nella capitale qatarina, quando fu approvata una dichiarazione ministeriale che indicava la necessità di adeguare i principi del libero commercio alle necessità dei Paesi

³³² Così, ad es. in MALAGUTI, "Sviluppo" e diritto internazionale dell'economia, p. 878.

³³³ *Indonesia – Certain Measures Affecting the Automobile Industry – Arbitration under Article 21.3(c) of the DSU*, decisione del 7 dicembre 1998, §24.

³³⁴ In *Chile-Alcoholic Beverages*, ad esempio, l'arbitro afferma che "Article 21.2, whatever else it may signify, usefully enjoins, inter alia, an arbitrator functioning under Article 21.3(c) to be generally mindful of the great difficulties that a developing country Member may, in a particular case, face as it proceeds to implement the recommendations and rulings of the DSB" (*Chile – Taxes on Alcoholic Beverages – Arbitration under Article 21.3(c) of the DSU*, decisione del 23 maggio 2000, §45).

³³⁵ *Argentina – Measures Affecting the Export of Bovine Hides and Import of Finished Leather - Arbitration under Article 21.3(c) of the DSU*, decisione del 31 agosto 2001, §33.

³³⁶ Più nel dettaglio: S. E. ROLLAND, *Considering Development in the Implementation of Penal and Appellate Body Reports*, in *Trade, Law and Development*, numero 1/2012, p.150.

meno sviluppati, segnatamente garantendo il libero accesso ai mercati, diversificando le loro esportazioni e garantendo assistenza tecnica (§42-43), ma anche prevedendo trattamenti speciali e differenziati (§44).³³⁷ Da allora, in seno all'OMC, si è sviluppata la cosiddetta "Doha Development Agenda" la quale, se ha sicuramente riavvicinato l'organizzazione alla sensibilità dei Paesi in via di sviluppo, non ha mai concluso il suo processo di adozione, essendo i negoziati sul tema rimasti in una fase di stallo indefinito.

Tra gli obiettivi iniziali dei Paesi in via di sviluppo nel *Doha round*, figurava una grossa revisione di alcuni dei principi dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, prevedendo un'agenda che, avrebbe portato ad un'eliminazione totale dei dazi per le merci da loro prodotte, ad eccezioni ai regimi di proprietà intellettuale contenuti nel TRIPS, al riconoscimento generalizzato a trattamenti differenziati e la piena applicazione dell'accordo sul commercio di prodotti tessili.³³⁸ Nonostante le ambizioni iniziali, uno dei principali motivi che hanno portato alla stagnazione i negoziati in parola andrebbe rilevato in particolare in una disparità di fondo tra le ambizioni del *round* negoziale, gli strumenti negoziali a disposizione delle Parti e le riforme proposte, che si sono perlopiù concentrate sull'introduzione di nuovi trattamenti speciali e differenziati lasciando intatto l'apparato istituzionale dell'OMC e non affrontando gli elementi sistemici di squilibrio del mercato globale.³³⁹ La conseguenza di questo difetto iniziale ha poi comportato che le proposte poi effettivamente presentate dagli Stati in via di sviluppo (tra i quali aveva spiccato per attivismo il blocco africano) si riducessero a cinque macrocategorie, con le seguenti finalità:³⁴⁰

- (1) precisare e ampliare gli obblighi già esistenti in materia di trattamento speciale e differenziato, in alcuni casi eccessivamente vaghi e aleatori, prevedendo altresì delle misure per rafforzare il controllo sull'effettività e il rispetto delle norme attraverso rapporti periodici che avrebbero potuto aumentare, da un lato, il potere politico-negoziale dei Paesi in via di sviluppo, dall'altro il grado di aderenza alle norme dei Paesi sviluppati;
- (2) creare *ex novo* alcuni nuovi regimi di trattamento speciale e differenziato;

³³⁷ *Doha WTO Ministerial 2001: Ministerial Declaration*, WT/MIN(01)/DEC/1, 14 novembre 2001.

³³⁸ SUBEDI, *op.cit.*, p.433.434.

³³⁹ Cfr. S.E. ROLLAND, *Development at the World Trade Organization*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p.243.

³⁴⁰ ROLLAND, *Development at the World Trade Organization*, p.244.

- (3) estendere i periodi di transizione previsti per l'adesione dei Paesi in via di sviluppo agli accordi dell'OMC;
- (4) rinforzare il valore obbligatorio dei trattamenti già previsti, intervenendo sulle clausole con un linguaggio più incisivo di quello precedentemente impiegato (ad esempio, utilizzo dell'inglese *shall*, che indica il dovere, piuttosto che il semplice futuro *will*);
- (5) tutelare i regimi preferenziali già integrati nelle norme dell'organizzazione.

Malgrado alcuni di questi obiettivi riuscissero a individuare alcuni dei problemi dell'attuale regime commerciale internazionale (come, ad esempio, in termini di accountability), si tratta di un'agenda evidentemente soggetta al già menzionato limite di non riuscire ad intervenire in modo sistemico sulle dinamiche del commercio internazionale. La riduzione delle aspettative dei Paesi in via di sviluppo nei confronti del *Doha round* non è comunque stata sufficiente al raggiungimento di un accordo tra gli Stati, condannando i negoziati allo stallo: se infatti questi volevano comunque mantenere uno *status* autonomo e privilegiato all'interno dell'ordinamento dell'OMC, i Paesi industrializzati ambivano a suddividere gli Stati per grado di sviluppo, ponendo fine alla storica, netta dicotomia tra gli stessi due gruppi di Paesi sviluppati e in via di sviluppo.³⁴¹

In aggiunta, tra i temi che maggiormente hanno diviso gli Stati, un ruolo di primo piano è stato giocato dal commercio di prodotti agricoli (da sempre tra i regimi esclusi dalle clausole generali del GATT), una cui maggiore liberalizzazione avrebbe avvantaggiato le economie dei Paesi in via di sviluppo (trasformatisi, questa volta, in liberoscambisti), ma si è scontrata con forti resistenze tra quelli più sviluppati, primi tra tutti gli Stati Uniti e l'Unione Europea, che proteggono le proprie industrie del settore primario anche attraverso serrati apparati regolatori riferiti a criteri qualitativi elevati.³⁴² D'altro canto, anche qualora si fosse riusciti a raggiungere un accordo sulla liberalizzazione della materia agricola, i Paesi in via di sviluppo avrebbero comunque mantenuto forti riserve sulla loro adesione ai risultati del Round, in quanto questi – relativi

³⁴¹ *Ivi*, p.271.

³⁴² Vd. S. MURALIDHARAN, *Development Deficit Agenda of Doha Round*, in *Economic and Political Weekly*, numero 52/2005, pp. 5450-5453, p.5452.

– vantaggi in termini commerciali sarebbero stati controbilanciati da maggiori limitazioni sulle politiche nazionali di sviluppo.³⁴³

Tutti questi elementi hanno contribuito al mantenimento di un perenne disaccordo tra i diversi blocchi di Stati in seno all'OMC, che si è perpetuato senza grossi passi in avanti si dai primi anni del negoziato, con la sola eccezione di alcuni limitati accordi nel settore cotoniero raggiunti in occasione di una conferenza ministeriale ad Hong Kong nel 2005 e successivamente contestati. A partire dal 2006, i negoziati sul *Doha round* si sono formalmente interrotti e, salvo alcuni tentativi di recupero tra il 2008 e il 2011, non sembra siano destinati ad avere maggiore fortuna in futuro.

IV.2.6. Il Trattato per la facilitazione del commercio e il dibattito recente sullo sviluppo in seno all'OMC.

Lo stallo raggiunto dai negoziati del Doha round non esclude comunque la possibilità che il tema di un trattamento privilegiato da parte dei Paesi in via di sviluppo possa essere preso in considerazione da nuovi regimi specifici e strumenti convenzionali che nel frattempo vengono a formarsi in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio. Nel primo caso, ad esempio, può essere d'interesse la decisione della Conferenza Ministeriale tenutasi a Nairobi il 19 dicembre 2015, che prevede un trattamento privilegiato (accesso libero da tariffe o restrizioni quantitative) per le esportazioni di cotone dagli Stati in via di sviluppo a quelli sviluppati.³⁴⁴ Per quanto riguarda i nuovi accordi, l'esempio più calzante può essere quello del “Trattato per la facilitazione del commercio” (*Trade Facilitation Agreement* o TFA),³⁴⁵ firmato a Bali nel 2013 ed entrato in vigore nel febbraio 2017. L'accordo costituisce un protocollo modificativo del GATT, ampliando il contenuto di alcuni articoli specificandone le disposizioni. L'elemento più interessante ai fini della nostra analisi è nelle modalità di applicazione del testo, che prevedono diversi livelli di aderenza da parte degli Stati

³⁴³ Così in GALLAGHER, *op.cit.*

³⁴⁴ X Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *Cotton*, decisione del 19 dicembre 2015. Vd. anche M. IRISH, *Development, Reciprocity and the WTO Trade Facilitation Agreement*, in *Manchester Journal of International Economic Law*, numero 1/2017, pp.50-68, p.59.

³⁴⁵ *Protocol amending the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization (Agreement on trade facilitation)*, Bali, 27 novembre 2014.

sviluppati e di quelli in via di sviluppo o meno sviluppati, a cui è dedicata un'apposita Sezione (la II). A questi ultimi, infatti, è attribuita la facoltà di non rispettare una disposizione qualora non si disponga della capacità economica per farlo (articolo 13§2), stabilendo anzi che agli Stati meno sviluppati non debbano essere richiesti impegni che siano incompatibili con il loro grado di sviluppo individuale, le loro necessità economiche e commerciali e le loro capacità istituzionali e amministrative (articolo 13§3), stabilendo poi, negli articoli successivi, le diverse tipologie di impegno a cui queste eccezioni dovessero applicarsi e le procedure che gli Stati interessati devono seguire per avvalersene (articoli 14-20). Alla luce di queste innovazioni al testo del GATT è possibile proporre una duplice lettura. Da un lato, infatti, le novità del TFA costituiscono una parziale rottura con la politica del *single undertaking* (letteralmente, “accettazione unica” di tutti gli accordi e gli obblighi scaturenti dall’adesione all’OMS),³⁴⁶ consentendo ad un gruppo di Stati ormai maggioritario tra i membri dell’Organizzazione di non vincolarsi ad alcune tra le sue disposizioni più importanti, forse anche in ragione della progressiva perdita di rilevanza del regime GATT dopo il “periodo d’oro” dei primi anni del nuovo millennio. D’altro canto, quel che a noi più interessa è l’introduzione di evidenti eccezioni riservate ai membri aventi lo *status* di Stato in via di sviluppo o meno sviluppato: forse, mai come a partire dal 2015 il regime del GATT è stato tanto attento alle esigenze di questi Paesi, ai quali per la prima volta non solo viene garantita la possibilità di accedere a dei trattamenti preferenziali, ma viene per la prima volta espressamente proibito di prendere su di sé impegni internazionali incompatibili con il proprio grado di sviluppo. Tutto ciò costituirebbe non solo un inedito grado di flessibilità del meccanismo del GATT, ma anche una significativa apertura della materia del commercio internazionale ad una riflessione sul diritto allo sviluppo, in linea con il secondo paragrafo dell’accordo istitutivo dell’OMC, che pone tra i principali scopi dell’Organizzazione il maggiore coinvolgimento dei Paesi in via di sviluppo nei benefici derivanti dalla crescita del commercio internazionale.³⁴⁷

Nonostante queste ultime, confortanti, innovazioni, ad oggi, per quanto il dibattito sia stato, soprattutto nei primi anni 2000, piuttosto serrato, appaiono difficili le prospettive future di una qualche forma di accordo sul nucleo centrale dei trattati

³⁴⁶ Cfr. IRISH, *op.cit.*, pp.64-65.

³⁴⁷ Così anche *ivi*, p.68.

dell'OMC, in specie a causa delle crescenti tensioni e protezionismi che hanno negli ultimi anni indebolito la struttura dell'Organizzazione fino al culmine del blocco del Meccanismo di risoluzione delle controversie tra il 2019 e il 2020, causato dall'ostruzionismo degli Stati Uniti alla nomina dei giudici nell'organismo d'appello. Le conseguenze di questa progressiva perdita di centralità dell'Organizzazione – e delle norme del GATT nello specifico, applicabili in via sempre più residuale – hanno svuotato di importanza anche i negoziati svolti in quella sede, lasciando maggiormente spazio ad accordi di liberalizzazione negoziati su base bilaterale o regionale. È in questi che, probabilmente, andranno ricercate ulteriori tracce sul diritto allo sviluppo.

IV.3. La prospettiva dell'Occidente: l'Unione Europea e il diritto allo sviluppo attraverso gli accordi commerciali con il Sud del mondo.

IV.3.1. Introduzione. L'origine dei rapporti tra Comunità Economica Europea e Stati di recente indipendenza.

Come abbiamo avuto modo di vedere – e come può apparire sensato anche a chi si affaccia per la prima volta alla materia – quello riguardante l'ideazione e la rivendicazione dell'esistenza di un diritto allo sviluppo è un processo che si è sviluppato in larghissima parte nei Paesi in via di sviluppo, principalmente africani, che, affrancatisi dall'esperienza coloniale, dovevano individuare degli strumenti giuridici che li aiutassero ad ottenere le condizioni per uscire dalla povertà e dal sottosviluppo. Viene da sé che un simile concetto trovi poco spazio negli accordi internazionali che hanno dato vita all'Unione Europea, organizzazione il cui scopo primario consiste nel favorire l'integrazione, innanzitutto economica, tra gli Stati del Vecchio Continente. Ciò non toglie che una crescente attenzione al tema dello sviluppo da parte dell'Unione Europea è emersa nel corso del tempo quando questa ha iniziato ad approfondire l'aspetto delle proprie relazioni esterne e del suo ruolo come attore sul palcoscenico globale, le cui direttrici fondamentali sono estrinsecate all'articolo 3 paragrafo 5 del Trattato sull'Unione Europea così come risultante dal Trattato di Lisbona del 2009:³⁴⁸

³⁴⁸ Cfr. G. DE BÚRCA, *The Road not Taken: the European Union as a Global Human Rights Actor*, in *The American Journal of International Law*, numero 4/2011, pp.649-693, p.682.

*Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.*³⁴⁹

Tra queste, non sfuggerà il riferimento allo “sviluppo sostenibile della Terra”, la cui formulazione richiama più obblighi in materia di tutela dell’ambiente e di lotta al cambiamento climatico che impegni in senso di giustizia sociale interstatale. Riferimenti a questo secondo aspetto, però, possono essere ricavati dal richiamo alla “solidarietà e rispetto reciproco tra i popoli” così come al “commercio libero ed equo” e all’ “eliminazione della povertà”. Questi obiettivi si sono in parte riflessi nell’operato dell’Unione già nella sua prima conformazione come Comunità Economica Europea, quando si pose il tema della regolamentazione dei rapporti economici tra gli Stati d’Europa aderenti all’Organizzazione e le rispettive ex-colonie di recente indipendenza. A queste, infatti, che avevano fino ad allora potuto accedere ai mercati delle ex-madrepatrie, già dal *Trattato di Roma*³⁵⁰ la Comunità – su pressioni della Francia, che intendeva preservare il proprio rapporto privilegiato con i Paesi dell’Africa francofona –³⁵¹ si offriva di garantire delle condizioni di favore attraverso delle speciali “associazioni”, con lo scopo di promuoverne “lo sviluppo economico e sociale e l’instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme”. Tale associazione avrebbe dovuto, inoltre, “favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperità, in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono” (articolo 131). In allegato all’accordo, inoltre, venivano accluse diverse “dichiarazioni d’intenzioni”, attraverso le quali gli Stati aderenti alla Comunità si impegnavano ad aprire, nei confronti delle ex-colonie di Francia, Italia e

³⁴⁹ *Versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea*, Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 202 del 7 giugno 2016, pag. 13.

³⁵⁰ *Trattato di Roma – Atto finale della Conferenza intergovernativa per il Mercato Comune e l'EURATOM*, Roma, 25 marzo 1957, UNTS volume 295 p.7.

³⁵¹ M. PEDINI, *Il rinnovo delle convenzioni di Yaoundé*, in *Affari Esteri*, numero 2/1969, pp.145-165, p.146; R. E. BRESLER, *Consequences of Yaounde for Developing Nations*, in *Virginia Journal of International Law*, numero 2/1968, p. 394-418, p.394.

Paesi Bassi, “negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunità”.³⁵² Questi auspici confluirono da subito all’interno di un “patto di Associazione” che applicava le norme della Parte IV del Trattato di Roma ai territori non indipendenti degli Stati membri, con un regime attivo dal 1958 al 1962.³⁵³

IV.3.2. La Convenzione di Yaoundé.

Gli auspici contenuti nel Trattato di Roma vennero poi portati a compimento attraverso la stipula, nel 1963 della *Convenzione di Yaoundé*,³⁵⁴ che disciplinava i rapporti tra la Comunità e diciotto territori che in passato avevano fatto parte degli imperi francese, belga e italiano. Il trattato costituiva, nei fatti, delle aree di libero scambio tra la Comunità Economica Europea e, individualmente, ognuno dei Paesi africani membri dell’accordo, affiancate da un importante fondo d’investimento (*Fondo europeo di sviluppo*) e da un apparato istituzionale organico, composto da un Comitato dell’associazione, un’Assemblea parlamentare ed una Corte di Giustizia (articolo 39), riproponendo lo stesso schema adoperato per la Comunità e conformandosi come una vera e propria Organizzazione internazionale, la cui indipendenza era soprattutto minata dal ruolo fondamentale svolto dalla Commissione della CEE, soprattutto nella gestione finanziaria.³⁵⁵ Tra le criticità di un simile approccio – che non riuscì, in verità a promuovere significativamente gli interscambi tra l’Africa e la Comunità –³⁵⁶ vi era soprattutto quella dell’esclusione di altri Paesi in via di sviluppo, quali quelli dell’America Latina, che risultavano penalizzati dalle tariffe preferenziali accordate agli Stati africani, ma che, nei fatti, continuavano ad incrementare la loro quota di esportazione verso l’Europa.³⁵⁷ Un ulteriore problema era costituito dalla compatibilità

³⁵² *Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco; Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea del Regno di Libia; Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica Italiana; Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunità Economica Europea del Suriname e delle Antille olandesi.*

³⁵³ PEDINI, *op.cit.*, p.145.

³⁵⁴ *Convention d'association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté*, in *Journal officiel des Communautés européennes* (JOCE) dell’11 giugno 1964, n° 93, p. 1431.

³⁵⁵ PEDINI, *op.cit.*, p.148.

³⁵⁶ *Ivi*, p.152

³⁵⁷ BRESLER, *op.cit.*, pp.406.409.

dell'accordo con il GATT: ipoteticamente, questo poteva infatti essere inserito nel contesto dell'eccezione prevista dall'articolo XXIV, che al paragrafo 5 autorizzava l'istituzione di zone di libero scambio o unioni doganali esentando gli Stati partecipanti dall'applicazione della clausola della nazione più favorita nei confronti degli Stati terzi. Nei fatti, invece, sussistono diverse perplessità sulla coincidenza dell' "Associazione" scaturita dalla Convenzione di Yaoundé con questa definizione, dal momento in cui, *in primis*, questa non comportava un abbattimento automatico di tutti i dazi doganali tra gli Stati africani e la Comunità, autorizzando, anzi, i primi a mantenere quei dazi e quelle restrizioni quantitative ritenuti necessari al proprio sviluppo (articoli 3§2 e 6§3).³⁵⁸ Un'ulteriore differenza tra il concetto economico di zona di libero scambio e l'assetto di Yaoundé era costituito dal carattere bidirezionale delle sue disposizioni, che, come abbiamo visto, riguardavano gli scambi tra la CEE e i singoli Stati africani, e non il commercio tra questi. Tali criticità, unite agli scarsi risultati pratici e alle riforme più favorevoli che erano nel frattempo state approvate nel contesto del GATT, contribuirono nel giro di pochi anni a fare invecchiare rapidamente la Convenzione di Yaoundé, che sarà rinnovata una volta soltanto, nel 1969.³⁵⁹ Nonostante la sua breve durata e il suo carattere ancora embrionale, questa sarà oggetto di diversi dibattiti: se alcuni non disconoscono a questo regime un certo approccio innovativo e "diseguale", che coglieva le disparità di fondo tra Paesi ex-colonizzatori e i loro precedenti territori d'oltremare, garantendo a questi ultimi diversi vantaggi e facoltà in ambito commerciale, è anche vero che anche le merci europee godevano di alcuni vantaggi nei mercati in via di sviluppo coinvolti. Questo suscitò critiche sia da parte degli Stati Uniti (che giunsero a negare il trattamento preferenziale a quei Paesi che accordavano vantaggi alle merci europee),³⁶⁰ che da parte del mondo Africano, che ne contestava il carattere "neocoloniale", atto a mantenere in vita, in qualche modo, i rapporti commerciali

³⁵⁸ Cfr. *ivi*, pp.409-410.

³⁵⁹ E' da rilevare come in quella occasione un significativo elemento innovativo fu la negoziazione di un accordo, separato da quello generale e più limitato nei contenuti, con i paesi anglofoni dell' "East African Community", segnando per la prima volta un allontanamento dall'approccio avviato nel 1959, che prevedeva accordi di associazione soltanto con le ex-colonie della Comunità, e che si era sostanziato nell'includere nella Convenzione di Yaoundé, in larghissima maggioranza, gli Stati del precedente impero coloniale francese (cfr. M. PATERSON e K. VIRK, *The African, Caribbean, and Pacific (ACP) Group and the European Union (EU)*, Centre for Conflict Resolution, Città del Capo, 2014, p.9).

³⁶⁰ J. RAVENHILL, *Asymmetrical Interdependence: Renegotiating the Lomé Convention*, in *International Journal*, numero 1/1979-1980, pp.150-169, p.152

diseguali tra gli Stati di recente indipendenza e i Paesi Europei dai quali si erano emancipati.³⁶¹

IV.3.3. Dalle accuse di neocolonialismo al rapporto strutturato con i Paesi ACP: le quattro Convenzioni di Lomé.

L'impulso definitivo alla necessità di aggiornare il quadro normativo dei rapporti commerciali tra la Comunità Economica Europea e i Paesi in via di sviluppo arrivò nel 1971, con l'ufficializzazione dell'adesione del Regno Unito, che fino ad allora aveva mantenuto un sistema autonomo di accordi commerciali privilegiati con le proprie ex-colonie.³⁶² Nel Trattato di adesione che nel 1972 fu stilato per disciplinare l'accesso dei nuovi Stati aderenti alla comunità,³⁶³ fu previsto, in un apposito protocollo, che il Regno Unito avrebbe potuto mantenere i suoi legami preferenziali con le precedenti colonie aderenti al Commonwealth in Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) – ma non con Canada, Nuova Zelanda, Australia e il Commonwealth asiatico – associandole allo stesso regime previsto per gli Stati aderenti alla Convenzione di Yaoundé.³⁶⁴ A quel punto, lo schema era decisamente cambiato e, piuttosto che rinegoziare un accordo limitato solo alle ex-colonie britanniche, si favorì l'approccio di instaurare su nuove basi un accordo generale e in forma collettiva tra la Comunità Economica Europea e i Paesi ACP, coinvolgendo anche l'Organizzazione per l'Unità Africana e prescindendo dal precedente schema che in precedenza era stato accusato di neocolonialismo. A quel punto, occorsero circa un anno e mezzo di negoziati, che, su pressione di un'inedita sinergia tra gli Stati ACP, portarono i Paesi d'Europa ad abbandonare la loro posizione iniziale, che prevedeva un

³⁶¹ *Ibidem*; J. ODEK, *Lomé IV: Dynamic or static improvement on the previous conventions? — the sub-Saharan Africa perspective*, in *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, numero 2/1994, pp. 164-198, p.164.

³⁶² *Ivi*, p.151.

³⁶³ Il trattato fu negoziato in vista dell'adesione di Danimarca, Irlanda, Norvegia e Regno Unito. Il Regno di Norvegia non procedette però alla ratifica dello stesso, essendo stata nel frattempo l'adesione sottoposta a referendum popolare, con esito negativo.

³⁶⁴ *Protocol No. 22 to the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands (Member States of the European Communities) the Kingdom of Denmark, the Republic of Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Economic Community and to the European Atomic Energy Community*, in *Official Journal of the European Communities*, 27 marzo 1972, p.177.

regime molto simile ad un'area di libero scambio, per giungere ad un accordo che concedeva numerosi vantaggi asimmetrici agli Stati ACP seguendo il principio di non reciprocità,³⁶⁵ rompendo il tabù degli accordi commerciali tra Nord e Sud del mondo e aderendo, in qualche modo, alle direttrici del Nuovo Ordine Economico Internazionale di cui si discuteva in quegli anni in seno alle Nazioni Unite.³⁶⁶ Il risultato consistette nella Convenzione di Lomé,³⁶⁷ firmata nel 1975 e rinnovata più volte con cadenza quinquennale fino alla sua cessazione nel 2000. La Convenzione costituisce in un certo qual modo una vittoria delle rivendicazioni del NOEI, pur essendo il suo *iter* di ratificazione del tutto indipendente e inquadrato nelle scelte di politica estera e commerciali della Comunità Economica Europea.³⁶⁸ Tra le sue disposizioni, si rileva l'adozione, in via generalizzata, di un sistema asimmetrico ancora più netto di quello adottato a Yaoundé, consentendo libero accesso alle merci dei Paesi ACP nei mercati europei, ma lasciando a questi la più completa libertà di imporre tariffe sulle esportazioni comunitarie nel loro territorio, a differenza di quanto avveniva in precedenza, laddove il mantenimento di dazi da parte dei Paesi in via di sviluppo aveva natura, almeno formalmente, eccezionale: il concetto di reciprocità era ormai stato messo del tutto da parte.³⁶⁹ Al tempo stesso, il regime venne arricchito da due nuovi strumenti, volti a favorire ulteriormente le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo. Il primo di questi è lo STABEX (*System for the Stabilisation of Export*), un fondo di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni a favore dei Paesi ACP, per il quale, qualora il prezzo di alcune materie prime (43 prodotti agricoli più il ferro) esportate da questi fosse sceso sotto un determinato indicatore, la Commissione Europea sarebbe intervenuta con un rimborso tra la differenza tra il prezzo previsto e quello praticato. Il secondo è, ancora una volta, costituito dal Fondo europeo di sviluppo, che non solo veniva considerevolmente potenziato ma modificava anche alcune delle modalità del suo funzionamento: questa volta, se non esprimeva a chiare lettere l'esistenza di un "diritto" degli Stati in via di

³⁶⁵ PATERSON e VIRK, *op.cit.*, p.10. Di diverso parere invece è Lotte Drieghe, che ritiene l'apporto dei Paesi ACP sul risultato – pur notevole – dei negoziati piuttosto marginale (L. DRIEGHE, *The first Lomé Convention between the EEC and ACP group revisited: bringing geopolitics back in*, in *Journal of European Integration*, numero 6/2020, 783-798, p.794).

³⁶⁶ Così in RAVENHILL, *op.cit.*, p.150, vd. anche DRIEGHE, *op.cit.*, p.783.

³⁶⁷ *ACP-EEC Convention Signed at Lomé on 28 February 1975*, in *Official Journal of the European Communities*, 30 gennaio 1976, p.2.

³⁶⁸ DRIEGHE, *op.cit.*, p.786.

³⁶⁹ *Ivi*, pp.787-789.

sviluppo a beneficiare di finanziamenti da parte di quelli sviluppati, è stato comunque da alcuni definito un regime di aiuti di tipo “contrattuale”,³⁷⁰ a causa dell’accesso preferenziale che offriva ai Paesi ACP sulle risorse della Comunità e all’ampia facoltà decisionale che questi avevano riguardo al loro utilizzo nelle politiche nazionali di sviluppo, un modello all’epoca senza precedenti nel contesto della prassi degli aiuti allo sviluppo.³⁷¹

La successiva rinegoziazione della Convenzione di Lomé (1980) si concentrò in via prioritaria sul rafforzamento delle misure contenute nella sua prima stesura: pur non soddisfacendo le grosse aspettative dei Paesi ACP, questa comunque incrementò la dotazione del fondo di sviluppo (anche se in misura proporzionalmente minore rispetto al maggiore numero di Stati in via di sviluppo aderenti) e, al contempo, ampliando le categorie di prodotti a cui veniva applicato il meccanismo STABEX, grazie all’introduzione del SYSMIN, analogo strumento specificamente dedicato alle materie prime minerarie.³⁷² I successivi rinnovi della Convenzione (1985, 1990 e 1995) continuarono sulla stessa linea, ma l’aspetto che probabilmente più ci interessa è l’impatto che ebbe la nascita e l’evoluzione del concetto di diritto allo sviluppo sui rapporti CEE-ACP, con la progressiva introduzione di riferimenti alla materia dei diritti umani al di fuori o, più tardi, all’interno del testo stesso: se nel 1980, infatti una proposta in tal senso, portata avanti dal Regno Unito e dai Paesi Bassi, venne rigettata,³⁷³ confluendo invece in una più generica dichiarazione da parte dei Presidenti della Comunità e del gruppo ACP,³⁷⁴ nel 1985 alcuni primi riferimenti vennero inclusi all’interno del trattato Lomé III. Nonostante la risonanza che all’epoca seguì questa introduzione,³⁷⁵ nei fatti si trattava di un regime piuttosto scarno, consistente in due soli riferimenti rispettivamente ai principi della Carta delle Nazioni Unite (preambolo) e alla dignità umana come obiettivo

³⁷⁰ RAVENHILL, *op.cit.*, p.153.

³⁷¹ Sul tema, più nel dettaglio vd. C. RAJANA, *The Lomé Convention: An Evaluation of E.E.C. Economic Assistance to the A.C.P. States*, in *The Journal of Modern African Studies*, numero 2/1982, pp. 179-220.

³⁷² Nel dettaglio, vd. C. COSGROVE TWITCHETT, in *Lomé II: A New ACP-EEC Agreement*, in *The World Today*, numero 3/1980, pp. 113-120.

³⁷³ *Ivi*, p.114; M. KAMMINGA, *Human Rights and the Lomé Conventions*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, numero 1/1989, pp.28-35, p.30.

³⁷⁴ *In the end, the dictates of mutual self-interest and interdependence which characterize ACP-EEC economic relations prevailed*, in *The Courier Africa Caribbean Pacific – European Community*, numero 89/1985, p.4.

³⁷⁵ Ad es. *The main features of Lomé III*, in *The Courier Africa Caribbean Pacific – European Community*, numero 89/1985, p.21, p.22.

della cooperazione allo sviluppo (articolo 4), espandendo poi il concetto in una dichiarazione congiunta separata (Allegato I al trattato) – in un tentativo esplicativo piuttosto incerto nell’attribuire priorità allo sviluppo economico oppure ai diritti umani,³⁷⁶ e che si discostava dagli strumenti in materia già vigenti all’epoca.³⁷⁷ Se il concetto di dignità umana come principale fonte dei diritti dell’uomo non è sconosciuto alla dottrina,³⁷⁸ probabilmente il solo riferimento a quest’ultima all’interno di una convenzione che inquadrava in modo complesso i rapporti tra gli Stati d’Europa e il Terzo Mondo potrebbe apparire riduttivo. Nei fatti, si tratta comunque di un risultato da non trascurare, potendo a suo tempo rappresentare un possibile strumento attraverso il quale evitare di finanziare e – indirettamente – supportare sanguinosi dittatori quali il centrafricano Bokassa o l’ugandese Amin, i cui benefici derivanti dall’adesione al regime di Lomé erano stati precedentemente oggetto di forti critiche.³⁷⁹ La quarta – e ultima – Convenzione di Lomé³⁸⁰ rappresenta un cambiamento più radicale nella struttura dell’accordo, che si compone adesso non solo di disposizioni commerciali e aiuti allo sviluppo, ma anche di un più organico regime di cooperazione in ambito culturale, ambientale, agricolo e di sicurezza alimentare, e in materia di sviluppo industriale e rurale.³⁸¹ Per quanto riguarda in modo più ravvicinato la nostra analisi, si noti come all’articolo 3 si statuisca come “gli Stati ACP determinano sovranamente i principi, le strategie e i modelli di sviluppo delle loro economie e delle loro società”, estrinsecando per la prima volta nel testo un riferimento che può essere paragonato ad una vera e propria statuizione sul diritto allo sviluppo. Proseguendo inoltre l’opera di avvicinamento tra le disposizioni commerciali e i diritti dell’individuo, veniva esplicitato come lo scopo del trattato consistesse nel “promuovere il progresso sociale, culturale ed economico degli Stati ACP e il benessere delle loro popolazioni mediante il soddisfacimento delle loro esigenze fondamentali, il riconoscimento del ruolo della donna e la libera esplicazione

³⁷⁶ Cfr. P. HILPOLD, *EU Development Cooperation at a Crossroads: The Cotonou Agreement of 23 June 2000 and the Principle of Good Governance*, in *European Foreign Affairs Review*, numero 7/2002 pp.53-72, p.59.

³⁷⁷ KAMMINGA, *op.cit.*, p.31.

³⁷⁸ Antonio Cassese, ad esempio, partendo dal pensiero di Immanuel Kant, affermò che “l’essenza, il cuore della dottrina dei diritti umani è il concetto di dignità della persona. Rispettare quei diritti significa tutelare la dignità di ogni essere umano”, in apertura ad un testo intitolato, per l’appunto “Cosa si intende per dignità della persona umana?” (A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Editori Laterza, Bari, 2005, p.54)

³⁷⁹ KAMMINGA, *op.cit.*, pp.28-30.

³⁸⁰ *Quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989*, in *Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea* numero L 229 del 17/08/1991, pp. 3-280.

³⁸¹ Più nel dettaglio, vd. ODEK, *op.cit.*, pp.169 ss.

delle capacità umane nel rispetto della loro dignità.” Il culmine di questo processo di “individualizzazione” nel testo di Lomé IV è presente all’articolo 5, laddove viene chiarito, in modo tutt’altro che velato, come l’elemento centrale della cooperazione allo sviluppo fosse l’individuo, e come il rispetto dei suoi diritti fondamentali fosse la base per ogni ambizione di sviluppo, e subordinando al godimento di questi ultimi la possibilità di aderire al processo di cooperazione, condizione che verrà poi fornita di un vero e proprio corollario giuridicamente vincolante con la revisione della Convenzione nel 1995.³⁸²

IV.3.4. La Convenzione di Cotonou.

Con l’affacciarsi del nuovo millennio, la Convenzione di Lomé venne ritenuta di impianto vetusto e incapace di impattare con la necessaria portata sullo sviluppo dei Paesi meno sviluppati, non avendo portato – nonostante l’impegno normativo ed economico sostenuto dagli Stati Europei – agli attesi risultati sulle economie in via di sviluppo aderenti.³⁸³ Ulteriore oggetto di critiche, inoltre, era costituito dall’incoerenza degli Stati europei, che mantenevano politiche protezionistiche in alcune materie commerciali, segnatamente sull’agricoltura e sulla pesca.³⁸⁴ In ragione di questi elementi, dopo un lungo processo negoziale, nel 2000 venne sostituita dalla Convenzione di Cotonou,³⁸⁵ che disciplina tuttora le relazioni tra l’Unione Europea e il gruppo ACP, nel frattempo esteso fino a raggiungere i 79 membri. Il testo dell’accordo rivede complessivamente il regime precedente, adottando un sistema per “pilastri” non nuovo alla prassi dell’integrazione europea, rispettivamente dedicati al dialogo politico, al commercio e alla cooperazione allo sviluppo. Alcuni riferimenti allo sviluppo così come descritto nei fori delle Nazioni Unite possono essere dedotti già dal preambolo, che fa espressamente riferimento ai *Millennium Development Goals*. All’interno del testo, il tema emerge subito dal primo articolo, che esprime come l’accordo abbia il fine “di promuovere e accelerare lo sviluppo

³⁸² Così in HILPOLD, *op.cit.*, pp.63-64.

³⁸³ Cfr. M. HOLLAND, *20/20 Vision? The EU's Cotonou Partnership Agreement*, in *The Brown Journal of World Affairs*, numero 2/2003, pp. 161-175, p.162.

³⁸⁴ G. FORWOOD, *The Road to Cotonou: Negotiating a Successor to Lomé*, in *Journal of Common Market Studies*, numero 3/2001, pp.423-442, p.425.

³⁸⁵ *Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000*, in *Gazzetta ufficiale della Comunità Europea*, numero L 317 del 15/12/2000 pp. 3-353.

economico, culturale e sociale degli Stati ACP, contribuendo in tal modo alla pace e alla sicurezza e favorendo un contesto politico stabile e democratico”, mentre nel prosieguo chiarisce come “il partenariato si propone come fine principale la riduzione e infine l’eliminazione della povertà, in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e della progressiva integrazione dei Paesi ACP nell’economia mondiale.” L’articolo 2 presenta invece due caratteristiche tipiche che hanno caratterizzato nel tempo l’evoluzione del concetto di diritto allo sviluppo, ovvero la libertà sovrana degli Stati di stabilire le proprie politiche di sviluppo e il criterio della partecipazione di tutti i settori della società, al fine del loro inserimento nella vita “politica, economica e sociale”. Dal punto di vista economico, la Convenzione riprende in gran parte la struttura degli accordi di Lomé, ma figurano alcuni elementi di distacco dallo spirito dei predecessori: *in primis*, viene stabilita una differenziazione nei regimi di trattamento degli Stati ACP a seconda del loro grado di sviluppo, suddividendoli tra quelli maggiormente attrezzati ad affrontare le sfide del mercato globalizzato e quelli “meno sviluppati”, tenendo conto anche delle loro politiche di sviluppo e di alcuni fattori di svantaggio dal punto di vista geografico (come la mancanza o il limitato accesso al mare),³⁸⁶ in secondo luogo, mentre per questi ultimi veniva mantenuto il sistema di preferenze di Lomé, per quelli a maggiore grado di sviluppo veniva invece previsto un regime che, distaccandosi notevolmente dai precedenti, richiamava in larga parte la struttura di un’area di libero scambio (seguendo, in sostanza, la stessa dinamica che aveva caratterizzato il passaggio dal GATT’47 al GATT’94).³⁸⁷

L’articolo più interessante per la nostra analisi è, con ogni probabilità, il nono, che offre una vera e propria definizione di sviluppo sostenibile, indicando come sue componenti fondamentali i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, incluso “il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata sullo Stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile” (quella che altrove abbiamo già definito *good governance*).³⁸⁸ Inoltre, nel corpo del testo, il trattato contiene non solo una sezione dedicata allo sviluppo economico (articoli 21-24), ma anche una appositamente rubricata “Sviluppo umano e sociale” (articoli 25-27), che include al suo interno anche alcuni degli

³⁸⁶ HOLLAND, *op.cit.*, p.165.

³⁸⁷ *Ivi*, p.168.

³⁸⁸ HILPOLD, *op.cit.*, pp.67-71. Cfr. *Supra*, p.47.

obiettivi di sviluppo del millennio, come l'accesso all'acqua, la lotta all'AIDS, l'assistenza sanitaria di base, l'approvvigionamento alimentare. Tutti questi elementi contribuirebbero a definire con maggiore chiarezza un rinnovato ruolo internazionale dell'Unione Europea in materia di sviluppo e di riduzione della povertà,³⁸⁹ che in alcuni casi ha portato a una vera e propria rivendicazione di un contributo dell'organizzazione verso la realizzazione del diritto allo sviluppo, pur non essendo presenti riferimenti espressi allo stesso nel testo della Convenzione.³⁹⁰ Come e ancor più dei suoi predecessori, infatti, la Convenzione di Cotonou costituirebbe un importante esempio di messa in pratica dei contenuti del diritto allo sviluppo, intendendo questo come obiettivo da perseguire nelle sue diverse dimensioni economica, politica, sociale e culturale.³⁹¹ Se è vero che, quindi, le parole "diritto allo sviluppo" non compaiano mai in questo ordine al suo interno, è evidente la volontà degli Stati di raggiungere questo obiettivo, e, ancor più interessante, un'opinione di doverosità sociale da parte degli Stati europei nel contribuire allo sviluppo dapprima delle proprie ex-colonie, poi di una gran parte degli Stati del cosiddetto "Terzo mondo". Per converso, però, occorre segnalare come il testo di Cotonou, estendendo il concetto di sviluppo a tematiche più vicine ai diritti umani, abbia perso alcuni riferimenti a dei principi di solidarietà, uguaglianza e cooperazione già presenti invece nelle Convenzioni di Lomé, sollevando numerose perplessità circa le crescenti condizionalità imposte ai Paesi ACP a fronte invece di un'attenuazione dei principi solidaristici del precedente regime commerciale.³⁹²

IV.3.5. Il "post-Cotonou" e il futuro dei rapporti tra Unione Europea e Stati ACP

³⁸⁹ HOLLAND, *op.cit.*, p.173.

³⁹⁰ Cfr. S. P. MARKS, *The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality*, in *Harvard Human Rights Journal*, numero 17/2004, pp.137-168, p.153. Il contributo della Convenzione di Cotonou alla realizzazione del diritto allo sviluppo è inoltre stato considerato nel contesto dei lavori della *High-level Task Force on the Implementation of the Right to Development* (cfr. HIGH-LEVEL TASK FORCE ON THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO DEVELOPMENT, *The right to development in practice: provisional lessons learned*, in *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2012, p.109, p.373, p.374.

³⁹¹ ARTS e TAMO, *op.cit.*, p.227.

³⁹² Cfr. A. MARONG, *Right to Development*, voce della *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*, §15.

Una maggiore apertura verso un vero e proprio inserimento del “diritto allo sviluppo” nelle politiche dell’Unione Europea sembrava essere suggerita dal suo inserimento, nel 2015, tra gli obiettivi dell’organizzazione nel suo Action Plan on Human Rights and Democracy 2015–2019, laddove veniva indicato non solo che l’Unione si sarebbe impegnata verso un approccio maggiormente basato sui diritti (*right based*), ma anche che avrebbe dovuto contribuire alla discussione sul diritto allo sviluppo vero e proprio.³⁹³ Con la scadenza degli accordi di Cotonou prevista per il 2020 (ma poi prorogata), l’Unione Europea e i Paesi ACP hanno dal 2018 avviato i negoziati per giungere ad un nuovo accordo, che per adesso mantiene il nome provvisorio di “post-Cotonou”. Alcuni segnali sembrerebbero indicare, sin dal principio del processo di negoziazione, l’intenzione di operare una significativa convergenza tra il nuovo regime e il dibattito sullo sviluppo di matrice onusiana: in entrambi i testi delle direttive di negoziato del 2018, sia l’Unione Europea che il gruppo ACP mettono in evidenza la necessità che le loro relazioni debbano essere conformi agli Obiettivi di Sviluppo sostenibile, e, nel secondo caso, anche con la Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986.³⁹⁴ Le indicazioni sul nuovo testo, le cui negoziazioni si sono concluse il 15 aprile 2021 ma che non è ancora stato reso pubblico, illustrano un profondo rinnovamento della struttura di Cotonou, includendo ben sei “pilastri”: diritti umani, democrazia, governance e stato di diritto; pace e sicurezza, sviluppo umano e sociale; sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici; crescita economica sostenibile ed inclusiva e sviluppo; migrazione e mobilità. Al testo principale, inoltre, verranno allegati tre distinti protocolli con disposizioni specifiche i diversi Stati delle regioni africana, oceanica e caraibica che aderiscono alla neoistituita “Organizzazione degli Stati africani, caraibici e del Pacifico” (*Organisation of African, Caribbean and Pacific States, OACPS*).³⁹⁵ Non sfuggirà come, in questo contesto, gli aspetti commerciali sembrano passare in secondo piano rispetto alla moltitudine di tematiche oggetto della futura convenzione, soprattutto a causa dei

³⁹³ Consiglio dell’Unione Europea, *Council Conclusions on the Action Plan on Human Rights and Democracy 2015- 2019* (document 10897/15), adottate il 20 luglio 2015, p.25. Cfr. ARTS e TAMO, *op.cit.*, p.246.

³⁹⁴ Consiglio dell’Unione Europea, *Direttive di negoziato per un accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall’altra*, Bruxelles, 21 giugno 2018, pp.7 e 9; Gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, *ACP Negotiating Mandate for a Post-Cotonou Partnership Agreement with the European Union, Adopted on 30 May 2018 by the 107th Session of the ACP Council of Ministers, held in Lomé, Togo*, p.7.

³⁹⁵ Commissione Europea, *Post-Cotonou negotiations on new EU/Africa-Caribbean-Pacific Partnership Agreement concluded*, comunicato stampa, Bruxelles, 15 aprile 2021.

singoli accordi in materia sottoscritti nel frattempo dall'Unione Europea con singoli Stati o Organizzazioni regionali, lasciando spazio, in specie, ad una più marcata disciplina in materia di promozione dell'ambiente e di contrasto ai cambiamenti climatici (che già avevano costituito la parte più consistente di un aggiornamento della Convenzione di Cotonou nel 2010).³⁹⁶ La speranza per il futuro è che questa maggiore attenzione a tematiche estranee alla materia prettamente economica non si traduca in una volontà di ridurre, sotto la facciata, le pur necessarie condizioni preferenziali che un attore quale l'Unione Europea dovrebbe concedere ad un gran numero di Stati in via di sviluppo, ma anzi, occasione per adottare un approccio allo sviluppo “a 360 gradi” che, in linea con i solenni impegni dei *Sustainable Development Goals* riesca a promuovere effettivamente la crescita e il benessere degli ampi strati della popolazione globale che vivono nei Paesi ACP.

Questa breve disamina degli effetti del diritto allo sviluppo nel diritto del commercio internazionale ci ha permesso di verificare come, nonostante gli effetti sul piano sostanziale siano stati altalenanti, sussiste da parte della comunità internazionale l'*opinio iuris* secondo cui, in un modo o nell'altro, ai Paesi meno sviluppati debbano essere concesse delle condizioni di favore nell'accesso ai mercati dei Paesi industrializzati, così come la possibilità di porre in essere limitazioni quantitative e barriere tariffarie alle importazioni precluse a questi ultimi. Questa tendenza, evidenza di un sentire comune, si è trasformata in precetto giuridico sia nel contesto multilaterale del GATT e dell'OMS che nel caso di accordi tra “Nord” e “Sud” del mondo, negoziati e ratificati dagli Stati parte proprio sul presupposto della diversità di posizioni e della necessità di provvedere con condizioni di favore e assistenza allo sviluppo ai problemi strutturali dei Paesi più poveri, come nel caso della lunga tradizione di accordi tra l'Unione Europea e l'Africa, il Pacifico e i Caraibi. Una volta constatata questa costante nella materia commerciale, procederemo ora a vedere in che modo lo stesso diritto allo sviluppo impatti sulla materia del diritto degli investimenti, anch'essa parte della più ampia branca del diritto internazionale dell'economia.

³⁹⁶ Cfr. G. SCHEFER, *Post-Cotonou and the EU-African relationship. A green light for a renewed cooperation?*, in *Bruges Political Research Papers* numero 77/2019.

CAPITOLO V

IL DIRITTO ALLO SVILUPPO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI

V.1. Gli investimenti stranieri e lo sviluppo dell'economia locale: sinergie e contrasti alla base di un rapporto controverso.

Se la materia commerciale costituisce, per la sua stessa natura interstatale e transfrontaliera, uno dei principali ambiti in cui si è sviluppato il dibattito sul diritto allo sviluppo, è anche vero che una sua trattazione analitica non può prescindere dal considerare anche il ruolo che questo può, eventualmente, giocare nel diritto internazionale degli investimenti, ovvero quella branca della scienza internazionalistica che disciplina i rapporti tra i soggetti che investono il proprio denaro in un'attività produttiva in uno Stato estero e le autorità governative di quest'ultimo. Questa costituisce da sempre uno degli ambiti in cui maggiormente si sono opposte le diverse visioni dei Paesi in via di sviluppo, spesso ispirate a necessità pubbliche e visioni maggiormente stataliste, e di quelli industrializzati, dediti perlopiù a tutelare gli interessi economici delle proprie aziende multinazionali che investono all'estero. Nonostante, come si vedrà, il vero e proprio tema del diritto allo sviluppo è in questo ambito emerso con maggiore riconoscibilità solo in un tempo più recente, va messo in evidenza già da ora come il tema degli investimenti stranieri possa costituire un elemento centrale rispetto alla sua piena realizzazione, consentendo, attraverso un'agente esterno, l'ingresso di capitale, tecnologie e informazioni dall'estero verso un mercato sottosviluppato e privo di quei mezzi tecnologici e finanziari necessari ad avviare quel determinato impianto produttivo, stimolandone allo stesso tempo l'occupazione.

Non a caso, l'afflusso e la promozione degli investimenti stranieri (che in gergo economico si tende a definire "investimenti diretti esteri") costituisce uno dei principali

veicoli di finanziamento individuati dalla già citata Conferenza di Monterrey, che, nel riconoscere questo determinante ruolo nei processi di sviluppo, indica la necessità che si realizzino le necessarie condizioni favorevoli a livello domestico e internazionale, così come l'affidabilità e la coerenza che dovrebbe caratterizzare l'opera dei privati nel promuovere la crescita dei territori in cui investono.³⁹⁷ Sussiste infatti, in merito agli investimenti stranieri, un'irrisolta tensione, implicita nella loro stessa natura, per cui gli investitori ambiscono perlopiù ad accrescere i propri dividendi societari mentre lo Stato ospite si aspetta e richiede un contributo allo sviluppo (non solo economico, ma anche, se possibile, sociale, ambientale e sociale) del proprio territorio.³⁹⁸ Quello che un approccio di "diritto allo sviluppo (sostenibile)" dovrebbe verificare con riguardo a questo fenomeno è che l'investimento, pur preservando il suo compito principale che è fondamentalmente di sostenibilità economica dell'azienda multinazionale, riesca al contempo a garantire le possibilità di crescita del contesto socio-economico in cui si situa, evitando la possibilità, altresì presente, che possa assumere i tratti di quello che un tempo veniva definito "neocolonialismo"³⁹⁹ e che oggi alcuni definiscono "capitalismo predatorio", dedito cioè in ipotesi al solo depauperamento del territorio in termini sociali e di risorse naturali, ma senza apportarvi un beneficio significativo.

In questo contesto di tensione tra due diversi ruoli che gli investimenti possono giocare, è da sottolineare come la storia della nascita del diritto internazionale degli investimenti è stata fortemente influenzata dalla visione degli Stati di cittadinanza degli investitori, più che da quella degli Stati in cui l'investimento aveva luogo, lasciando aperto il fianco a critiche secondo le quali la tutela degli investimenti stranieri non sarebbe stata altro che il proseguimento del colonialismo sotto mentite spoglie.⁴⁰⁰ E' solo con il tempo che gli Stati in via di sviluppo sono riusciti, progressivamente, ad integrare le proprie sensibilità all'interno di una materia che nasceva come unidirezionale, ma che sempre di più, ad oggi, integra riferimenti ai diritti umani e alla sostenibilità ambientale, ma nel cui alveo ormai anche il diritto allo sviluppo ha iniziato a giocare un ruolo

³⁹⁷ *Report of the International Conference on Financing for Development*, §20-25.

³⁹⁸ Cfr. V. ANUROV, *Contribution to Economic Development of the Host State as a Characteristic of Investment in Resource Industries*, in *Romanian Arbitration Journal*, numero 3/2017, pp.38-48, p.38.

³⁹⁹ *Supra*, Capitolo I, §1.1, p.15.

⁴⁰⁰ Cfr. W. KIDANE, *Contemporary International Investment Law Trends and Africa's Dilemmas in the Draft Pan-African Investment Code*, in *George Washington International Law Review*, numero 3/2018, pp.523-580, p.526.

significativo, anche come chiave di lettura di un vasto processo di riforma in atto negli ultimi anni.

V.2. La Convenzione di Washington e il tema dello sviluppo quale elemento costitutivo dell'investimento.

Il fondamentale collegamento tra investimenti stranieri e sviluppo viene messo in evidenza anche nel testo della Convenzione di Washington, trattato istitutivo dell'ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*).⁴⁰¹ L'organizzazione fu costituita infatti in seno alla Banca Mondiale con il fine di risolvere le controversie tra Stati e investitori per incentivare gli investimenti stranieri come strumento di sviluppo economico, e, tale carattere può essere desunto sin dal primo paragrafo del Preambolo, che prende in considerazione “il bisogno di cooperazione internazionale per lo sviluppo economico e il ruolo degli investimenti privati internazionali nello stesso”. Di conseguenza, il problema del contributo degli investimenti allo sviluppo si è posto ogniqualvolta i *panel* arbitrali istituiti in seno al centro debbano verificare la propria giurisdizione in virtù dell'articolo 25 della Convenzione istitutiva, che non contiene al suo interno una specifica definizione dell'investimento straniero. In questo contesto, uno dei più utilizzati “test” per attribuire lo *status* giuridico di investimento ad operazioni economiche transnazionali di imprese straniere è quello presente nella decisione sulla giurisdizione del celebre caso *Salini c. Marocco*,⁴⁰² laddove, tra i requisiti fondamentali dell'investimento straniero viene inserito, oltre ad un contributo in termini di danaro o capitale (1), una durata certa (2) e un elemento di rischio (3), anche un contributo allo sviluppo economico dello Stato in cui questo viene realizzato (4). Il fondamento di quest'ultimo requisito deriverebbe, nell'opinione degli arbitri, proprio dal riferimento al rapporto servente tra investimenti e sviluppo presente nel Preambolo alla Convenzione di Washington. Ciononostante, per quanto tale riferimento sia stato apprezzato ed utilizzato anche in decisioni successive,⁴⁰³ la definizione di *Salini* non è l'unica adottata dalla

⁴⁰¹ *International Center for the Settlement of Investment Disputes Convention*, firmata a Washington il 14 ottobre 1966, 575 UNTS 159.

⁴⁰² Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Salini e altri c. Marocco*, caso numero ARB/00/4, decisione sulla giurisdizione del 23 luglio 2001, §52.

⁴⁰³ Ad es. Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Jan de Nul N.V. c. Repubblica Araba dell'Egitto*, caso numero ARB/04/13, decisione sulla giurisdizione del 16 giugno 2006, §91. La decisione sulla giurisdizione di *Joy Mining Machinery Limited c. Egitto* sviluppa ulteriormente l'ultimo elemento della definizione presente in *Salini*, richiedendo che l'investimento costituisca un “contributo significativo” allo sviluppo economico dello Stato ospite (Centro internazionale

giurisprudenza ICSID, che nel tempo ha proposto diverse definizioni alternative, il cui elemento di differenziazione consisteva proprio nel rilievo da attribuire all'elemento del contributo dell'investimento allo sviluppo economico. Per alcune decisioni infatti, questo non dovrebbe essere preso in considerazione perché implicito, *in re ipsa*, nel concetto di investimento straniero, e il riferimento presente nel Preambolo alla Convenzione ICSID dovrebbe essere interpretato come una constatazione di un fatto di per sé scontato e non bisognoso di dimostrazione caso per caso, perché passibile di essere di per sé desunto dall'esistenza degli altri tre criteri (come nel caso *LESI c. Algeria*).⁴⁰⁴ Un altro filone giurisprudenziale, riassunto nella decisione sulla giurisdizione del caso *Quiborax c. Bolivia*,⁴⁰⁵ si spinge oltre, sostenendo che lo sviluppo debba del tutto essere espunto dalle caratteristiche di un investimento, nei confronti del quale rappresenterebbe soltanto un effetto derivato e non una condizione necessaria.⁴⁰⁶ Viene da sé che, secondo quest'ultima ipotesi, il riferimento contenuto nel Preambolo della Convenzione di Washington costituisca un mero auspicio che gli investimenti possano costituire uno strumento di sviluppo, mentre invece coloro che sostengono l'approccio contenuto in *Salini*, che a noi appare più convincente, ritengono che questo costituisca lo scopo del trattato stesso,⁴⁰⁷ elemento da considerare imprescindibilmente nell'interpretazione teleologica del testo convenzionale secondo quanto prescritto all'articolo 31 §1 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.⁴⁰⁸

Sullo stesso tema, può giovare infine rilevare come anche l'Organizzazione Mondiale del Commercio, nell'ambito del suo *Working Group on the Relationship*

per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Joy Mining Machinery Limited. v. Egypt*, caso ICSID numero ARB/03/11, decisione sulla giurisdizione del 23 luglio 2001, §53).

⁴⁰⁴ La decisione del caso *LESI*, sul punto, pur accettando gli altri tre criteri del *Salini* "test", rileva come "Il ne parait en revanche pas nécessaire qu'il réponde en plus spécialement à la promotion économique du pays, une condition de toute façon difficile à établir et implicitement couverte par les trois éléments retenus" (Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *LESI S.p.A. e Astaldi S.p.A. c. Repubblica Democratica Popolare d'Algeria*, caso numero ARB/05/3, decisione sulla giurisdizione, 12 luglio 2006, §72).

⁴⁰⁵ Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Quiborax c. Bolivia*, caso ICSID numero ARB/06/2, decisione sulla giurisdizione del 27 settembre 2012, §225. Vedi anche Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Saba Fakes c. Repubblica di Turchia*, caso numero ARB/07/20, lodo del 14 luglio 2010, §110.

⁴⁰⁶ Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Victor Pey Casado e President Allende Foundation c. Repubblica del Cile*, caso numero ARB/98/2, lodo dell'8 maggio 2008, §232.

⁴⁰⁷ Così, ad es. in A. GRABOWSKI, *The Definition of Investment under the ICSID Convention: A Defense of Salini*, in *Chicago Journal of International Law*, numero 1/2014, pp.287-309.

⁴⁰⁸ FOCARELLI, *op.cit.*, p.163.

between Trade and Investment istituito nel contesto del *Doha Round*, ha provato a definire in modo univoco gli elementi costitutivi dell'investimento internazionale, risolvendosi in un nulla di fatto proprio a causa delle divergenze degli Stati sul legame che debba sussistere tra l'investimento e l'economia dello Stato ospite.⁴⁰⁹ In quella sede, la posizione dei Paesi asiatici fu particolarmente orientata verso un forte legame tra sviluppo economico e investimenti, che, differenziandosi da azioni puramente speculative a breve termine, dovrebbero necessariamente portare, sul lungo periodo, ad una duratura relazione economica con lo Stato ospitante, contribuendo al commercio e allo sviluppo economico stesso.⁴¹⁰

V.3. I primi riferimenti allo sviluppo nei trattati internazionali di investimento.

Negli ultimi vent'anni, l'esigenza degli Stati di inserire dei correttivi rispetto al rischio che gli investimenti non tengano in conto le esigenze di sviluppo umano dei propri territori ha prodotto effetti perlopiù nei testi dei trattati internazionali d'investimento, laddove sono stati inseriti sempre più dei riferimenti alla necessità che questi si svolgano in armonia con le ambizioni sociali, economiche, culturali ed ambientali della popolazione locale. In principio, queste clausole non contenevano ancora un vero e proprio riferimento allo sviluppo, ma si riferivano perlopiù alla protezione dell'ambiente, al rispetto della legge locale o dei diritti umani degli abitanti, come quello alla salute o ad un ambiente salubre, o al criterio del "not lowering standard", per evitare che gli Stati, nei loro sforzi di attrazione degli investimenti stranieri, abbassassero le normative in materia ambientale o lavoristica alterando la concorrenza tra i mercati in una corsa al ribasso. Il fatto che in questa tipologia di accordi non fossero presenti riferimenti diretti al diritto allo sviluppo non ha impedito però che riferimenti a questo fossero operati dalla giurisprudenza arbitrale: in *S.D. Myers c. Canada*, ad esempio, il *panel* arbitrale UNCITRAL considera l'articolo 1102 del NAFTA (*North American Free Trade Agreement*),⁴¹¹ dedicato al trattamento nazionale in materia di investimenti,

⁴⁰⁹ SCISO, *op.cit.*, pp.178-179.

⁴¹⁰ Cfr. *Working Group on the Relationship between Trade and Investment*, Comunicazione della Rappresentanza permanente del Giappone dell'11 aprile 2002, documento numero WT/WGTI/W/111, §20.

⁴¹¹ *Canada-Mexico-United States: North American Free Trade Agreement*, 17 dicembre 1992, 32 *International Legal Materials* vol.32 p.289.

interpretandolo alla luce del più ampio quadro normativo comprendente anche il *North American Agreement on Environmental Cooperation* (NAAEC),⁴¹² trattato collegato al precedente e dedicato alla materia della protezione ambientale. Su questa base, arriva ad affermare come “environmental protection and economic development can and should be mutually supportive”,⁴¹³ considerando anche – diremmo noi – che dei riferimenti allo sviluppo sostenibile sono presenti sia nel Preambolo a quest’ultima convenzione che tra gli obiettivi della stessa (articolo 1).

Successivamente, il tema dello sviluppo ha iniziato ad essere presente in modo diretto negli strumenti convenzionali in materia di investimenti, soprattutto all’interno del Preambolo, dove figura tra gli obiettivi per cui veniva incentivato il flusso bilaterale degli investimenti. Alcuni casi di questo tipo possono essere rappresentati da una formula statunitense utilizzata nei Preamboli dei trattati bilaterali d’investimento (*bilateral investment treaties* o BITs) a cavallo degli anni 2000, riscontrabile, ad esempio, in quelli tra Stati Uniti e Honduras,⁴¹⁴ Azerbaigian⁴¹⁵ e Uruguay.⁴¹⁶ Se dal punto di vista sostanziale questi riferimenti fanno stato di un’attenzione limitata ai problemi del diritto allo sviluppo, con un’ancora minore effetto sulla disciplina del trattamento degli investimenti stranieri, ci sembra comunque opportuno non trascurare questa prassi, in primo luogo perché proviene anche dai Paesi più sviluppati e in secondo luogo perché comunque le statuizioni presenti nei Preamboli costituiscono un elemento interpretativo da tenere conto al momento dell’applicazione pratica di un testo convenzionale da parte di un giudice o un arbitro. Questa fase, ad ogni modo, costituisce soltanto un momento di passaggio verso una crescente sensibilità del diritto degli investimenti anche al tema del diritto allo sviluppo che, come vedremo, prenderà avvio nel contesto di una nuova generazione di testi in materia, concepiti prevalentemente dagli Stati in via di sviluppo più attenti a questo genere di tematiche.

⁴¹² *Canada-Mexico-United States: North American Agreement on Environmental Cooperation*, 14 settembre 1993, International Legal Materials vol.32 p.1480.

⁴¹³ *S.D. Myers, Inc. c. Canada*, arbitrato UNCITRAL, lodo parziale del 13 novembre 2000, §247.

⁴¹⁴ *Treaty Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment between the United States and Honduras*, 1 luglio 1995, S.TREATY Doc. numero 106-27, 2000.

⁴¹⁵ *Treaty Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment between the United States and Azerbaijan*, S.TREATY Doc. numero 106-47, 2000.

⁴¹⁶ *Treaty Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment between United States and Uruguay*, 4 novembre 2005, T.I.A.S. numero 06-1101.

V.4. Il diritto allo sviluppo come prisma per l'evoluzione dell'approccio africano al diritto internazionale degli investimenti.

In una finestra temporale più recente, un maggiore riferimento al tema può essere riscontrato in una nuova generazione di accordi di investimento, che consiste soprattutto in quelli stipulati tra Stati che siano entrambi – o tutti, nel caso di accordi multilaterali – parte del “sud” del Mondo. Ancora una volta, la prassi probabilmente più emblematica da considerare in questo senso è quella degli Stati africani, che più di tutti abbiamo visto essere sensibili alla tematica del diritto allo sviluppo e alle sue conseguenze e applicazioni nelle diverse branche del diritto internazionale. Nel contesto del diritto degli investimenti, la dottrina ha avuto modo di ricondurre ad organicità una serie di elementi tendenziali che hanno portato la prassi del continente africano a distinguersi da quelle del resto del mondo, portando ad un approccio regionale che alcuni hanno definito “africanizzazione” del diritto degli investimenti.⁴¹⁷ Questo processo è stato caratterizzato da diverse tendenze che, partite dall’Africa, hanno poi coinvolto anche altri contesti regionali composti perlopiù da Paesi in via di sviluppo, suddivisibili in tre principali tipologie: il ripudio dei trattati stipulati in precedenza (e soprattutto negli anni ’90) con i Paesi industrializzati per sostituirli con strumenti legislativi nazionali; la realizzazione di accordi internazionali di tipologia diversa, rivolti alla facilitazione degli investimenti più che alla loro protezione e privi di strumenti di risoluzione delle controversie tra Stati e imprenditori; la stesura di trattati bilaterali d’investimento a carattere particolarmente innovativo, con elementi di maggiore bilanciamento tra investitori e Stati.⁴¹⁸ All’interno di questi processi evolutivi e dei testi che li caratterizzano, ci sembra che il diritto allo sviluppo possa costituire un elemento non secondario, influenzandone gli obiettivi, lo spirito e – sempre di più in tempi molto recenti – le disposizioni di dettaglio, offrendo una chiave di lettura che consente di ricondurre ad unità gli elementi emergenti dalla prassi, che ora analizzeremo.

⁴¹⁷ Cfr. O. D. AKINKUGBE, *Africanization and the Reform of International Investment Law*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, numero 1/2021, pp.7-34; M. M. MBENGUE e S. SCHACHERER, *The Africanization of International Investment Law: The Pan-African Investment Code and the Reform of the International Investment Regime*, in *Journal of World Investment & Trade*, numero 3/2017, pp. 414-448.

⁴¹⁸ Cfr. la classificazione – che però include il quarto elemento della riluttanza a sottoscrivere nuovi BITs – operata in C. NYOMBI, T. MORTIMER e N. RAMSUNDAR, *The Morocco-Nigeria BIT: towards a new generation of intra-African BITs*, in *International Company and Commercial Law Review*, numero 2/2018, pp.69-80, p.69.

I primi accenni allo sviluppo nei regimi in materia di investimenti delle organizzazioni regionali – subcontinentali – africane risalgono alla prima decade del 2000, periodo rispetto al quale vanno menzionati sicuramente i casi del COMESA (*Common Market for Eastern and Southern Africa*),⁴¹⁹ e, soprattutto, dell'ECOWAS (*Economic Community of West African States*),⁴²⁰ con il primo che, pur essendo un accordo per molti versi innovativo, menziona lo sviluppo soltanto nel Preambolo e nella clausola di flessibilità nell'applicazione del trattato,⁴²¹ mentre il secondo introduce alcuni aspetti particolarmente interessanti come l'esplicitazione dello sviluppo sostenibile come obiettivo del testo e obblighi per gli investitori di contribuire allo sviluppo dello Stato ospite e di rispettare i piani e gli obiettivi degli Stati, nonché i *Millennium Development Goals*. È nella seconda decade del terzo millennio che però questa prassi si fa più importante e generalizzata nel continente africano, con degli spunti che andremo ora ad analizzare più nel dettaglio.

V.4.1. La prassi dei Paesi aderenti alla Southern African Development Community.

Il primo caso a cui dedicare maggiore attenzione può essere quello del modello di trattato bilaterale d'investimento della SADC (*Southern African Development Community*), pubblicato nel 2012 e inserito nel contesto di una nuova generazione di accordi africani in materia di investimenti, che, mettendo in secondo piano il paradigma della protezione degli investimenti, si concentrano maggiormente sulla loro promozione.⁴²² Il testo diverge in maniera sostanziale dai suoi precedenti, introducendo diversi riferimenti allo sviluppo, a partire dal duplice riferimento presente in più parti del Preambolo⁴²³ e all'articolo 1, dove si precisa che lo sviluppo sostenibile (di entrambe le

⁴¹⁹ *Investment Agreement for the COMESA Common Investment Area*, Nairobi, 23 maggio 2007.

⁴²⁰ *ECOWAS Common Investment Market Vision – Appendix 3. Supplementary Act A/SA3/12/08 adopting Community Rules on Investment and the Modalities for their Implementation with ECOWAS*, Abuja, 19 dicembre 2008.

⁴²¹ Cfr. P. MUCHLINSKI, *The COMESA Common Investment Area: Substantive Standards and Problems in Dispute Settlement*, in *SOAS Law Working Papers*, numero 11/2010, p.27.

⁴²² Sul tema, vd. più nel dettaglio R. BARUTI, *Investment Facilitation in Regional Economic Integration in Africa: The Cases of COMESA, EAC and SADC*, in *Journal of World Investment & Trade*, numero 3/2017, pp.493-529.

⁴²³ Tra le altre cose, l'obiettivo del Preambolo dovrebbe essere quello di “reflect development goals of the SADC Member States, both in general terms and specifically in relation to FDI” (cfr. *SADC Model Bilateral Investment Treaty Template with Commentary*, Southern African Development Community, Gaborone, 2012, p.5).

Parti, ma soprattutto dello Stato ospite) costituisce l'obiettivo dei trattati che ne deriverebbero, con una chiara funzione interpretativa dell'intero testo in senso teleologico esplicitata anche nel suo commentario.⁴²⁴ Ulteriori riferimenti nel corso del testo possono essere individuati all'articolo 2, laddove vengono fornite diverse definizioni alternative di investimento, una delle quali, ispirandosi ai criteri del lodo *Salini*,⁴²⁵ include anche la necessità di avere un "significato (*significance*) per lo sviluppo dello Stato ospite". Scorrendo agli articoli successivi, si nota come uno degli standard di trattamento (il *Fair Administrative Treatment*, articolo 5 opzione 2) prevede che questo debba essere flessibile in base al diverso grado di sviluppo del Paese, così come il diritto dello Stato a disciplinare normativamente materie che potrebbero interessare l'attività d'impresa degli investitori (cd. *right to regulate*) sia "coerente con gli obiettivi e i principi dello sviluppo sostenibile" (e con gli altri legittimi obiettivi di politica economica e sociale, articolo 20). La norma più interessante proposta dal modello – e quella più rilevante ai fini della nostra analisi – è quella dell'articolo 21, rubricato "Diritto a perseguire gli obiettivi di sviluppo" (*Right to Pursue Development Goals*), un'endiadi rispetto alla quale sembra difficile ricostruire un significato semantico diverso da quello di "diritto allo sviluppo" in senso vero e proprio, modificato forse per avvicinarsi al vocabolario per obiettivi utilizzato in ambito onusiano a partire dal 2000. Andando a vedere in che modo si estrinsecerebbe questa versione del diritto allo sviluppo adattata al contesto del diritto internazionale degli investimenti, questa consterebbe sostanzialmente di tre previsioni: (1) autorizza gli Stati a garantire un trattamento preferenziale in base alla legislazione nazionale a quelle aziende che lo ottengano alla luce di obiettivi di sviluppo nazionali o locali; (2) autorizza gli Stati a supportare lo sviluppo dell'industria locale, anche imponendo specifici obblighi in materia sociale, lavoristica e di ricerca e sviluppo in capo agli investitori stranieri; (3) autorizza in ogni caso gli Stati a prendere misure atte a sopprimere le differenze economiche rispetto a gruppi etnici o culturali già emarginati nel contesto sociale nazionale. Se questo dispositivo può a prima vista apparire un ridimensionamento del potenziale normativo del diritto allo sviluppo, in realtà, calato nel contesto del diritto agli investimenti e nei confronti dei soggetti a cui è rivolto (gli investitori stranieri), esplicita in modo chiaro e preciso un concetto fondamentale e cioè che le esigenze di sviluppo di

⁴²⁴ *Ivi*, p.8.

⁴²⁵ *Ivi*, p.13.

uno Stato possano costituire un'eccezione al trattamento riservato agli investitori stranieri, in linea con le rivendicazioni che, sin dai primi tempi del Nuovo Ordine Economico Internazionale, hanno caratterizzato l'operato dei Paesi in via di sviluppo. Il regime configurabile appare così simile alla tendenza che abbiamo visto emergere nel contesto del diritto del commercio internazionale: come in quel caso lo *status* di Stato in via di sviluppo (o meno sviluppato) costituiva una giustificazione per eccezioni ai regimi di liberalizzazione, consentendo a questo di imporre restrizioni quantitative o tariffe alle merci provenienti dall'estero, nel caso del diritto degli investimenti la stessa qualifica gli consente di porre in essere politiche coerenti con i propri obiettivi di sviluppo, inclusa la possibilità di falsare la libera concorrenza attraverso trattamenti preferenziali, sostegni all'imprenditoria locale oppure imponendo oneri aggiuntivi in capo agli investitori.

Nello stesso contesto del modello SADC può essere collocata la prassi in materia di investimenti del Sudafrica che, già ispiratore del testo del 2012, ha poi rimodellato sugli stessi principi la propria normativa nazionale, varando nel 2015 una normativa – il *Protection of Investment Act* –⁴²⁶ che, in modo non dissimile, pone diverse eccezioni ai diritti degli investitori, riferendosi inoltre allo sviluppo nel Preambolo e nel contesto del *right to regulate*, e indicando una tendenza verso una maggiore considerazione di temi afferenti al diritto allo sviluppo stesso – anche nel confronto tra le diverse componenti della popolazione – nel regime di trattamento in vigore nello Stato.⁴²⁷ La legislazione in parola, nata con l'obiettivo di terminare una precedente politica particolarmente aperturista nei confronti degli investimenti tra gli anni '90 e 2000, non è stata però esente da critiche, in quanto ha condotto ad un deciso ridimensionamento delle prerogative degli investitori stranieri.⁴²⁸ Un discorso analogo vale anche per la Namibia, che nel 2016 vara il suo *Investment Promotion Act*, volto a promuovere lo sviluppo sostenibile e le cui previsioni inquadrano il rapporto tra Stato e investitori ancorandolo in larga parte agli obiettivi di sviluppo nazionali.⁴²⁹

⁴²⁶ Repubblica Sudafricana, *Protection of Investment Act*, atto numero 22 del 15 dicembre 2015.

⁴²⁷ Cfr. F. MOROSINI, *Making the Right to Regulate in Investment Law and Policy Work for Development: Reflections from the South African and Brazilian Experiences*, in *Investment Treaty News*, numero 2/2018, pp.10-14, pp.10-11.

⁴²⁸ Più nel dettaglio, vd. T. GAZZINI, *Travelling the National Route: South Africa's Protection of Investment Act 2015*, in *African Journal of International and Comparative Law*, numero 2/2018, pp.242-263.

⁴²⁹ Namibia, *Investment Promotion Act*, legge 199 del 31 agosto 2016.

V.4.2. *Il tentativo di ricondurre ad unitarietà il regime continentale in materia di investimenti: il Codice Panafricano degli Investimenti.*

Sulla scia dello stesso testo SADC si colloca la bozza di Codice Panafricano degli Investimenti (*Pan-African Investment Code*), pubblicata nella forma di modello di trattato dalla Commissione dell'Unione Africana nel dicembre 2016,⁴³⁰ primo tentativo di armonizzare a livello continentale la disciplina sul trattamento degli investimenti stranieri. Il testo estende e rafforza, pur con accenti diversi, il ruolo dello sviluppo sia come obiettivo delle politiche di attrazione degli investimenti stranieri che come base per eccezioni ai regimi di trattamento. Già a partire dal Preambolo, si riconosce l'importanza degli investimenti per lo sviluppo dell'Africa, anche attraverso flussi continentali che promuovano l'integrazione regionale e il sistema finanziario, anche alla luce degli obiettivi di sviluppo dei singoli Stati e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.⁴³¹ Nel corso del testo, invece, rileviamo subito (all'articolo 1), come il suo scopo sia quello di "promuovere, facilitare e proteggere (solo) gli investimenti che promuovono lo sviluppo sostenibile degli Stati membri, e, in particolare, quello dello Stato in cui l'investimento è situato", escludendo di conseguenza quelli che siano privi di questa caratteristica.⁴³² La nozione di investimento accolta, invece, non solo si rifà a quella di *Salini*, ma esclude da principio che possa essere tutelato un investimento che possa avere effetti avversi sullo sviluppo o sull'economia nazionale (articolo 4 comma 4). Senza che sia necessario ripetersi, appare evidente l'importanza di tale affermazione nel contesto dell'interpretazione del testo, che *in primis* si propone di tutelare e facilitare unicamente quegli investimenti che abbiano una funzione propedeutica allo sviluppo, in secondo luogo deve essere interpretato con questo preciso fine anche nelle sue disposizioni di dettaglio. Riguardo a queste ultime, però, troviamo dei riferimenti anche diretti a eccezioni motivate dalle politiche di sviluppo (senza necessità del ricorso all'interpretazione teleologica),⁴³³ come nel caso della possibilità di prevedere incentivi specifici rivolti ad un determinato mercato o impresa (articolo 6), di garantire vantaggi

⁴³⁰ African Union Commission – Economic Affairs Department, *Draft Pan-African Investment Code*, dicembre 2016.

⁴³¹ Cfr. MBENGUE e SCHACHERER, *op.cit.*, pp.420-421.

⁴³² Così in KIDANE, *op.cit.*, p.563.

⁴³³ Per una trattazione di dettaglio si rinvia a MBENGUE e SCHACHERER, *op.cit.*

specifici oppure escludere alcuni investimenti con riguardo alla clausola sul trattamento nazionale (articolo 10 comma 3 e 5). Sulla stessa linea, è previsto un capitolo – il terzo – interamente dedicato ai problemi collegati allo sviluppo, che include due articoli dedicati rispettivamente al sostegno all'industria locale (inclusa, sulla falsariga della norma di cui al modello SADC, la possibilità di fissare determinati requisiti di performance in capo agli investitori stranieri, articolo 17) e alla redazione di liste sui settori prioritari per gli investimenti in base ai piani di sviluppo nazionali, nei quali è possibile prevedere un diverso regime di attrazione e tutela (articolo 18).

Nel testo è presente inoltre un articolo dedicato alla responsabilità sociale d'impresa (*corporate social responsibility*), termine che è nel corso del tempo passato dall'indicare un generico impegno delle società multinazionali ad autoregolamentarsi a integrare, nello specifico caso del diritto internazionale degli investimenti, un possibile regime di responsabilità internazionale derivante da atti di privati.⁴³⁴ In questo contesto, in cui il tema viene abbozzato in forma piuttosto embrionale, non si manca di sottolineare come le attività degli investitori stranieri non debbano confliggere con gli obiettivi nazionali di sviluppo sociale ed economico (articolo 22 comma 2), ma anzi, debbano contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese (comma 3). Nella stessa ottica devono essere sottoscritti i contratti d'investimento con gli Stati (articolo 26) e i progetti di partenariato pubblico-privato (articolo 27), così come è incoraggiato il trasferimento di tecnologia e *know-how* (articolo 29 comma 2) e la previsione di strategie volte a sviluppare il capitale umano locale (articolo 36). L'applicazione stessa del testo, infine, è caratterizzata per essere flessibile e adattabile alle esigenze di sviluppo dei singoli Stati membri (articolo 45).

Dopo questa breve panoramica, ci sembra di poter concludere come il testo del Codice Panafricano – per quanto non costituisca una fonte giuridicamente vincolante –⁴³⁵ sia a tutti gli effetti un utilissimo strumento per tutti coloro che intendano cogliere in che

⁴³⁴ È questa la linea seguita da un recente filone giurisprudenziale in ambito ICSID, inaugurato dal caso *Urbaser v. Argentina* e poi proseguita, tra gli altri, con il caso *Aven c. Costa Rica*. Sul tema, più nel dettaglio, vd. E. MASSA, *Verso una progressiva definizione dei confini della responsabilità internazionale degli investitori stranieri: rilievi in margine al lodo Aven c. Costa Rica*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, numero 2/2020, pp.605-634.

⁴³⁵ In un primo momento, l'intenzione degli estensori era quella di dar vita ad un testo giuridicamente vincolante, ma si è reso poi necessario trasformarlo in uno strumento di soft law non vincolante a causa della difficoltà di trovare un consenso generalizzato e della frammentazione già esistente nel continente (cfr. S. REGIS, *International Investment Law and Policy in Africa in the Context of the Pan-African Investment Code*, post sul blog *Afronomics Law*, 1 luglio 2019).

modo il diritto allo sviluppo si intersechi con la protezione degli investimenti stranieri, prevedendo delle specifiche eccezioni che, tenendo conto del grado di sviluppo e degli obiettivi dei singoli Stati, pongano dei limiti alla protezione degli investimenti.⁴³⁶ Redatto tenendo a mente anche gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, individuati dalle Nazioni Unite nell'anno precedente, è sicuramente una traccia di cui tenere conto per reperire l'*opinio iuris* di un consistente numero di Paesi, così come uno strumento che potrebbe ritrovare rinnovata fortuna e slancio normativo nel caso in cui l'Unione Africana riuscisse nella sua ambizione di concretizzare in un testo convenzionale la disciplina continentale in materia di investimenti.

Questa possibilità appare sempre più vicina alla luce della recente entrata in vigore, nel gennaio 2021, dell'*African Continental Free Trade Agreement*.⁴³⁷ Infatti, a questo accordo continentale, che dovrebbe, secondo le aspettative, fortemente incentivare i mai troppo floridi commerci intra-africani, è previsto aggiungersi anche un Protocollo relativo agli investimenti, che, secondo la pianificazione temporale dell'Unione Africana, dovrebbe essere finalizzato entro la fine del 2021. Qualora il Protocollo vedesse la luce, e riuscisse a trovare il consenso già raggiunto dall'accordo panafricano in materia commerciale, costituirebbe un primo esempio di accordo internazionale (e non soltanto di *soft law*) in vigore nell'intero continente in materia di investimenti: l'auspicio (confermato dalle ultime notizie pervenute dai lavori preparatori) è che, nel considerare le peculiarità del contesto africano, possa adottare l'approccio di "diritto allo sviluppo" del Codice, l'unico precedente continentale di rilievo in materia.⁴³⁸ Se questa tendenza fosse confermata dal testo finale del Protocollo, sicuramente ne gioverebbe l'intera comprensione del rapporto tra questi due elementi del diritto internazionale così fortemente collegati.

⁴³⁶ A tal proposito, uno delle possibili contraddizioni che alcuni rinvencono nel Codice è la possibilità che i suoi effetti, che esprimono l'ambizione africana a ribilanciare un rapporto diseguale con gli investitori stranieri provenienti perlopiù dal Nord sviluppato del mondo, possano colpire soprattutto in massima parte gli investitori africani, dato che il testo è indirizzato soprattutto a disciplinare i rapporti tra Stati africani e non tra questi e Stati del resto del mondo (vd. KIDANE, *op.cit.*, p.579).

⁴³⁷ Unione Africana, *African Continental Free Trade Agreement*, Kigali, 18 marzo 2018.

⁴³⁸ S. SCHACHERER, *The AfCFTA Investment Protocol: An Opportunity to Converge and Propel the Pan African Investment Code (PAIC). Insights from the Negotiations*, testo presentato alla seconda Conferenza Internazionale Annuale sull'Arbitrato dell'*African Arbitration Association*, 15-16 aprile 2021; vd. anche REGIS, *op.cit.*

V.4.3. Gli ultimi anni e la definitiva affermazione del diritto allo sviluppo come elemento determinante per il diritto degli investimenti nel continente africano.

A questo primo tentativo di armonizzazione regionale africana in materia d'investimenti è seguita una prassi che ha ulteriormente consolidato il ruolo del diritto allo sviluppo nel diritto internazionale degli investimenti. Un primo riconoscimento di tale ruolo ha natura dottrinarica e consiste nell'ampio ruolo che questo svolge nell'ambito dei *Principi sugli investimenti internazionali per lo sviluppo sostenibile in Africa*, pubblicati nel 2016 dall'*African Society of International Law*.⁴³⁹ Il testo, il cui titolo è già di per sé eloquente, è un breve compendio di principi che, nelle intenzioni dei giuristi che li hanno redatti, dovrebbero ispirare le politiche sugli investimenti degli Stati del continente. I principi, tra le altre cose, mettono in chiaro come gli investimenti stranieri debbano contribuire allo sviluppo sostenibile degli Stati africani, così come il diritto sovrano degli Stati a regolamentare il mercato deriva dall'impegno che questi hanno assunto nel rispettare i *Sustainable Development Goals* e per perseguire le proprie politiche di sviluppo, non potendo essere in alcun modo tale diritto essere subordinato a quelli degli investitori stranieri. Il testo, che non ha natura cogente né ha origine istituzionale, deve essere comunque tenuto in considerazione ai fini della nostra analisi, perché segnala un allineamento della dottrina rispetto alla prassi che stiamo passando in rassegna, dimostrando, per lo meno, l'emergere di una consuetudine regionale – limitata al contesto africano – che comporta la presa in considerazione dei derivati del diritto allo sviluppo nel regime ordinario del diritto degli investimenti.⁴⁴⁰

Passando a testi più strettamente cogenti, va necessariamente citata l'esistenza di alcuni trattati di natura bilaterale che, pur mettendo da parte l'ambizione di addivenire ad un unico regime continentale in materia, hanno integrato alcuni degli aspetti di più diretto interesse ai fini della nostra analisi. Uno dei casi più discussi per il suo carattere

⁴³⁹ African Society of International Law (AFSIL), *2016 AFSIL Principles on International Investment for Sustainable Development in Africa*.

⁴⁴⁰ È questa la conclusione a cui pervengono Alicia Köppen e Jean D'Aspremont che, nel rilevare il carattere innovativo dei principi AFSIL, provano a collocarli all'interno di un più ampio movimento globale di riforma del diritto internazionale degli investimenti. Ricontrando però una maggiore fermezza e sensibilità nella prassi africana rispetto a quella dei Paesi industrializzati del nord del mondo, ritengono che il testo sia sintomatico di un'emancipazione del diritto degli investimenti in Africa, che starebbe differenziando le sue norme – consuetudinarie o pattizie – in materia rispetto al resto della comunità internazionale (cfr. A. KÖPPEN e J. D'ASPREMONT, *Global Reform vs Regional Emancipation: The Principles on International Investment for Sustainable Development in Africa*, in *ESIL Reflection* numero 2/2017).

innovativo è quello del trattato bilaterale d'investimento tra Marocco e Nigeria,⁴⁴¹ due Paesi in via di sviluppo situati sul continente africano ma rispetto ai quali va anche sottolineata l'alterità di carattere socio-economico e di tradizioni giuridiche differenti (arabo-musulmana con influenze del passato coloniale francese la prima, subsahariana basata sul *common law* britannico la seconda). Il testo, nonostante non sia ad oggi ancora entrato in vigore, contiene alcuni spunti di rilievo, che testimoniano come ormai i riferimenti al diritto allo sviluppo siano entrati a pieno titolo nella prassi africana in materia, anche all'interno di strumenti giuridici a carattere cogente. Partendo dai consueti e reiterati riferimenti all'interno del Preambolo (che, come già detto, possono giocare un ruolo fondamentale nell'interpretazione del trattato in senso teleologico), questo si riferisce più volte allo sviluppo sostenibile come fine ultimo della promozione degli investimenti, ma richiede anche il raggiungimento di determinati obiettivi economici, sociali e ambientali, citando anche indirettamente il diritto allo sviluppo come diritto ad esercitare poteri regolatori in materia di investimenti per raggiungere gli obiettivi di *policy* nazionale. Questi elementi contribuiscono a delineare l'obiettivo ambizioso del trattato, che va oltre il suo scopo introducendo nella materia del diritto degli investimenti le ultime innovazioni del diritto internazionale in tema di diritto allo sviluppo sostenibile.⁴⁴² Nel testo vero e proprio, pur mancando riferimenti allo sviluppo nell'articolo dedicato all'obiettivo del trattato (articolo 2), il contributo allo sviluppo sostenibile compare comunque tra gli elementi costitutivi della definizione di investimento (articolo 1).⁴⁴³ Tra le norme più direttamente attinenti ai poteri dello Stato, le politiche di sviluppo vengono poste alla base della possibilità di mettere in pratica restrizioni quantitative temporanee alla circolazione della moneta (articolo 12), così come di esercitare il proprio diritto a regolamentare degli aspetti attinenti agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, economici o sociali (articolo 23). L'articolo 24 è invece dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, prevedendo che gli investimenti stranieri debbano realizzarsi in accordo con i progetti di sviluppo dello Stato ospite e con i *Sustainable Development Goals* delle Nazioni Unite, impegnandosi per apportare il maggiore contributo possibile allo sviluppo sostenibile dello Stato e della comunità locale. La

⁴⁴¹ *Reciprocal Investment Promotion and Protection Agreement between the Government of the Kingdom of Morocco and the Government of the Federal Republic of Nigeria*, Abuja, 3 dicembre 2016.

⁴⁴² Così in T. GAZZINI, *The 2016 Morocco–Nigeria BIT: An Important Contribution to the Reform of Investment Treaties*, in *Investment Treaty News*, numero 3/2017, pp.3-4, p.3.

⁴⁴³ Seguendo quindi la definizione già vista presente nel lodo *Salini* (cfr. *ibidem*).

coerenza con gli stessi obiettivi è inoltre richiesta alle politiche statali di facilitazione e attrazione degli investimenti stranieri (articolo 25). Tutti questi elementi, insieme ad altri presenti nel testo, fanno emergere un nuovo approccio alla promozione degli investimenti che, in linea generale, devono essere coerenti con le aspirazioni socio-politiche del continente africano e fanno presagire un possibile generalizzato impatto delle sensibilità verso lo sviluppo sostenibile del diritto internazionale degli investimenti nel suo insieme.⁴⁴⁴

L'ultimo documento che prenderemo in considerazione è la più recente bozza di codice comune sugli investimenti dell'ECOWAS,⁴⁴⁵ pubblicata nel 2018. Il codice prende largamente ispirazione dai precedenti che abbiamo sin qui analizzato, inserendo a più riprese lo sviluppo (sostenibile) tra le considerazioni del Preambolo e gli obiettivi del testo (articolo 2), riproponendo le politiche e gli obiettivi di sviluppo quale motivazione per porre in essere eccezioni agli *standard* di protezione degli investimenti come il principio di trattamento nazionale (articolo 7) o trattamenti preferenziali all'industria locale (articolo 17). Il tratto maggiormente innovativo del testo, oltre ad una più marcata attenzione alle tematiche ambientali – a cui viene dedicato l'intero sesto capitolo – è costituito dall'ottavo capitolo rubricato “Development Objectives and Social Responsibility”. In modo analogo a quanto abbiamo visto con il model BIT della SADC, troviamo all'articolo 31 una vera e propria enunciazione di diritto allo sviluppo quale diritto dello Stato a perseguire i propri obiettivi e priorità di sviluppo (*development objectives and priorities*). Proseguendo nel testo, il concetto viene ulteriormente approfondito nello stesso articolo, laddove si precisa come gli investitori, pur perseguendo i propri – legittimi – obiettivi economici, non debbano svolgere le proprie attività in conflitto con lo sviluppo sociale ed economico dello Stato ospite. Ancora di più, questi devono tenere in conto gli eventuali mutamenti degli obiettivi dello Stato in materia di sviluppo, adeguando le proprie attività ed evitando, anche in questo caso, il rischio di conflitti.

Concludendo questa panoramica, non possiamo che notare come il tema del diritto allo sviluppo abbia ormai consolidato il suo ruolo all'interno del diritto internazionale

⁴⁴⁴ Cfr. NYOMBI, MORTIMER e RAMSUNDAR, *op.cit.*, p.77.

⁴⁴⁵ *Draft ECOWAS Common Investment Code (ECOWIC)*, luglio 2018.

degli investimenti nel contesto del continente africano. Si tratta, come evidente, di una recente evoluzione della prassi, che ancora deve pienamente produrre i suoi effetti sul piano strettamente attuativo, dal momento che il suo inserimento è presente per lo più all'interno di testi che ancora devono raggiungere piena coerenza. Ciononostante, ci sembra che le reiterate affermazioni – più o meno esplicite – del diritto allo sviluppo all'interno di questi testi non sia un dato da tenere in disparte, ma costituirà, come molti prevedono, la base per futuri accordi continentali sul tema, cristallizzando un dato sul quale al momento non si può che rilevare un elemento tendenziale. Una volta assodata questa posizione – emergente ma diffusa e condivisa – in Africa, occorre ora verificare se altrettanto si possa affermare per altri contesti geografici, a partire da quelli che, insieme a questa, costituiscono il cosiddetto “Sud del mondo”.

V.5. Il diritto allo sviluppo negli accordi in materia di investimenti dell'America Latina. Gli accordi sulla cooperazione e la facilitazione degli investimenti.

Spostandoci all'evoluzione di prassi che coniugassero la tutela degli investimenti al diritto allo sviluppo in altri contesti regionali, non potremmo omettere nella nostra analisi dei riferimenti all'America Latina, e in questo continente non potremmo che partire dal caso del Brasile. Lo Stato amazzonico si ritrovava, infatti, nei primi anni 2000, nella condizione singolare per cui, nonostante costituisse uno dei maggiori Paesi al mondo per mercato, popolazione e dimensioni, nonché il primo recipiente di investimenti diretti esteri del subcontinente latinoamericano, non aveva mai aderito formalmente a nessun regime, bilaterale o multilaterale che fosse, in materia di protezione degli investimenti stranieri, non accettando mai, inoltre, di prendere parte a nessun arbitrato in materia.⁴⁴⁶ Su questa base, nel 2015, lo Stato sudamericano ha dato vita ad un nuovo modello di accordo in materia di investimenti che, allontanandosi dal classico stilema dei *bilateral investment treaties*, è stato denominato *Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments* (ACFI, accordo sulla cooperazione e facilitazione degli

⁴⁴⁶ Bisogna rilevare come, in effetti, il Brasile abbia, soprattutto negli anni '90, firmato quattordici accordi bilaterali d'investimento (BIT), che però non sono mai stati ratificati (cfr. V. GABRIEL, *The New Brazilian Cooperation and Facilitation Investment Agreement: An Analysis of the Conflict Resolution Mechanism in Light of the Theory of the Shadow of the Law*, in *Conflict Resolution Quarterly*, numero 2/2016, pp.141-162, pp.142-144).

investimenti), con il quale ha poi dato vita a numerosi accordi bilaterali con Paesi in via di sviluppo. Il modello è stato immaginato come cornice per incentivare gli investimenti reciproci all'interno del Sud del mondo,⁴⁴⁷ si differenzia dai classici BITs per prevedere una larga varietà di misure di agevolazione (di tipo doganale, burocratico e amministrativo) e, soprattutto, per escludere l'arbitrato tra investitori e Stato dell'investimento, predisponendo invece tra questi due soggetti un sistema di assistenza e confronto continuo e di ricomposizione dei contrasti che, solo in caso di mancato accordo, vengono affidati ad un arbitrato interstatale.⁴⁴⁸ Lo strumento è stato interpretato come un modo per riequilibrare i rapporti tra investitori e Stati e, più in generale, per offrire una cornice giuridica agli investimenti stranieri più confacente alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo.⁴⁴⁹ Al suo interno, possiamo riscontrare riferimenti che richiamano il diritto allo sviluppo in due diverse sedi, di cui la prima, nel Preambolo riconosce il ruolo essenziale degli investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile. Oltre a questo generico riferimento, l'articolo probabilmente più innovativo del testo è il quattordicesimo, dedicato alla responsabilità sociale d'impresa, che, ampliando quanto abbiamo visto, ad esempio nel codice panafricano, dedica allo sviluppo l'intero suo primo comma, indicando come gli investimenti stranieri debbano impegnarsi per raggiungere il più alto livello possibile di sviluppo sostenibile per il Paese ospite e la comunità locale, seguendo i principi presenti al comma successivo, che in primo luogo reitera come l'investimento debba contribuire al "progresso economico, sociale ed ambientale, puntando al raggiungimento dello sviluppo sostenibile". Se, in effetti, questi riferimenti in quanto tali potrebbero offrire la sponda a delle critiche sul loro impatto pratico e sulla loro diretta invocabilità in un ipotetico processo, ci sembra che comunque costituiscano un importante elemento da tenere in considerazione sotto tre profili, ovvero: accolgono,

⁴⁴⁷ Cfr. P. ARAUJO REIS, *The Brazilian Approach to Cooperation and Facilitation of Investments Agreements – A South-South Perspective*, in *Global Issues and Local Actions in South-South Cooperation – Learning South-South Cooperation (LSSC) 11-22 November 2019, New Delhi*, Research and Information System for Developing Countries, Nuova Delhi, 2019, p.123.

⁴⁴⁸ La scelta di adottare un regime arbitrale tra Stati è stata diversamente commentata, tra chi ha voluto vedervi un ritorno al passato, fatto di "politicizzazione" della tutela degli investimenti a scapito della certezza del diritto e chi invece la ritiene una possibile soluzione alla crisi e alle critiche che negli ultimi anni hanno interessato i cosiddetti ISDS (*Investor-State Dispute Settlement*) ovvero il sistema di arbitrati tra Stati e investitori stranieri. Più nel dettaglio, vd. G. VIDIGAL e B. STEVENS, *Brazil's New Model of Dispute Settlement for Investment: Return to the Past or Alternative for the Future?*, in *The Journal of World Investment & Trade*, numero 3/2018, pp.475-512.

⁴⁴⁹ Cfr. F. MOROSINI e M. R. SANCHEZ BADIN, *The Brazilian Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments (ACFI): A New Formula for International Investment Agreements?*, in *Investment Treaty News*, numero 3/2015, pp.3-6.

anche se implicitamente, la nozione di investimento del cosiddetto “test” *Salini*; introducono, come in altri casi, un elemento fondamentale nel trattato, che dovrà essere necessariamente considerato ai fini dell’interpretazione delle sue disposizioni in ottica teleologica; definiscono, attraverso i parametri successivi dello stesso articolo 14, alcuni obblighi che dovrebbero evidenziare in che modo si estrinsechi il contributo dell’investitore straniero allo sviluppo sostenibile dello Stato ospite. Su quest’ultimo punto, si può rilevare come le lettere da *b)* a *k)* facciano riferimento al rispetto dei diritti umani internazionalmente riconosciuti, alla cooperazione (*capacity building*) e alla formazione attiva delle popolazioni locali, al rifiuto di ricercare eccezioni nella normativa nazionale afferente a temi sensibili (diritti umani, ambiente, salute, tassazione ecc.), a diritti di tipo lavoristico e al rifiuto verso le discriminazioni, profilando un quadro che è compatibile con le enunciazioni sullo sviluppo sostenibile che abbiamo già osservato in ambito onusiano (come quella espressa attraverso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile). Questa prassi brasiliana è stata interpretata come un importante passo in avanti verso un’auspicata evoluzione del diritto internazionale degli investimenti verso le esigenze dei Paesi in via di sviluppo, soprattutto se messa a sistema con le già viste esperienze africane orientate allo stesso obiettivo.⁴⁵⁰

Uno dei più importanti strumenti convenzionali che si ispirano al modello brasiliano non è però costituito da un trattato bilaterale, quanto dall’accordo multilaterale del 2017 tra i Paesi dell’America Latina aderenti al mercato comune del MERCOSUR, che, attraverso un Protocollo, ha per la prima volta esteso le competenze dell’organizzazione anche alla materia degli investimenti.⁴⁵¹ Nel Preambolo sono contenuti riferimenti allo sviluppo – economico, ma anche umano e sostenibile – come diretto derivato degli investimenti stranieri, ma la novità a nostro avviso più rilevante del testo è quella presente al primo articolo, laddove si precisa come lo sviluppo sostenibile costituisca l’obiettivo ultimo del trattato stesso, rispetto al quale, di conseguenza, la promozione degli investimenti costituisce soltanto uno strumento, amplificandone ancora di più il ruolo ai fini interpretativi. Il Protocollo, grazie al suo carattere multilaterale e alla sua diretta applicabilità nei confronti di un mercato integrato e funzionante quale quello del

⁴⁵⁰ Così in MOROSINI, *op.cit.*, p.14.

⁴⁵¹ MERCOSUR (Mercado Comùn Sudamericano), *Protocolo de cooperación y facilitación de inversiones intra MERCOSUR*, 7 aprile 2017.

MERCOSUR, costituisce con ogni probabilità un fondamentale banco di prova degli accordi di facilitazione degli investimenti, e solo il tempo, unito ai dati economici della sua applicazione e al lavoro interpretativo delle sue norme in caso di controversie, saprà dire se effettivamente ci troviamo dinanzi ad un salto generazionale della materia del diritto degli investimenti, oppure soltanto dinanzi all'ennesimo tentativo di riforma mancato.

Come abbiamo rilevato, anche la materia del diritto degli investimenti ha progressivamente visto entrare al suo interno principi e regole proprie del diritto allo sviluppo, nonostante per lungo tempo sembrasse, per sua stessa natura, impermeabile a tali sensibilità. Tale evoluzione non un episodio isolato, ma fa parte del più ampio processo di riforma che sta affrontando la materia, che sempre di più integra valori estranei alla difesa degli interessi dell'investitore all'interno della propria disciplina.⁴⁵² Questo processo può dirsi pienamente affermato con riguardo, ad esempio, alla tutela della salute umana, dell'ambiente o del patrimonio storico-culturale, ma resta ancora allo stadio embrionale per quanto concerne il diritto allo sviluppo, i cui effetti nel diritto degli investimenti si sono perlopiù manifestati all'interno di accordi – o soltanto bozze – stilati tra Paesi del Terzo Mondo, senza il coinvolgimento degli Stati industrializzati. Per quanto tali risultati possano apparire a prima vista limitati (e lo sono), ci sembra ad ogni modo opportuno evidenziarne il valore tendenziale, che evidenzia una progressiva apertura della materia a principi e regole che vedono come obiettivo lo sviluppo (sostenibile) degli Stati meno sviluppati. In questo modo, un principio nato in altri ambiti del diritto internazionale ha finito con l'interessare anche una materia alla quale era in origine estraneo, estendendo il suo orizzonte applicativo in nuovi settori. I due trattati sinora, però – il diritto del commercio internazionale e quello degli investimenti – attengono alla stessa macro-area del diritto internazionale dell'economia, ambito in cui la primitiva nozione di diritto allo sviluppo si è sviluppata con l'obiettivo di modificarne le regole fondamentali. Diverso discorso è quello relativo al diritto allo sviluppo quale diritto dell'uomo, classificazione più recente e dagli effetti normativi divergenti da quelli sinora analizzati, che passeremo in rassegna nel prossimo capitolo.

⁴⁵² Cfr. S. DI BENEDETTO, *Modelli giuridici di eccezione e integrazione di valori non commerciali: dall'esperienza del diritto GATT/OMC ai regimi di protezione degli investimenti esteri*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, numero 2/2013, pp.405-439, p.412.

CAPITOLO VI

IL DIRITTO ALLO SVILUPPO COME DIRITTO DELL'UOMO NELLA PRASSI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

VI.1. Una problematica collocazione: il diritto allo sviluppo tra i diritti umani internazionalmente riconosciuti.

La nostra indagine passerà ora ad analizzare il ruolo che il diritto allo sviluppo riveste nell'ambito della materia della tutela internazionale dei diritti umani. Questa collocazione ha portato alcuni autori ad affermazioni particolarmente forti, come quella del Bedjaoui, che definisce il diritto allo sviluppo “l’alpha e l’omega dei diritti umani, il primo e l’ultimo dei diritti umani”.⁴⁵³ Mettendo da parte tali enunciazioni, bisogna invece rilevare che l'accostamento tra il diritto in parola e i diritti umani tradizionali non è scevro di problemi ma, anzi, pone alcune questioni di primaria rilevanza che andranno affrontate prima di procedere ad esaminare i singoli contesti convenzionali in cui il diritto allo sviluppo è inserito. Se infatti è vero che la prima organica definizione di tale diritto – ad opera di Keba M'Baye – lo classificava come un “diritto dell'uomo”,⁴⁵⁴ è anche vero che tale diritto, per sua natura, dovrebbe estrinsecare la maggior parte dei suoi effetti nell'ambito economico, assicurandosi che agli Stati in via di sviluppo vengano concesse condizioni di vantaggio che consentano loro di emanciparsi da una condizione di ritardo strutturale, come abbiamo visto nel caso del commercio internazionale e degli investimenti stranieri. Proprio per questo, alcuni autori maggiormente vicini alle sensibilità che hanno dato origine al dibattito sul tema ritengono che il diritto allo sviluppo imputabile allo Stato debba essere scisso dal diritto allo sviluppo quale diritto

⁴⁵³ BEDJAOUI, *op. cit.*, p.1181. Nella sua trattazione, Bedjaoui prosegue poi precisando come il diritto allo sviluppo dovrebbe essere ascritto al novero dei diritti umani in quanto diretta emanazione del diritto alla vita (*ivi*, p.1183).

⁴⁵⁴ *Supra*, Capitolo I, §3, pp.28-32, in particolare p.28.

dell'uomo,⁴⁵⁵ in alcuni casi, tuttalpiù, considerando il primo quale un presupposto del secondo.⁴⁵⁶ Secondo questi ultimi, ritenere il diritto allo sviluppo come un diritto dell'uomo con le stesse caratteristiche di questi ultimi con riguardo ai soggetti titolari, ai soggetti obbligati e alla sua invocabilità in giudizio, quindi, trascurerebbe le sue caratteristiche fondamentali, non contribuendo alla sua definizione e applicazione ma finendo, anzi per corroborare la tesi di quanti lo ritengono privo di cogenza giuridica.

La tesi che sposiamo in questa trattazione, viceversa, mira a considerare unitariamente i due fenomeni del diritto allo sviluppo nei rapporti interstatali e nella sfera individuale in quanto estrinsecazioni in diversi ambiti del diritto internazionale di un principio generale.⁴⁵⁷ Ciononostante, non devono essere trascurati gli aspetti peculiari del diritto allo sviluppo rispetto alla generalità dei diritti umani più noti e consolidati: analizzeremo quindi di seguito alcune definizioni che ci aiutano a contestualizzarne le caratteristiche specifiche, a partire dalla definizione del diritto allo sviluppo quale “diritto umano di terza generazione” e al problema posto dall'incerta categoria dei “diritti dei popoli”.

VI.1.1. I diritti umani di terza generazione.

Coloro che ritengono che il diritto allo sviluppo debba essere qualificato quale diritto dell'uomo tendono – come abbiamo già accennato – a qualificarlo come diritto umano di “terza generazione”,⁴⁵⁸ ovvero uno di quei diritti che, secondo quanto categorizzato a suo tempo dal giurista ceco Karel Vasak, si differenziano dalle due generazioni precedenti (rispettivamente, i diritti civili e politici e quelli economici, culturali e sociali)⁴⁵⁹ per essere dei “diritti di solidarietà” che impegnano l'intera

⁴⁵⁵ Cfr. N. SCHRIJVER, *A new Convention on the human right to development: Putting the cart before the horse?*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, numero 2/2020, pp.84-93, p.86.

⁴⁵⁶ BULAJIC, *op.cit.*, pp.344-345.

⁴⁵⁷ *Supra*, Capitolo III, §3.3, pp.92-93.

⁴⁵⁸ Così in FOCARELLI, *op.cit.*, p.452; MARKS, *The Human Right to Development*, p.138.

⁴⁵⁹ Sebbene, come vedremo l'affermazione dal punto di vista del diritto internazionale dei diritti umani di terza generazione sia da definirsi perlomeno incerta, possiamo comunque rilevare come la terminologia adottata sia sostanzialmente corretta: se i diritti civili e politici, nati con l'illuminismo e con le rivoluzioni francese e americana del '700 costituiscono la “prima generazione” dei diritti dell'uomo, i diritti sociali, economici e culturali ne costituiscono sicuramente una diversa, essendosi affermati a partire dal primo dopoguerra con la Costituzione della Repubblica di Weimar a partire da una sensibilità sociale che ha iniziato svilupparsi in diversi ambienti (socialista, marxista, cattolico sociale) a partire dalla seconda metà dell'800. I diritti umani nati a partire dal secondo dopoguerra, essendo temporalmente posteriori a questi,

comunità internazionale.⁴⁶⁰ Con riguardo a questa dizione, bisogna rilevare come, per quanto l'elemento della solidarietà sociale sia presente anche nei diritti umani delle precedenti "generazioni", la terza generazione necessiterebbe, per la sua stessa esistenza, di un maggiore e più esteso approccio solidaristico.⁴⁶¹ Tra i diritti che più comunemente vengono ascritti a questa categoria troviamo, oltre al diritto allo sviluppo, il diritto alla pace, ad un ambiente salubre, alla proprietà sul patrimonio comune dell'umanità, all'assistenza umanitaria e, probabilmente – anche se di origine più remota e affermazione internazionale più solida – all'autodeterminazione dei popoli. Come si può dedurre da questo possibile catalogo, i diritti di terza generazione sarebbero accomunati, dal punto di vista formale, dall'essere emersi con maggiore vigore soprattutto nell'ambito delle Nazioni Unite, tanto da portare alcuni studiosi del secolo scorso a teorizzare che fosse l'Assemblea Generale a stabilire cosa costituissero un diritto dell'uomo e cosa no.⁴⁶² Non sono mancate, nel tempo, le critiche a questo approccio, che avrebbe dato per acquisiti dei diritti la cui affermazione come norme di diritto internazionale generale era ancora tutta da dimostrare, costituendo, secondo alcuni, addirittura un freno a ulteriori rivendicazioni nei principali fori di dialogo internazionali, interrompendo quel processo "pionieristico" composto di opere di persuasione e attività diplomatica.⁴⁶³

Dal punto di vista sostanziale, invece, i diritti umani di terza generazione sarebbero accomunati dalla caratteristica dell'essere incentrati perlopiù sulle condizioni internazionali necessarie per la piena realizzazione dell'individuo nel contesto della società globale e per creare un ambiente consono alla realizzazione dei diritti umani di vecchio stampo. In questo senso, il diritto allo sviluppo rientrerebbe a pieno titolo nella categoria, soprattutto se interpretato seguendo la tesi di quanti sostengono (come gli Stati Uniti negli anni '80)⁴⁶⁴ che il diritto allo sviluppo possa essere ricondotto al dettato

acquisiscono dunque a buon rigore il nome di diritti di "terza generazione", anche se la loro pacifica accettazione nel novero del *corpus* del diritto internazionale resta un problema da affrontare.

⁴⁶⁰ K. VASAK, *La Déclaration universelle des droits de l'homme 30 ans après*, in *Le Courier de l'UNESCO*, novembre 1977, p.29.

⁴⁶¹ Cfr. H. GROS ESPIELL, *Community Oriented Rights – Introduction*, in M. BEDJAOUI, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO e Marti Nijhoff, Parigi e Dordrecht, 1991, pp.1167-1173, p.1169.

⁴⁶² Vedi la citazione di Richard Bilder riportata in S. P. MARKS, *Emerging Human Rights: A New Generation for the 1980s?*, in *Rutgers Law Review*, numero 33/1981, p.435, p.436.

⁴⁶³ I. BROWNLIE, *The Rights of Peoples in Modern International Law*, in *Bulletin of the Australian Society of Legal Philosophy*, numero 9/1985, p.104, p.116.

⁴⁶⁴ Cfr. R. RICH, *The Right to Development: A Right of Peoples*, in *Bulletin of the Australian Society of Legal Philosophy*, numero 2/1985, pp.120-135, p.130.

dell'articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che stabilisce come a ciascuno spetti un ordine sociale e internazionale dove i diritti della Dichiarazione stessa possano essere realizzati.⁴⁶⁵ A noi sembra, però, di poter condividere la tesi secondo cui questa enunciazione possa essere intesa più nel senso di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo che di promuovere un diritto allo sviluppo vero e proprio.⁴⁶⁶

VI.1.2. I diritti dei popoli.

Ulteriore caratteristica peculiare del diritto allo sviluppo – a pena di perdere gran parte del proprio contenuto precettivo – è la sua natura collettiva, di cui possa beneficiare non tanto l'individuo, ma un popolo nel suo complesso.⁴⁶⁷ Dovremmo quindi chiederci cosa si intenda per “popolo” ai fini del diritto internazionale e se questo costituisca a tutti gli effetti un soggetto giuridico passibile di essere titolare di posizioni giuridiche. In realtà, la domanda, a cui saremmo ad una prima analisi portati a rispondere negativamente, potrebbe essere evitata sulla base dell'interpretazione da dare al termine “popolo”. Questo infatti, senza dover per forza sottintendere l'esistenza di un soggetto autonomo di diritto internazionale svolge comunque una duplice funzione semantica, ovvero: indicare in modo enfatico lo Stato stesso nei suoi rapporti interstatali,⁴⁶⁸ oppure riferirsi alla sua popolazione contrapponendola alle autorità statali, in linea con la struttura classica degli obblighi in materia di diritti umani.⁴⁶⁹ Questa interpretazione del termine “popolo” non indicherebbe, di per sé, un soggetto autonomo di diritto internazionale, ma attribuirebbe ad un determinato diritto una duplice valenza in senso interno ed esterno. Inoltre, lo stesso lessico offre l'opportunità di includere tra i soggetti beneficiari anche alcune tipologie di comunità titolari di diritti specifici nell'ambito del diritto

⁴⁶⁵ Così in IQBAL, *op.cit.*, pp.48-49. Può essere utile, nello stesso senso, rilevare come un'altra linea di pensiero che considera ancora più stretto il rapporto tra il diritto allo sviluppo e la *Dichiarazione Universale*, a partire dal presupposto per cui le componenti fondamentali del primo quale diritto dell'uomo siano tutte già presenti all'interno del testo stesso della seconda, nello specifico agli articoli tra 19 e 28 (SCHRIJVER, *op.cit.*, p.86).

⁴⁶⁶ Così in J. DONNELLY, *In Search of the Unicorn: The Jurisprudence and Politics of the Right to Development*, in *California Western Law Journal*, numero 15/1985, p.473, p.487.

⁴⁶⁷ Ad es. il Bedjaoui afferma che “the right to development can be a right of the human being as an individual only if it is, first of all, a right of the people, or of the State” (BEDJAOUI, *op.cit.*, p.1180). Vd. anche BUNN, *The Right to Development and International Economic Law*, p.109.

⁴⁶⁸ Per l'opinione di chi parifica in tutto e per tutto popoli e Stati, cfr. VILLAROMAN, *op.cit.*, p.22.

⁴⁶⁹ Cfr. CONFORTI, *op.cit.*, pp.26-27.

internazionale, quali le minoranze e i popoli indigeni (nei confronti dei quali, come vedremo, sussiste una specifica interpretazione del diritto allo sviluppo nel rispetto delle rispettive tradizioni e stile di vita).⁴⁷⁰

Un'ulteriore opzione potrebbe essere proprio quella di interpretare, viceversa, il termine "popolo" quale possibile soggetto autonomo. In questo caso, andrebbe rilevato come la dottrina è sostanzialmente compatta nel definire questo un soggetto *sui generis*, la cui rilevanza acquisisce valore limitatamente al diritto – o principio – all'autodeterminazione.⁴⁷¹ In realtà, senza soffermarci su ulteriori possibili contesti in cui tale soggettività possa produrre effetti sul piano giuridico, la tesi in questione non sembrerebbe precludere l'esistenza di un "diritto dei popoli allo sviluppo". Infatti, come abbiamo visto in apertura della trattazione,⁴⁷² una delle tesi più accreditate sul fondamento giuridico del diritto allo sviluppo ritiene che questo derivi proprio dal diritto all'autodeterminazione, potendo essere nei fatti assimilato ad un vero e proprio "diritto all'autodeterminazione economica", costituendone un diretto corollario.⁴⁷³ Ne consegue, secondo un elementare sillogismo giuridico, che il soggetto (popolo), titolare del diritto primario (all'autodeterminazione), debba essere necessariamente considerato titolare anche del diritto secondario da questo derivante (allo sviluppo).

Dopo aver analizzato queste questioni preliminari, andremo adesso a ripercorrere i casi in cui il diritto allo sviluppo sia stato – per citazione diretta o in modo implicito – inserito all'interno di trattati e testi convenzionali in materia di diritti umani, per verificare che tipo di impostazione questi abbiano dato all'istituto e gli eventuali casi in cui questo sia stato applicato in sede giurisdizionale. Per scelta redazionale, nel presente paragrafo – che coniuga l'approccio dei diritti umani a quello regionale – è stata inclusa anche la Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani, la quale, pur non essendo *strictu sensu* un trattato incentrato sulla sola materia dei diritti dell'uomo, costituisce il testo costitutivo di un'Organizzazione che ha proprio nella tutela di tali diritti uno dei suoi principali obiettivi istituzionali.

⁴⁷⁰ *Infra*, p.158.

⁴⁷¹ PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, p.46; CONFORTI, *op.cit.*, p.27.

⁴⁷² *Supra*, Capitolo I, p.16.

⁴⁷³ OBIORA, *op.cit.*, p.383.

VI.2. Il diritto allo sviluppo nei due Patti delle Nazioni Unite del 1966.

VI.2.1. L'articolo 1 comune ai due patti e il diritto all'autodeterminazione economica.

Pur essendo antecedenti al periodo in cui il diritto allo sviluppo è emerso con maggiore chiarezza nella riflessione dottrinale e nel dibattito internazionale, il *Patto sui diritti civili e politici* e il *Patto sui diritti economici e culturali* presentano un riferimento allo sviluppo nell'articolo 1 comune ai due testi. La norma, nell'enunciare in apertura il diritto all'autodeterminazione dei popoli, sancisce che “in virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”. Non è difficile poter desumere dalla seconda parte di questo periodo una primitiva formulazione del diritto allo sviluppo,⁴⁷⁴ ancora una volta inteso come diretta conseguenza dell'autodeterminazione dei popoli, da intendersi come autodeterminazione economica. Al lettore non sfuggirà come questa considerazione non sia una novità introdotta dai Patti, ma rispetta l'emergere del diritto allo sviluppo nel dibattito internazionale in seguito all'emancipazione degli Stati del Terzo Mondo dal dominio coloniale,⁴⁷⁵ confermando anche la tesi – esposta nel precedente paragrafo – per cui l'attribuzione del diritto allo sviluppo debba spettare al problematico soggetto costituito dai “popoli”. Il contenuto del diritto allo sviluppo viene poi ulteriormente rafforzato al secondo comma dell'articolo, che per specificare e riempire di contenuto questo diritto all'autodeterminazione economica, ribadisce il diritto dei popoli a sfruttare liberamente delle proprie ricchezze e risorse naturali,⁴⁷⁶ oltre che a non essere privato dei mezzi di sussistenza.

Nella prassi degli organi preposti al rispetto dei due Patti, il testo dell'articolo 1 è stato trattato soltanto dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nel suo *Commento Generale numero 12*, senza trovare opportunità di analisi in sede di ricorsi individuali, anche a causa del più volte menzionato problema del qualificare correttamente un soggetto indefinito ai fini del diritto internazionale quali i “popoli” a cui l'articolo si rivolge.⁴⁷⁷ In realtà, il Commento Generale riduce il dettato del primo comma

⁴⁷⁴ SCHRIJVER, *op.cit.*, p.87.

⁴⁷⁵ *Supra*, Capitolo I, §1, pp.13-16.

⁴⁷⁶ Si tratta di un elemento che avevamo già ricondotto nell'alveo della presente trattazione nell'analizzare la *Dichiarazione sulla sovranità permanente sulle risorse naturali* (*supra*, pp.19-20).

⁴⁷⁷ In particolare, il Comitato per i Diritti Umani ha dichiarato l'irricevibilità di ricorsi individuali basati sulla violazione dell'articolo 1 del Patto (decisione del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite,

al rispetto dei diritti politici ed elettorali, mentre dedica poco spazio al secondo comma, interpretandolo come specificazione economica del diritto all'autodeterminazione. Questo, secondo il Comitato, vedrebbe obbligata la generalità degli Stati al suo rispetto e alla rilevazione di eventuali difficoltà ed ostacoli alla sua piena realizzazione,⁴⁷⁸ in linea con una struttura che, sebbene differisca dal normale rapporto Stato-individuo tipica dei diritti umani, aderisce alla dimensione “interstatale” del diritto allo sviluppo.

VI.2.2. Il Patto per i Diritti Economici, Sociali e Culturali.

Passando più nello specifico alla trattazione del solo *Patto per i Diritti Economici, Sociali e Culturali*, invece, occorre operare due diverse considerazioni. La prima, di carattere più generale, insiste sulla convergenza tra il complesso dei diritti socio-economici contenuti nel testo (che configurano un vero e proprio *welfare state*) e molti degli elementi del diritto allo sviluppo di matrice “individualista” così come emerso soprattutto a partire dagli anni '90.⁴⁷⁹ Si potrebbe quindi dire che una sostanziale applicazione dei diritti contenuti all'interno dell'accordo – ben lontani, allo stato, dal grado di coerenza e di tutela prevista per i diritti civili e politici – produrrebbe senz'altro dei notevoli contributi verso la realizzazione del diritto allo sviluppo stesso.⁴⁸⁰ Tutto ciò troverebbe ulteriore conferma qualora si accogliesse la tesi di quanti ritengono i *Millennium Development Goals* e i *Sustainable Development Goals* dei veri e propri parametri per tale realizzazione, dal momento che molti degli obiettivi presenti nei testi

Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band c. Canada, Comunicazione numero 167/1984, 25 marzo 1990, § 13.3 e 32.1), mentre il Comitato per i Diritti Economici, Sociali e Culturali non ha escluso di poter analizzare ricorsi basati sugli aspetti economici, sociali e culturali del diritto all'autodeterminazione, operando questa specificazione per non dover trattare istanze secessioniste (dichiarazione di Bruno Simma, riportata in J. SUMMERS, *The Right of Peoples to Self-Determination in Article 1 of the Human Rights Covenants as a Claimable Right*, in *New England Journal of Public Policy*, numero 2/2019, p.3). Vd. anche S. JOSEPH e M. CASTAN, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 164-165.

⁴⁷⁸ Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, *CCPR General Comment No. 12: Article 1 (Right to Self-determination)*, *The Right to Self-determination of Peoples*, 13 marzo 1984.

⁴⁷⁹ Ad esempio, Nico Schrijver ritiene che il diritto al lavoro e a delle giuste condizioni lavorative, il diritto ad un'abitazione dignitosa, il diritto al cibo e all'acqua, il diritto all'accesso alle cure mediche, il diritto all'educazione e il diritto all'identità culturale siano tutti elementi che possono essere interpretati come basi per il diritto allo sviluppo all'interno del Patto. Un analogo discorso viene svolto anche con riguardo al Patto sui diritti civili e politici a partire dai diritti di libertà e partecipazione in esso contenuti, ma si tratta di un'argomentazione meno convincente (SCHRIJVER, *op.cit.*, p.86).

⁴⁸⁰ BUNN, *The Right to Development and International Economic Law*, p.122.

sono compatibili con i diritti sanciti dal Patto, quali, ad esempio il diritto alla salute, all'istruzione e alla parità di genere.

La seconda considerazione riguarda invece l'articolo 2 del Patto che, al suo primo comma, prevede l'impegno di ciascuno degli Stati aderenti, ad "operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con il massimo delle risorse di cui dispone al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto." Quel che ci appare di più diretto interesse dall'analisi di questa norma è il fatto che, nel suo vincolare gli Stati anche "attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale" produce uno dei postulati più importanti del diritto allo sviluppo, ossia un'obbligazione da parte della comunità internazionale – e anche degli Stati più sviluppati – a garantire il pieno raggiungimento dello sviluppo economico, sociale e culturale della parte più arretrata del mondo. Questa interpretazione, oltre a basarsi sulla più generica constatazione svolta prima (circa la sostanziale omogeneità tra i diritti del Patto e gli elementi costitutivi del diritto allo sviluppo in quanto diritto dell'uomo), è corroborata anche dai lavori del Comitato dei diritti Economici, Sociali e Culturali che, nel suo *Commento Generale numero 3*, ha sottolineato nello specifico il collegamento sostanziale tra l'articolo 2 comma 1 del Patto e gli impegni contenuti nella *Dichiarazione sul diritto allo sviluppo* del 1986.⁴⁸¹ Un ultimo riferimento all'obbligo di prestare assistenza è quello contenuto all'articolo 22, che prevede la possibilità, da parte del Consiglio Economico e Sociale, di segnalare agli altri organi dell'ONU la possibilità di dedicare le proprie attività di cooperazione allo sviluppo in ambiti sensibili per i diritti protetti dal Patto, segnano un ulteriore collegamento – così come estrinsecato nel *Commento Generale numero 2* – tra il tema dello sviluppo e quello dei diritti socio-economici della persona.⁴⁸² Non risultano altri elementi in particolare che riportino un ruolo del diritto allo sviluppo nel contesto dei due Patti, sebbene alcuni riferimenti allo stesso in due strumenti di così grande rilevanza nel contesto della tutela internazionale dei diritti umani sia di indubbio

⁴⁸¹ Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, *CESCR General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant)*, 14 dicembre 1990, §8.

⁴⁸² Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, *CESCR General Comment No. 2: International technical assistance measures (Art. 22 of the Covenant)*, 2 febbraio 1990.

interesse; per trovare riferimenti più solidi, occorrerà analizzare alcuni accordi regionali, laddove la disciplina del diritto allo sviluppo appare più dettagliata.

VI.3. Lo sviluppo nella prassi dell'Organizzazione degli Stati americani.

VI.3.1. Lo "sviluppo integrale" nella Carta dell'Organizzazione degli Stati americani.

La *Carta dell'Organizzazione degli Stati americani*⁴⁸³ è la più risalente nel tempo, ma anche quella che ha subito le maggiori modifiche nel corso degli anni. Se, infatti, un primo indizio di diritto allo sviluppo può essere tratto già dalla sua versione originaria del 1948, laddove si prevede il diritto di ogni Stato membro a sviluppare la sua "vita politica, culturale ed economica" in modo "libero e naturale" (articolo 13 della Carta del 1948), successivamente questa ha integrato una più organica disciplina dell'istituto in parola. Il Capitolo VII della versione consolidata della Carta – composto da ben 22 articoli – è denominato "Sviluppo integrale" (terminologia già usata in ambito cattolico) e integra diversi principi di nostro interesse, di cui alcuni rivolti alle relazioni interstatali, altri invece più afferenti al campo dei diritti individuali dal punto di vista socio-economico. Tra i primi, troviamo il principio di cooperazione e solidarietà e di giustizia sociale (articolo 30), quello di cooperazione su base bilaterale e multilaterale (articoli 31 e 32) e l'astensione dal porre in essere pratiche, azioni o misure che abbiano gravi effetti avversi sullo sviluppo degli altri Stati (articolo 35). Sul più specifico piano delle relazioni commerciali, la Carta contiene anche in questo caso riferimenti all'eliminazione di barriere tariffarie e ad un trattamento preferenziale per i prodotti provenienti da stati meno sviluppati, nonché all'integrazione economica regionale (39-43). Gli articoli dal 45 in poi sono invece dedicati all'individuo, con riferimento ai diritti sociali, civili, lavoristici e educativi, e hanno un approccio maggiormente incentrato sui rapporti tra gli Stati e la loro popolazione. Si tratta, come evidente, di una concezione particolarmente ampia dello sviluppo, che include al suo interno sia gli aspetti che caratterizzano le prime rivendicazioni terzomondiste che quelle più condivise di sviluppo in quanto diritto dell'uomo. Tale visione allargata viene ancora più rafforzata nella comunicazione ufficiale dell'Organizzazione degli Stati Americani, laddove viene definito il concetto di

⁴⁸³ Organizzazione degli Stati Americani, *Carta dell'Organizzazione degli Stati americani*, Bogotà, 30 aprile 1948 ed emendamenti successivi.

“Sviluppo integrale” come l’insieme delle politiche per incentivare lo sviluppo sostenibile sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli sottosviluppati, in coordinamento con il rafforzamento della democrazia, le politiche di sicurezza e la promozione dei diritti umani.⁴⁸⁴ A tal proposito, opera in seno all’Organizzazione un Segretariato Esecutivo per lo Sviluppo Integrale.

VI.3.2. Lo “sviluppo progressivo” nella Convenzione americana dei diritti umani.

Questi riferimenti allo sviluppo trovano poi un collegamento ancora più forte con la tutela (anche sul piano giurisdizionale) dei diritti umani grazie al dettato dell’articolo 26 della *Convenzione americana dei diritti umani*,⁴⁸⁵ rubricato “Sviluppo progressivo”. L’articolo impegna gli Stati Parte ad impegnarsi, sia individualmente che attraverso la cooperazione internazionale, per la realizzazione dei diritti sociali, economici, educativi, scientifici e culturali contenuti nella Carta dell’OSA. In questo modo ci sembra che non solo il diritto allo sviluppo (per quanto “progressivo”) trovi spazio tra i diritti tutelati dall’Organizzazione, nella sua veste di diritto dell’uomo assimilabile ai diritti socio-economici, ma che l’intero dettato del capitolo “Sviluppo Integrale” ricada sostanzialmente sotto la competenza della Corte interamericana dei diritti umani, conferendogli il carattere di invocabilità in giudizio (*justiciability*) la cui mancanza costituisce uno dei principali problemi citati dai critici del diritto allo sviluppo. Questa tesi appare confortata dalla giurisprudenza della Corte,⁴⁸⁶ che, nel caso *Lagos del Campo c. Perù* ha affermato come l’articolo 26 sia parte integrante della sua giurisdizione e, per tramite di esso, anche la violazione dei diritti socio-economici contenuti nella Carta dell’OSA è sottoposta al suo sindacato⁴⁸⁷ (anche se non mancano opinioni di diverso tipo esplicitate da alcuni suoi giudici).⁴⁸⁸ Al momento, viceversa, l’articolo 26 non è stato

⁴⁸⁴ Sito web dell’Organizzazione degli Stati americani, pagina “Integral Development”.

⁴⁸⁵ Organizzazione degli Stati Americani, *American Convention on Human Rights*, San José, 22 novembre 1969.

⁴⁸⁶ Ad es. in Corte Interamericana dei diritti umani, *Case of Acevedo Buendía et al. (“Discharged and Retired Employees of the Comptroller”) v. Perú*, sentenza del 1 luglio 2009, §§17 e 100.

⁴⁸⁷ Corte Interamericana dei diritti umani, *Case of Lagos del Campo v. Peru. Preliminary objections, merits, reparations and costs*, sentenza del 31 agosto 2017, §§142 e 143.

⁴⁸⁸ Vd. ad es. Corte Interamericana dei diritti umani, *The Environment and Human Rights. State obligations in relation to the environment in the context of the protection and guarantee of the rights to life and to personal integrity: interpretation and scope of Articles 4(1) and 5(1) in relation to Articles 1(1) and 2 of*

invocato per lamentare una violazione del diritto allo sviluppo, ma ci sembra che alcuni elementi di questo possano comunque essere invenuti tra i documenti prodotti dalla Corte interamericana, come ad esempio il parere consultivo richiesto dalla Colombia sul rapporto tra ambiente e diritti umani, laddove questo viene utilizzato come presupposto per riaffermare la vigenza del principio di cooperazione tra gli Stati membri.⁴⁸⁹

VI.4. La Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la giurisprudenza africana in materia di sviluppo.

Nel contesto del suo continente d'origine, il diritto allo sviluppo trova sanzione normativa in Africa all'articolo 22 della *Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli*. Si tratta di un testo convenzionale particolarmente innovativo ed interessante per la nostra analisi, dal momento che inserisce, all'interno del classico modello della "Carta dei diritti" – il cui più celebre precedente è rappresentato dalla *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* – anche alcuni innesti originali, come la previsione di diritti collettivi accanto a quelli individuali o istituiti che non avevano mai trovato collocazione in un simile testo, come per l'appunto il diritto allo sviluppo.⁴⁹⁰ L'articolo 22, nella sua breve formulazione, indica i popoli – termine che, come abbiamo già visto presenta qualche problema nell'ordinamento internazionalistico – come beneficiari del diritto, e gli Stati come soggetti obbligati, individualmente e collettivamente, a garantirne il rispetto. Se l'articolo in sé dice poco, va rilevato come la Carta considerata ne suo insieme non è estranea ad una visione maggiormente "collettivistica" dello sviluppo e dei diritti umani in generale, dimostrata dalla presenza di un intero capitolo – il secondo – dedicato ai doveri dell'individuo, che nell'articolo 29 viene su vari livelli messo al servizio della comunità, seguendo un'ottica che potrebbe essere ritenuta affine a quelle teorie dello sviluppo che pongono poca attenzione ai diritti del singolo.⁴⁹¹

the American Convention on Human Rights, parere consultivo del 15 novembre 2017, opinione concorrente del giudice Eduardo Vio Grossi, §3; opinione concorrente del giudice Antonio Sierra Porto, §9.

⁴⁸⁹ *Ivi*, corpo del parere, §181.

⁴⁹⁰ E. SERRURIER, *L'évolution du droit au développement devant les juridictions et quasi-juridictions régionales africaines*, in *Revue Tiers Monde*, numero 3/2016, p.173, p.181.

⁴⁹¹ Cfr. J. D. BOUKONGOU, *The Appeal of the African System for Protecting Human Rights*, in *African Human Rights Journal*, numero 6/2006, p.268, p.277.

Seguendo questa linea di pensiero, dunque, il diritto enunciato all'articolo 22 assumerebbe le caratteristiche di quel diritto allo sviluppo delle origini, che metteva al primo piano lo sviluppo nazionale senza timore di pretermettere gli interessi degli individui di matrice occidentale, ma nella prassi della sua applicazione in sede giudiziaria ha prevalso un diverso tipo di approccio. La Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, infatti, ha avuto modo di produrre una delle più interessanti giurisprudenze sul tema dello sviluppo, unica nel suo genere per costituire un riferimento pratico e sostanziale sul tema rispetto al dibattito di stampo marcatamente teorico che ha caratterizzato la storia del diritto allo sviluppo dal suo concepimento ad oggi.⁴⁹² Le decisioni sul tema possono essere, per comodità d'esposizione, suddivise in due diversi filoni. Nel primo figurano alcune decisioni, come quella del caso *Ogoni*,⁴⁹³ in cui il giudice africano ha preferito fare riferimento all'articolo 24 della Carta, che pure qui interessa, in quanto pone il classico diritto all'ambiente, sviluppato anche nella giurisprudenza europea, in funzione teleologica rispetto al diritto allo sviluppo, ma anche alludendo alla definizione di "sviluppo sostenibile". In altre occasioni, invece, le sentenze hanno direttamente sanzionato la violazione dell'articolo 22. Rientrano in questa seconda categoria le decisioni della Commissione nel caso *Repubblica Democratica del Congo c. Burundi, Uganda e Ruanda*, laddove la violazione dell'articolo 22 veniva fatta risalire alla deprivazione delle risorse naturali alla popolazione locale,⁴⁹⁴ e nel caso *Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan*⁴⁹⁵ sulla crisi umanitaria nel Darfur sudanese, laddove invece il diritto allo sviluppo della popolazione sarebbe stato violato in quanto le massicce violazioni di diritti umani perpetrate nella regione avrebbero, fra le altre cose, privato l'area delle sue legittime aspettative di sviluppo economico e sociale.

⁴⁹² ARTS e TAMO, *op.cit.*, p.246.

⁴⁹³ Commissione Africana per i Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Comunicazione n.155/95, *Case concerning the Ogoni people in Nigeria*, maggio 2002, §58-60 e 67.

⁴⁹⁴ Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Comunicazione n. 227/99, *Repubblica Democratica del Congo c. Burundi, Uganda e Ruanda*, maggio 2003, §95.

⁴⁹⁵ Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Comunicazione n. 279/03 e 296/05, *Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan*, 27 maggio 2009, §217-224.

Un successivo caso da segnalare è quello della decisione della Commissione nel caso *Endorois c. Kenya*,⁴⁹⁶ che ha messo in luce gli aspetti inclusivi del diritto allo sviluppo, il quale dovrebbe portare ad una condivisione degli effetti dell'attività economica che benefici tutta la popolazione dello Stato, incluse le minoranze e i popoli indigeni,⁴⁹⁷ che potrebbero invece essere colpite dai programmi di sviluppo governativi. Inoltre, nel ritenere meritevole di tutela lo stile di vita indigeno degli Endorois, la decisione configura anche un diritto che rispetti i diversi modelli di sviluppo basati su contesti etno-culturali di diversa estrazione, e non sempre orientati nella stessa direzione programmatica. Un ulteriore profilo di interesse, che presenta degli interessanti interrogativi rispetto all'attuale tendenza di considerare lo "sviluppo sostenibile" un sinonimo di "sviluppo", è rappresentato dal contrasto, presente nel caso di specie, tra il diritto all'ambiente e il diritto allo sviluppo, in quanto le terre abitate ancestralmente dalla popolazione indigena erano state interessate dalla costituzione di un parco naturale, poi candidato a divenire patrimonio dell'umanità dell'UNESCO: il mancato coinvolgimento della popolazione indigena nelle decisioni riguardanti l'area, così come la loro esclusione dai benefici economici del progetto portarono comunque ad una violazione da parte del governo keniota.⁴⁹⁸

VI.5. Il diritto allo sviluppo nel mondo islamico.

VI.5.1. La Carta araba dei diritti umani.

L'ultimo accordo regionale contenente riferimenti al diritto allo sviluppo che analizzeremo in questa sede è la *Carta araba dei diritti umani*.⁴⁹⁹ Firmata nel 2004 a Tunisi, la Carta rappresenta l'ultimo tentativo di dar vita, nel contesto della Lega Araba, ad uno strumento convenzionale che disciplini a livello regionale i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali tenendo presenti le peculiarità della società araba, dopo i

⁴⁹⁶ Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Comunicazione n. 273/03, *Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council c. Kenya*, 2 febbraio 2010.

⁴⁹⁷ Cfr. L. CLARIDGE, *Landmark ruling provides major victory to Kenya's indigenous Endorois*, in *Minority Rights Group International*, luglio 2010, *briefing*.

⁴⁹⁸ SERRURIER, *op.cit.*, p.190.

⁴⁹⁹ Lega degli Stati Arabi, *Carta Araba dei Diritti Umani*, Tunisi, 22 maggio 2004, entrata in vigore il 15 maggio 2008.

numerosi – e criticati – strumenti di *soft law* e il tentativo fallito di una Convenzione omonima siglata nel 1994 e mai entrata in vigore.⁵⁰⁰ Nonostante la Carta rappresenti comunque un trattato che differisce da altri strumenti regionali a causa della sua non piena aderenza ai trattati globali in materia, *inter alia*, di diritti della donna e dello straniero, nonché per il suo carattere cedevole rispetto alla legislazione nazionale,⁵⁰¹ va comunque tenuto conto che il rinnovato testo del 2004 rappresenta un tentativo di conformarsi al regime internazionale sui diritti dell'uomo,⁵⁰² superando in parte il relativismo giuridico che aveva caratterizzato in precedenza l'approccio "arabo" ai diritti umani.⁵⁰³

Ai fini della nostra trattazione rilevano soprattutto gli articoli 2 e 37, che includono alcune disposizioni sul diritto allo sviluppo. La lettera dell'articolo 2, sancendo che "tutti i popoli hanno diritto all'autodeterminazione [...] e a perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale", si rifà ancora una volta alla concezione di autodeterminazione economica come diretta conseguenza del diritto all'autodeterminazione dei popoli – come nei due Patti del 1966. Il riferimento, nei commi successivi, al Sionismo come forma di razzismo che "costituisce un impedimento alla dignità umana e una barriera all'esercizio dei diritti fondamentali dei popoli", che costituisce uno dei passaggi più controversi della Carta,⁵⁰⁴ non influisce sul forte accento

⁵⁰⁰ P. NASKOU-PERRAKI, *The Arab Charter on Human Rights: A New Start for the Protection of Human Rights in the Arab World*, in *Revue Hellenique de Droit International*, numero 1/2009, p.117, pp.117-120. Più nel dettaglio, la Carta del 1994, oltre ad essere ritenuta uno strumento particolarmente regressivo nei confronti degli standard internazionali in tema di diritti umani, non raggiunse mai il numero di ratifiche necessario alla sua entrata in vigore, essendo stata ratificata solo dall'Iraq.

⁵⁰¹ Più nel dettaglio, vd. M. Y. MATTAR, *Article 43 of the Arab Charter on Human Rights: Reconciling National, Regional, and International Standards*, in *Harvard Human Rights Journal*, numero 26/2013, pp.91-148.

⁵⁰² Cfr. H. H. SAHRAOUI, *Modernising the Arab Charter on Human Rights*, in *Yearbook of the International Commission of Jurists*, numero 1/2004, p.339.

⁵⁰³ M. RISHMAWI, *The Revised Arab Charter on Human Rights: A Step Forward*, in *Human Rights Law Review*, numero 2/2005, p.361, pp.366-369. Per un'analisi sul precedente approccio "frammentario" dei Paesi arabi al tema dei diritti umani e per le criticità nella loro accettazione da parte di questi, vd. B. TIBI, *Islamic Law/Shari'a and Human Rights: International Law and International Relations*, in T. LINDHOLM e K. VOGT, *Islamic Law Reform and Human Rights. Challenges and Rejoinders*, Nordic Human Rights Publications, Oslo, 1993, p.75.

⁵⁰⁴ La gran parte dei commentatori indipendenti, in effetti, pur non entrando nel merito della questione, evidenzia come il riferimento al Sionismo appaia fuori luogo nel contesto di una convenzione sui diritti umani, in quanto elemento di natura politica (*ad es.* W. ALLAM, *The Arab Charter on Human Rights: Main Features*, in *Arab Law Quarterly*, numero 28, numero 1/2014, p.40, p.56; SAHRAOUI, *op.cit.*, p.357). Alcuni si spingono oltre, ritenendo che la condanna al Sionismo possa rappresentare un vero e proprio tentativo di delegittimare l'esistenza dello Stato di Israele (*ibidem*). Dal punto di vista della prassi degli organismi internazionali, la parificazione tra il Sionismo e il razzismo non costituisce una novità: la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU numero 3397 del 10 novembre 1975, infatti, lo aveva definito una "forma di razzismo e di discriminazione razziale". La risoluzione 46/86 del 16 dicembre 1991, tuttavia, ha

che viene posto in questa sede sullo sviluppo come naturale connotazione della libertà dei popoli nell'esercizio della loro autodeterminazione. L'articolo che maggiormente tratta il tema dello sviluppo è però il 37, che lo qualifica come "diritto umano fondamentale" e, pur consistendo in un solo comma, traccia alcuni aspetti fondamentali della sua struttura giuridica, qualificando "ogni cittadino" come beneficiario del diritto e "tutti gli Stati" come soggetto obbligato, prevedendo per loro *in primis* il dovere primario di garantirlo alla propria popolazione attraverso apposite politiche, secondariamente obbligandoli anche ad agire secondo principi di solidarietà e cooperazione a livello interstatale. L'articolo si instaura nella tendenza della Carta Araba a innestare, nel contesto dei tradizionali diritti individuali, anche alcuni diritti, più innovativi, di carattere "collettivo",⁵⁰⁵ come spesso abbiamo visto accadere in quegli strumenti regionali che si sviluppano al di fuori del contesto europeo-occidentale, e rappresenta, per la sua relativamente recente stesura, un'interessante testimonianza del continuo interesse della comunità degli Stati a ribadire l'esistenza del diritto allo sviluppo sul piano convenzionale, anche in un periodo storico in cui sembrava che il destino della materia fosse stato relegato soltanto al *soft law* e agli impegni non giuridici degli obiettivi in ambito ONU.

VI.5.2. La Dichiarazione di Abu Dhabi sul diritto allo sviluppo.

Lo stesso contesto regionale islamico ha continuato a dimostrare, anche in anni più recenti, un'attenzione specifica e continua verso il diritto allo sviluppo. In particolare, riteniamo di dover almeno menzionare come questo sia stato rievocato anche dall'Organizzazione per la Cooperazione Islamica nella *Dichiarazione di Abu Dhabi sul diritto allo sviluppo* del 2016,⁵⁰⁶ che, pur non essendo uno strumento normativo cogente, contiene al suo interno un'organica trattazione della materia. Nella stessa viene ribadita l'importanza del diritto allo sviluppo quale pilastro irrealizzato delle attuali ambizioni della comunità internazionale, richiamando gli Stati membri ad attivarsi il più possibile

rappresentato un significativo passo indietro da parte dell'Assemblea, che ha espressamente revocato la risoluzione 3397.

⁵⁰⁵ ALLAM, *op. cit.*, pp.47-48.

⁵⁰⁶ Organizzazione per la Cooperazione Islamica – Independent Permanent Human Rights Commission International Seminar on the Right to Development (Abu Dhabi, 12-13 ottobre 2016), *Abu Dhabi Declaration on the Right to Development*.

verso una sua progressiva realizzazione sui tre livelli nazionale, internazionale e collettivo. Il diritto allo sviluppo, definito una priorità per l'Organizzazione, sarebbe quindi dovuto essere realizzato attraverso la cooperazione internazionale, le politiche interne di sviluppo e una maggiore opera di sensibilizzazione sul piano diplomatico – anche attraverso la stipula di un'auspicata convenzione in materia. Con riguardo all'aspetto controverso della cooperazione internazionale allo sviluppo, occorre evidenziare come la dichiarazione stessa si rifà al testo del già citato *Commento Generale* numero 3 del Comitato dei diritti Economici, Sociali e Culturali, rimarcando come, se lo sviluppo in quanto tale resta un processo nazionale di cui ogni Stato si deve far carico per sé, resta in capo alla comunità internazionale l'obbligo di assicurarsi che tutte le persone del mondo possano raggiungere gli *standard* di vita minimi per poter godere dei propri diritti umani e libertà fondamentali.⁵⁰⁷

VI.6. Il diritto allo sviluppo nella prassi dell'ASEAN.

VI.6.1. La Carta dell'ASEAN.

Continuando la nostra rassegna dei riferimenti al diritto allo sviluppo come diritto umano negli strumenti regionali, passiamo al contesto dell'Asia sudorientale. Occorre in primo luogo citare la *Carta dell'ASEAN* (*Association of Southeast Asian Nations* – Associazione delle Nazioni del Sudest Asiatico) del 2007,⁵⁰⁸ documento che ha formalizzato lo scopo e il funzionamento dell' "associazione" a quarant'anni dalla sua effettiva fondazione, conferendole una struttura maggiormente organica e giuridicamente coerente.⁵⁰⁹ Il testo contiene alcune importanti menzioni, che pongono lo sviluppo al centro delle attività dell'organizzazione: già nel Preambolo, è contenuto un riferimento alla volontà degli Stati membri di assicurare lo sviluppo sostenibile in un'ottica

⁵⁰⁷ Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, *CESCR General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant)*, 14 dicembre 1990, §§13 e 14.

⁵⁰⁸ Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Charter*, Singapore, 20 novembre 2007.

⁵⁰⁹ In effetti, l'associazione, nata nel 1967, aveva funzionato fino al 2007 attraverso un *modus operandi* basato su uno stile personale e rapporti personali tra i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri. La Carta del 2007 costituisce quindi, oltre che un importante passo verso la formalizzazione e l'istituzionalizzazione dell'ente, anche un netto cambiamento di passo verso l'esplicitazione dei suoi obiettivi, incentrati perlopiù sulla cooperazione economica e sul coordinamento politico (più nel dettaglio, vd. D. SEAH, *The ASEAN Charter*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, numero 1/2009, pp.197-212).

intergenerazionale, mentre nel corpo del testo, tra gli obiettivi dell'ente figurano la riduzione della povertà e del diverso grado di sviluppo tra i membri, la promozione dello sviluppo sostenibile e umano declinato verso il *welfare* e la giustizia (articolo 1). Tali richiami, nonostante la loro collocazione all'interno di un testo che poco ha a che fare con la materia dei diritti umani, ci sembrano adottare però il linguaggio e l'impostazione tipicamente rinvenibile nei casi in cui il diritto allo sviluppo sia a questa ascrivito.

VI.6.2. La Dichiarazione sui diritti umani dell'ASEAN del 2012.

Occorre rilevare come, nonostante gli impegni dell'organizzazione presenti nella Carta del 2008, un più compiuto riferimento al diritto allo sviluppo come diritto dell'uomo da parte dell'ASEAN può essere rinvenuto in rare occasioni, tra le quali, pur non trattandosi di un accordo internazionale, non possiamo mancare di citare la *Dichiarazione sui diritti umani dell'ASEAN del 2012*.⁵¹⁰ Questa scelta è dovuta soprattutto a due elementi: *in primis*, al fatto che i Paesi dell'ASEAN costituiscono una regione che conta quasi un decimo della popolazione mondiale e un mercato prospero e in ascesa, il cui unico strumento comune per la tutela dei diritti umani è costituito proprio dalla dichiarazione non vincolante in oggetto. Il testo, in effetti, costituisce una prima, timida, presa di posizione in una regione che fino ad allora non aveva mai affrontato il tema dei diritti umani, approvata nell'ambito di un'organizzazione che fino ad allora si era occupata quasi esclusivamente di tematiche economiche e di sicurezza. Ciononostante, occorre rilevare come questo non si dimostra particolarmente progressista su molti aspetti, avendo suscitato le aspre critiche della società civile a livello globale per il suo approccio relativista e regionalista rispetto a diritti che altrove vengono ritenuti universali, per restringere in molti casi la tutela dei diritti ai soli cittadini e per una visione molto rigida dei diritti dei richiedenti asilo.⁵¹¹ Questo ha portato molti autori a ritenere la Dichiarazione tutt'altro che un "passo avanti" verso il progressivo riconoscimento dei diritti fondamentali nella regione – i cui Paesi hanno tra l'altro anche un basso grado di

⁵¹⁰ Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Human Rights Declaration*, Phnom Penh, 18 novembre 2012.

⁵¹¹ Per un commento particolarmente critico, vd. ad es. INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *The ASEAN Human Rights Declaration: Questions and Answers*, International Commission of Jurists, Ginevra, 2013.

adesione ai trattati ONU in materia – ma anzi, un tentativo di mettere a tacere ulteriori iniziative volte a promuoverne il rispetto secondo gli *standard* globali.⁵¹²

Viceversa, occorre rilevare come – in linea con le tradizioni collettivistiche della cultura regionale e con le esigenze di cooperazione transnazionale – la Dichiarazione dell’ASEAN sia particolarmente innovativa nella misura in cui contiene estesi riferimenti ai diritti di solidarietà, ovvero al diritto alla pace, all’ambiente salubre e allo sviluppo.⁵¹³ In particolare, per quanto concerne il diritto allo sviluppo, allo stesso sono dedicati gli articoli dal 35 al 37, nei quali viene descritto come un inalienabile diritto umano, attribuito sia ai singoli che ai popoli che, in virtù di questo, “are entitled to participate in, contribute to, enjoy and benefit equitably and sustainably from economic, social, cultural and political development”. Inoltre, viene specificato – come già nella dichiarazione di Vienna del 1992 – che la mancanza di sviluppo non può costituire una motivazione per giustificare la violazione degli altri diritti umani universalmente riconosciuti (articolo 35). Gli articoli successivi, invece, sono dedicati rispettivamente all’impegno degli Stati al loro interno e alla cooperazione internazionale per lo sviluppo. In particolare, i membri dell’ASEAN devono a tal fine adottare politiche di sviluppo atte ad alleviare la povertà, ridurre le differenze all’interno dell’ASEAN e a garantire a tutti i cittadini il godimento dei diritti presenti nella dichiarazione, così come un ambiente salubre (articolo 36). Per quanto riguarda la cooperazione internazionale, questa deve essere intesa sia all’interno dell’associazione, creando politiche economiche e di coesione adeguate, ma anche come impegno per promuovere la realizzazione del diritto allo sviluppo da parte dell’intera comunità globale anche attraverso un’efficace cooperazione e politiche commerciali eque (articolo 37). Il testo è di indubbio interesse per la nostra ricerca, perché costituisce la prova del continuo sostegno da parte dei Paesi della regione verso il diritto allo sviluppo, in un’ottica più ricognitiva che de iure condendo (data anche la natura e i propositi della Dichiarazione). Come alcuni sottolineano, occorre inoltre rilevare come, pur essendo presente all’interno di un testo dedicato ai diritti umani, la definizione in parola contiene anche molti elementi maggiormente affini alla dimensione interstatale del diritto allo

⁵¹² Così in N. DOYLE, *The ASEAN Human Rights Declaration and the Implications of Recent Southeast Asian Initiatives in Human Rights Institution-Building and Standard-Setting*, in *International and Comparative Law Quarterly*, numero 63/2014, pp.67-101.

⁵¹³ Cfr. C. S. RENSHAW, *The ASEAN Human Rights Declaration 2012*, in *Human Rights Law Review*, numero 3/2013, pp.557-579, p.576.

sviluppo, mancando invece gli elementi di partecipazione tipici della moderna concezione individualista dello stesso. Questi ultimi, viceversa, sarebbero invece presenti altrove nel testo (ad esempio, nel corpo dell'articolo 28, dedicato al diritto ad un adeguato stile di vita).⁵¹⁴ Questa tesi, che sicuramente contiene alcuni elementi di verità, non deve però essere troppo enfatizzata: secondo il metodo qui seguito, i due aspetti sono sicuramente collegati, ma occorre, quando possibile, evitare la fallacia logica che, svuotando il diritto allo sviluppo di un suo significato autonomo, lo considera una confusa somma di diritti sociali. Infatti, se è pur legittimo dover cercare una coincidenza tra gli elementi del diritto allo sviluppo quale diritto dell'uomo di "moderna" concezione, è interessante rilevare come tra i Paesi del Sudest asiatico – tra i principali animatori, durante la Guerra Fredda, del G77 e del movimento dei "non allineati" – sussistano ancora rivendicazioni di stampo più arcaico.

VI.7. La bozza di "Convenzione sul diritto allo sviluppo" del 2020.

In risposta ai numerosi e reiterati auspici provenienti dai Paesi in via di sviluppo,⁵¹⁵ nel maggio 2020, durante la sua ventunesima sessione, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo ha approvato una bozza di "Convenzione sul diritto allo sviluppo".⁵¹⁶ Abbiamo già accennato a questo testo in chiusura della nostra disamina sul percorso del diritto allo sviluppo in ambito ONU,⁵¹⁷ ma si è ritenuto più opportuno situare una sua indagine più approfondita in questa sede. Ciò è dovuto all'impostazione voluta agli stessi ispiratori del trattato, che lo hanno immaginato con l'obiettivo di andare ad affiancare i cosiddetti "core instruments" del sistema ONU dei diritti umani,⁵¹⁸ per

⁵¹⁴ Cfr. DOYLE, *op.cit.*, p.92.

⁵¹⁵ Più nel dettaglio in *Why a convention on the right to development?*, sito del CETIM (Centre Europe-Tiers Monde), 3 luglio 2019. Vd. Anche K. DE FEYTER, *Towards a Framework Convention on the Right to Development – International Policy Analysis April 2013*, Friedrich Ebert Stiftung, Ginevra, 2013, p.2; SCHRIJVER, *op.cit.*, p.89.

⁵¹⁶ Human Rights Council – Working Group on the Right to Development, *Draft convention on the right to development*, 17 gennaio 2020.

⁵¹⁷ *Supra*, Capitolo II, §4.3, p.64.

⁵¹⁸ Con "Core International Human Rights Instruments" si indicano allo stato nove trattati fondamentali sui diritti umani stipulati nel contesto delle Nazioni Unite, ognuno dotato di un organo di monitoraggio (cd. *treaty bodies*), ovvero: il *Patto sui diritti civili e politici*; il *Patto sui diritti economici, sociali e culturali*; la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*; la *Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne*; la *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti*; la *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*; la *Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e*

rappresentare in quel contesto uno dei pochi progetti autenticamente provenienti dall'esterno della sfera euroatlantica e occidentale. Si tratterebbe, in effetti, del primo caso in cui un'apposita convenzione internazionale verrebbe redatta per un diritto umano cd. di terza generazione, trattandolo alla stessa stregua dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali.

Il testo non tradisce questa intenzione, affermando sin dal Preambolo come il diritto allo sviluppo costituisca un diritto umano universale e inalienabile, attribuito sia agli individui che alle nazioni da questi composte. Più avanti nel Preambolo, il testo richiama le numerosissime risoluzioni e dichiarazioni che affermano l'esistenza del diritto allo sviluppo, così come i trattati regionali che abbiamo sinora analizzato, in coerenza con la tesi dei suoi redattori secondo cui la bozza non include nessun elemento innovativo, limitandosi a chiarire obblighi già presenti nel diritto internazionale.⁵¹⁹ Nel corpo dell'accordo, invece, vengono dapprima descritti i principi generali dell'istituto, descrivendo anche dettagliatamente la terminologia adoperata (articolo 3). All'articolo 5, invece, viene esplicitata la classica relazione tra il diritto all'autodeterminazione e quello allo sviluppo: similmente a come avevamo descritto in precedenza, il diritto allo sviluppo implica la piena realizzazione del diritto all'autodeterminazione, mentre, viceversa, è proprio in virtù dell'autodeterminazione dei popoli che questi possono liberamente realizzare le proprie ambizioni di sviluppo (in questo caso, il *diritto allo sviluppo* vero e proprio, già nella lettera dell'articolo). La Parte III, dedicata agli obblighi in capo agli Stati, è particolarmente estensiva e progressista, ponendo, in linea con le più recenti teorie in materia di diritti umani, obblighi di rispettare (*obligation to respect*, articolo 10), proteggere (*obligation to protect*, articolo 11), adempiere (*obligation to fulfil*, articolo 12) e cooperare (*duty to cooperate*, articolo 13) nella realizzazione del diritto allo sviluppo. Di carattere innovativo è inoltre l'articolo 9, dedicato agli obblighi

dei membri delle loro famiglie; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata.

⁵¹⁹ Si veda, ad es., l'opinione del *Rapporteur* del Gruppo di Lavoro sul diritto allo sviluppo, espressa dinanzi alla terza commissione dell'Assemblea Generale il 16 ottobre 2020, così come riportata nel comunicato stampa: "ce projet de convention ne crée pas de nouveaux concepts, normes, droits ou obligations. Il s'inspire en effet très largement de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des neuf traités essentiels afférant aux droits de l'homme, ainsi que de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et de la Déclaration sur le droit au développement" (*La Troisième Commission passe au crible les entraves au droit au développement et les effets des sanctions unilatérales en temps de COVID-19*, AG/SHC/4296, 16 ottobre 2020).

delle Organizzazioni internazionali, che prosegue la tendenza ad integrare progressivamente delle disposizioni ad esse dedicate nei trattati sui diritti umani di ultima generazione,⁵²⁰ adoperando però un linguaggio coerente con gli *Articoli sulla responsabilità delle Organizzazioni internazionali* della Commissione di Diritto Internazionale.⁵²¹ Seguono alcune norme di raccordo con altri ambiti e istituti del diritto internazionale, come la parità di genere (articolo 16), i diritti dei popoli indigeni (articolo 17), la pace e la sicurezza internazionale (articolo 21) e la tutela dell'ambiente (articolo 22), declinata nel concetto di “sviluppo sostenibile” che sempre di più coniuga le sensibilità ecologiste al diritto allo sviluppo originario, sulla base del presupposto che questo debba essere tutelato e promosso non solo al presente, ma anche nei confronti delle future generazioni. Ulteriore elemento da rilevare è come, coerentemente con il proposito di aggiungere la futura Convenzione sul diritto allo sviluppo ai “core treaties” delle Nazioni Unite, vengano previsti due distinti *treaty bodies* incaricati di monitorarne l'applicazione. Il primo di questi sarebbe incardinato proprio sul *Gruppo di lavoro sul diritto allo sviluppo*, che vedrebbe modificate le sue funzioni all'indomani dell'entrata in vigore della Convenzione, ospitando nel corso dei suoi lavori una sessione annuale della Conferenza degli Stati Parte (articolo 24). Il secondo organismo consisterebbe invece in un comitato di esperti indipendenti (*implementation mechanism*, articolo 26), simile a quelli previsti da altri trattati onusiani e provvisto di alcuni dei compiti paragiurisdizionali che spesso ne caratterizzano l'operato (sia su impulso degli Stati parte che dei soggetti beneficiari del diritto), anche se caratterizzato dal metodo “non punitivo e non avversariale” (*non-adversarial and non-punitive manner*).

Nonostante i buoni propositi, occorre ricordare come il testo in questione sia soltanto una bozza preliminare e non è detto che riesca in futuro ad essere trasformato in un trattato vero e proprio, per la cui entrata in vigore occorreranno almeno 20 ratifiche: probabilmente, dato l'ampio sostegno proveniente dal movimento Paesi non allineati (tra cui la Cina), non sarebbe difficile ipotizzare che il quorum venga raggiunto con facilità.

⁵²⁰ Una simile disposizione, con riguardo alle sole Organizzazioni internazionali di integrazione regionale, era già contenuta all'articolo 44 della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili (Organizzazione delle Nazioni Unite, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, New York, 13 dicembre 2006, UNTS volume 2515, p.3).

⁵²¹ Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on the Responsibility of International Organizations*, Yearbook of the International Law Commission, 2001, volume II, parte II, votata in Assemblea Generale con risoluzione 66/100 del 9 dicembre 2001.

Eppure non mancano le controversie sul testo, provenienti perlopiù dagli Stati del blocco occidentale, con gli Stati Uniti – ormai fuori dal Consiglio per i diritti umani – e il Giappone fermamente contrari all’adozione di una convenzione vincolante sul tema e l’Unione Europea invece maggiormente propensa a focalizzare il dibattito internazionale sullo sviluppo sugli *Obiettivi di Sviluppo Sostenibile* e più in generale, su strumenti di *soft-law* e politiche di benchmark e di monitoraggio estranee all’ambito giuridico.⁵²² In realtà, tale posizione offre il fianco alle critiche dei sostenitori della Convenzione, che accusano gli Stati europei di non voler seriamente impegnarsi sul tema, evitando di assumere su di sé obblighi giuridici.⁵²³ Queste divergenze potrebbero portare quindi l’ampia maggioranza a sostegno del trattato a edulcorare parte del testo, rendendolo più digeribile agli Stati sviluppati per raggiungere un ampio *consensus*, con il rischio di svuotarlo ancora di più di contenuto.

In definitiva, però, anche a noi la bozza del 2020 appare come un ben magro risultato: a differenza di alcune proposte che avevano immaginato una “convenzione quadro” (*framework convention*) che abbracciasse i diversi ambiti (inclusi quelli interstatali) in cui il diritto allo sviluppo trova applicazione,⁵²⁴ ci ritroviamo di fronte ad un testo che utilizza i soli strumenti della materia dei diritti umani, e, nel farlo, non riesce neanche a raggiungere il supporto di quei Paesi che tradizionalmente avevano appoggiato la versione più *mainstream* del diritto allo sviluppo stesso. Piuttosto che limitarsi ad un ambito così restrittivo, un testo in materia – difficilmente realizzabile – dovrebbe dunque adottare un approccio olistico e considerare il diritto allo sviluppo non tanto quanto un vuoto contenitore, ma come un catalizzatore di diversi effetti giuridici che si svolgono in diverse branche specialistiche del diritto internazionale. Constatato il difficile supporto politico che un siffatto testo potrebbe ottenere, così come le difficoltà nella sua redazione e i rischi collegati a cristallizzare in un trattato un principio così mutevole, ci sembra in ogni caso fare riferimento, *de iure condito*, alla ricostruzione del diritto allo sviluppo quale norma di diritto internazionale generale (quale che sia la tipologia di fonte preferita). Come abbiamo visto, infatti, questo è allo stato già perfettamente capace di produrre effetti sul piano normativo nei più svariati ambiti del diritto internazionale e la

⁵²² Vd. DE FEYTER, *op.cit.*, p. 2; articolo già citato *Why a convention on the right to development?* sul sito del CETIM.

⁵²³ *Ibidem*.

⁵²⁴ Vd. ad. es. quanto proposto nel 2013 in DE FEYTER, *op.cit.*, pp. 7-10.

conclusione di un accordo sul tema – se potrà sicuramente stimolare la riflessione degli Stati e dei giuristi – non ci sembra elemento essenziale per dimostrarne l'esistenza e il rispetto da parte della comunità internazionale quale norma che orienta le politiche globali verso l'obiettivo dello sviluppo (sostenibile) come ambizione comune per un progresso equo e condiviso.

CONCLUSIONI

Giunti al termine della nostra disamina, si rende ora necessario svolgere un bilancio della nostra ricerca sul ruolo che riveste il diritto allo sviluppo nel diritto internazionale contemporaneo. Se il nostro obiettivo iniziale era quello di ricondurre ad unità le diverse forme che tale istituto ha nel tempo assunto dal punto di vista dei temi e della forma giuridica, ci sembra di essere riusciti a rispettare tale intento, procedendo dapprima a ricostruire il processo storico e il dibattito politico-diplomatico che ha caratterizzato la progressiva emersione del diritto allo sviluppo, inclusi i lavori delle Nazioni Unite, gli strumenti di *policy* e gli impegni non giuridici intrapresi dalla comunità degli Stati. In chiusura della prima parte del testo, abbiamo proceduto a verificare, grazie all'aiuto della prassi, della dottrina e della giurisprudenza, quale ruolo questo potesse ricoprire nel contesto del diritto internazionale generale. L'opera di sintesi effettuata ha consentito di tenere conto delle opinioni divergenti presenti nella ricerca in materia e del dato giurisprudenziale che, con il tempo, ha dato modo di ricostruire l'impianto dell'istituto dal punto di vista formale e settoriale.

La seconda parte della ricerca è poi proseguita evitando di adottare un metodo eccessivamente settorialistico, ma diversificando lo spettro d'indagine al fine di osservare gli effetti prodotti dal diritto allo sviluppo da diversi punti di vista. A tal fine, si è proceduto a una ricognizione del suo impatto sul diritto internazionale dell'economia, attraverso le misure volte a creare condizioni di vantaggio per i Paesi sottosviluppati in materia commerciale e nella disciplina degli investimenti stranieri. Successivamente, è stato valutato l'impatto del diritto allo sviluppo nella tutela internazionale dei diritti umani, attraverso il suo inserimento nel novero dei diritti degli individui contenuti nei trattati promossi in materia dalle maggiori organizzazioni internazionali a carattere universale e regionale. Sulla base di tali elementi, quello che ad a prima vista poteva apparire come un insieme disomogeneo di impegni e precetti così disparati sarebbe,

secondo la nostra tesi, un'estrinsecazione di un principio unitario, le cui tracce sarebbero da ricercarsi nella nutrita prassi analizzata, e la cui esistenza sarebbe corroborata dalla giurisprudenza e dalla dottrina, anche attraverso la categoria innovativa dei principi generali del diritto internazionale.

Occorre ad ogni modo rilevare come questo assunto, per quanto possa risolvere il problema della collocazione del diritto allo sviluppo nella gerarchia delle fonti, non esaurisce, a nostro avviso, il problema della sua effettiva realizzazione, che deriva in gran parte dall'affermazione delle norme che da questo derivano. Una volta accertato che il diritto allo sviluppo costituisce un principio generale del diritto internazionale in quanto una delle massime aspirazioni della comunità degli Stati e della società civile, ne consegue che spetta alle regole materiali da esso scaturenti la possibilità di vedere tale aspirazione tramutata in concreto traguardo. A tal proposito, non si può che guardare con favore all'esistenza, allo stato attuale, di due diversi piani normativi in cui il tema dello sviluppo (sostenibile) viene oggi affrontato:

- un primo, basato su regole giuridiche che, lentamente ma inesorabilmente, si inseriscono nelle diverse discipline che compongono il diritto internazionale per orientarne i precetti in senso più favorevole agli Stati in via di sviluppo e verso il contrasto alle diseguaglianze economiche e sociali che caratterizzano la comunità internazionale contemporanea;
- un secondo, basato sull'impegno politico e sul *soft law*, che, attraverso strumenti come i *Sustainable Development Goals*, consente di monitorare lo stato dell'arte degli sforzi della comunità internazionale per raggiungere la realizzazione del diritto allo sviluppo, considerando al suo interno dunque l'efficacia dei principi giuridici di favore testé menzionati nonché altri strumenti quali gli aiuti economici allo sviluppo e la cooperazione scientifica, culturale e di sicurezza internazionale.

Lungi dall'essere due piani contrapposti e separati, gli aspetti di *hard law* e di *soft law* del diritto allo sviluppo si ritrovano invece ad agire in modo complementare proprio in virtù della molteplicità di regole materiali da questo derivanti, che necessitano di un'occasione di analisi e verifica dei propri risultati rispetto al fine ultimo e unitario, che gli viene offerta dal confronto politico-diplomatico e dalle politiche per obiettivi. In

aggiunta, questo secondo momento si rivela fondamentale per superare il divario tra diritto e economia globale che abbiamo menzionato in apertura al testo, le cui dinamiche sono influenzate molto più da fattori extra-giuridici ed estranei all'ordinamento interstatale che dai principi del diritto internazionale. Il fissare degli obiettivi pragmatici risponde dunque all'esigenza di estendere l'impatto del diritto allo sviluppo anche a fattori non giuridici, ancorandolo al dato pratico-statistico e coinvolgendo, se possibile, non solo la società civile già votata alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà, ma anche le società private multinazionali e tutti i soggetti dell'ordine economico contemporaneo.

Ciò non deve portare a ritenere i precetti giuridici privi di rilevanza per la piena realizzazione del diritto allo sviluppo, che, anzi, ancora oggi resta caratterizzato dall'ambizione di ricondurre alla sfera giuridica i rapporti di forza economico-commerciali delle catene di valore globali, tenendo in considerazione anche il benessere individuale e la protezione dell'ecosistema. Quel che resta da vedere, nell'evoluzione del principio del diritto allo sviluppo, è se questo riuscirà a imporsi in modo prevalente rispetto ad altri valori e principi confliggenti, risolvendo le disparità socioeconomiche tra gli Stati e facendo fuoriuscire i popoli del mondo da quella che gli economisti chiamano "la trappola del sottosviluppo". Un simile risultato appare indubbiamente, per quanto auspicabile, di difficile realizzazione (restando relegato perlopiù a scenari utopici), ma ciò non toglie che la natura stessa del diritto allo sviluppo prevede il costante miglioramento verso un obiettivo, non per forza raggiungibile: si tratterebbe, piuttosto, di un'aspirazione, di un valore tendenziale che orienta la prassi degli Stati, le loro politiche economiche, sociali e ambientali e le regole che questi si danno. Il diritto allo sviluppo resta dunque pienamente valido e produce effetti nelle tensioni di fondo che caratterizzano il diritto internazionale nei suoi principi fondamentali, in un'opera di mediazione e di bilanciamento in continua trasformazione che permea il diritto materiale della comunità globale, uno dei prismi indispensabili per osservare con consapevolezza le dinamiche e le trasformazioni giuridico-normative che interessano il nostro tempo.

BIBLIOGRAFIA

ACCORDI INTERNAZIONALI

(in ordine cronologico)

- Organizzazione delle Nazioni Unite, *Statuto della Corte Internazionale di Giustizia*, 18 aprile 1946;
- *United Nations Conference on Trade and Employment – Final Act And Related Documents: Havana Charter for an International Trade Organization*, L'Avana, Cuba, 21 novembre 1947 – 24 marzo 1948;
- *General Agreement on Tariffs and Trade*, Ginevra, 30 ottobre 1947, UNTS volume 64, p. 187;
- Organizzazione degli Stati Americani, *Carta dell'Organizzazione degli Stati americani*, Bogotà, 30 aprile 1948 ed emendamenti successivi;
- Comunità Economica Europea, *Trattato di Roma – Atto finale della Conferenza intergovernativa per il Mercato Comune e l'EURATOM*, Roma, 25 marzo 1957, UNTS volume 295 p.7;
- Comunità Economica Europea, *Convention d'association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté*, in *Journal officiel des Communautés européennes (JOCE)* dell'11 giugno 1964, n° 93, p. 1431;
- *International Center for the Settlement of Investment Disputes Convention*, firmata a Washington il 14 ottobre 1966, 575 UNTS 159;
- Organizzazione delle Nazioni Unite, *International Covenant on Civil and Political Rights*, New York, 16 dicembre 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171;
- Organizzazione delle Nazioni Unite, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, New York, 16 dicembre 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 993, p. 3;
- Organizzazione delle Nazioni Unite, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, Vienna, 23 maggio 1969, UNTS volume 1155, p.331;
- Organizzazione degli Stati Americani, *American Convention on Human Rights*, San José, 22 novembre 1969;
- Comunità Economica Europea, *Protocol No. 22 to the Treaty between the Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the French Republic, the*

- Italian Republic, the Grand Duchy of Luxembourg, the Kingdom of the Netherlands (Member States of the European Communities) the Kingdom of Denmark, the Republic of Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland concerning the accession of the Kingdom of Denmark, Ireland, the Kingdom of Norway and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the European Economic Community and to the European Atomic Energy Community, in Official Journal of the European Communities, 27 marzo 1972, p.177;*
- *Comunità Economica Europea, ACP-EEC Convention Signed at Lomé on 28 February 1975, in Official Journal of the European Communities, 30 gennaio 1976, p.2*
 - *Organizzazione per l'Unità Africana, African Charter on Human and Peoples' Rights, Nairobi, 27 giugno 1981, International Legal Materials 21 p. 58;*
 - *Comunità Economica Europea, Quarta convenzione ACP-CEE firmata a Lomé il 15 dicembre 1989, in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea numero L 229 del 17/08/1991, pp. 3-280*
 - *Organizzazione delle Nazioni Unite, United Nations Framework Convention on Climate Change, New York, 9 maggio 1992, UNTS vol.1771, p.107;*
 - *Organizzazione delle Nazioni Unite, Convention on Biological Diversity, Rio de Janeiro, 5 giugno 1992, UNTS vol. 1760, p. 79;*
 - *Canada-Mexico-United States: North American Free Trade Agreement, 17 dicembre 1992, 32 International Legal Materials vol.32 p.289;*
 - *Canada-Mexico-United States: North American Agreement on Environmental Cooperation, 14 settembre 1993, International Legal Materials vol.32 p.1480;*
 - *Organizzazione delle Nazioni Unite, United Nations Convention to Combat Desertification in those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa, Parigi, 14 ottobre 1994, UNTS vol.1954 p.3;*
 - *Organizzazione Mondiale del Commercio, Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization and Annexes, Marrakesh, 1 gennaio 1995, UNTS volumi 1867, 1868 e 1869;*
 - *Organizzazione Mondiale del Commercio, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes – Annex 2 of the WTO Agreement;*
 - *Treaty Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment between the United States and Honduras, 1 luglio 1995, S.TREATY Doc. numero 106-27, 2000;*
 - *Comunità Europea, Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in Gazzetta ufficiale della Comunità Europea, numero L 317 del 15/12/2000 pp. 3-353;*
 - *Lega degli Stati Arabi, Carta Araba dei Diritti Umani, Tunisi, 22 maggio 2004;*

- *Treaty Concerning the Encouragement and Reciprocal Protection of Investment between United States and Uruguay*, 4 novembre 2005, T.I.A.S. numero 06-1101;
- Organizzazione delle Nazioni Unite, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, New York, 13 dicembre 2006, UNTS volume 2515, p.3;
- *Investment Agreement for the COMESA Common Investment Area*, Nairobi, 23 maggio 2007;
- Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Charter*, Singapore, 20 novembre 2007;
- Organizzazione Mondiale del Commercio, *Protocol amending the Marrakesh Agreement establishing the World Trade Organization (Agreement on trade facilitation)*, Bali, 27 novembre 2014;
- *Versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea*, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 202 del 7 giugno 2016, pag. 13;
- *Reciprocal Investment Promotion and Protection Agreement between the Government of the Kingdom of Morocco and the Government of the Federal Republic of Nigeria*, Abuja, 3 dicembre 2016;
- MERCOSUR (Mercado Comùn Sudamericano), *Protocolo de cooperación y facilitación de inversiones intra MERCOSUR*, 7 aprile 2017;
- Unione Africana, *African Continental Free Trade Agreement*, Kigali, 18 marzo 2018.

RISOLUZIONI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

(in ordine cronologico)

Assemblea Generale delle Nazioni Unite

- *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, risoluzione 1514 (XV) del 14 dicembre 1960;
- *Declaration on Social Progress and Development*, risoluzione 2542 (XXIV) dell'11 dicembre 1969;
- *Declaration on the Right to Development*, risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986;
- *International Development Strategy for the Second United Nations Development Decade*, risoluzione 2626(XXV) del 24 ottobre 1970;
- United Nations Conference on the Human Environment, *Declaration on the Human Environment*, Stoccolma, 16 giugno 1972; risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite numero 2994/XXVII, 2995/XXVII e 2996/XXII del 15 dicembre 1972;

- *Declaration on the Establishment of a New International Economic Order*, risoluzione 3201(S-VI) del 1 maggio 1974;
- *Programme of Action on the Establishment of a New International Economic Order*, risoluzione 3202(S-VI) del 1 maggio 1974;
- *Charter of Economic Rights and Duties of States*, risoluzione 3281 (XXIX) del 12 dicembre 1974;
- *Declaration on the Right to Development*, risoluzione 41/128 del 4 dicembre 1986;
- *United Nations Millennium Declaration*, risoluzione 55/2 dell'8 settembre 2000;
- *Keeping the Promise: United to Achieve the Millennium Development Goals*, risoluzione numero 65/1 del 19 ottobre 2010;
- *The Future We Want*, risoluzione numero 66/288 dell'11 settembre 2012;
- *Report of the Open Working Group of the General Assembly on Sustainable Development Goals*, risoluzione numero 68/970 del 12 agosto 2014;
- *Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, risoluzione numero 70/1 del 25 settembre 2015.

Commissione dei diritti umani

- Commissione dei diritti umani, XXXIII sessione, risoluzione numero 4 del 1977 (UN Doc E/CN.4/1334),
- Commissione dei Diritti Umani, risoluzione numero 45 del 1989;
- Commissione dei Diritti Umani, risoluzione 72 del 22 aprile 1998.

Altre risoluzioni delle Nazioni Unite

- *Report of the United Nations Conference on Environment and Development (Rio De Janeiro, 3-14 June 1992), Annex I – Rio Declaration on Environment and Development*, A/Conf.151/26 (Vol. I);
- *Vienna Declaration and Programme of Action*, adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993;
- *Human Rights and International Solidarity*, risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite numero 2/2018.

GATT e Organizzazione Mondiale del Commercio

- *Meeting of Ministers of the Contracting Parties to General Agreement on Tariffs and Trade*, diciannovesima sessione, (Conclusions Adopted On 30 November 1961), Annex, *Declaration on Promotion of the Trade of Less-Developed Countries* (L/1657);

- *Doha WTO Ministerial 2001: Ministerial Declaration*, WT/MIN(01)/DEC/1, 14 novembre 2001;
- X Conferenza Ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *Cotton*, decisione del 19 dicembre 2015.

Altre

- Association of Southeast Asian Nations, *ASEAN Human Rights Declaration*, Phnom Penh, 18 novembre 2012;
- Consiglio dell'Unione Europea, *Council Conclusions on the Action Plan on Human Rights and Democracy 2015- 2019* (document 10897/15), adottate il 20 luglio 2015;
- Organizzazione per la Cooperazione Islamica – Independent Permanent Human Rights Commission International Seminar on the Right to Development (Abu Dhabi, 12-13 ottobre 2016), *Abu Dhabi Declaration on the Right to Development*.

GIURISPRUDENZA

(in ordine cronologico)

- Tribunale Arbitrale Internazionale, *Award On The Merits In Dispute Between Texaco Overseas Petroleum Company/California Asiatic Oil Company And The Government Of The Libyan Arab Republic (Compensation for Nationalized Property)*, International Legal Materials 17, numero 1/1978, pp.1-37;
- *Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary* (Guinea c. Guinea-Bissau), 14 febbraio 1985, in *Reports of International Arbitral Awards*, volume XIX, pp.149-196;
- Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, *Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band c. Canada*, Comunicazione numero 167/1984, 25 marzo 1990;
- Corte Internazionale di Giustizia, *Case Concerning the Gabčíkovo-Nagymaros Project* (Ungheria c. Slovacchia), sentenza del 25 settembre 1997, ICJ Reports 1997, p. 7;
- Organismo di appello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *United States — Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products*, report del 12 ottobre 1998;
- Organismo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *Indonesia – Certain Measures Affecting the Automobile Industry – Arbitration under Article 21.3(c) of the DSU*, decisione del 7 dicembre 1998;

- Organismo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *Chile – Taxes on Alcoholic Beverages – Arbitration under Article 21.3(c) of the DSU*, decisione del 23 maggio 2000;
- *S.D. Myers, Inc. c. Canada*, arbitrato UNCITRAL, lodo parziale del 13 novembre 2000;
- Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Salini e altri c. Marocco*, caso numero ARB/00/4, decisione sulla giurisdizione del 23 luglio 2001;
- Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Joy Mining Machinery Limited. v. Egypt*, caso ICSID numero ARB/03/11, decisione sulla giurisdizione del 23 luglio 2001;
- Organismo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, *Argentina – Measures Affecting the Export of Bovine Hides and Import of Finished Leather - Arbitration under Article 21.3(c) of the DSU*, decisione del 31 agosto 2001;
- Commissione Africana per i Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Comunicazione n.155/95, *Case concerning the Ogoni people in Nigeria*, maggio 2002;
- Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Comunicazione n. 227/99, *Repubblica Democratica del Congo c. Burundi, Uganda e Ruanda*, maggio 2003;
- Corte Permanente di Arbitrato, *Iron Rhine Arbitration* (Belgio c. Paesi Bassi), lodo del 24 maggio 2005;
- Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Jan de Nul N.V. c. Repubblica Araba dell'Egitto*, caso numero ARB/04/13, decisione sulla giurisdizione del 16 giugno 2006;
- Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *LESI S.p.A. e Astaldi S.p.A. c. Repubblica Democratica Popolare d'Algeria*, caso numero ARB/05/3, decisione sulla giurisdizione, 12 luglio 2006;
- Corte suprema del Belize, *Aurelio Cal e altri c. Belize e altri*, 18 ottobre 2007;
- Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Victor Pey Casado e President Allende Foundation c. Repubblica del Cile*, caso numero ARB/98/2, lodo dell'8 maggio 2008;
- Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Comunicazione n. 279/03 e 296/05, *Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan*, 27 maggio 2009;
- Corte Interamericana dei diritti umani, *Case of Acevedo Buendía et al. ("Discharged and Retired Employees of the Comptroller") v. Perú*, sentenza del 1 luglio 2009;
- Commissione Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli, Comunicazione n. 273/03, *Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights*

- Group International on behalf of Endorois Welfare Council c. Kenya*, 2 febbraio 2010;
- Corte Internazionale di Giustizia, *Case Concerning Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina c. Uruguay)*, sentenza del 20 aprile 2010, ICJ Reports 2010, p.14;
 - Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Saba Fakes c. Repubblica di Turchia*, caso numero ARB/07/20, lodo del 14 luglio 2010;
 - Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti, *Quiborax c. Bolivia*, caso ICSID numero ARB/06/2, decisione sulla giurisdizione del 27 settembre 2012;
 - Corte Interamericana dei diritti umani, *Case of Lagos del Campo v. Peru. Preliminary objections, merits, reparations and costs*, sentenza del 31 agosto 2017.

PARERI CONSULTIVI

(in ordine cronologico)

- Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, parere consultivo del 21 giugno 1971;
- Corte Internazionale di Giustizia, *Western Sahara*, parere consultivo del 16 ottobre 1975;
- Corte Internazionale di Giustizia, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo dell'8 luglio 1996;
- Corte Interamericana dei diritti umani, *The Environment and Human Rights. State obligations in relation to the environment in the context of the protection and guarantee of the rights to life and to personal integrity: interpretation and scope of Articles 4(1) and 5(1) in relation to Articles 1(1) and 2 of the American Convention on Human Rights*, parere consultivo del 15 novembre 2017;
- Corte Internazionale di Giustizia, *Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965*, parere consultivo del 25 febbraio 2019.

OPERE IN VOLUME E TESTI MONOGRAFICI

(in ordine alfabetico per autore)

- AUTORI VARI, *L'adaptation de l'ONU au monde d'aujourd'hui – Colloque international de Nice (27-29 mai 1965)*, Pedone, Parigi, 1965;
- AUTORI VARI, *Realizing the Right to Development. Essays in Commemoration of 25 Years of the United Nations Declaration on the Right to Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York e Ginevra, 2012;
- AUTORI VARI, *Global Issues and Local Actions in South-South Cooperation – Learning South-South Cooperation (LSSC) 11-22 November 2019, New Delhi*, Research and Information System for Developing Countries, Nuova Delhi, 2019, p.123.

-
- S. ALFARARGI, *Rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit au développement – Une introduction au mandat*, Nazioni Unite, Ginevra, 2017;
 - M. BEDJAOUI, *International Law: Achievements and Prospects*, UNESCO e Martin Nijhoff, Parigi e Dordrecht, 1991, pp.1177-1204;
 - M. BEDJAOUI, *Towards a new international economic order*, UNESCO e Holmes & Meier, Parigi e New York, 1979;
 - M. BENNOUNA, *Droit international du développement. Tiers monde et interpellation du droit international*, Berger-Levrault, Parigi, 1983;
 - C. N. BROWER e J. B. TEPE JR, *The Charter of Economic Rights and Duties of States: A Reflection or Rejection of International Law?*, in *The International Lawyer*, numero 2/1975, p. 295, p.300;
 - M. BULAJIC, *Principles of International Development Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1986;
 - I. D. BUNN, *The Right to Development and International Economic Law. Legal and Moral Dimensions*, Hart Publishing, Oxford, 2012;
 - M. BYERS, *The Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2001, pp.207-226;
 - H. CAMINOS, *Law of the Sea*, Routledge, Londra, 2017;
 - A. CASSESE, *I diritti umani oggi*, Editori Laterza, Bari, 2005;
 - B. CONFORTI, *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018;
 - B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, CEDAM, Milano, 2017;
 - M-C. CORDONIER SEGGER e C.G. WEERAMANTRY, *Sustainable Development Principles in the Decisions of International Courts and Tribunals (1992-2012)*, Routledge, Londra, 2017;

- B. CURRIE-ALDER, R. KANBUR, D. R. MALONE e R. MEDHORA, *International Development. Ideas, Experiences and Prospects*, Oxford University Press, Oxford, 2014;
- U. DRAETTA e M. FUMAGALLI MERAVIGLIA, *Il diritto delle organizzazioni internazionali – Parte speciale*, Giuffrè, Milano, 2011;
- E. DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali III. Dalla fine della guerra fredda a oggi*, Laterza, Bari, 2016;
- E. DI NOLFO, *Storia delle relazioni internazionali II. Gli anni della guerra fredda*, Laterza, Bari, 2015;
- P. FIORE, *Trattato di diritto internazionale pubblico*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1904;
- P. FOIS, *Il principio dello sviluppo sostenibile nel diritto internazionale ed europeo dell'ambiente – XI Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale (Alghero, 16-17 giugno 2006)*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007;
- S. FORLATI, M. M. MBENGUE e B. MCGARRY, *The Gabčíkovo-Nagymaros Judgment and Its Contribution to the Development of International Law*, Brill Nijhoff, Leida e Boston, 2020;
- F. FUKUYAMA, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, Rizzoli, Milano, 1992;
- K. IQBAL, *The Right to Development in International Law. The Case of Pakistan*, Routledge, Londra, 2010;
- S. JOSEPH e M. CASTAN, *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, Materials, and Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2013;
- H. LAUTERPACHT, *International Law. Being the Collected Papers of Hersch Lauterpacht*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970;
- T. LINDHOLM e K. VOGT, *Islamic Law Reform and Human Rights. Challenges and Rejoinders*, Nordic Human Rights Publications, Oslo, 1993;
- M. C. MALAGUTI, B. BOSSONE, S. CAFARO e S. DI BENEDETTO, *Legitimacy and Effectiveness in Global Economic Governance*, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2013, pp.343-368;
- S. MARCHISIO, *La cooperazione per lo sviluppo nel diritto delle Nazioni Unite*, Jovene, Napoli, 1977;
- S.P. MARKS, *Implementing the Right to Development. The Role of International Law*, Friedrich Ebert Stiftung, Ginevra, 2008;
- S. MARKS e R. MALHOTRA, *The future of the right to development*, 2017;
- M. MILLER-DAWKINS, *Global Goals and International Agreements. Lessons for the design of the Sustainable Development Goals – ODI Working Paper 402*, Overseas Development Institute, Londra, 2014;
- PAOLO VI – G.B. MONTINI, *Populorum Progressio*, Castelveccchi, Roma, 2017;

- F. M. PALOMBINO, *Fair and Equitable Treatment and the Fabric of General Principles*, Springer, Heidelberg, 2018;
- F.M. PALOMBINO, *Il diritto all'acqua. Una prospettiva internazionalistica*, Le Monnier, Firenze, 2017;
- F. M. PALOMBINO, *Introduzione al diritto internazionale*, Laterza, Bari, 2019;
- D. PANKE, *The UNGA – A Talking Shop? Exploring Rationales for the Repetition of Resolutions in Subsequent Negotiations*, in *Cambridge Review of International Affairs*, numero 3/2014, pp.442-458;
- M. PATERSON e K. VIRK, *The African, Caribbean, and Pacific (ACP) Group and the European Union (EU)*, Centre for Conflict Resolution, Città del Capo, 2014, p.9;
- S.E. ROLLAND, *Development at the World Trade Organization*, Oxford University Press, Oxford, 2012;
- C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus publicum europaeum»*, Adelphi, Milano, 1991;
- E. SCISO, *Appunti di diritto internazionale dell'economia*, Giappichelli Editore, Torino, 2012;
- M. SHAHABUDDEEN, *Precedent in the World Court*, Cambridge University Press, Cambridge 2007;
- E. TOURME JOUANNET, *What is a Fair International Society?: International Law Between Development and Recognition*, Bloomsbury, Londra, 2013;
- E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN e R. VIRZO, *Dialoghi con Ugo Villani II*, Cacucci Editore, Bari, 2017;
- A. ZIMMERMANN, C. TOMUCHAT, K. OELLERS-FRAHM, *The Statute of the International Court of Justice. A Commentary*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

ARTICOLI IN RIVISTA

(in ordine alfabetico per autore)

- O. D. AKINKUGBE, *Africanization and the Reform of International Investment Law*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, numero 1/2021, pp.7-34;
- W. ALLAM, *The Arab Charter on Human Rights: Main Features*, in *Arab Law Quarterly*, numero 28, numero 1/2014, p.40;
- W. ALLMAND, *The Vienna Declaration and Plan of Action: After Five Years*, in *Revue québécoise de droit international*, numero 11/1998, p.119;

- P. ALSTON, *Development and the Rule of Law: Prevention Versus Cure as a Human Rights Strategy*, in *Development, Human Rights and the Rule of Law*, numero 31/1981, p.106;
- P. ALSTON, *Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen through the Lens of the Millennium Development Goals*, in *Human Rights Quarterly*, numero 3/2005, pp. 755-829;
- J. M. ALVAREZ ZARATE, *The In Dubio Pro Development Principle: a Right to Development in Trade and Investment Regimes*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, numero 4/2015, pp.333-356;
- L. AMEDE OBIORA, *Beyond the Rhetoric of a Right to Development*, *Law & Policy*, numero 3-4/1996, pp. 355-418;
- V. ANUROV, *Contribution to Economic Development of the Host State as a Characteristic of Investment in Resource Industries*, in *Romanian Arbitration Journal*, numero 3/2017, pp.38-48;
- Cfr. G. ARANGIO RUIZ, *The Normative Role of the General Assembly of the United Nations and the Declaration of Principles of Friendly Relations*, in *Collected Courses*, volume 137, The Hague Academy of International Law, 1972, pp.419-742;
- K. ARTS e A. TAMO, *The Right to Development in International Law: New Momentum Thirty Years Down the Line?*, in *Netherlands International Law Review*, numero 63/2016, pp.221–249;
- R. BARUTI, *Investment Facilitation in Regional Economic Integration in Africa: The Cases of COMESA, EAC and SADC*, in *Journal of World Investment & Trade*, numero 3/2017, pp.493-529;
- J. D. BOUKONGOU, *The Appeal of the African System for Protecting Human Rights*, in *African Human Rights Journal*, numero 6/2006, p.268;
- R. E. BRESLER, *Consequences of Yaounde for Developing Nations*, in *Virginia Journal of International Law*, numero 2/1968, p. 394-418;
- I. BROWNLIE, *The Human Right to Development*, Commonwealth Secretariat (1989), p. 1;
- I. BROWNLIE, *The Rights of Peoples in Modern International Law*, in *Bulletin of the Australian Society of Legal Philosophy*, numero 9/1985, p.104;
- I. D. BUNN, *The Right to Development: Implications for International Economic Law*, in *American University International Law Review*, numero 6/2000, p.1425;
- S. K. CHATTERJEE, *The Charter of Economic Rights and Duties of States: An Evaluation after 15 Years*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, numero 3/1991, pp.669-684;
- L. CLARIDGE, *Landmark ruling provides major victory to Kenya's indigenous Endorois*, in *Minority Rights Group International*, luglio 2010, briefing;
- C. COSGROVE TWITCHETT, in *Lomé II: A New ACP-EEC Agreement*, in *The World Today*, numero 3/1980, pp. 113-120;

- R. M. D'SA, *The Right to Development and the New International Economic Order with Special Reference to Africa*, in *Third World Legal Studies*, numero 1/1984, pp.140-159;
- G. DE BÚRCA, *The Road not Taken: the European Union as a Global Human Rights Actor*, in *The American Journal of International Law*, numero 4/2011, pp.649-693;
- K. DE FEYTER, *Towards a Framework Convention on the Right to Development – International Policy Analysis April 2013*, Friedrich Ebert Stiftung, Ginevra, 2013;
- S. DI BENEDETTO, *La funzione interpretativa del principio di precauzione in diritto internazionale*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, numero 2/2006, p.321;
- S. DI BENEDETTO, *Modelli giuridici di eccezione e integrazione di valori non commerciali: dall'esperienza del diritto GATT/OMC ai regimi di protezione degli investimenti esteri*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, numero 2/2013, pp.405-439, p.412;
- J. DONNELLY, *In Search of the Unicorn: The Jurisprudence and Politics of the Right to Development*, in *California Western Law Journal*, numero 15/1985, p.473;
- N. DOYLE, *The ASEAN Human Rights Declaration and the Implications of Recent Southeast Asian Initiatives in Human Rights Institution-Building and Standard-Setting*, in *International and Comparative Law Quarterly*, numero 63/2014, pp.67-101;
- C. DREW, *The East Timor Story: International Law on Trial*, in *European Journal of International Law*, numero 12/2001, pp.651-684;
- L. DRIEGHE, *The first Lomé Convention between the EEC and ACP group revisited: bringing geopolitics back in*, in *Journal of European Integration*, numero 6/2020, 783-798;
- E. FILMER-WILSON, *The Human Rights-Based Approach to Development: The Right to Water*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, numero 2/2005, pp.213-242;
- G. FORWOOD, *The Road to Cotonou: Negotiating a Successor to Lomé*, in *Journal of Common Market Studies*, numero 3/2001, pp.423-442;
- S. FUKUDA-PARR, *Millennium Development Goals: Why They Matter*, in *Global Governance*, numero 10/2004, pp.395–402;
- F. FUKUYAMA, *The End of History?*, in *The National Interest* numero 16/1989, pp. 3-18;
- V. GABRIEL, *The New Brazilian Cooperation and Facilitation Investment Agreement: An Analysis of the Conflict Resolution Mechanism in Light of the Theory of the Shadow of the Law*, in *Conflict Resolution Quarterly*, numero 2/2016, pp.141-162;

- K. P. GALLAGHER, *Understanding Developing Country Resistance to the Doha Round*, in *Review of International Political Economy*, numero 1/2008, pp. 62-85;
- T. GAZZINI, *The 2016 Morocco–Nigeria BIT: An Important Contribution to the Reform of Investment Treaties*, in *Investment Treaty News*, numero 3/2017, pp.3-4;
- T. GAZZINI, *Travelling the National Route: South Africa's Protection of Investment Act 2015*, in *African Journal of International and Comparative Law*, numero 2/2018, pp.242-263;
- C. GELDART e P. LYON, *The Group of 77: A Perspective View*, in *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944 -)*, numero 1/1981, pp. 79-101;
- Y. GHAI, *Human Rights and Governance: The Asia Debate*, in *Australian Year Book of International Law*, numero 1/1994, pp.1-34;
- J. T. GHATII, *Africa and the radical origins of the right to development*, in *Third World Approaches to International Law Review*, numero 1/2020, pp.28-50;
- A. GRABOWSKI, *The Definition of Investment under the ICSID Convention: A Defense of Salini*, in *Chicago Journal of International Law*, numero 1/2014, pp.287-309;
- L. GRADONI e L. PASQUET, *Failing to Protect Basic Human Rights: the Fight Against Poverty and the Right to Development in Italy's Legal Practice*, in *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, special edition "International Academy of Comparative Law, XXth International Congress (Fukouka, 2018) – Italian National Reports"*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p.295;
- H. GROS ESPIELL, *El derecho al desarrollo como un derecho de la persona humana*, relazione al Seminario sobre Proteccion y Promocion Internacional de los Derechos Humanos, *Universalismo y Regionalismo*, Caracas, Venezuela, 31 luglio - 4 agosto 1978, pp.41-60;
- R. HALLGREN, *The UN and the Right to Development*, in *Peace Research*, numero 22-23/1990/1991, pp.31-41;
- W. HARCOURT, *The Millennium Development Goals: A missed opportunity?*, in *Development*, numero 1/2005, pp.1–4;
- P. HILPOLD, *EU Development Cooperation at a Crossroads: The Cotonou Agreement of 23 June 2000 and the Principle of Good Governance*, in *European Foreign Affairs Review*, numero 7/2002 pp.53-72;
- M. HOLLAND, *20/20 Vision? The EU's Cotonou Partnership Agreement*, in *The Brown Journal of World Affairs*, numero 2/2003, pp. 161-175;
- M. IOVANE, *L'influence de la multiplication des juridictions internationales sur l'application du droit international*, in *Recueil des cours*, volume 383, The Hague Academy of International Law, 2017, pp.233 e ss;

- M. IOVANE, *Metodo costituzionalistico e ruolo dei giudici nella formulazione dei principi generali del diritto internazionale*, in *Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica*, numero 1/2008, pp.103-129;
- M. IRISH, *Development, Reciprocity and the WTO Trade Facilitation Agreement*, in *Manchester Journal of International Economic Law*, numero 1/2017, pp.50-68;
- Cfr. G. JOKUBAUSKAITE, *The World Bank Environmental and Social Framework in a wider realm of public international law*, in *Leiden Journal of International Law*, numero 32/2019, pp.457–463, p.457;
- M. KAMMINGA, *Human Rights and the Lomé Conventions*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, numero 1/1989, pp.28-35;
- G. J. KERWIN, *The Role of United Nations General Assembly Resolutions in Determining Principles of International Law in United States Courts*, in *Duke Law Journal*, numero 876/1983, pp.876-899;
- K. R. KHAN, *The International Right to Development and the Law of G.A.T.T.*, in *Third World Legal Studies*, numero 1/1984, pp.160-174;
- M. KHOR, *The Right to Development at 30: Looking Back and Forward*, in *South Centre News*, numero 107/2016;
- W. KIDANE, *Contemporary International Investment Law Trends and Africa's Dilemmas in the Draft Pan-African Investment Code*, in *George Washington International Law Review*, numero 3/2018, pp.523-580;
- R. E. KIM, *The Nexus between International Law and the Sustainable Development Goals*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, numero 1/2016, pp.15-26;
- F. KIRCHMEIER, *The Right to Development – Where Do We Stand? State of the Debate on the Right to Development*, in *Occasional Papers No. 23*, Friedrich Ebert Stiftung, Ginevra, 2006;
- J. H. KNOX, *Human Rights, Environmental Protection, and the Sustainable Development Goals*, in *Washington International Law Journal*, numero 3/2015, pp.517-536;
- A. KÖPPEN e J. D'ASPREMONT, *Global Reform vs Regional Emancipation: The Principles on International Investment for Sustainable Development in Africa*, in *ESIL Reflection* numero 2/2017;
- J. L. LOVE, *Raul Prebisch and the Origins of the Doctrine of Unequal Exchange*, in *Latin American Research Review*, numero 3/1980, pp. 45-72;
- K. M'BAYE, *Le droit au développement*, in *Ethiopiennes. Revue socialiste de culture négro-africaine*, numero 21/1980;
- K. M'BAYE, *Le droit au développement comme un droit de l'homme. Leçon inaugurale de la Troisième Session d'enseignement de l'Institut International des Droits de l'Homme (Fondation René Cassin) – Strasbourg 3-21 juillet 1972*, in *Revue des droits de l'homme*, numero 2/1972, pp.503-534;

- C. R. MAHALU, *Human rights and development: an African perspective*, in *Leiden Journal of International Law*, numero 1/1988, p.15;
- M. C. MALAGUTI, *Un (fertile) dis-ordine economico mondiale*, in *Nuova Antologia. Rivista di lettere, scienze ed arti*, numero 615/2015, p.149;
- S.P. MARKS, *Development and Human Rights. Some reflections on the study of development, human rights, and peace*, in *Bulletin of Peace Proposals*, numero 3/1977, pp.236-246;
- S. P. MARKS, *Emerging Human Rights: A New Generation for the 1980s?*, in *Rutgers Law Review*, numero 33/1981, p.435;
- S. P. MARKS, *The Human Right to Development: Between Rhetoric and Reality*, in *Harvard Human Rights Journal*, numero 17/2004, pp.137-168;
- E. MASSA, *L'evoluzione del diritto internazionale dei rifugiati attraverso la partecipazione dell'ACNUR alla funzione giurisdizionale*, in *La Comunità Internazionale*, 3/2019, pp.419-455;
- E. MASSA, *Verso una progressiva definizione dei confini della responsabilità internazionale degli investitori stranieri: rilievi in margine al lodo Aven c. Costa Rica*, in *Diritto del Commercio Internazionale*, numero 2/2020, pp.605-634;
- M. Y. MATTAR, *Article 43 of the Arab Charter on Human Rights: Reconciling National, Regional, and International Standards*, in *Harvard Human Rights Journal*, numero 26/2013, pp.91-148;
- M. M. MBENGUE e S. SCHACHERER, *The Africanization of International Investment Law: The Pan-African Investment Code and the Reform of the International Investment Regime*, in *Journal of World Investment & Trade*, numero 3/2017, pp. 414-448;
- K. A. MCLARKY, *Guinea/Guinea-Bissau: Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary, February 14, 1985*, in *Maryland Journal of International Law & Trade*, numero 1/1987, pp.93-108;
- F. MOROSINI, *Making the Right to Regulate in Investment Law and Policy Work for Development: Reflections from the South African and Brazilian Experiences*, in *Investment Treaty News*, numero 2/2018, pp.10-14;
- F. MOROSINI e M. R. SANCHEZ BADIN, *The Brazilian Agreement on Cooperation and Facilitation of Investments (ACFI): A New Formula for International Investment Agreements?*, in *Investment Treaty News*, numero 3/2015, pp.3-6;
- P. MUCHLINSKI, *The COMESA Common Investment Area: Substantive Standards and Problems in Dispute Settlement*, in *SOAS Law Working Papers*, numero 11/2010;
- S. MURALIDHARAN, *Development Deficit Agenda of Doha Round*, in *Economic and Political Weekly*, numero 52/2005, pp. 5450-5453;
- V. P. NANDA, *The Journey from the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, numero 3/2016, pp.389-412;

- P. NASKOU-PERRAKI, *The Arab Charter on Human Rights: A New Start for the Protection of Human Rights in the Arab World*, in *Revue Hellenique de Droit International*, numero 1/2009, p.117;
- E. S. NWAUCHE e J. C. NWOBIKE, *Implementing the Right to Development*, in *Sur - International Journal on Human Rights*, numero 2/2005, pp.93-112;
- C. NYOMBI, T. MORTIMER e N. RAMSUNDAR, *The Morocco-Nigeria BIT: towards a new generation of intra-African BITs*, in *International Company and Commercial Law Review*, numero 2/2018, pp.69-80;
- J. ODEK, *Lomé IV: Dynamic or static improvement on the previous conventions? — the sub-Saharan Africa perspective*, in *The Comparative and International Law Journal of Southern Africa*, numero 2/1994, pp. 164-198;
- I. OKAFOR-YARWOOD, *The Guinea-Bissau–Senegal maritime boundary dispute*, in *Marine Policy*, numero 61/2015, pp.284-290;
- C. OSAKWE, *Contemporary Soviet Doctrine on the Sources of General International Law*, in *Proceedings of the Annual Meeting of the American Society of International Law*, numero 73/1979, pp.310-324;
- D. PAUCIULO, *Brevi osservazioni sul nuovo Environmental and Social Framework della Banca mondiale*, in *Annali dell'Università del Molise*, numero 20/2019, pp. 719-731, pp.721-724;
- L. B. PEARSON, *A New Strategy for Global Development*, in *The UNESCO Courier*, febbraio 1970, p.4;
- M. PEDINI, *Il rinnovo delle convenzioni di Yaoundé*, in *Affari Esteri*, numero 2/1969, pp.145-165;
- C. RAJANA, *The Lomé Convention: An Evaluation of E.E.C. Economic Assistance to the A.C.P. States*, in *The Journal of Modern African Studies*, numero 2/1982, pp. 179-220;
- J. RAVENHILL, *Asymmetrical Interdependence: Renegotiating the Lomé Convention*, in *International Journal*, numero 1/1979-1980, pp.150-169;
- S. REGIS, *International Investment Law and Policy in Africa in the Context of the Pan-African Investment Code*, post sul blog *Afronomics Law*, 1 luglio 2019;
- C. S. RENSHAW, *The ASEAN Human Rights Declaration 2012*, in *Human Rights Law Review*, numero 3/2013, pp.557-579;
- R. RICH, *The Right to Development: A Right of Peoples*, in *Bulletin of the Australian Society of Legal Philosophy*, numero 2/1985, pp.120-135;
- D. RIEFF, *The Millennium Assembly*, in *Global Governance*, numero 2/2001, pp.127-130;
- M. RISHMAWI, *The Revised Arab Charter on Human Rights: A Step Forward*, in *Human Rights Law Review*, numero 2/2005, p.361;
- S. E. ROLLAND, *Considering Development in the Implementation of Penal and Appellate Body Reports*, in *Trade, Law and Development*, numero 1/2012, p.150;

- H. H. SAHRAOUI, *Modernising the Arab Charter on Human Rights*, in *Yearbook of the International Commission of Jurists*, numero 1/2004, p.339;
- S. SCHACHERER, *The AfCFTA Investment Protocol: An Opportunity to Converge and Propel the Pan African Investment Code (PAIC). Insights from the Negotiations*, testo presentato alla seconda Conferenza Internazionale Annuale sull'Arbitrato dell'*African Arbitration Association*, 15-16 aprile 2021;
- G. SCHEFER, *Post-Cotonou and the EU-African relationship. A green light for a renewed cooperation?*, in *Bruges Political Research Papers* numero 77/2019;
- M. G. SCHMIDT, *What Happened to the Spirit of Vienna - The follow-up to the Vienna Declaration and Programme of Action and the Mandate of the U.N. High Commissioner for Human Rights*, in *Nordic Journal of International Law*, numero 4/1995, pp.591-618;
- N. SCHRIJVER, *A new Convention on the human right to development: Putting the cart before the horse?*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, numero 2/2020, pp.84-93;
- D. SEAH, *The ASEAN Charter*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, numero 1/2009, pp.197-212;
- E. SERRURIER, *L'évolution du droit au développement devant les juridictions et quasi-juridictions régionales africaines*, in *Revue Tiers Monde*, numero 3/2016, p.173;
- S. SHETTY, *Millennium Declaration and Development Goals: Opportunities for Human Rights*, in *Sur - International Journal on Human Rights*, numero 2/2005, p.7-22;
- S. P. SUBEDI, *The Road from Doha: The Issues for the Development round of the WTO and the Future of International Trade*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, numero 2/2003, pp. 425-446;
- J. SUMMERS, *The Right of Peoples to Self-Determination in Article 1 of the Human Rights Covenants as a Claimable Right*, in *New England Journal of Public Policy*, numero 2/2019, p.3;
- A. SZPAK, *International Solidarity as the Basis for Millennium/Sustainable Development Goals*, in *Polish Quarterly of International Affairs* numero 1/2017, pp.106-126;
- D. THIAM, *L'Afrique demande un droit international d'un nouveau*, in *Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, numero 1/1968, pp. 52-54;
- O. W. THIS, *Norwegian Development Assistance and the Right to Development*, in *Human Rights in Developing Countries Yearbook* , numero 1/1996, p.3-36;
- C. TISDELL, *An Assessment of the UN's Millennium Development Goals and its Millennium Declaration – Social Economics, Policy and Development Working Paper No. 43*, University of Queensland, Brisbane, 2006;

- G. TUSSET, *Il diritto allo sviluppo come diritto umano*, in *Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli*, numero 1/1992, p.77;
- P. UVIN, *From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How 'Human Rights' Entered Development*, in *Development in Practice*, numero 4/2007, pp. 597-606;
- K. VASAK, *La Déclaration universelle des droits de l'homme 30 ans après*, in *Le Courrier de l'UNESCO*, novembre 1977, p.29;
- G. VIDIGAL e B. STEVENS, *Brazil's New Model of Dispute Settlement for Investment: Return to the Past or Alternative for the Future?*, in *The Journal of World Investment & Trade*, numero 3/2018, pp.475-512;
- N. G. VILLAROMAN, *Rescuing a Troubled Concept: an Alternative View of the Right to Development*, in *Netherlands Quarterly of Human Rights*, numero 1/2011, pp.13–53.

VOCI ENCICLOPEDICHE

- K. BOON, *Charter of Economic Rights and Duties of States*, voce della *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*;
- R. KHAN, *Group of 77 (G77)*, voce della *Max Planck Encyclopaedia of Public International Law*.

VERBALI E DOCUMENTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

(in ordine cronologico)

- Discorso del Presidente alla seconda sessione speciale della Conferenza delle Parti, 8 febbraio 1965, riportata in *Analytical Index of the GATT*, p.1040;
- Gruppo di lavoro sulla Carta dei diritti e dei doveri economici degli Stati, *Dichiarazione del Presidente, Amb. Castaneda del Messico*, U.N. Doc. TD/B/AC.12/R.4;
- Discorso del presidente del Messico, Luis Echeverria, durante la terza conferenza dell'UNCTAD, TD/SR.92, 1972;
- Commissione sui diritti umani, XXXV sessione, report del Segretariato, 1979 (E/CN.4/1334);

- *Report of the Secretary-General on the Regional and National Dimensions of the Right to Development*, U.N. SCOR, 38th Sess., U.N. Doc. E/CN.4/1421 and U.N. Doc. E/CN.4/1488 (1981);
- Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, *CCPR General Comment No. 12: Article 1 (Right to Self-determination), The Right to Self-determination of Peoples*, 13 marzo 1984;
- World Commission on Environment and Development, *Our Common Future – Report of the World Commission on Environment and Development*, Organizzazione delle Nazioni Unite, New York, 1987;
- *Opening statement by Mr. Jan Martenson, Director-General of the United Nations Office at Geneva and Under-Secretary-General for Human Rights*, HR/RD/1990/MISC.1 GE. 90-15039;
- UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAM, *Human Development Report 1990*, Oxford University Press, Oxford, 1990;
- Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, *CESCR General Comment No. 2: International technical assistance measures (Art. 22 of the Covenant)*, 2 febbraio 1990;
- Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, *CESCR General Comment No. 3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant)*, 14 dicembre 1990;
- Discorso del Presidente della Commissione sul Commercio e lo Sviluppo alla cinquantesima sessione della Conferenza delle Parti, dicembre 1994, riportata in *Analytical Index of the GATT*, p.1041;
- OCSE, DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE, *Shaping the 21st Century: The Contribution of Development Co-operation*, 1996;
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, *What is Good Governance?*;
- Commissione di Diritto Internazionale, *Draft Articles on the Responsibility of International Organizations*, Yearbook of the International Law Commission, 2001, volume II, parte II;
- *World Leaders Adopt "United Nations Millennium Declaration" at Conclusion of Extraordinary Three-Day Summit*, dichiarazione stampa dell'Assemblea Generale GA/9758 dell'8 settembre 2000;
- *Report of the Commission on Sustainable Development acting as the preparatory committee for the World Summit on Sustainable Development*, U.N. GAOR, 56th Sess., Supp. No. 19, U.N. Doc. A/56/19 (2001);
- *Report of the International Conference on Financing for Development*, Monterrey, Messico, 18-22 marzo 2002;

- *Working Group on the Relationship between Trade and Investment*, Comunicazione della Rappresentanza permanente del Giappone dell'11 aprile 2002, documento numero WT/WGTI/W/111;
- *Human Development Report 2005. International Cooperation at Crossroads – Aid, trade and security in an unequal world*, United Nations Development Programme, New York, 2005;
- UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME – OSLO GOVERNANCE CENTRE, *Human Rights and the Millennium Development Goals – Making the Link*, UNDP, Oslo, 2007;
- *ECOWAS Common Investment Market Vision – Appendix 3. Supplementary Act A/SA3/12/08 adopting Community Rules on Investment and the Modalities for their Implementation with ECOWAS*, Abuja, 19 dicembre 2008;
- *SADC Model Bilateral Investment Treaty Template with Commentary*, Southern African Development Community, Gaborone, 2012, p.5;
- *A Life of Dignity for All: Accelerating Progress Towards the Millennium Development Goals and Advancing the United Nations Development Agenda beyond 2015*, Report del Segretario Generale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, element numero 68/202 del 26 luglio 2013;
- ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, *The Millennium Development Goals Report – 2015*, United Nations Press, New York, 2015;
- UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I DIRITTI UMANI, *Frequently Asked Questions on the Right to Development – Fact Sheet no. 37*, Nazioni Unite, New York – Ginevra, 2016;
- African Union Commission – Economic Affairs Department, *Draft Pan-African Investment Code*, dicembre 2016;
- Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (The World Bank), *Environmental and Social Framework*, World Bank Publications, Washington DC, 2017;
- Commissione di Diritto Internazionale, *Draft conclusions on identification of customary international law*, 2018;
- Gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, *ACP Negotiating Mandate for a Post-Cotonou Partnership Agreement with the European Union, Adopted on 30 May 2018 by the 107th Session of the ACP Council of Ministers, held in Lomé, Togo*;
- Consiglio dell'Unione Europea, *Direttive di negoziato per un accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e i paesi del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra, Bruxelles, 21 giugno 2018*;
- *Draft ECOWAS Common Investment Code (ECOWIC)*, luglio 2018;

- Human Rights Council – Working Group on the Right to Development, *Draft convention on the right to development*, 17 gennaio 2020;
- Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, *Environmental and Social Directive for Investment Project Financing*, direttiva del 28 gennaio 2020;
- *La Troisième Commission passe au crible les entraves au droit au développement et les effets des sanctions unilatérales en temps de COVID-19*, AG/SHC/4296, 16 ottobre 2020 ;
- Commissione di Diritto Internazionale, *Draft conclusions on peremptory norms of general international law (jus cogens), adopted by the Commission on first reading*, A/74/10;
- Commissione Europea, *Post-Cotonou negotiations on new EU/Africa-Caribbean-Pacific Partnership Agreement concluded*, comunicato stampa, Bruxelles, 15 aprile 2021.

MISCELLANEA

(in ordine cronologico)

- *In the end, the dictates of mutual self-interest and interdependence which characterize ACP-EEC economic relations prevailed*, in *The Courier. Africa Caribbean Pacific – European Community*, numero 89/1985, p.4;
- *The main features of Lomé III*, in *The Courier. Africa Caribbean Pacific–European Community*, numero 89/1985, p.21, p.22;
- INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS, *The ASEAN Human Rights Declaration: Questions and Answers*, International Commission of Jurists, Ginevra, 2013;
- *The Post-2015 Agenda Won't Deliver Without Human Rights at the Core*, 4 – *Reflections from co-conveners of the Post-2015 Human Rights Caucus*, Center for Economic and Social Rights, New York, 2014;
- Repubblica Sudafricana, *Protection of Investment Act*, atto numero 22 del 15 dicembre 2015;
- DANISH INSTITUTE FOR HUMAN RIGHTS, *A Human Rights Review of the Proposed SDG Priority Indicators*, Danish Institute for Human Rights, Copenhagen, 2015;
- African Society of International Law (AFSIL), *2016 AFSIL Principles on International Investment for Sustainable Development in Africa*;
- Namibia, *Investment Promotion Act*, legge 199 del 31 agosto 2016;

- *Why a convention on the right to development?*, sito del CETIM (Centre Europe-Tiers Monde), 3 luglio 2019.